



Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Torino

nuova serie

20

Nella stessa collana:

nuova serie

1. *Valori e principii del diritto romano. Atti della Giornata di studi per i 100 anni di Silvio Romano Maestro di Istituzioni (Torino, 12 ottobre 2007)*, a cura di Andrea Trisciuglio, 2009.
2. *La dimensione tacita del diritto*, a cura di Raffaele Caterina, 2009.
3. *L'identità plurale della filosofia del diritto. Atti del XXVI Congresso della Società Italiana di Filosofia del Diritto (Torino, 16-18 settembre 2008)*, a cura di Patrick Nerhot, 2009.
4. *Convenzione europea sui diritti dell'uomo: processo penale e garanzie*, a cura di Rosanna Gambini e Margherita Salvadori, 2009.
5. *La funzione giurisprudenziale nell'ordinamento internazionale e nell'ordinamento comunitario. Atti dell'Incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche - VII Edizione, Torino 9-10 ottobre 2009*, a cura di Alberto Oddenino, Elisa Ruozzi, Annamaria Viterbo, Lorenza Mola, Francesco Costamagna e Ludovica Poli, 2010.
6. *Magistratura e democrazia italiana: problemi e prospettive*, a cura di Stefano Sicardi, 2010.
7. *I diritti sociali come diritti della personalità*, a cura di Roberto Cavallo Perin, Leonardo Lenti, Gabriella M. Racca e Alessandra Rossi, 2010.
8. GIANLUCA RUGGIERO, *Gli elementi soggettivi della tipicità. Indagine sugli elementi normativi soggettivamente pregnanti della fattispecie penale*, 2011.
9. *La lezione di Leopoldo Elia*, a cura di Mario Dogliani, 2011.
10. SERGIO DELLAVALLE, *Dalla comunità particolare all'ordine universale*, vol. I, *I paradigmi storici*, 2011.
11. *Le autonomie territoriali e funzionali nella provincia di Cuneo in prospettiva transfrontaliera (alla luce del principio di sussidiarietà)*, in corso di stampa.
12. GIORGIO LOMBARDI, *Scritti scelti*, 2011.
13. GEO MAGRI, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, 2011.
14. LUDOVICA POLI, *La responsabilità di proteggere e il ruolo delle organizzazioni internazionali regionali. Nuove prospettive dal continente africano*, 2011.
15. *Partecipazione, accesso e giustizia nel diritto ambientale*, a cura di Adolfo Angeletti, 2011.
16. FRANCESCO COSTAMAGNA, *I servizi socio-sanitari nel mercato interno europeo. L'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza, aiuti di Stato e libera circolazione dei servizi*, 2011.
17. MARA BORRELLO, *Sul giudizio. Verità storica e verità giudiziaria*, 2011.
18. SIMONA NOVARETTI, *Le ragioni del pubblico: le azioni nel pubblico interesse in Cina*, 2011.
19. NADIA COGGIOLA, *Alla ricerca delle cause. Uno studio sulla responsabilità per i danni da amianto*, 2011.

MARIO DEGANELLO

CONTRIBUTO ALLO STUDIO
DEI TERMINI
PROCESSUALI PENALI



Edizioni Scientifiche Italiane

Il presente volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Il presente volume è stato sottoposto ad un Comitato scientifico nominato dalla Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e formato da qualificati rappresentanti delle discipline corrispondenti o affini a quelle oggetto del lavoro. Il Comitato ne ha approvato la pubblicazione all'interno della presente collana all'esito di una procedura tale da garantire trasparenza di criteri e autonomia di giudizio.

DEGANELLO, Mario
Contributo allo studio dei termini processuali penali
Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza
nuova serie, 20
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2012
pp. X+166; 24 cm
ISBN 978-88-495-2481-9

© 2012 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7
00185 Roma, via dei Taurini 27

Internet: www.edizioniesi.it
E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno (AIDRO)
Via delle Erbe, 2 - 20121 Milano - tel. e fax 02-809506; e-mail: aidro@iol.it

*A Maria Grazia e Tommaso,
sempre nel mio cuore*

Che cos'è il tempo? Se nessuno me lo chiede lo so; se voglio spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so più

(Agostino, *Confessioni*, Libro XI, 14.17)

A volte un eccesso di parole rischia di trasformarsi in un bisbiglio confuso...

Un sentito ringraziamento alla prof.ssa Alessandra Rossi ed al prof. Giovanni Paolo Voena per comprensione ed attenzione. Infinita riconoscenza va alla prof.ssa Barbara Lavarini per la disinteressata amicizia, per i preziosi consigli e per il costante incoraggiamento sempre profusi.

Indice

CAPITOLO I – *Questioni preliminari e prospettive generali di intervento in tema di termini processuali penali*

1. La disciplina attuale	1
2. I nodi irrisolti	8
3. L'itinerario da perseguire: termini dilatori, termini perentori, termini ordinatori	12
3.1. Il concetto di sanzione ed il diritto processuale penale	13
3.2. La lettura tradizionale di ordinarietà e di perentorietà	15
4. Doverosi ripensamenti. Termini 'repulsivi' <i>vs.</i> termini 'impulsivi'	19
5. La sanzionabilità dell'inosservanza del termine quale tratto distintivo di disciplina	22
5.1. (segue): la variabile geometria legislativa. Apparente inflessibilità e <i>restitutio in terminis</i>	32
6. Per una perentorietà indeclinabile del termine processuale penale. Rinvio	36

CAPITOLO II – *Le vicende dei termini processuali penali*

1. Un breve <i>excursus</i> a giustifica di un apparente <i>omissis</i>	39
2. Modelli generali: a) il prolungamento	49
3. (segue): b) la proroga	52
4. (segue): c) l'abbreviazione	55
5. Interruzioni e sospensioni: l'esemplare <i>de libertate</i>	58
5.1. (segue): la 'neutralizzazione' dei termini di custodia cautelare <i>ex art. 297 c.p.p. Species del genus</i> identitario 'sospensivo'	60
5.2. (segue): il <i>rebus</i> di cui all'"imputazione interfase" <i>ex art. 303 c.p.p.</i>	64
6. Quadro sinottico finale su vicende sospensive e su vicende interruttive	69
7. Prescrizione del reato e prescrizione processuale: confusioni (maliziosamente) non evitate. Rinvio	74

CAPITOLO III – *La riforma sospesa fra episodicità di obiettivo e moniti sovranazionali*

1. Considerazioni introduttive	77
2. Dal ‘processo breve’ alla ‘prescrizione breve’	79
3. Ciò che Strasburgo dice: l’eterno (ed incompiuto) pendolarismo fra rimedi acceleratori (delle dinamiche processuali) e rimedi compensativi (del danno sofferto)	87
3.1. (segue): il quadro normativo interno: opzioni esclusivamente compensative? La l. 24 marzo 2001, n. 89, come da prospettato disegno di riforma	93
3.2. (segue): un rimedio compensativo non pecuniario	98
4. La scommessa dei rimedi acceleratori	103
5. Una nota di speranza	107

CAPITOLO IV – *Uno scenario alternativo: lavorare sui termini processuali penali*

1. Quesiti ormai improcrastinabili	109
2. Una misconosciuta proposta referendaria	114
3. Per una perentorietà del termine processuale penale: termini <i>ex lege</i> e termini <i>ex officio judicis</i>	117
3.1. (segue): i destinatari del precetto. I) Le parti private	121
3.2. (segue). II) Il pubblico ministero	122
3.2.1 (segue): l’inizio effettivo onde indagare	123
3.2.2. (segue): la proroga a supporto delle manchevolezze dell’indagare	129
3.2.3. (segue): il pubblico ministero neghittoso	135
3.3. (segue). III) Il giudice	145
3.3.1. (segue): le potenzialità sottese ad un recente intervento delle Sezioni Unite penali	149
3.3.2. (segue): il controllo sull’inosservanza del termine di deposito della motivazione differita	152

<i>Bibliografia</i>	157
---------------------	-----

Capitolo I

Questioni preliminari e prospettive generali di intervento in tema di termini processuali penali

SOMMARIO: 1. La disciplina attuale. – 2. I nodi irrisolti. – 3. L'itinerario da perseguire: termini dilatori, termini perentori, termini ordinatori. – 3.1. Il concetto di sanzione ed il diritto processuale penale. – 3.2. La lettura tradizionale di ordinarietà e di perentorietà. – 4. Doverosi ripensamenti. Termini 'repulsivi' *vs.* termini 'impulsivi'. – 5. La sanzionabilità dell'inosservanza del termine quale tratto distintivo di disciplina. – 5.1. (segue): la variabile geometria legislativa. Apparente inflessibilità e *restitutio in terminis*. – 6. Per una perentorietà indeclinabile del termine processuale penale. Rinvio.

1. *La disciplina attuale*

I termini rappresentano una componente essenziale di ogni realtà ipotizzabile, tanto più di quella processuale. La scarna disciplina, dettata al riguardo dal legislatore processuale penale, è contenuta, in chiave generale, agli articoli da 172 a 176 del codice di rito, oltre che in ulteriori norme altrove disseminate (su tutto quanto stabilito in tema di durata, ordinaria e massima, delle indagini preliminari). Il legislatore non provvede a fornire una definizione del concetto di riferimento, potendosi per vero con esso intendersi l'unità di misura¹ (a ore², a giorni, a mesi, ad anni) dello scorrere del tempo. L'appa-

¹ Per una ricostruzione più ampia v. M. SCAPARONE, *Procedura penale*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, vol. I, 2010, p. 288, per il quale dire che i termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni o ad anni «può fuorviare il lettore circa la nozione legislativa di termine, giacché sembra presupporre che i termini possono consistere solo in periodi di tempo. Ma varie disposizioni del codice – per esempio l'art. 491 c. 1... e l'art. 544 c. 1... – dimostrano che in realtà i termini processuali possono consistere anche nel momento in cui oppure prima o dopo il quale un atto deve essere stato compiuto».

² Gli atti che debbono essere compiuti entro un termine perentorio stabilito ad ore, ma sembra principio generalizzabile, sono assistiti dalla cosiddetta presunzione di tempestività di cui al loro compimento, venendone che, solo in presenza di elementi concreti e non congetturali, è dato evincere l'inosservanza del medesimo: così Cass. Sez. II, 28 maggio 2008, Puggillo, in *Ced Cass.*, n. 240656.

rato normativo, invece, dedica ampio spazio sia al computo dei medesimi sia alle vicende che li riguardano, allo scopo dettagliando le regole che presiedono al primo³ (cfr. art. 172 c.p.p.), nonché fissando la *prorogatio*⁴, per il termine stabilito a giorni, del termine che scade⁵ in giorno festivo a quello immediatamente successivo non festivo, da un lato; e indicando nell'allungamento (a sua volta scomponibile in proroga e prolungamento) e nell'abbreviazione le forme di manifestazione tipiche delle seconde (cfr. artt. 173-174), dall'altro⁶.

Peculiare rilievo è, infine, fornito all'istituto della rimessione nel termine⁷, oggetto, fra l'altro, dell'unico intervento modificativo *in subiecta materia* a fronte dell'approvazione della l. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione, con modificazioni, del d.l. 21 aprile 2005, n. 17⁸. In estrema sintesi: 1) ogni parte processuale, e i relativi difensori⁹,

³ Riconducibili al canone *dies a quo non computatur in termine sed dies ad quem computatur*, laddove essi si stabiliscano a ore o a giorni: v., in giurisprudenza, Cass. Sez. VI, 27 novembre 2007, Madonna, in *Ced cass.*, n. 239411; Cass. Sez. II, 12 giugno 2007, Forte, ivi n. 2377627; Cass. sez. fer., 10 agosto 2006, Alampi ivi, n. 234371; Cass. Sez. I, 20 giugno 1997, Santaniello, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2035. È fatta salva, ovviamente, diversa disposizione di legge: cfr., ad esempio, gli artt. 297, comma 1, e 303, comma 1, c.p.p., in tema di termini di durata massima della custodia cautelare: v., a tale proposito, Cass. Sez. V, 21 ottobre 2008, Giancola, in *Ced cass.*, n. 242943, espressione di un orientamento maggioritario giusta il quale essi decorrono dal momento della cattura, del fermo o dell'arresto.

⁴ Salva diversa disposizione di legge per i termini, per così dire, intermedi: cfr. art. 477, comma 2, c.p.p. in tema di durata massima della sospensione del dibattimento.

⁵ Ciò non vale, allora, per il termine *a quo*: cfr. Cass. Sez. III, 19 novembre 2008 Santoro, in *Ced cass.*, n. 242261; per la manifesta infondatezza di una *quaestio de legitimitate* al riguardo Cass. Sez. IV, 21 settembre 1999, Gherardi, ivi, n. 215000.

⁶ Ovviamente quanto rappresentato nel testo non esclude la configurabilità di ulteriori vicende a carattere generale: esse, per vero, quantunque riconosciute dal legislatore, vengono disciplinate in veste non organica nel tessuto normativo (si mediti, *in primis*, sull'istituto della sospensione) oppure ricavate, in via interpretativa, dalla lettura di componenti isolate del codice (si mediti, allora, sull'istituto dell'interruzione). Per ulteriori approfondimenti al proposito vedi *infra* Cap. II.

⁷ Per un contributo dottrinale sull'istituto v. G. GARUTI, *La restituzione nel termine*, Cedam, Padova, 2000; più risalente, *sub* vigenza del codice del 1930, V. CAVALLARI, *La restituzione in termine nel sistema processuale penale*, Cedam, Padova, 1957.

⁸ È noto che quell'interpolazione è stata agevolata da numerose pronunzie di condanna, emanate dalla Corte europea dei diritti umani, con riguardo alla disciplina, in allora ritenuta insufficiente, della restituzione in termine del contumace: v., in un quadro di sintesi, Somogyi v. Italy, 18 maggio 2004, n. 67972/01, in <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61762>, Sejdovic v. Italy, 10 novembre 2004, n. 56581/00, in <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-67415> (Sejdovic I), Sejdovic v. Italy, 1° marzo 2006, n. 56581/00, *Grand Chamber*, in <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-72629> (Sejdovic II).

⁹ Per l'eventuale duplicazione delle istanze, e le soluzioni ipoteticamente adotta-

hanno diritto a essere restituiti nel termine perentorio¹⁰, originariamente concesso ma inutilmente decorso, «se provano¹¹ di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore¹²»; 2) l'imputato è restituito, a sua richiesta¹³, nel termine per impugnare una sentenza contumaciale o per presentare opposizione contro un decreto penale di condanna, salvo che l'autorità¹⁴, all'esito delle verifiche effettuate, provi¹⁵ che egli «abbia avuto effettiva conoscenza¹⁶ del

bili, v. Cass. S.U., 31 gennaio 2008, Huzuneanu, in *Foro it.*, 2008, p.442 e C. cost., sent. 30 novembre – 4 dicembre 2009, n. 317, in *www.giurcost.org*. Per una rassegna giurisprudenziale antecedente i segnalati interventi *ex auctoritate* cfr. P. FIORIO, sub *art. 175 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato (con CD-Rom)*, a cura di A. GIARDA e G. SPANGHER, Ipsoa, Milano, 4^a ed., 2010, vol. I, pp. 1574-1575, nonché, volendo, M. DEGANELLO, *Procedimento in absentia: sulla 'tratta' Strasburgo-Roma una 'perenne incompiuta'*, in AA.VV., *Convenzione europea sui diritti dell'uomo: processo penale e garanzie*, a cura di R. GAMBINI e M. SALVADORI, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, *passim* e spec. pp. 105-114.

¹⁰ Per questa fondamentale categoria v. *infra* nel testo, Cap. I, § 3 e ss.

¹¹ Il difensore deve nondimeno comprovare di essersi trovato nell'impossibilità di avvalersi dei mezzi garantiti al fine di compiere, non personalmente, un'attività processuale (esemplificando, la spedizione dell'atto a mezzo posta o il ricorso ad un sostituto): così Cass. Sez. III, 16 aprile 1997 Monaco, in *Ced cass.*, n. 208045 e Cass. Sez. IV 12 ottobre 1994, Di Liberto, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1995, p. 718. Sui rapporti fra difensore d'ufficio e difensore fiduciario e sui connessi oneri informativi in capo al primo v., per la non prospettabilità di ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore a fronte di riscontro *deficit* comunicativo, Cass. S.U., 11 aprile 2006, De Pascalis, in *Ced cass.*, n. 233419

¹² Qui la casistica giurisprudenziale è tutt'altro che monocorde. A mero titolo informativo allora, è stata ritenuta causa di forza maggiore il difetto di conoscenza della lingua italiana: così Cass. Sez. V, 12 maggio 1995 Alegre, in *Cass. pen.*, 1996, p. 613, ma *contra*, sul presupposto che essa non rappresenti un ostacolo insormontabile, Cass. Sez. IV, 29 aprile 1997, Mahmoud, *ivi*, 1999, p. 945, mentre si è risposto per la negativa in merito alla detenzione nel territorio nazionale (Cass. Sez. IV, 18 settembre 2003, Conte, in *Ced cass.*, n. 226836), alla malattia (Cass. Sez. IV, 1 dicembre 2000, *ivi*, n. 219446), alla caoticità del vigente quadro normativo di interesse (Cass. Sez. III, 31 marzo 1992, Pagano, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1992, p. 810). Né *sufficit* l'errore del funzionario della segreteria del pubblico ministero (Cass. Sez. VI, 25 ottobre 1993, p.m. in causa Dal Maso, in *Ced cass.*, n. 197173), mentre è dirimente l'erronea informazione ricevuta (per tutte Cass. Sez. II, 24 maggio 2007, Bois, *ivi*, n. 236805)..

¹³ Non esaurisce tale potere la previa istanza, a quel riguardo, avanzata dal difensore: così C. cost., sent. 317/09, *cit.*

¹⁴ Il che ristabilisce una corretta articolazione dell'onere probatorio: così Cass. Sez. IV, 16 dicembre 2008, Holczer, in *Ced cass.*, n. 242340 e Cass. Sez. I, 28 gennaio 2008, Sylasan, *ivi*, n. 239137.

¹⁵ Ergo, sulla base di dati fattuali concreti e non di mere congetture: Cass. Sez. V, 30 gennaio 2009, Russo, in *Ced cass.*, n. 243975.

¹⁶ Ovvero «l'evento psichico dell'apprendimento del messaggio da parte del destinatario» – Cass. Sez., 10 maggio 2006, Gherasim, in *Riv. pen.*, 2007, p. 234 –, *sub specie* di sicura consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e di precisa cogni-

procedimento o¹⁷ del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione¹⁸». Nell'un caso, il termine... per essere rimesso in termini è di dieci giorni a muovere «da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore»; nell'altro, di trenta giorni «da quello in cui l'imputato¹⁹ ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento²⁰»; per logiche esigenze di economia, la rimessione in pristino non può che essere concessa se non una sola volta «per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento» (cfr. art. 175, comma 3, c.p.p.).

Detta normativa trova terreno fertile nella cosiddetta dinamica del processo, *in primis*, come del resto appare logico ipotizzare, con riguardo alla durata della fase delle indagini preliminari. Anche qui in estrema sintesi: da un momento iniziale non predeterminato nella sua componente temporale – l'iscrizione «soggettivizzata²¹» della *notitia criminis* nell'omonimo registro²² – decorrono termini di durata mas-

zione dei suoi estremi: cfr., in merito, Cass. Sez. II, 14 marzo 2006, Hudorovic, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2007, p. 409.

¹⁷ La disgiuntiva è voluta ritenendosi bastevole accertare o la volontaria rinuncia a comparire o la volontaria rinuncia ad impugnare: *contra*, però, Cass. Sez. I, 28 gennaio 2008, Sylasan, cit.

¹⁸ Qui, come è noto, la necessità di fornire impulso – in tempi rapidi – alle 'direzioni' provenienti dalla Corte EDU ha determinato il mancato coordinamento con quanto previsto *ex art.* 603 c.p.p. in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello: riproducendo quanto contemplato all'art. 175 c.p.p. versione originaria, quella viene disposta a patto che sia l'imputato a provare di non avere avuto conoscenza del decreto di citazione. In dottrina, per chi voglia approfondire, M.G. AIMONETTO, sub *art.* 603 c.p.p., in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, diretto da G. CONSO e V. GREVI, Cedam, Padova, 2005, pp. 2074, 2078-2079, nonché G. FRIGO, *Un limitato aggiustamento normativo che svela le discrasie del rito in assenza*, in *Guida dir.* 2005, n. 18, p. 23.

¹⁹ Di conseguenza, la prova deve riguardare costui e non il suo difensore: Cass. Sez. V, 15 febbraio 2007, Hrustic, in *Riv. pen.*, 2007, p. 1075.

²⁰ In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato: così il secondo periodo dell'art. 175, comma 2-*bis* c.p.p.

²¹ Vale, invece, come *terminus a quo* la notizia 'oggettiva' (generica) per la decorrenza dei sei mesi entro i quali il pubblico ministero deve chiedere, al giudice per le indagini preliminari, l'archiviazione oppure l'autorizzazione proseguire le indagini a fronte di reato commesso da persone ignote (cfr. art. 415, comma 1, c.p.p.), nonché per la decorrenza dei novanta giorni onde richiedere il giudizio immediato non custodiale (cfr. art. 454, comma 1, c.p.p.).

²² È nota la difficoltà, a più riprese riscontrata in giurisprudenza, in ordine all'individuazione di eventuali sanzioni per una supposta iscrizione tardiva: sul punto v., comunque, Cap. IV, paragrafo 3.2.1. Ad ogni buon conto, lapidaria la risposta fornita da Cass. S.U. 24 settembre 2009, Lattanzi, in *Cass. pen.*, 2010, p. 503: «il termine per le indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha provveduto a iscrivere, nel registro delle notizie di reato, il nominativo della persona

sima, al compimento dei quali (sei mesi per le ipotesi, per così dire, ordinarie e un anno per le ipotesi qualificate *ex art.* 407, comma 2, c.p.p.) il pubblico ministero deve determinarsi o in ordine all'esercizio dell'azione penale o in ordine alla richiesta di archiviazione²³. Qui operano alcune delle vicende *supra* segnalate, oltre ad ulteriori momenti di disciplina. Da un lato, infatti, i termini di durata possono essere sospesi²⁴ o prorogati (per raggiungere un massimo di diciotto mesi per le ipotesi ordinarie; oppure un massimo di due anni per le ipotesi *ex art.* 407, comma 2, c.p.p.) una o più volte²⁵; dall'altro, possono addirittura essere riaperti al verificarsi di un insieme eterogeneo di situazioni²⁶.

Questa copiosa articolazione di certo non identifica un *quid unicum* avente ad oggetto le indagini preliminari: anche ulteriori momenti di spiccato rilievo garantiscono per vero un ampio ricorso alla disciplina dei termini. Si mediti, solo per esemplificare, sui provvedi-

alla quale il reato è attribuito, senza che al giudice sia consentito stabilire una diversa decorrenza. Gli eventuali ritardi nell'iscrizione, tanto della notizia di reato quanto del nominativo cui il reato è attribuito, sono privi di conseguenze agli effetti dell'art. 407 c. 3, anche se si tratta di ritardi colpevoli o abnormi, fermi gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale», esito dal quale non è possibile evincere alcun margine di discrezionalità, sia in capo al titolare dell'azione penale, sia in capo al giudice per le indagini preliminari, onde «retrodatare» la notizia di reato intempestivamente iscritta. Per recenti osservazioni *ex multis* v. N. GALANTINI, *Diritto di difesa e difetto di potere investigativo nella fase antecedente l'iscrizione della notizia di reato*, in AA.Vv., *Il rito accusatorio a vent'anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti*, Atti del Convegno, Lecce, 23-25 ottobre 2009, Giuffrè, Milano, 2012, p. 37.

²³ Allorché il reato sia perseguibile non *ex officio* bensì su richiesta di parte (nel dettaglio dietro presentazione di querela, di istanza o di richiesta in senso stretto) i termini di cui al testo decorrono dal momento in cui le condizioni di procedibilità *de quibus* pervengono nella disponibilità del pubblico ministero (cfr. art. 405, comma 3, c.p.p.), determinandosi, usualmente, una «retrodatazione» rispetto al momento iniziale di cui al testo. Una disciplina *ad hoc* è infine dettata per l'autorizzazione a procedere, nel qual caso i termini *de quibus* restano sospesi «dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero» (cfr. art. 405, comma 4, c.p.p.).

²⁴ Tanto per esemplificare, per il tempo necessario a compiere la perizia accertativa della capacità dell'imputato (art. 70, comma 3, c.p.p.) oppure fino a quando l'autorizzazione a procedere non pervenga al pubblico ministero che ne abbia fatto richiesta (cfr. art. 405, comma 2, c.p.p.).

²⁵ La prima proroga giustificandosi per una, non meglio precisata, 'giusta causa', le successive o per 'la particolare complessità delle indagini' o per l'oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato'.

²⁶ Su tutto il mancato scioglimento, ad opera del pubblico ministero, dell'antitesi esercizio dell'azione penale – richiesta di archiviazione al termine ordinario di durata massima delle indagini: cfr., allora, la disciplina dell'avocazione, come dettata dagli artt. 412 e 413 c.p.p.

menti restrittivi della libertà personale, nel dettaglio sulla misura più invasiva, ovvero la custodia cautelare in carcere. Ebbene: anche in questo caso le vicende di specie, che sembrerebbero ancorarsi a limiti di durata rigidamente predeterminati (cfr. il disposto normativo di cui all'art. 303 c.p.p.), soffrono di varie fluttuazioni, giacché i termini di specie, come quelli di cui alle indagini preliminari, possono sia sospendersi²⁷ che prorogarsi al verificarsi, anche qui, di presupposti tassativamente indicati. E, infine, pure il sindacato sulla corretta applicazione del provvedimento cautelare soggiace a termini, in alcuni casi vincolanti l'organo decisore (cfr. art. 309, comma 10, c.p.p., in tema di perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare), in altri meno esigenti al proposito (cfr. art. 310, comma 2, c.p.p., in tema di appello cautelare, e art. 311, comma 5, c.p.p., in merito al ricorso per cassazione cautelare, nulla disponendosi in merito all'inosservanza del termine fissato per decidere).

I termini processuali penali, poi, per consolidata, e tralatizia, elaborazione dottrinale, sogliono distinguersi in *dilatatori*, *perentori*, *ordinatori*²⁸. Con 'dilatatorio' si fa riguardo allo «spazio di tempo preco-

²⁷ Allo stato poco rileva verificare le ulteriori sotto-articolazioni di tale componente: per 'neutralizzazione' e per 'congelamento' si fa, allora, rinvio al successivo Cap. II.

²⁸ Trattasi di collaudata tripartizione, indifferenziatamente riprodotta dalla dottrina che se ne occupata: oltre a V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale italiano*, a cura di G. CONSO e G.D. PISAPIA, Vol. III, Utet, Torino, 6ª ed., 1970, p. 84, ne valorizzano il prospetto R. MENDOZA, sub art. 172 c.p.p., in AA.Vv., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Atti e Prove. Libri II e III (artt. 109-271)*, curato da G. LATTANZI e E. LUPO, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 369, 370-71; G. ARIOLLI, sub art. 172 c.p.p., in AA.Vv., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Atti. Volume II (artt. 109-186)*, Nuova edizione, curato da G. LATTANZI e E. LUPO, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 571, 573-574 (per un leggero *revirement* di cui al medesimo Autore ID., sub art. 172 c.p.p., in AA.Vv., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Atti. Prove. Volume II (artt. 109-271)*, Aggiornamento 2003 - 2007, curato da G. LATTANZI e E. LUPO, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 348, 350-351; A. GIARDA, voce *Termine (dir. proc. pen.)*, in AA.Vv., *Enc. dir.*, vol. XLIV, 1992, pp. 252, 253; G. SOLA, *I termini*, in AA.Vv., *Trattato di procedura penale*, diretto da G. SPANGHER, vol. I, *Soggetti e atti*, tomo II, *Gli atti*, a cura di G. DEAN, Utet, Torino, 2008, pp. 289-295; R. FOIS, voce *Termini processuali penali*, in *Dig. disc. pen.*, Primo aggiornamento, Utet, Torino, 2000, pp. 601-602 (pur se con qualche distinguo); G. GARUTI, voce *Termini processuali penali*, in *Dig. disc. pen.*, Terzo aggiornamento. Tomo II - N - Z, Utet, Torino, 2005, pp. 1575, 1577-1579 e, da ultimo, P. FIORIO, sub art. 172 c.p.p., in AA.Vv., *Codice di procedura penale commentato (con CD-Rom)*, a cura di A. GIARDA e G. SPANGHER, Ipsoa, Milano, 4ª ed., 2010, vol. I, p. 1547; v., inoltre, B. NACAR, voce *Termini II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur. Aggiornamento*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2007, p. 3, per la quale, «fondandosi sull'analisi del dato strutturale», i termini si suddividono in *acceleratori* o *dila-*

stituito» (ovvero, alla *distantia temporis*) «prima del decorso del quale non è consentito compiere un determinato atto²⁹», esigendosi che «il soggetto, che deve compiere un atto, abbia il tempo necessario per prepararsi al suo compimento³⁰»; con ‘perentorio’ si allude ad un termine «che si identifica con un giorno finale, trascorso infruttuosamente il quale, il soggetto decade dal potere di compiere il relativo atto³¹», la cui inosservanza, quindi, o «comporta la decadenza del soggetto, che avrebbe dovuto osservarli, dal potere di compiere l’atto... oppure la perdita di efficacia (o caducazione)³²» dell’atto resa *ultra terminis* (l’inosservanza del termine, dunque, determina conseguenze negative³³ nel processo penale); con ‘ordinatorio’, da ultimo, si intende un termine «fissato per il compimento di un atto processuale che può essere posto in essere dal momento del sorgere del relativo potere fino ad un predeterminato giorno, senza tuttavia che, trascorso infruttuosamente tale giorno, la parte o l’organo giudiziario decada dallo stesso potere³⁴», la cui inosservanza, quindi, «non comporta... decadenza né ha alcuna conseguenza sull’efficacia dell’atto compiuto dopo la loro scadenza» implicando «tutt’al più una sanzione disciplinare per il soggetto che non ha rispettato il termine³⁵» (l’inosservanza del termine, dunque, non determina conseguenze negative nel processo penale, nulla ostando, tuttavia, a che quelle si producano sotto il profilo penale sostanziale o sotto quello disciplinare). I termini dilatori³⁶, solitamente concessi ai fini della piena esplicazione delle potestà defensionali³⁷, impediscono di compiere un atto prima

tori: «basandosi sul ruolo che hanno all’interno del procedimento», invece, essi si suddividono in *perentori*, *dilatori* e *ordinatori*. Ancora sotto l’egida del codice del 1930 identicamente orientato L. CARLI, voce *Termini (Diritto processuale penale)*, in *Novissimo Dig. It.*, vol. XIX, Utet, Torino, 1973, pp. 129, 134.

²⁹ Per siffatta definizione A. GIARDA, *op. cit.*, p. 253.

³⁰ Così M. SCAPARONE, *op. loc. e ult. cit.*

³¹ Sempre A. GIARDA, *op. e loc. cit.*

³² Così M. SCAPARONE, *op. cit.*, p. 289.

³³ Per il momento è di necessità accontentarsi di questa anodina formula.

³⁴ Una volta di più A. GIARDA, *op. e loc. cit.*

³⁵ Cfr. M. SCAPARONE, *op. e loc. ult. cit.*

³⁶ Ad esempio si possono addurre i termini di cui all’art. 364, comma 3, c.p.p., in ordine all’avviso di compimento di determinati atti ai quali il difensore ha diritto di assistere o, ancora, il termine di cui all’art. 429, comma 3, c.p.p. intercorrente fra la data del decreto che dispone il giudizio ed il successivo dibattimento, ma la lista potrebbe essere molto più articolata. Per un’indicazione di massima cfr. R. FOIS, sub *art. 172 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 2005, p. 458.

³⁷ Qui è chiara la suggestione offerta dall’art. 111, comma 3, Cost. *in parte qua* là dove si recita che «la legge assicura che la persona accusata di un reato... disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa».

che quell'intervallo temporale sia decorso: ne viene che l'atto intempestivamente compiuto (prima del tempo) risulta affetto da nullità³⁸; i termini perentori³⁹, invece, implicano, per coloro per i quali erano stati fissati, la decadenza⁴⁰ dal potere di compiere l'atto oppure l'innammissibilità di quest'ultimo⁴¹.

2. I nodi irrisolti

L'evidenziato quadro normativo stimola qualche ulteriore considerazione. Esso appare figlio di un'epoca lontana e di un modulo processuale ormai superato, nei fatti e nelle costruzioni dogmatiche. Non è chi non veda come le linee di disciplina di cui agli articoli da 172 a 176 del vigente codice di rito penale riproducano, salvo minime variabili lessicali, quanto già disposto dal codice abrogato del 1930, agli articoli da 180 a 183⁴². Ciò non è certo un *quid unicum*, giacché ulteriori settori di riguardo⁴³ dell'articolazione processualpenalistica non sono stati oggetto di rimeditazione *funditus* nel passaggio dal codice fascista al codice repubblicano. Ma, nondimeno, in quegli altri comparti, determinati aggiustamenti, quantunque spesso

³⁸ O di ordine speciale – cfr. art. 127, comma 5, c.p.p., in caso di termini per il procedimento in camera di consiglio – o di ordine generale – tramite riconduzione, per sussunzione, al disposto dell'art. 178, comma 1, lett. c) del codice di rito penale.

³⁹ Ad esempio si possono addurre i termini di cui all'art. 309, commi 5, 9 e 10, c.p.p., in tema di riesame cautelare o al termine per impugnare *ex art.* 585, comma 5, c.p.p. Per un elenco molto dettagliato v., comunque, G. SOLA, *op. cit.*, pp. 291-294.

⁴⁰ In taluni casi, più che decadere da un potere, si preclude il compimento di un *quid* a termine spirato (v., per tutti, l'art. 491, comma 1, c.p.p., in tema di questioni preliminari). Pur tuttavia, consistendo anche quest'ultima «nell'estinzione del potere di compiere l'atto», il risultato appare identico: così M. SCAPARONE, *op. cit.*, p. 289, nota 66.

⁴¹ Salva, beninteso, l'opportunità di essere restituiti *in terminis* *ex art.* 175 c.p.p.

⁴² L'unica mutazione significativa attiene all'introduzione, nel seno del codice del 1930, dell'art. 183-*bis*, *ex lege* 18 giugno 1955, n. 517, recante «*Modificazioni al Codice di procedura penale*»; stante l'ideologia sottesa a quell'articolato sembrava invero palese che neppure potesse ipotizzarsi un meccanismo restitutorio del *genus* indicato al *novum* di riferimento. Che l'atteggiamento in materia sia caratterizzato da diffuso conservatorismo è ulteriormente testimoniato dal fatto che la matrice dell'art. 183-*bis* c.p.p. abbia per lungo tratto descritto i contenuti del vigente art. 175 c.p.p. (le interpolazioni all'uopo apportate – per le quali v. *supra*, pp. 2-3 nota 8 – dovendosi a sollecitazioni *ab externo* provenienti e non da un mutamento di avviso *proprio motu* del legislatore nazionale).

⁴³ Tanto per esemplificare, la disciplina delle impugnazioni, come congegnata nel Libro IX del codice di procedura penale, è fortemente debitrice di quanto impostato dal legislatore dell'anteguerra.

di facciata, sono stati introdotti, laddove nel contesto di nostro interesse le novità sono praticamente inesistenti. Il che già sorprende dal punto di vista delle linee ispiratrici dei due apparati codicistici, quello del 1930 (riconducibile ad un archetipo inquisitorio) improntato a paternalismo e ad obblighi etero-imposti laddove quello del 1988 (riconducibile ad un archetipo accusatorio) valorizza opzioni consapevoli ed assunzioni di responsabilità: tanto più considerando che i termini risultano un ingrediente coesistente al processo, del quale dovrebbero rappresentare periodi di tempo indeclinabili per effettuare (o per non effettuare) determinate attività. Ma, al di là di ciò, il disagio ancor più si acuisce una volta osservato come, fin dal 1999, si imponga un referente costituzionale a cui fare affidamento – l'art. 111, comma 2, Cost. – il quale, esigendo che il processo abbia durata ragionevole⁴⁴, parrebbe segnalare un doveroso tracciato a cui anche un'impostata normativa dei termini dovrebbe sottostare. «[L]’unità di tempo... implica e fonda l’esigenza di fissare precisi limiti cronologici allo svolgimento dell’attività processuale, soprattutto rispetto a quegli snodi funzionali collocati, in linea di massima, alla fine di ogni stato o grado del procedimento⁴⁵».

In realtà, come si è cercato di dimostrare, la disciplina predispo-

⁴⁴ Su tale profilo, come è agevole supporre, la letteratura è debordante. Oltre all’antesignana monografia di M.G. AIMONETTO, *La «durata ragionevole» del processo penale*, Giappichelli, Torino, 1997, ci si permette *ex multis* di segnalare, anche per l’inevitabile diversità di accenti, P. FERRUA, *Il giusto processo*. Capitolo III. *Le garanzie del giusto processo*, Sez. II. *Principi generali*, 3^a ed., Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 108-117; G. RICCIO, *Note sulla ragionevole durata del processo*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 4524; AA.VV., *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di G. DEAN, Giappichelli, Torino, 2007; AA.VV., *La ragionevole durata del processo penale: garanzie ed efficienza della giustizia penale*, a cura di R.E. KOSTORIS, Giappichelli, Torino, 2005; G. UBERTIS, *Azione penale, contraddittorio e durata ragionevole del processo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 130; E. AMODIO, *La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1422; ID., *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell’imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 797; V. GREVI, *Il principio della «ragionevole durata» come garanzia oggettiva del «giusto processo» penale*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3204; F. SIRACUSANO, *La durata ragionevole del processo quale «metodo» della giurisdizione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 768; A. NAPPI, *La ragionevole durata del giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1540; M. CHIAVARIO, voce *Giusto processo (processo penale)*, in *Enc. giur.*, vol. XV, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2001, p. 1; E. MARZADURI, *La riforma dell’articolo 111 della Costituzione tra spinte contingenti e ricerca di un modello costituzionale del processo penale*, in *La legisl. pen.*, 2000, p. 773; G. UBERTIS, *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*; Raffaello Cortina editore, Milano, 2000. Sul versante penalsostanziale cfr. F. GIUNTA – D. MICHELETTI, *Tempori cedere: prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, Giappichelli, Torino, 2003.

⁴⁵ Così A. GIARDA, *op. cit.*, p. 252.

sta dal legislatore, sia che si ragioni sulle disposizioni generali, sia che si faccia riguardo alle singole tavole normative prefissate per i vari momenti processuali di interesse, sembrerebbe risultare insufficiente alla riscontrata esigenza di armonizzazione (e quasi antitetica al connotato etimologico del vocabolo, che evoca una *fine*, una conclusione); a tacer d'altro la predisposizione di termini suscettibili di proroga sulla base di eccessiva liberalità (si pensi, solo per esemplificare, alla concessione del primo 'prolungamento' dei termini di durata massima delle indagini preliminari a fronte di una giusta causa: cfr. art. 406, comma 1, c.p.p.) o di momenti sospensivi/interruttivi di disciplina (v., ad esempio, gli artt. 297 e 304 c.p.p. avendo riguardo ai termini di durata massima della custodia cautelare) non converge (o almeno così sembrerebbe) ad assicurare quell'obiettivo.

Né, a ben vedere, si può accusare il riformatore, come del resto la speculazione dottrinale, di neghittosità: molto, però, è stato fatto, ed altro ancora si è inteso assicurare⁴⁶ sul versante dei *tempi del processo penale* e molto poco, se non addirittura nulla, sul versante dei *termini processuali penali*. Ciò, quale esito, è facilmente comprensibile. Da un lato, i *termini processuali penali*, è inutile negarlo, comunemente ritenuti mero fenomeno di computo, si segnalano per un'importanza tutto sommato marginale nella cornice di riferimento; dall'altro, il *tempo* riceve attenzione già a livello di dettato costituzionale, in via riflessa all'art. 111, comma 2⁴⁷, Cost., ove si deputa

⁴⁶ Su tutto l'ormai celebre d.d.l. S. 1880, a primo firmatario il senatore GASPARRI, recante «*Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*», approvato dal Senato della Repubblica, in prima lettura, in data 20 gennaio 2010. Una volta alla Camera dei Deputati, il testo, ivi approvato in data 13 aprile 2011, è stato profondamente alterato nelle sue linee costituenti – ne è primo emblema la modifica della rubrica di legge in «*Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo*» – al punto che, con buona fondatezza, se ne possono ritenere abbandonate le originarie «strutture» portanti; mentre si scrive, il provvedimento, in seconda lettura, giace presso la Commissione Giustizia (II) del Senato, stante quanto dichiarato dal Presidente Berselli nella seduta n. 264 del 19 ottobre 2011: «dalla prossima settimana i disegni di legge in titolo verranno iscritti all'ultimo punto dell'ordine del giorno, e non verranno più trattati fino a quando la Conferenza dei Gruppi parlamentari non ne avrà stabilito l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea», il che, anche se non soprattutto alla luce dell'agenda programmatica del nuovo esecutivo, sinora non si è verificato.

⁴⁷ Qui, è agevole osservare, il vocabolo 'tempo' non compare. Cionondimeno, l'impostazione sottoscritta all'articolo di specie, ragionando in ottica di ragionevole *durata* dei processi, mostra di prediligere la dimensione del *tempo* (che, appunto, *dura*) piuttosto che quella dei *termini* (che, invero, *misurano, computano* quella *durata*)

alla legge di assicurare la durata ragionevole del processo, nonché, in via diretta, al comma immediatamente successivo⁴⁸ ove si riconosce, alla persona accusata, di disporre «del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa⁴⁹». *Prima facie*, anche alla luce del dettato della legge fondamentale or ora evocato⁵⁰, tutto sembrerebbe allora chiarirsi, quantunque, dal punto di vista definitorio, ‘tempo’ e ‘termini’ evocano fenomeni diversi.

Pur tuttavia, confusioni e minimizzazioni del rilievo da attribuire ad uno dei menzionati elementi (i *termini*) hanno, a nostro modo di intendere, privilegiato indagini sbilanciate, *bypassando* in quota per nulla inapprezzabile ogni riflessione compiuta che si fondi sul significante linguistico ‘*termine*’. È difatti tutto un pullulare di ricostruzioni che valorizzano le sole tempistiche processuali: cornici di fase, ragionevolezza dei flussi temporali e, ultimo grido, preclusioni al decidere nel merito condividono la scena, nel tentativo, che forse andrebbe riconosciuto irrealistico, di ‘imbrigliare il tempo’.

Ma come del resto è stato efficacemente soggiunto da un autore, al mancato rispetto di alcuni fra i termini censiti, ovvero quelli ordinatori, «non corrisponde, come noto, alcuna sanzione processuale. La qual cosa, se, per un verso, appare sfornita di insuperabile giustificazione sul piano sistematico, per l’altro verso, non contribuisce di certo a rendere più snello e celere un procedimento penale che, nell’odierna realtà italiana, è già di per sé una pena che l’imputato – innocente o colpevole che risulti all’esito – è chiamato a scontare⁵¹». Stando così

⁴⁸ Per qualche riflessione su tale alinea cfr. F.M. GRIFANTINI, *Attività preparatorie del contraddittorio dibattimentale*, AA.Vv., *Il rito accusatorio a vent’anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti*, Atti del Convegno, Lecce, 23-25 ottobre 2009, Giuffrè, Milano, 2012, p. 231.

⁴⁹ Dal che potrebbe evincersi una ‘costituzionalizzazione’ del termine dilatorio il quale, è comunque bene ribadirlo, deve volgersi ad assicurare non solo il tempo della difesa (proiezione *ex art.* 111, comma 3, secondo enunciato, Cost.), ma anche la giustizia processuale come declinata *ratione temporis* (proiezione *ex art.* 111, comma 1 e comma 2, secondo periodo, Cost.). Precisazione, questa, importante, dacché, ragionandosi in esclusiva prospettiva di funzionalità di quel termine (*ex art.* 104, comma 3, c.p.p.) per le garanzie difensive, le conseguenze potrebbero essere ben altre, finanche pregiudizievoli per il tempestivo esercizio del conferito mandato professionale.

⁵⁰ Emblematica l’impostazione sottoscritta all’art. 111, comma 2, Cost. – enunciato nondimeno «debitore» di normazioni sovranazionali (*in primis*, l’art. 6 della Convenzione Europea di Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali –, la quale, ragionando in ottica di ragionevole *durata* dei processi, mostra, ribadiamolo, di prediligere la dimensione del *tempo* (che, appunto, *dura*) piuttosto che quella dei *termini* (che, invero, *misurano*, *computano* quella *durata*).

⁵¹ G. SOLA, *op. cit.*, pp. 315-316. È noto come tale impostazione sia riconducibile a Francesco Carnelutti, del quale, a mero titolo di suggerimento, allora vedasi *Come si fa un processo*, Eri, To, 1961.

le cose, il presente elaborato, nella consapevolezza di quanto assunto, vorrebbe battere nuove vie, ovvero interrogarsi sull'opportunità di agire su ciò che, nella quotidianità degli operatori della giustizia, misura il decorso del tempo (i termini), promuovendo 'soluzioni virtuose' che cospirino a garantirne l'effettivo rispetto; tanto più che è nella natura dei termini, alla luce della disciplina normativa in via generale prevista, il più delle volte implacabilmente consumarsi ma, altrettanto implacabilmente, rimettersi in moto una volta osservata l'assenza di un valido presidio sanzionatorio a fronte del loro nudo succedersi: la regola è l'ordinatorietà, non certo la perentorietà, di quell'indicatore di misura. Tanto più che suonerebbe quantomeno curioso esigere che il processo abbia durata predeterminata (*rectius*, che oltrepassata una determinata soglia debba pronunciarsi una sentenza estintiva) se, poi, le tappe ordinarie di quel procedere vengono scandite da termini i quali, impunemente, possono non osservarsi (se non, a ben vedere, ai fini della constatazione del superamento del reclamato momento preclusivo di cui *supra*).

Un doveroso ripensamento sembrerebbe quindi imporsi: e per ciò garantire non si possono che prendere le mosse dall'impostata classificazione tradizionale – termini dilatori, termini perentori, termini ordinatori – anch'essa, come a breve vedremo, suscettibile di vigoroso *restyling*

3. *L'itinerario da perseguire: termini dilatori, termini perentori, termini ordinatori*

Come è noto, sono molteplici⁵² le classificazioni messe in campo dagli studiosi *in subiecta materia*. È nondimeno agevole osservare che talune delle predette sembrerebbero giustificarsi eminentemente, se non esclusivamente, per una ansia tassonomica dei proponenti, che altre vengono ad attuarsi senza l'opportuna trasparenza comunicativa che dovrebbe informarle, che altre ancora si manifestano prive di quei caratteri di rigore logico e di fecondità che dovrebbero segnare la dorsale fra 'classificazione' e 'buona classificazione'. Superfluo, quindi, soffermarvicisi, una breve elencazione in nota a piè di pagina risultando più che congrua in merito⁵³. Di modo che, a verifica ultimata,

⁵² *Ex multis*, e quale individuatore principale delle suddette classificazioni, si veda V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice*, Utet, Torino, 2^a ed., 1932, vol. III, pp. 59 e spec. 61-66. In tempi a noi più prossimi cfr. B. NACAR, *op. cit.*, p. 4 e R. FOIS, *op. e loc. ult. cit.*

⁵³ Tanto per esemplificare: termini per la comparizione, termini per la costitu-

semberebbe garantirsi la sopravvivenza di una sola fra le classificazioni impostate, ovvero quella, di cui alla Rubrica del paragrafo, di più comune evocazione fra gli studiosi del diritto processuale penale. Con la dovuta avvertenza, e ciò rappresenterà un *leitmotiv* nel prosieguo dell'elaborato, che l'interposizione di termini categorici ci parrebbe risultare del tutto accademica se non munita di opportuno presidio sanzionatorio.

3.1. *Il concetto di sanzione ed il diritto processuale penale*

Preliminarmente, nondimeno, si impongono talune riflessioni ad ulteriore, essenziale, corollario proprio con riguardo al profilo della sanzione. In dottrina un'impostazione altamente qualificata ritiene estraneo allo scorcio processualpenalistico il lemma di cui or ora ci si è avvalsi: ovvero 'sanzione'. «L'ambito della perfezione, cioè della riproduzione di uno schema giuridico, si distingue in due grandi campi, di natura nettamente diversa: il campo dell'illecito, imperniato sulla violazione di obblighi e sulla comminatoria di sanzioni; il campo del valido, imperniato sull'assolvimento di oneri e sulla «comminatoria» di effetti all'onere subordinati... L'invalidità si risolv[e] nell'intrapreso ma non contemplato assolvimento di un onere. Il che spiega il mancato prodursi della rilevanza giuridica prevista in corrispondenza al pieno assolvimento dell'onere, senza che vi sia alcun bisogno di ricorrere alla nozione di sanzione. La sanzione è un *quid* che si aggiunge come reazione ad un comportamento valutato sfavore-

zione di parte civile, termini per la produzione delle liste testimoniali stante il criterio della *specie di attività*; termini indipendenti (a titolo di esempio, si pensi al termine per le deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta di incidente probatorio ex art. 396, comma 1, c.p.p.) e termini subordinati (si mediti, allora, sulla decisione di improseguibilità del processo penale a fronte di una questione pregiudiziale, o costituzionale o comunitaria) stante il criterio della *determinazione del tempo*; termini fissi (cfr. art. 309, comma 1, c.p.p., in tema di istanza di riesame dell'ordinanza dispositiva di una misura coercitiva), termini minimi (cfr. art. 108, comma 2, c.p.p., circa il termine a difesa, comunque non inferiore a ventiquattro ore, esigibile nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, di abbandono della patrocinatura), termini massimi (cfr. art. 309, comma 9, c.p.p., in ordine al termine decisionale assegnato al tribunale del riesame cautelare) stante il criterio del *modo*; termini legali e termini giudiziali stante il criterio della *fonte* e, infine, termini espliciti (ad esempio, la durata massima delle indagini preliminari ex art. 407, commi 1 e 2, c.p.p. e il termine per il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, allorché si proceda per il reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p., a mente del disposto dell'art. 416, comma 2-bis, c.p.p.) e termini impliciti (ad esempio, i termini per impugnare giusta il laborioso combinarsi degli artt. 544, 548 e 585 c.p.p.), stante il criterio della *forma*: per le paternità dottrinali al riguardo v. gli Autori menzionati nella nota che immediatamente precede.

volmente, anzi vietato dall'ordinamento; è, più precisamente, l'effetto tipico che l'ordinamento ricollega all'integrazione degli schemi di illecito. Tentare un accostamento tra la non osservanza dell'obbligo e il non assolvimento dell'onere sul piano effettuale, ravvisando nell'invalidità e in ciascuna delle sue forme una sanzione, costituisce non soltanto uno sviamento del concetto di sanzione, ma soprattutto una confusione tra due piani del tutto diversi, anche formalmente. L'atto illecito, infatti, realizza una fattispecie, l'atto invalido non realizza alcuna fattispecie, anzi, è invalido proprio per questa ragione⁵⁴.

Tentando una sintesi, pertanto: l'ambito di riferimento del momento sanzionatorio dovrebbe limitarsi al diritto penale sostanziale⁵⁵ stante la valutazione di riprovevolezza, effettuata dall'ordinamento, sulla condotta mantenuta (mentre, invece, nel contesto processualpenalistico, detto sindacato appare neutro⁵⁶); tanto più che, da un punto di vista di teoria generale, «degli atti illeciti» e «degli atti validi si può, o meglio, si deve dire che sono atti perfetti. Anzi, essi sono illeciti e validi, proprio perché perfetti, cioè rispondenti alla norma che li configura⁵⁷». Tanto per esemplificare: un furto realizzato corrisponde al modello astratto descritto dalla fattispecie incriminatrice; un interrogatorio condotto in difetto degli avvertimenti *ex art. 64, comma 3, c.p.p.*, invece, viene meno allo schema legale colà delineato. Atto il-

⁵⁴ Così G. CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità. Introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali*, ristampa inalterata, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 62-64. In tempi a noi più recenti, per la ripresa di quella teorica, M. SCAPARONE, *Procedura penale*, vol. I, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2010, p. 408, giusta cui «[l]a sanzione e in particolare la pena conseguono all'integrazione di un atto illecito, e un atto è illecito quando contravviene una norma categorica la quale impone un dovere e commina una sanzione o una pena al soggetto che viola la norma e non osserva il dovere. Invece l'invalidità consegue all'inosservanza di una norma tecnica, la quale impone al soggetto non il dovere ma l'onere di compiere un atto processuale e di compierlo in un determinato modo al fine di ottenere un determinato effetto giuridico. Il mancato adempimento dell'onere comporta non l'inflizione di una pena o più genericamente di una sanzione all'inosservante, ma la mancata produzione dell'effetto giuridico che la norma collega al compimento dell'atto in conformità alla fattispecie».

⁵⁵ Cfr. P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, 9^a ed., Giuffrè, Milano, 2008, p. 178.

⁵⁶ Anche se, per amor del vero, determinate norme sembrerebbero garantire il ricorso ad una sanzione disciplinare derivata da una violazione endoprocedurale (cfr., a tale riguardo, l'art. 185, comma 2, c.p.p., giusta il cui disposto «[i]l giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave»); di modo che, il sindacato di cui testo, con maggiore difficoltà, potrebbe allora essere qualificato 'neutro'.

⁵⁷ Così G. CONSO, *op. cit.*, p. 62.

lecito – atto perfetto; atto invalido – atto imperfetto, di conseguenza. E ciò nonostante il vocabolario tralaticio del codice di rito: sia l'art. 185 c.p.p. 1930 sia l'art. 178 c.p.p. di attuale vigenza, difatti, esordiscono imponendo, *a pena di nullità*, l'osservanza delle disposizioni ivi contemplate.

Orbene, e sia detto con la maggiore umiltà possibile, queste posizioni sembrerebbero ideologicamente orientate e, per ciò, a nostro modo di vedere, non del tutto convincenti. A fronte dell'inosservanza di un dovere (o di un obbligo) vi è sempre un prezzo da pagare: che poi tale conseguenza negativa abbia a destinatario un essere umano o un atto giuridico, traducendosi o in un provvedimento restrittivo *de libertate* o nella caducazione degli effetti che si intendevano produrre parrebbe, tutto sommato, marginale: è sempre una conseguenza negativa che viene a determinarsi, in essa venendosi a concretare il significato volgarizzato – e settoriale – di *sanctio*. Ad ulteriore riprova si mediti su di un profilo collaterale: qualora ci si disponesse nel verso non condiviso, sembrerebbe ozioso interrogarsi circa l'eventuale sopravvivenza degli atti nondimeno compiuti⁵⁸ – essi sarebbero radicalmente invalidi in quanto non corrispondenti al modello designato dal legislatore; se la decadenza – in ordine a cui si annidano le maggiori perplessità *sub specie* di sanzione processuale penale – fosse solo il venire meno di (e da) un potere, gli atti *de quibus* dovrebbero venire intesi *tamquam non essent*: forse, sta proprio allora nell'ipotizzare quella conseguenza negativa l'esigenza di un *quid pluris*. Nessun preconcetto semantico, beninteso: laddove, in luogo di 'sanzione'⁵⁹, ci si voglia avvalere di 'conseguenza negativa', *nulla quaestio*.

3.2. La lettura tradizionale di ordinarietà e di perentorietà

Ritorniamo allora alla triade consolidata: termini dilatori, termini perentori, termini ordinatori. Essa, con buona plausibilità, identifica l'unica formulazione dogmatica atta a garantire ricchezza scientifica;

⁵⁸ In chiave problematica cfr., al riguardo, V. CAVALLARI,, sub art. 173 c.p.p., in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, vol. II, Utet, Torino, 1990, p. 252.

⁵⁹ Per un indice testuale della consapevolezza dell'esistenza di tale categoria dogmatica v., nondimeno, art. 2 n. 7) l. 16 febbraio 1987, n. 81, recante «*Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale*» giusta il quale è dato prevedere *expressis verbis* sia le «cause di invalidità degli atti» che, *pour cause*, le «conseguenti sanzioni processuali»; cfr., inoltre, l'epilogo dell'art. 124 c.p.p. ove si fa carico, agli operatori della giustizia, di rispettare le norme del codice di rito penale «anche quando l'inosservanza non comporta nullità o altra sanzione processuale» (la sottolineatura è nostra: *n.d.a.*).

o, per mostrarsi più trasparenti, la sola resa classificatoria idonea ad agevolare riflessioni in ottica *de jure condendo*⁶⁰ in un quadro di ripensamento generale di ciò che costituisce il nucleo del presente elaborato. Intendiamo, di conseguenza, profilare la collaudata tripartizione in *termini dilatori*, altrimenti noti come ‘intermedi’, *perentori*, altresì qualificabili ‘ultimi’, ‘finali’ o ‘fatali’, ed *ordinatori* o ‘comminatori’⁶¹, giusta il criterio distintivo dell’*efficacia*, ovvero che, «in base ad essi l’attività processuale sia vietata, imposta o permessa»⁶². Laddove in un determinato arco di tempo non sia consentito agire od omettere un *quid*, di modo che ciò appaia giuridicamente esigibile solo una volta esauritosi quello iato temporale, si parlerà, come già *supra* anticipato, di termine dilatorio; laddove, invece, in quel determinato arco di tempo non si agisca o non si ometta, a ciò risultando od obbligati o facultati, si parlerà, rispettivamente, e sempre come *supra* anticipato, di termine perentorio e di termine ordinatorio. Sotto-classi, queste ultime, come è agevole intuire, che rappresentano un secondo livello a confronto della evidenziata dilatorietà, di necessità da ricondurre ad una iperclasse che di esse è capiente; qui, pertanto, evocandosi la categoria dei *termini* cosiddetti *acceleratori*⁶³. Così stando le cose, viene superato un primo apprezzabile difetto della formulazione come tradizionalmente impostata, ovvero la mancanza di coor-

⁶⁰ Fra l’altro, ed invero, trattasi dell’unica tipologia ad ottenere legittimazione *de jure condito* in ambedue i codici di rito (quantunque, nel subsettore processual-penalistico, ciò avvenga mediante circolocuzioni indirette). Il codice di procedura civile, in più, attribuisce rilievo normativo ai termini legali ed ai termini giudiziali (anche se la rubrica ad epigrafe impropriamente reca ‘giudiziari’) – scomponendoli, quindi, sulla base della fonte di promanazione – in un contesto non del tutto distintivo rispetto a quanto *supra* evidenziato: cfr., a tale proposito, l’art. 152 c.p.c. (*Termini legali e termini giudiziali*) 1. I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. 2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori.

⁶¹ Per le variabili linguistiche di cui *supra* V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice*, Utet, Torino, 2^a ed., 1932, vol. III, *Gli atti del processo penale*, pp. 61, 62 e 63.

⁶² Così, *ex multis*, V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale italiano*, a cura di G. CONSO e G.D. PISAPIA, Vol. III, Utet, Torino, 6^a ed., 1970 *op. e loc. ult. cit.*.

⁶³ Sia i termini perentori che i termini ordinatori, difatti, facilitano «il rapido evolversi del procedimento o il sollecito esaurimento di una data situazione» (così G. UBERTIS, sub art. 172 c.p.p., in AA.VV., *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO e O. DOMINIONI, vol. II, Giuffrè Milano, 1990, p. 231), *ergo* accelerandone l’*iter*, diversificandosi tra di loro in esclusiva per la sanzionabilità endoprocessuale, o meno, dell’acclarata inosservanza. Per l’individuazione della classe nozionale dei termini acceleratori cfr. F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, vol. III, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1947, p. 114.

dinamento, disponendosi su di un identico piano dell'albero classificatorio risorse che si collocano ad altezze diverse; ma quand'anche si rimedi al *deficit* riposizionando le sottoclassi come da ultimo, è tutt'altro che assodato che si possa ritenere soddisfatto l'obiettivo che ci si era imposto⁶⁴.

A ben vedere, difatti, l'errore principale sta a monte: ovvero nell'assumere a criterio distintivo il paradigma dell'*efficacia*⁶⁵, con un siffatto indicatore, tipicamente di relazione, volendosi misurare il rapporto fra prodotti (*output*) e risultati (*outcome*). Ebbene: se adottiamo a prodotto il termine ed a risultato il, più o meno celere, fluire di una vicenda di rilievo⁶⁶, va da sé che qualsiasi scorrimento, a prescindere dal fatto che acceleri o deceleri o dal fatto di essere, o no, assistito da sanzione per la sua inosservanza, manda ad effetto il dato di partenza; altrimenti detto, ogni termine può qualificarsi 'efficace'. Al punto che sarà necessario schierare ulteriori variabili, ragionando non più, staticamente, sulla dimensione dell'*efficacia* bensì, dinamicamente, su quella di una efficacia monitorata, ovvero, per meglio dire, sulla dimensione dell'*efficienza* – con il che un termine risulterà efficiente soppesando i costi derivati dalla sua inosservanza. Ma non precorriamo troppo l'agenda futura qui dovendoci limitare a verificare se il criterio distintivo accreditato – l'efficacia – si mostri funzionale all'obiettivo. Nel contiguo subsettore processualcivilistico, la migliore dottrina⁶⁷ procede a duplicare, a parità di elementi censiti, i criteri adducibili. Di modo che, giusta il parametro della *funzione*, «è chiaro... che mentre, da un lato, con lo stabilire che un determinato atto va compiuto *entro* un determinato tempo, il legislatore tende ad *accelerare* il cammino del processo; con lo stabilire, invece, che un atto va compiuto *dopo* e *non prima* di un certo termine (*terminus post quem* o *ne ante quem*), il legislatore tende a *ritardare* il cammino processuale»: motivo per cui, sotto l'indicato profilo⁶⁸, «si suole distinguere tra *termini acceleratori...* e *termini dilatori*»⁶⁹. Convenendo al terreno della *struttura*, i termini acceleratori mutano nomenclatura,

⁶⁴ Ovvero che la classificazione ottenuta realmente isoli una buona classificazione.

⁶⁵ V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice*, Utet, Torino, 2^a ed., 1932, vol. III, *Gli atti del processo penale*, p. 61, discorre, al riguardo, di *effetto caratteristico*, cioè motivandosi «a seconda che in base ad essi» [i termini contemplati: *n.d.a.*] «l'attività processuale è vietata, imposta, o permessa».

⁶⁶ Nella specie, l'accertamento di una responsabilità per cui vi è processo.

⁶⁷ C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile. I – Nozioni introduttive e disposizione generali*. Editio minor, Giappichelli Torino, 4^a ed., 2005, pp. 242-243.

⁶⁸ Mandrioli, in verità, fa altresì rinvio al profilo «dell'orientamento di politica legislativa»: così *Id.*, *op. cit.*, p. 242.

⁶⁹ *Id.*, *op. e loc. ult. cit.*

affermandosi come *finali*⁷⁰: essi, e solo essi⁷¹, rilevano anche «con riguardo alle conseguenze della loro eventuale inosservanza. In base a questa distinzione... vengono in rilievo in primo luogo i *termini perentori*, che sono quelli la cui decorrenza dà luogo automaticamente alla decadenza dal potere di compiere l'atto...», ai quali «si contrappongono i *termini ordinatori*, che sono quelli la cui inosservanza non produce decadenza dal potere di compiere l'atto...»⁷²: nell'un caso, allora, si coopera ad un decorso attivo del termine, nell'altro, ad un decorso inutile. Al di là delle peculiarità proprie della disciplina⁷³ del

⁷⁰ Quali, però, i termini iniziali a cui comparare? Né varrebbe opporre ad una siffatta indicazione che, convenzionalmente, i termini dilatori si precisano altresì come 'termini intermedi', con ciò additando «un periodo di tempo entro il quale non è consentito il compimento di un determinato, che diviene giuridicamente possibile solo dopo la decorrenza del termine»: così R. FOIS, *op. e loc. ult. cit.* Tutto esatto, beninteso: ciononostante, dal punto di vista dell'operazione classificatoria, l'esito rimarrebbe gravemente incompleto.

⁷¹ Accede a tale impostazione, sul versante processualpenalistico, G.P. VOENA, *Atti*, in AA.Vv., *Compendio di procedura penale*, a cura di G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 2^a ed., 2003, p. 255, eleggendo a criterio distintivo quello delle «conseguenze ricollegate al loro spirare».

⁷² C. MANDRIOLI, *op. cit.*, p. 243.

⁷³ La normativa processualcivilistica, da un canto, impedisce di abbreviare o di prorogare i termini perentori finanche in costanza di accordo delle parti (cfr. art. 153 c.p.c.), laddove, invece, il legislatore processuale penale assume che «[l]a parte» [e non anche il difensore: così A. GIARDA, *op. cit.*, p. 258 e G. GARUTI, *op. cit.*, p. 1582, a fronte dell'argomento che «il legislatore, ogniquale abbia «inteso attribuire anche al difensore un potere proprio della parte», [ciò] ha espressamente previsto» (G. SOLA, *op. cit.*, p. 300). «Ad eccezione però dell'ipotesi in cui il termine sia stabilito più in generale a favore della difesa e non direttamente della parte, nel qual caso il difensore avrà la capacità di chiedere o consentire l'abbreviazione, ancorché la legge nomini soltanto la prima»: R. FOIS, *op. ult. cit.*, p. 609] «a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente» (v. art. 173, comma 3, c.p.p., norma per la quale, a detta di R. MENDOZA, sub *art. 173 c.p.p.*, in AA.Vv., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Atti e Prove. Libri II e III (artt. 109-271)*, curato da G. LATTANZI e E. LUPO, Giuffré, Milano, 1997, pp. 378 e 379 e G. ARIOLLI, sub *art. 173 c.p.p.*, in AA.Vv., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Atti. Volume II (artt. 109-186)*, Nuova edizione, curato da G. LATTANZI e E. LUPO, Giuffré, Milano, 2003, pp. 585 e 586, «non sembrano sussistere problemi ermeneutici») (per un esempio v. l'art. 169 n. att. c.p.p., in tema di riduzione dei termini nel giudizio di cassazione); per i termini perentori l'eventualità di proroga è invero subordinata al requisito formale (di conseguenza, improrogabili «salvo che la legge disponga altrimenti»: così, a chiusura, l'art. 173, comma 2, c.p.p.) (per un esempio cfr. il d. lgs. 9 aprile 1948, n. 437, recante «*Provoga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari*» per eventi a carattere eccezionale). Dall'altro canto, e coerentemente, il legislatore processuale civile, per i termini ordinatori, autorizza proroghe e/o abbreviazioni, anche per più di un'occasione, benché

settore indagato, la ricostruzione effettuata coglie, benché a nostro modo di vedere solo parzialmente, nel segno: trattasi, infatti, anticipando riserve che si scioglieranno a breve, di un sistema di classificazioni, quello tradizionalmente invalso, viziato da un *deficit* di rigore logico giusta il profilo della ‘non coordinamento’.

4. *Doverosi ripensamenti: termini ‘repulsivi’ vs. termini ‘impulsivi’*

Facciamo ordine al proposito. Con la formula d’uso – ‘sistema di classificazioni’ – non si vuole affatto enfatizzare un’accezione gerarchico-piramidale della struttura teorica di riferimento, nella quale singole classificazioni risulterebbero desunte, o quantomeno desumibili, le une dalle altre, quanto procedere a organizzare una sequenza ordinata di classificazioni che, va da sé, si articolano su di un numero *n* di livelli di scomposizione della classe *x*.

Ciò è quanto ci si è accinti a fare ponendo a raffronto termini *dilatatori*, *perentori* ed *ordinatori*: a dispetto delle correttamente imposte premesse, pur tuttavia, l’operazione è stata eseguita non a norma, violando le regole che presiedono all’utile di una ‘buona’ classificazione. Ha pertanto fondamento la dottrina processualcivilistica nell’individuare, con acutezza, due, e non una, classificazioni⁷⁴, a tale obiettivo mettendo in campo un criterio funzionale ed un criterio strutturale: ma in ciò esponendosi, incorre, a nostro modo di vedere, in un triplice errore. Al primo si è già fatto cenno in precedenza: è *self evident*, difatti, come una volta impostata la sottoclasse dei termini dilatori, ad essi non si possano opporre né termini perentori né termini ordinatori bensì sottoclassi omogenee rispetto al criterio distintivo adottato; al punto che una riflessione più meditata ha condotto ad assumere, quale contraltare del termine dilatorio, quello acceleratorio: o, proprio volendo, a termine ‘repulsivo’ viene ad opporsi termine ‘impulsivo’⁷⁵. Ma qui interviene un ulteriore momento di crisi,

la seconda proroga non possa essere concessa «se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato» (cfr. art. 154, comma 1, ultimo periodo, c.p.c.); del tutto silente, invece, al riguardo il codice di rito penale (e troppo meccanico ci sembrerebbe fare riguardo al noto brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*).

⁷⁴ Persegue un approccio classificatorio ispirato a pertinenza del criterio distintivo, a rigore logico e a trasparenza comunicativa nel settore processualpenalistico, opportunamente individuando termini acceleratori e termini dilatori da un lato e termini perentori e termini ordinatori dall’altro, M. SCAPARONE, *op. cit.*, pp. 288-290; v. anche M. CHIAVARIO, *op. cit.*, p. 286; G. DEAN, *Gli atti*, in AA.Vv., *Procedura penale*, Giapichelli, Torino, pp. 159, 205; G.P. VOENA, *Atti*, in AA.Vv., *Compendio di procedura penale*, a cura di G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 5ª ed., 2010, pp. 259-260.

⁷⁵ Per la paternità di quest’ultimo vocabolo G. UBERTIS, *op. e loc. ult. cit.* – cfr.

che si traduce nell'onere di individuare il criterio distintivo strumentale alla re-impostata classificazione. A tale proposito, non appaiono suggeribili né il criterio a cui originariamente si è fatto ricorso – l'efficacia – né quello utilizzato nell'apparentemente circoscritta cornice processualciviltistica – la funzione: il primo, in quanto palesemente estraneo alle individuate sottoclassi, il secondo, in quanto, più che figurare caratteristiche dell'ottenuto risultato classificatorio, ne segnala un mero effetto, ovvero l'attitudine a ritardare o ad anticipare le scansioni, intermedie o finali, della vicenda processuale. Impostare la verifica giusta 'repulsivo' *versus* 'impulsivo' potrebbe allora rivelarsi costruttivo e non meramente accademico.

Se con il primo attributo si vuole descrivere un indicatore spazio-temporale entro il quale una attività *x*, di specifico rilievo per il processo, non si fa, *rectius*, non si può e non si deve fare, posticipandosene l'avverarsi ad un momento ulteriore; se, invece, con il secondo attributo si vuole descrivere un indicatore spazio temporale entro il quale una attività *x*, di specifico rilievo per il processo, si fa, *rectius*, si può, ma non necessariamente si deve, fare, impedendosi l'avverarsi in un momento ulteriore o, meglio, svuotandosene di valore i contenuti laddove realizzati fuori tempo massimo – ne viene, allora, a nostro modo di vedere, che a criterio funzionale al riguardo può solo investirsi il *contesto di eseguibilità* del *quid* vietato, permesso od imposto; qualora esso intervenga 'oltre' il segmento di tempo 'assegnato', si disquisirà di *termine repulsivo*; qualora esso intervenga 'entro' tale segmento, di *termine impulsivo*⁷⁶. Ciò, nondimeno, è ben lungi dall'esaurire la disamina. Gli ulteriori approfondimenti effettuati dalla dottrina processualciviltistica avevano condotto a ritenere che, in esclusiva con riguardo ai termini acceleratori, fosse possibile scomporre una volta di più in termini perentori ed in termini ordinatori: in realtà, qui sembrerebbe annidarsi il secondo errore di cui alla premessa espositiva, traducendosi, l'ipotesi di lavoro oggetto di disamina, in una *petitio principii*. È ben vero, infatti, che ogni articolazione codicistica, sia di rito penale che di rito civile, dimostra, *prima facie*, di non conoscere termini dilatori altro che ordinatori – al punto che

inoltre, per l'avallo di tale parola, G.P. VOENA, *Atti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 1^a ed., 2000, p. 243 e F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 8^a ed., 2006, p. 317 –; il primo, invece, è di nostro conio esclusivo.

⁷⁶ Pare a chi scrive che, in luogo della tradizione, compendiata in *termini dilatori vs. termini acceleratori*, le sottoclassi di cui al testo consentano di adattare ai nostri intendimenti, a fronte di opportuno criterio distintivo, la ricostruzione colà effettuata.

nulla quaestio sulla loro libera disponibilità⁷⁷, ad opera dei beneficiari nel cui interesse il termine sia stato concesso, *sub specie* di abbreviazione del medesimo⁷⁸ –: ma, giustappunto, ciò identifica un’opzione legislativa, non un presupposto teorico. Nulla, in astratto, vieterebbe di contemplare un termine dilatorio-perentorio, il quale né soddisfacendo le legittime esigenze difensive della persona accusata, né, a bilanciamento, ergendosi a presidio del valore ordinamentale della corretta amministrazione della giustizia, possa liberamente declinarsi⁷⁹.

⁷⁷ Sempre che si sia richiesta un’abbreviazione, o si sia acceduto ad un’istanza altrui in quel verso, *ex art.* 173, comma 3, c.p.p. *A contrario*, un atto processuale compiuto prima della scadenza di un termine non accorciato, una volta ritenuto che «il termine dilatorio è ordinato a consentire la predisposizione dei mezzi adeguati per esercitare il diritto di difesa», è, plausibilmente, viziato da «nullità, almeno di ordine generale», proprio in quanto la dilazione è «fissat[a]... per neutralizzare un certo lasso di tempo rispetto al valido compimento dell’atto»: così, anche per un’e-sauriente disamina delle fattispecie di specifico interesse, A. GIARDA, *op. cit.*, p. 254

⁷⁸ Fra gli studiosi del diritto processuale penale così orientati F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè Milano, 7^a ed., 2003, 317; G. UBERTIS, *sub art.* 173 c.p.p., in AA.VV., *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO e O. DOMINIONI, vol. II, Giuffrè Milano, 1990, p. 239; G.P. VOENA, *Atti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 2^a ed., 2003, p. 255; C. MENICETTI, *sub art.* 173 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, coordinato da A. GIARDA e G. SPANGHER, Ipsoa Milano, 2^a ed., 2001, 884. Fra i cultori della procedura civile, *ex multis e per implicans*, C. MANDRIOLI, *op. e loc. ult. cit.* Piuttosto sarebbe produttore interrogarsi se tale evenienza – l’abbreviabilità del termine – sia suscettibile di valere altresì per un *quid* perentorio (o stabilito a pena di decadenza che dir si voglia – sui correlati a quest’inciso torneremo a breve): a fronte del limpido, ed indiscusso, riferimento di cui al codice di rito civile [cfr. art. 153 c.p.c. (*Improrogabilità dei termini perentori*)] 1. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti], l’enunciato incompleto di cui al codice di rito penale [cfr. art. 173 (*Termini a pena di decadenza. Abbreviazione*) (*omissis*)] 2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti]. In dottrina si sottolinea come quei termini risultino anch’essi «in parte disponibili, giacché sono pur sempre segmenti di tempo precisati per consentire l’esercizio adeguato di una certa attività processuale» e che «la lettera dell’articolo 173, 2° co., c.p.p. non opera al riguardo alcun distinguo di sorta»: *ex multis*, A. GIARDA, *op. cit.*, p. 258 e G. GARUTI, *op. cit.*, p. 1582; *contra*, G. UBERTIS, *op. ult. cit.*, p. 238, a fronte del carattere tipico di quegli’ultimi detta abbreviazione «trova[ndo] il proprio specifico modo di esplicarsi riguardo ai termini dilatori».

⁷⁹ Si mediti su di un eventuale termine volto a garantire la regolare ‘polizia delle udienze’, di modo che, a fronte del divampare di un’epidemia, per esempio, ci si obblighi a non impegnare l’aula prima che trascorra un adeguato periodo di quarantena. Ebbene: in quel frangente, a nostro avviso, nessuna volontà privata autorizzerebbe a consumare al di qua del termine ultimo (non prima di una settimana, non prima di un mese..., non prima di *x*) la dilazione concessa, giacché quelle contingenze singolarissime, come indicate, non acconsentono, non si piegano, ad alcun equivalente funzionale che ne dosi a piacimento l’ordinato fluire.

Tanto più che, poi, un medesimo termine può qualificarsi o dilatorio od acceleratorio, a seconda della lente di riferimento da cui lo si osservi: si rifletta, ad esempio, sul termine per comparire di cui all'art. 429, comma 3, c.p.p., il quale «è dilatorio per il giudice ai fini della fissazione della data del giudizio, ma acceleratorio per i difensori ai fini dell'esercizio delle facoltà loro attribuite dall'art. 466⁸⁰» dell'identico codice di rito; ancora, si mediti sul termine di cui all'art. 396, comma 1, c.p.p., onde avanzare deduzioni su ammissibilità e/o fondatezza dell'incidente probatorio, il quale deve valutarsi come acceleratorio per le parti bensì dilatorio per il giudice che, alla luce di quanto previsto *ex art.* 398, comma 1, c.p.p., «non può pronunciarsi in merito alla richiesta medesima prima del decorso di quel termine»⁸¹. Vaglio, quello da ultimo eseguito, che dunque testimonia dell'improprietà della classificazione come *ab origine* formulata.

5. *La sanzionabilità dell'inosservanza del termine quale tratto distintivo di disciplina*

Finora abbiamo impostato una classificazione che suddivide i termini, stante il profilo di nostro specifico riguardo, giusta il criterio del *contesto di eseguibilità* di quanto vietato, permesso od imposto, in *dilatatori* ed *acceleratori* (meglio, ai nostri fini⁸², '*repulsivi*' ed '*impulsivi*'); si è d'altro canto tracciata un'ulteriore classificazione che mostra di scomporre il nostro ambito di riferimento in 'termini ordinatori' ed in 'termini perentori'⁸³. Ciò che si è ottenuto per vero identifica una mera variante lessico-espressiva: nondimeno, a fronte della difficoltà ad imporsi di tale ultimo schema – a prezzo di non poche resistenze la comunità scientifica processualpenalistica è incline ad accettare l'esistenza teorica di termini dilatori-perentori⁸⁴–, appare più saggio inseguire una *forma mentis* di maggiore cautela, laddove

⁸⁰ Così G.P. VOENA, *Atti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 5ª ed., 2010, p. 260.

⁸¹ Così F. LIMA, *op. cit.*, p. 3.

⁸² Ovvero l'adattamento al criterio distintivo formulato.

⁸³ Il risultato non cambia, rappresentandosi la seconda classificazione d'uso come un secondo livello della prima, di modo che sia i termini dilatori che i termini acceleratori sarebbero, loro volta, ancora divisibili in termini ordinatori ed in termini perentori.

⁸⁴ Anche se nulla osterebbe, generalmente parlando, a ritenere 'perentorio' un termine 'dilatorio' una volta osservato che la relativa inosservanza (in difetto) del medesimo è causa di nullità: per chi volesse ulteriormente approfondire cfr. *supra*, *sub* nota 78 e la dottrina ivi richiamata.

si ritenga positivamente collaudato il sistema classificatorio al quale, a più riprese, si è data accoglienza.

‘Criteri diversi’: lo si è, quasi ossessivamente, ingiunto. Ma, ammesso e non concesso quanto precede, di valido riscontriamo un solo parametro: e né serve all’obiettivo valorizzare i criteri adottati al riguardo dalla dottrina processualcivilistica. In quel contesto si discuteva sulla *struttura* dei termini, assumendone la natura perentoria se la loro inosservanza comportasse, di per sé, decadenza ed assumendone la natura ordinatoria laddove ciò avvenisse in esclusiva previa valutazione discrezionale del giudice⁸⁵. Chiarendo da ultimo che, «[r]ispetto a questa distinzione, la presunzione è nel senso della *natura ordinatoria*: vale a dire nel senso che un termine non può essere considerato perentorio se non quando la legge lo qualifichi espressamente tale»⁸⁶. Il che, detto per inciso, potrebbe forse giustificare il ricorso al criterio di cui *supra*, nel verso che, giusta l’assetto normativo, un termine può strutturarsi come perentorio unicamente nella misura in cui la legge ciò dichiara per espresso, nonché strutturarsi come ordinatorio nella misura in cui la legge manifesti indifferenza al riguardo. Ma ciò, ad un esame appena più approfondito, non regge sotto il profilo della trasparenza comunicativa avendo riguardo al criterio prescelto per operare. Volendo si potrebbe, al limite, discorrere di una *intentio legis* o, meglio, di una *praesumptio juris tantum* elevata a momento distintivo, osservando che, in assenza di espressi richiami *a contrario*, i termini di rilievo non sarebbero che qualificabili come ordinatori, ma nulla di più. Viene allora utile recuperare quanto affermato da una dottrina processualpenalistica, giusta il cui insegnamento i termini si classificano in ordinatori e perentori «in relazione alle conseguenze ricollegate al loro spirare»⁸⁷, con la necessità doverosa, tuttavia, di precisarne i contenuti. Quali gli esiti paventati? In cosa si traducono, altrimenti detto, le ricollegate conseguenze? È il medesimo studioso ad indirizzarci al riguardo, rilevando che, a fronte di termini ordinatori, esse «sono prive di rilevanza processuale, salvi restando, se del caso, eventuali riflessi disciplinari» e

⁸⁵ Così C. MANDRIOLI, *op. e loc. ult. cit.*

⁸⁶ *Ibidem*, adducendo a riprova il limpido enunciato di cui all’art. 152, comma 2, c.p.c., ai sensi del quale «[i] termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori». Nel medesimo solco, tuttavia, si insinua la circonlocuzione di cui al palinsesto processualpenalistico (v. art. 173, comma 1, c.p.p.: «[i] termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge»): se, difatti, con termini «stabiliti a pena di decadenza» si tematizza l’attributo di perentorietà, in buona sostanza i due dettati coincidono.

⁸⁷ Così G.P. VOENA, *Atti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 1^a ed., 2000, p. 243.

che, a fronte di termini perentori, esse importano «la perdita del potere di compiere l'atto... oppure la cessazione degli effetti del[lo stesso]⁸⁸».

Qui, al di là di tutto, ci parrebbe che si stia ragionando di sanzioni⁸⁹: e proprio per ciò, stante la delicatezza dell'argomento, una parentesi sia nondimeno consentita. Tradizionalmente, si insegna che «l'atto affetto da un vizio di attività» (*id est*, da un *error in procedendo*) «è invalido, cioè... privo o suscettibile di essere privato di effetti giuridici. L'invalidità è dunque la condizione dell'atto processuale per cui questo, a causa della mancata integrazione di un suo requisito e dunque a causa di un vizio che lo inficia, non produce gli stessi effetti che esso produrrebbe se fosse stato compiuto in conformità al suo modello legale» (*id est*, è imperfetto). «La decadenza non è (come l'art. 606 lett. c), accostandola a nullità, inutilizzabilità e inammissibilità, potrebbe far credere) un'invalidità dell'atto compiuto dopo la scadenza di un termine perentorio, ma è la perdita, da parte di un soggetto, del potere di compiere l'atto⁹⁰» Ora lungi da noi contestare che la decadenza attenga al titolare del potere di agire/non agire piuttosto che all'attività/inattività a cui quest'ultimo è prefisso: ma talune obiezioni appaiono nondimeno sollevabili. Riprendendo quasi alla lettera ciò che si è *supra* affermato⁹¹, laddove ci si disponesse nel verso osteggiato sembrerebbe ozioso interrogarsi circa l'eventuale sopravvivenza degli atti compiuti. Se la decadenza fosse solo il venire meno di (e da) un potere, gli atti *de quibus* dovrebbero venire intesi *tamquam non essent*: la migliore dottrina, invece, ricorda che «un termine può essere ritenuto come stabilito a pena di decadenza anche quando la previsione legislativa... identifica l'inammissibilità dell'atto compiuto dopo un decorso di un termine entro il quale un potere andava esercitato. L'art. 173 comma 1 c.p.p. va... letto come se si potesse completare nel modo seguente: «i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza quando la legge dispone che la parte decade dal relativo potere se non compie l'atto entro il termine stabilito o che la parte pone in essere un atto inammissibile se o compie dopo la scadenza del termine stesso»⁹²».

⁸⁸ G.P. VOENA, *op. cit.*, pp. 243-244.

⁸⁹ Di 'cosiddetta' sanzione della decadenza fa parola G.P. VOENA, *Atti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 5^a ed., 2010, p. 243, stante l'opinione maggioritaria più volte evidenziata.

⁹⁰ Così M. SCAPARONE, *op. ult. cit.*, pp. 408 e 289-290.

⁹¹ V. *supra*, p. 15.

⁹² Cfr. A. GIARDA, *op. cit.*, p. 255. E che questo affannarsi non sia un frutto estemporaneo ma una componente radicata fra gli studiosi è testimoniato dal fatto che o si dice che «“nel lessico codificato ricorrono due sintagmi equivalenti” – “a

Inoltre, laddove si sia meditato che, se «la dottrina non confonde, né tantomeno unifica, i differenti concetti della decadenza quale vicenda estintiva del potere... e dell'inammissibilità, intesa quale invalidità dell'atto, ma opera una sorta di *assimilazione* di entrambe le fattispecie in ordine agli effetti...», dall'altro lato, pur tuttavia, «[l]e due categorie... non rappresentano altro che due aspetti dello stesso fenomeno⁹³», il cortocircuito logico appare vieppiù evidente. Con il che delle due l'una: o decadenza ed inammissibilità mutuano i medesimi contenuti identificativi oppure si dovrebbe ricorrere ad equipollenze meno artificiose: non sarebbe più immediato conferire che la decadenza rappresenta la conseguenza negativa (se proprio 'sanzionatoria' ha da essere esiliato) a fronte del mancato compimento di un atto *in terminis*⁹⁴? Anche perché, portato alle estreme conseguenze, l'argomento che ne nega la natura di sanzione prova troppo. Se, infatti, quest'ultimo appellativo è riservato a fronte del verificarsi di un *quid* censurabile, non è immediato comprendere perché – decorso inanemente un termine, beninteso, per fatto colpevole del titolare del potere di agire 'entro e non oltre' –, non si possa ritenere sanzionato, cioè 'decaduto' chi non si attivi *in limine*: anzi, per paradosso, l'impostazione disattesa condurrebbe a qualificare proprio la decadenza come unica sanzione processuale immaginabile: esito che, certo, non è negli auspici dei suoi fautori⁹⁵.

Serrando le fila, in un caso, l'inosservanza del termine ordinatorio, a patto che figuri quantomeno addebitabile per colpa⁹⁶ al suo de-

pena di decadenza" e "a pena di inammissibilità" – chiamati a definire il medesimo fenomeno sotto prospettive diverse – l'una soggettiva e l'altra oggettiva → (G. GARUTI, *op. cit.*, p. 1578) o che «la decadenza... finisce generalmente per essere l'anticamera delle altre specie di invalidità e, in particolare, dell'inammissibilità» (G. DEAN, *op. cit.*, p. 225).

⁹³ R. FOIS, *op. cit.*, p. 608.

⁹⁴ Beninteso, nella consapevolezza che, come impostata nella visione del codice, essa determina un venir meno di (e da) un potere, sanzionando, quindi, il soggetto inadempiente e non l'«atto mancante».

⁹⁵ A sintesi definitiva del nostro ragionamento: cause di invalidità ± sanzione processuale; decadenza ± causa di invalidità; per proprietà transitiva, decadenza = sanzione; eterogeneo (a stretto rigore, la decadenza «comporta l'invalidità dell'atto che sia stato eventualmente compiuto dopo che è scaduto un termine perentorio»), ma logicamente sostenibile, il percorso di cui a P. TONINI, *op. cit.*, pp. 177-178, cause di invalidità ± sanzione processuale; decadenza = causa di invalidità; per proprietà transitiva, decadenza ± sanzione.

⁹⁶ Se è assodato che, per perfezionare un illecito penale, oltre alla materialità del fatto, deve soccorrere una componente psicologica (esprimibile sotto forma di dolo, preterintenzione o, giustappunto, colpa) e che l'esigenza di responsabilità colpevole discenderebbe già dal testo costituzionale (cfr. art. 27, comma 1, Cost.: «[l]a responsabilità penale è personale»), in tal modo sottintendendo l'incompatibilità, con

positario⁹⁷, giustifica un intervento punitivo che si esaurisce al di fuori

la legge sovraordinata, di ogni momento di responsabilità oggettiva o 'aggravata dall'evento' [v. Corte Cost., sent. 23 – 24 marzo 1988, n. 364, in www.giurcost.org: «Il comma primo dell'art. 27 Cost. («La responsabilità penale e' personale») – interpretato in relazione al comma terzo dello stesso articolo ed agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 73, comma terzo, e 25, comma secondo, Cost. – non soltanto richiede la «colpevolezza» dell'agente rispetto agli elementi più significativi della fattispecie tipica (e, cioè, una relazione psichica tra il soggetto e il fatto), ma anche l'effettiva possibilità di conoscere la legge penale» (e, cioè, un rapporto tra soggetto e legge), «possibilità» che rappresenta ulteriore necessario presupposto della «rimproverabilità» dell'agente e, dunque, della responsabilità penale. In dottrina cfr. G. MARINUCCI e E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 4^a ed., Giuffrè, Milano, 2012 e G. FIANDACA e E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale. Ristampa aggiornata. Addenda: c.d. ex-Cirielli e «nuova legittima difesa»*, Zanichelli Bologna, 4^a ed., 2006, pp. 590-595], più complesso diviene individuare l'occorrenza necessaria di quell'elemento avuto riguardo al settore elitario dell'illecito disciplinare. Da un lato, la normativa in tema di illeciti disciplinari dei magistrati – d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, recante «*Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150*», come, da ultimo, modificato con l. 24 ottobre 2006, n. 269, recante «*Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario*», nel tipizzare, più o meno opportunamente, le singole ipotesi di rilievo, non garantisce una compiuta riflessione al proposito; pur tuttavia, numerosi articoli facendo segno alla condizione di 'incolpato', sembrerebbe legittimo orientarsi nel verso proposto; specularmente, il Codice deontologico forense, come approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17 aprile 1997, nonché a più riprese emendato – da ultimo nella seduta del 12 giugno 2008 –, parrebbe riservare, quantunque a fronte di un'innegabile aridità di tratto, un momento di disciplina più pregnante all'art. 3, emblematicamente rubricato «*Volontarietà dell'azione*». Fornisce significato a quanto precede una costante esegesi giurisprudenziale: v., *ex multis*, Cass. S.U. civ., 28 aprile 1999, Ministro della Giustizia c. Perrucci, in *Mass. giust. civ.*, 1999, 961.

⁹⁷ Con tale vocabolo, scientemente generico, si allude al fatto che le violazioni di cui al corpo dell'elaborato sono imputabili non solo alla componente magistratuale e al polo difensivo (per i quali, giusta la nota di immediata precedenza, sono contemplate, rispettivamente, una disciplina precettivo-sanzionatoria a livello di fonte ordinaria del diritto e regole deontologiche di settore ad opera dei «vertici delle associazioni di categoria») ma anche ad ulteriori figure professionali, ovvero agli 'ausiliari della giustizia' – *in primis*, personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie – (per i quali, salvo errori od inavvedutezze, non è dato riscontrare alcun modulo organico di trattamento disciplinare. A prescindere, ovviamente, in una veste più generale, dal d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*», *passim* e spec. artt. 78-123, 127-128, 132-134, 148-149). Lacuna tanto più allarmante giacché, *sub specie legis*, l'art. 124, comma 1, c.p.p. si rivolge altresì a quest'ultimi, laddove intima di «osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale»; giacché, nella prassi, gli inceppamenti al sobrio fluire della vicenda procedimentale, non rare volte, si producono a seguito di condotte abusive, od omissive, riconducibili a detti coadiutori.

del circuito processuale (nello specifico, o in ambito disciplinare)⁹⁸⁻⁹⁹

⁹⁸ Per la natura compensativa di detta responsabilità, una volta annotata la mancanza di sanzioni endoprocessuali a fronte dell'inosservanza di un termine ordinatorio, Cass. S.U., Glarey, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1773.

⁹⁹ Rilevano gli artt. 2 (*Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni*), 3 (*Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni*) e 4 (*Illeciti disciplinari conseguenti a reato*) d. lgs. 109/2006. Nell'economia del presente lavoro assume particolare significato la lett. *g*) dell'art. 2, giusta il cui disposto «[c]ostituisce [e] illecito disciplinar[e] nell'esercizio delle funzioni il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto; macroscopico o di grave e inescusabile negligenza». Sul punto emblematica Cass. S.U. civ., 19 aprile – 13 settembre 2011, n. 18696, in *DIRITTOEGIUSTIZIA@*, 15 settembre 2011, nella quale l'organo di nomofilachia, investito di ricorso dal Ministro della Giustizia avverso la pronunzia di assoluzione, nei riguardi di un magistrato per ritardo «di oltre un anno nel deposito di cinque sentenze penali collegiali» (magistrato, per altro verso, palesemente operoso stante il deposito in termini di ben ottocentotrentuno sentenze di pari valenza), emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura convocato in Sezione disciplinare, ha così assunto: 1) i tre qualificativi di cui *supra* – 'reiterato', 'grave' e 'ingiustificato' – debbono sussistere in cumulo, e non isolatamente, per denotare l'illecito come di rilievo disciplinare; 2) 'ingiustificato' implica «la mancanza di un fatto o di una circostanza che... renda assolutamente e concretamente inesigibile il tempestivo deposito delle sentenze, costituendo una condizione d'inesigibilità dell'ottemperanza dei termini di legge per il compimento di tale atto relativo alla funzione. La condizione di inesigibilità è giustificativa del ritardo solo in casi eccezionali e per evenienze straordinarie»; 3) 'grave' deve presumersi, in base alla norma, «quando il ritardo nel deposito delle sentenze ecceda il triplo dei termini di legge per il deposito dei provvedimenti, «salvo che non sia diversamente dimostrato», apparendo ovvio il rilievo di gravità degli effetti del ritardo contestato, se idonei a cagionare danni alle parti del processo o a terzi»; con il che, se la gravità di specie «può provarsi che sussista anche al di sotto di tali limiti cronologici e per tempi inferiori a quelli di cui alla norma» *ex art. 2 lett. g*) l. cit., ove «sia diversamente dimostrato», «si può al contrario presumere che la condizione di inesigibilità della ottemperanza dei termini legali di deposito delle sentenze, che qualifica come ingiustificato il ritardo, non si configuri quando il tempo per il deposito superi un anno, in quanto in tal caso si viola il diritto al giusto processo di cui all'art. 111 Cost., con la conseguenza che solo in via eccezionale e/o straordinaria può ritenersi non punibile la condotta dell'incolpato»; 4) 'reiterato' sta per 'ripetuto' – e non per 'abituale' – «perché la scarsa diligenza o laboriosità del magistrato che si esprimono nella abitualità dei ritardi nel deposito delle sentenze non sono elementi costitutivi della violazione disciplinare». Proprio sull'interpretazione di tale ultimo significante si annida il contrasto con la sezione disciplinare dell'organo di autogoverno, la quale aveva provveduto ad assolvere, non riscontrandosi, in concreto, 'abitualità' nell'illecito, avendo il magistrato della cui inerzia si controverteva «depositato nei termini di legge, nel periodo di riferimento, il grande numero di sentenze sopra riportato» (*scil.*: gli ottocentotrentuno provvedimenti collegiali *de quibus*), di modo che «[i]l ricorso è fondato per la parte in cui nega che i ritardi contestati debbano evidenziare l'abitualità», intesa, quest'ultima, come «espressione di una negligenza costante e duratura..., essendo sufficiente che i tardivi depositi siano solo ripetuti come nel caso di specie». Pronunzia importantissima non

o in ambito penale¹⁰⁰); nell'altro, lungi dall'accreditare un momento sanzionatorio così orientato, l'inosservanza del termine perentorio giustifica un intervento punitivo che incide, anche se non eminentemente, sui decorsi processuali, frustrando il verificarsi di un effetto di rilievo per quel contesto. Sembrerebbe lecito, di conseguenza, addurre a criterio orientativo la 'disponibilità di sanzione', unicamente esoprocessuale nella prima evenienza, endoprocessuale nella seconda: altrimenti detto, solo la violazione di un termine perentorio autorizza il ricorso ad un *quid* sussumibile nella nozione di invalidità processuale (formula capiente delle *species* codificate 'nullità', 'inutilizzabilità', 'inammissibilità' e 'decadenza'¹⁰¹ e delle *species* non codificate¹⁰² 'inesistenza'¹⁰³ ed 'abnormità'¹⁰⁴). Dogmaticamente parlando, e per focaliz-

tanto per quel che comunica ma per gli scenari che potrebbero dischiudersi per la riscontrata *vexata quaestio* (deposito tardivo della motivazione della sentenza ex art. 548 c.p.p.) in sede endoprocessuale: ma di ciò oltre *sub* Capitolo IV, § 3.3.2.

¹⁰⁰ Paradigmatica, al riguardo, la classica ipotesi di cui all'art. 328 c.p. L'articolo dispone per un dovere di compimento tempestivo dell'atto d'ufficio; il termine a presidio del regolare espletarsi di quell'attività, nel contesto processuale, è meramente ordinatorio; la sintesi, nondimeno, non è geometrica, in quanto nulla osta a punire il trasgressore, a fronte dell'autonomia sanzionatoria dei due settori di riferimento (quello sostanzialpenalistico e quello processualpenalistico) – tutto si ridurrà, poi, a fornire di contenuto la locuzione 'senza ritardo' ed il connettivo modale 'indebitamente'.

¹⁰¹ Per l'inquadramento dogmatico di tale figura (in estrema sintesi potrebbe dettarsi 'sanzione non invalidante'), e per le critiche avanzabili all'opinione maggioritaria, v. *supra*, pp. 25-27.

¹⁰² Conosciute anche, queste due sottoclassi, come invalidità testuali ed invalidità non testuali: così orientato M. SCAPARONE, *op. ult. cit.*, p. 430.

¹⁰³ Trattasi, per lunga tradizione dottrinale/giurisprudenziale, già impostata nella vigenza del codice di rito penale del 1930, di un vizio che attiene ad un atto (il quale, pertanto, è stato posto in essere) «così gravemente divergente dal relativo modello legislativo da dover esser considerato *tamquam non esset* sul piano giuridico»: M. SCAPARONE, *op. e loc. ult. cit.* L'invalidità di specie mira ad assicurare un opportuno contemperamento, *in bonam partem*, all'apparente inflessibilità del principio di tassatività delle invalidità processuali penali [v. art. 2 n. 7) l. 16 febbraio 1987, n. 81, recante «*Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale*»]. Per un'ipotesi classica di atto inesistente la sentenza emanata *a non iudice*: per un'applicazione che si fonda su risultanze effettive (*decisum* di inerenza della giurisdizione penale ma risolto in sede di giurisdizione civile, *ergo* qualificabile come «macro-anomalia», genetica e funzionale, dell'atto») v. Cass. S.U. 24 novembre 1999, Di Dona, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1167.

¹⁰⁴ La classe nozionale *de qua* è stata elaborata, ed affinata, dal diritto vivente nelle sue più alte espressioni sia giusta il profilo dei suoi contenuti identificativi sia giusta il profilo della ricca casistica applicativa. Qui detta *species* non codificata cospira all'aggiramento del principio di tassatività delle impugnazioni, delineato all'art. 568 c.p.p., «al fine di rendere possibile il ricorso per cassazione contro provvedimenti che altrimenti vi sarebbero sfuggiti»: M. CHIAVARIO, *op. cit.*, p. 328. A compendio giurisprudenziale cfr. Cass. S.U. 20 dicembre 2007, Battistella, in *Cass. pen.*,

zare il punto: in qualunque forma si manifesti l'invalidità di specie purché appartenente al catalogo testé illustrato.

In realtà, fra il mondo dei principi e quello delle traduzioni normative esiste uno iato difficilmente superabile: se, invero, enucleandosi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, c.p.p., un cosiddetto principio di tassatività¹⁰⁵, sembrerebbe instaurarsi una perfetta corrispondenza biunivoca fra identità specifica – termine perentorio – e *quid* di riferimento – decadenza –,¹⁰⁶ quindi termini perentori ↔¹⁰⁷ decadenza, non é poi così immediato, come attesta taluna dottrina¹⁰⁸, «ricorrere a decadenza... ogni altra fattispecie caratterizzata dal fatto che all'infuori del decorso del termine sia collegata una sanzione¹⁰⁹». Già l'e-

2008, pp. 2310-2311, per la quale, allora, è affetto da tale vizio 1) «il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento»; 2) il provvedimento che, «pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite». 3) «[A]llorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale» deriva la cosiddetta *abnormità strutturale*; 4) allorché «esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore» deriva la cosiddetta *abnormità funzionale*.

¹⁰⁵ Per una rivendicazione generalizzata del suddetto P. TONINI, *op. cit.*, p. 177. Nello specifico «[l']art. 173, comma pone in materia un espresso principio di tassatività; i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge»: ID., *op. ult. cit.*, p. 180. V. anche P. FIORIO, *sub art. 173 c.p.p.*, in AA.Vv., *Codice di procedura penale commentato (con CD-Rom)*, a cura di A. GIARDA e G. SPANGHER, Ipsoa, Milano, 4ª ed., 2010, vol. I, p. 1562.

¹⁰⁶ Anche se con fraseologia non additabile a modello: «[i] termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge».

¹⁰⁷ Bicondizionale da intendersi nel verso che «I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza se, e solo se, ci si trova in un caso in cui la legge così prevede», fondandosi, a tale proposito, il cosiddetto rapporto di coimplicazione.

¹⁰⁸ R. FOIS, *sub art. 173 c.p.p.*, in AA.Vv., *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 2005, p. 466, anche se, per amor del vero, l'Autrice parrebbe fare riguardo, al di fuori della decadenza, in esclusiva all'ipotesi dell'inammissibilità.

¹⁰⁹ Sul punto la dottrina è nondimeno fortemente coesa. Cfr. R. FOIS, voce *Termini processuali penali*, cit., p. 609; G. GARUTI, *op. cit.*, p. 1578; A. GIARDA, *op. cit.*, p. 255; G. SOLA, *op. cit.*, p. 291; G. UBERTIS, *sub art. 173 c.p.p.*, cit., p. 237; P. FIORIO, *sub art. 173 c.p.p.*, cit., p. 1563, anche se, per taluni, «i termini stabiliti «a pena d'inammissibilità» partecipano della natura perentoria e sono tali non solo quando espressamente previsti, ma anche laddove detta natura sia desumibile – alla stregua dei termini a pena di decadenza non espressamente sanzionati – dalla struttura del sistema» [così G. GARUTI, *op. e loc. ult. cit.*, valorizzando, quindi, una nozione di decadenza, per così dire, implicita, nonché S. SAU, voce *Decadenza*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Utet, Torino, 1992, p. 547, 550, 551, che estende la visuale sottoscritta anche alle ipotesi, formalmente, declinate non 'a pena di decadenza' bensì 'precluse' (per l'esempio paradigmatico v. l'art. 491, comma 1, c.p.p., in tema di questioni pre-

quivalenza è dubbia avendo riguardo alla sanzione processuale dell'inammissibilità, dacché poco importa che essa risulti sostanzialmente diretta a garantire il medesimo esito cui è orientata la previsione della decadenza, ovvero «quello di impedire l'esercizio del diritto o della facoltà da cui l'interessato è decaduto per la mancata osservanza del termine»¹¹⁰. Ma qui, proprio concedendo, un'equiparazione funzionale potrebbe registrarsi, giacché, da un versante pragmatico, i due esiti, di irricevibilità/inammissibilità e di decadenza, parrebbero convenire rappresentando le due facce di un'identica 'moneta' (ovvero il fatto che il termine spiri inutilmente¹¹¹). Così, e per esemplificare, si dispone per l'inosservanza A) del precetto *ex art.* 46, comma 4, c.p.p. in tema di richiesta di rimessione; B) del precetto *ex art.* 397, comma 2, c.p.p. in tema di differimento dell'incidente probatorio; C) del precetto *ex art.* 461, comma 4, c.p.p. in tema di opposizione al decreto penale di condanna; D) del precetto *ex art.* 468, comma 1, c.p.p., in tema di citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici, e via seguendo. Da un versante teorico-nozionale, tuttavia, ed è bene ribadirlo, la distanza fra le due forme di invalidità appare considerevole; e di ciò offrono già piena evidenza le fattispecie a cui, or ora, si è fatto riferimento. Da un lato, infatti, le situazioni *de quibus* investono atti di parte irritualmente presentati, o *ultra terminis* o in difetto delle condizioni, presupponenti, di 'modo' e/o di 'luogo', la sanzione, quindi, colpendo un'irregolarità oggettiva (dell'atto) e non soggettiva (dell'agente); dall'altro, la prospettiva di cui alla decadenza investe

liminari al dibattimento); per un antesignano di detta esegesi R. MANCINELLI, voce *Decadenza*, in *Enc. dir.*, vol. XI, Giuffrè, Milano, 1962, p. 793], laddove altri parrebbero più ossequiosi del principio di tassatività *ex art.* 173, comma 1, c.p.p. (P. TONINI, *op. e loc. ult. cit.*, per il quale si «i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi stabiliti dalla legge» ma «[o]ve la legge non preveda la decadenza, né l'inammissibilità, l'atto compiuto oltre il termine è valido»). Più eccentrica la posizione di B. NACAR, *op. cit.*, p. 2, a detta della quale «quando l'atto compiuto fuori dal termine previsto dalla legge, il tipo di invalidità può essere: la nullità..., l'inammissibilità..., l'inutilizzabilità..., la perdita di efficacia», tutto qualificabile, dall'Autrice, come sanzione (non rientrerebbe in questo contenitore, invece, la decadenza, da definirsi come «una situazione di fatto, che consiste nella perdita di un valido esercizio del diritto, della facoltà..., ovvero del potere.. di porre in essere un determinato atto, nel caso in cui... sia trascorso inutilmente il termine entro il quale la norma ne consentiva il compimento».

¹¹⁰ V. CAVALLARI, sub *art.* 173 c.p.p., in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, vol. II, Utet, Torino, 1990, p. 252.

¹¹¹ «[A]l decorso di un termine perentorio sono ricollegate due sanzioni processuali. Dal punto di vista soggettivo, relativo alla estinzione del potere di compiere l'atto, si fa riferimento al concetto di decadenza. Dal punto di vista oggettivo, relativo al regime dell'atto compiuto oltre il termine, il codice prevede la sanzione dell'inammissibilità»: P. TONINI, *op. e loc. ult. cit.*.

l'istante, il quale ha *abusato* di un potere, o esercitandolo smodatamente o esercitandolo male. La sanzione, allora, colpisce chi non agisce nel rispetto di quanto previsto, e non l'irregolarità di quanto venutosi a realizzare. Per cui, sembrerebbe legittimo trarre a logico corollario che, in un'evenienza – quella dell'inammissibilità – l'atto si rivela irrimediabilmente viziato, laddove nell'altra – quella della decadenza – l'attore, ricorrendone le condizioni, può sanare la propria inavvedutezza. Prova ne sia il chiaro disposto dell'art. 175, comma 1, c.p.p., il quale subordina la rimessione in pristino, non osservandosi un termine per caso fortuito o per forza maggiore, al fatto che quest'ultimo sia «stabilito a pena di decadenza»; e, d'altro canto, non è né irrilevante né secondario riflettere come la fattispecie della *restitutio ad integrum* si collochi, *ratione et sede materiae*, nelle adiacenze di quanto dettato, ex art. 173 c.p.p., in tema di decadenza e come, nelle norme 'volatili'¹¹² dedicate al fenomeno dell'inammissibilità¹¹³, il legislatore non si sia ritenuto obbligato a provvedere parimenti¹¹⁴.

¹¹² Mancando un libro del codice specificatamente dedicato al fenomeno dell'invalidità (*sub specie* di cause, tipologie e rimedi), un'occasione avrebbe potuto ricavarci valorizzando quei segmenti dell'articolato normativo in cui il legislatore disciplina, in un'ottica generale, puntuali campi di esperienza (ad esempio, quanto predisposto dal titolo VII – *Nullità* – del libro II – *Atti* – del codice di rito penale), in quel contesto, ben sarebbe apparsa utile un'indicazione, sistematica e ragionata, dei singoli, ipotizzabili, tipi di invalidità e non una focalizzazione, pur anche minuscola, in esclusiva su di una fra esse (ovvero la nullità); tanto più osservando che, in quel frangente, un riferimento, benché indiretto, ad un'ulteriore tipologia di invalidità – ovvero all'inammissibilità – è contemplato: cfr., al proposito, l'art. 186 c.p.p. in tema di inosservanza di norme tributarie.

¹¹³ Emblematico il silenzio conservato avendo riguardo al modello su cui, eventualmente, strutturare una teoria generale (ed organica) di quella forma di invalidità, ovvero l'inammissibilità dell'atto di impugnazione ex art. 591 c.p.p. Lì il legislatore non si risparmia nel censire le varie cause di inammissibilità, ma al contempo tace sui contenuti organici di disciplina del 'tipo'.

¹¹⁴ La dottrina maggioritaria nondimeno ritiene che la possibilità di *restitutio ad integrum* debba operare anche per l'inosservanza di termini stabiliti a pena di inammissibilità: ex multis, V. CAVALLARI, *La restituzione in termine*, cit., p. 71 e G. UBERTIS, sub art. 175 c.p.p., in AA.VV., *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO e O. DOMINIONI, vol. II, Giuffrè Milano, 1990, p. 247 – il dato testuale, però, sembrerebbe deporre per un contrario avviso. Per di più, unicamente in un caso, ovvero nell'ipotesi di cui all'art. 462 c.p.p. (opposizione al decreto penale di condanna), si garantisce *apertis verbis*, ad imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, la restituzione in un termine (competente a provvedere sull'istanza restitutoria) è il giudice delle indagini preliminari: così Cass. S.U., 17 gennaio 2006, Sciacca, in *Ced. cass.*, n. 232727) la cui inosservanza, a mente dell'art. 461 c.p.p., si qualifica *sub specie* di inammissibilità. Giustamente sottolinea M. SCAPARONE, *Procedura penale*, cit., vol. I, p. 295, nota 76 e vol. II, p. 181, n. 85, accedendo all'opinione dominante, che si tratta di disposizione del tutto superflua,

5.1. (segue): la variabile geometria legislativa. Apparente inflessibilità e restitutio in terminis

Ancòra più netta appare la frattura tra modello ideale e singola disciplina codicistica solo che si rifletta sulle ulteriori sanzioni processuali penali nel campionario del legislatore. Muoviamo, una volta di più, dalla summenzionata enunciazione dottrinale: è suscettibile di «decadenza... ogni altra fattispecie caratterizzata dal fatto che all'infruttuoso decorso del termine sia collegata una sanzione»¹¹⁵. Riflettiamo, nondimeno, sul chiaro disposto dell'art. 407, comma 3, c.p.p., giusta il quale, se il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o non abbia richiesto l'archiviazione nei termini fisiologici o prorogati, gli atti di indagine compiuti *ultra limine* non possono essere utilizzati: orbene, all'inutile decorrenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari (cfr. art. 407, commi 1 e 2, c.p.p.), è sì collegata una sanzione, ma quella nulla ha a che vedere con la decadenza come, questa, correttamente dovrebbe intendersi. Al di là di arditezze lessicali – se si parla di 'inutilizzabilità' non si scorge ragione per leggervi, in filigrana, 'decadenza' –, l'invalidità copre, difatti, l'atto investigativo compiuto, nulla escludendo, quantomeno *claris verbis*, che il titolare dell'azione penale persista ad indagare, supplendo a (cfr. art. 419, comma 3, c.p.p.) (od integrando – cfr. art. 430 c.p.p.) previe *defaillances* nella conduzione di fase¹¹⁶. *Idem* dicasi per l'art. 406, comma 8, c.p.p., a mente del quale gli atti di indagine compiuti nell'intervallo fra presentazione della richiesta di proroga del termine entro cui chiedere il rinvio a giudizio (cfr. art. 405, comma 2, c.p.p.) e comunicazione del provvedimento reiettivo del giudice sono inutilizzabili se espletati successivamente alla scadenza del termine di durata ordinaria delle indagini (anche qui, invero, la sanzione, colle-

e fors'anche dannosa, in quanto la *restitutio* nel termine incolpevolmente non rispettato è già, una volta per tutte, contemplata *ex art.* 175, comma 2, c.p.p.: ma, come già accennato, una norma generale non è *expressis verbis* declinata. Per una dettagliata analisi dello 'stato dell'arte' P. FIORIO, sub *art.* 175, cit., pp. 1583-1587.

¹¹⁵ Cfr., *ex multis*, R. FOIS, sub *art.* 173 c.p.p., in AA.Vv., *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 2005, p. 466.

¹¹⁶ Onde mandare ad effetto il precetto costituzionale di cui all'art. 111, comma 2, c.p.p. («Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità...»), gli artt. 13 e 14 l. 7 dicembre 2000, n. 397, recante «*Disposizioni in materia di indagini difensive*», eliminando, il primo, lo specificativo 'del pubblico ministero', immediatamente a seguire 'avviso', nel corpo dell'art. 419, comma 3, c.p.p. e interpolando, il secondo, la congiuntiva 'e del difensore' (e successive modifiche consequenziali nel testo) nel corpo della rubrica dell'art. 430 c.p.p. legittimano altresì il patrocinatore dell'imputato a supplire alle (o ad integrare le) carenze di cui *supra*.

gata ad un fluire temporale vano, non impedisce, come è dato osservare, che il pubblico ministero persista ad operare¹¹⁷). Né quanto conseguito muta verso assumendo a richiamo la limitrofa sanzione della nullità. Lì, se possibile, il circolo vizioso è ancora più palese: lo scorrimento in avanti del tempo, a ben vedere, non impedisce il perfezionarsi di un atto bensì ne 'libera' l'efficacia, fino ad un determinato momento sospesa; come è stato, con notevole proprietà, convenuto in dottrina, quantunque in un assetto di maggiore generalizzazione, la nullità e l'inutilizzabilità «rappresenta[no] la misura dell'inefficacia dell'atto – momentanea o definitiva (se non c'è sanatoria) – o della sua efficacia parziale (ad es., in talune ipotesi di inutilizzabilità) ovvero temporanea (in caso di nullità non rilevata); dalla sanzione dipende lo svilupparsi o no degli effetti dell'atto (nonché contestualmente degli effetti del vizio) e dalla sua disciplina si deduce il trattamento al quale è sottoposto il vizio che la provoca¹¹⁸». Altrimenti detto, fintantoché non decorrono i rigidi steccati preclusivi onde rilevare e/o dedurre il vizio, l'atto vive in quiescenza¹¹⁹, non spiegando *pleno jure* i propri effetti; l'esercizio di un potere *in terminis*, ovvero rilevare e/o eccepire il vizio *sub specie nullitatis*, qui, lungi dal perfezionare¹²⁰ l'atto, lo relega nel mondo del *tamquam non esset*

¹¹⁷ V. inoltre l'art. 403, comma 1-*bis*, c.p.p., in tema di utilizzabilità dibattimentale delle prove assunte in sede di incidente probatorio: qualora il difensore di riferimento non abbia partecipato alla loro assunzione, esse non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto «solo successivamente» alla parentesi incidentale da «indizi di colpevolezza», a meno che quest'ultimi non siano emersi «dopo che la ripetizione dell'atto» (*scil.*: cristallizzato in fase di incidente) «sia divenuta irripetibile». La formula normativa sembrerebbe antitetica al chiaro insegnamento di cui a Corte cost., sent. 9 – 16 maggio 1994, n. 181, reperibile in *www.cortecostituzionale.it*, (sentenza interpretativa di rigetto), dalla quale ben si evinceva che l'infruttuoso decorso del tempo [in ciò traducendosi l'impossibilità di procedere ad incidente probatorio per coloro che risultavano attinti da indizi di colpevolezza «solo successivamente all'assunzione della prova (ed eventualmente... proprio sulla base di essa)»] non consumava quanto riconosciuto in merito al diritto alla prova, di modo che, «se vi [era] richiesta di parte, il mezzo di prova, ove non [fosse] manifestamente superfluo o irrilevante, [doveva] essere rinnovato in sede dibattimentale».

¹¹⁸ Cfr. N. GALANTINI, voce *Vizi degli atti processuali penali*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Utet, Torino, 1999, pp. 340, 341, 343.

¹¹⁹ Insuperata, sul punto, l'analisi di G. CONSO, *Il concetto*, cit., *passim* e spec. pp. 45-53, in merito alla teorica dei cosiddetti effetti precari dell'atto imperfetto.

¹²⁰ Con perfetto si intende l'atto conforme al modello legale predisposto *ex lege* (specularmente dicasi, allora, per l'atto imperfetto). Di modo che, con riguardo a quest'ultimo, delle due l'una: «o interviene l'annullamento» (*scil.*: si rileva o si eccepisce, dichiarandone l'evenienza, una causa di nullità) «ed allora gli effetti precari cadono con l'atto, totalmente, come se mai si fossero verificati; o interviene una causa di sanatoria ed allora si integra la fattispecie complessa di carattere sussidiario a cui sono ricollegati gli stessi effetti dell'atto perfetto. Questi, però, non vengono a pro-

(fatte salve, ovviamente, le codificate evenienze sananti)¹²¹. Proviamo, allora, a tessere le fila. 1) È assodato che sussiste una profonda differenza, giusta l'oggetto del vizio, fra decadenza ed inammissibilità, da un lato, e inutilizzabilità e nullità, dall'altro: le prime impedendo il perfezionamento di un atto (ovvero assicurando che non venga ad esistenza), le seconde, invece, condizionandone l'efficacia una volta perfezionatosi (o determinando un'improduttività di effetti, come nel caso dell'inutilizzabilità o, specularmente, legittimandone un dispiegarsi solo precario finché la nullità non sia dichiarata); 2) è parimenti assodato, scendendo *in medias*, come corrisponda ad un mero *wishful thinking* di parte della dottrina¹²² ritenere che, ogniqualvolta un termine spiri invano, si venga, per ciò solo, sanzionati con la decadenza. Da un lato, perché, in taluni casi, sanzione permettendo, l'inadempiente può continuare ad agire – il che si verifica per l'inammissibilità –, dall'altro, vuoi perché, come significato *sub* 1), non viene punita l'inattività in quanto tale bensì, piuttosto, venendosi ad incidere su momenti collaterali dell'*omissis*; ma, stando così le cose, 3) non è ancora assodato che cosa segni il discrimine fra termine ordinatorio e termine perentorio. Di ben poca utilità, infatti, si rivelerebbe aggiustare il criterio orientativo di cui *supra*¹²³, nel verso che, se la violazione di un termine ordinatorio manifesta, quale rimedio disponibile – e ciò appare inconcusso – in esclusiva un apparato sanzionatorio esoprocessuale, la violazione di un termine perentorio manifesta, quale rimedio disponibile, altresì un apparato sanzionatorio endoprocessuale, nondimeno unicamente *sub specie* di sviluppo decadenziale; tale *remake* nulla aggiunge e nulla toglie all'impostata classificazione, a ben vedere limitandosi a spostare il 'fuoco attenzionale', metonimicamente, dal tutto (l'invalidità) ad una parte (la decadenza). Giova, allora, effettuare un ulteriore tentativo, proprio muovendo dalla summenzionata nozione di disponibilità, ammesso e concesso,

dursi soltanto a partire dal momento della sanatoria, giacché, restando preclusa la possibilità d'annullamento, gli effetti determinatisi in precedenza cessano dall'essere precari. Il che significa che la causa di sanatoria, pur sempre indispensabile per il prodursi dei veri e propri effetti dell'atto perfetto, perviene a questo risultato attraverso una modifica degli effetti ricollegati all'atto imperfetto, vale a dire facendone cadere la precarietà. In tal modo, dunque, come nel caso della retroattività degli effetti, si raggiunge la piena utilizzazione dell'atto imperfetto agli stessi fini dell'atto perfetto, estendendola senza soluzioni di continuità e sin dal compimento dell'atto» (imperfetto: *n.d.a.*) «a tutto il periodo anteriore al verificarsi della sanatoria»: in questo senso G. CONSO, *op. cit.*, pp. 49-50.

¹²¹ Cfr., in tema di nullità, gli artt. 183 e 184 c.p.p.

¹²² Cfr., una volta di più, R. FOIS, *op. e loc. ult. cit.*

¹²³ V., nel dettaglio, alla precedente p. 28 e seguenti.

una volta per tutte, che la violazione di un termine perentorio possa essere repressa solo con la decadenza.

Analizzando a fondo la 'componente strutturale' del termine perentorio sembrerebbe legittimo enfatizzare un aspetto, *prima facie*, inaspettato e sorprendente; la posizione di un vincolo di quel genere, infatti, svela una disponibilità non già nei riguardi dell'attività scaduta (la quale, anzi, si mostra irrimediabilmente preclusa) quanto piuttosto dell'agente, rimettendo in pristino una volta soddisfatti determinati presupposti. Nello specifico dell'art. 175 c.p.p., basta (ed è una parola¹²⁴) che si provi¹²⁵ che l'inosservanza del termine *de quo agitur* sia intervenuta per 'caso fortuito'¹²⁶ o per 'forza maggiore'^{127 128}, ovvero evenienze in cui non sia rappresentabile forma alcuna di colpevolezza¹²⁹, perché l'interessato sia ripristinato nello *status quo ante* (cfr. art. 175, comma 1, c.p.p.); ancora migliore trattamento riceve il contumace, in quanto la previa conoscenza dell'atto di procedura, nonché la consequenziale rinuncia a dolersene laddove *in damnosis*, è deputata all'autorità giudiziaria, la quale, «[a] tale fine... compie ogni necessaria verifica» (cfr. art. 175, commi 2 e 2-*bis*¹³⁰, c.p.p.). La

¹²⁴ Che il marcatore enfatico di specie non sia fine a se stesso è testimoniato da quelle pronunzie giurisprudenziali che esigono un valore assoluto di cui all'impedimento ad osservare, di modo che si richiedano diligenza ed impegno superiori all'ordinario per controbilanciarne gli effetti: v., a tale proposito, Cass. Sez. VI, 11 marzo 1993, Osagie Anuanru, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1993, p. 818.

¹²⁵ Sulla relativa istanza il giudice competente provvede *de plano*, a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale (inapplicabile quindi, a modello prestabilito, quanto contemplato *ex art.* 127 c.p.p.): Cass. S.U., 11 aprile 2006, De Pascalis, in *Ced. cass.*, n. 233418.

¹²⁶ Con tale locuzione intendendosi tutti quei fattori causali che si presentano come improbabili (*rectius*, imprevisi ed imprevedibili) secondo la miglior scienza ed esperienza.

¹²⁷ Con tale locuzione intendendosi tutte quelle forze esterne che determinano irresistibilmente il soggetto ad un atto o ad una condotta (la *vis cui resisti non potest* dei classici, altrimenti conferendo).

¹²⁸ A sintesi si può ravvisare l'elemento unificante di fattispecie nell'inevitabilità: con riguardo al caso fortuito, a fronte dell'imprevedibilità del suo manifestarsi; con riguardo alla forza maggiore, a fronte della sua ingovernabilità dall'agente: v. Cass. Sez. I, 23 novembre 1992, Tuccio, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1993, p. 336.

¹²⁹ Giacché, per dirla sentenziosamente, la 'casualità' esclude la 'causalità'. In giurisprudenza, più tradizionalmente, stante l'insussistenza del nesso psicologico tra volontà cosciente e caso fortuito o forza maggiore, Cass. Sez. V, 28 febbraio 1997, Zarrella, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1578.

¹³⁰ È singolare che finanche il termine... per essere rimesso in termini, *id est*, per impugnare o per opporsi al provvedimento contumaciale di cui al comma 2, - fissato in trenta giorni decorrenti dall'effettiva conoscenza del provvedimento incriminato -, sia stabilito a pena di decadenza, *ergo, pleno jure*, perentorio. *Quid juris* se il già assente non rispetti le scadenze ivi contemplate per 'caso fortuito' o per 'forza

perentorietà, a ben vedere, è quindi meno indeclinabile di quanto all'apparenza sembrerebbe doversi concludere giacché il legislatore non esclude, *a priori*, che l'inadempiente goda di una seconda *chance*; purché, beninteso, il mancato rispetto del termine *ab origine* fissato sia dipeso da un *quid* oggettivamente non addebitabile¹³¹: ovvero sia che l'evento non sia riconducibile – per difetto di colpevolezza (ma non di volontà) – al soggetto agente. Venendone, ad esito proponibile, che il criterio distintivo dell'impostata operazione classificatoria andrebbe a ravvisarsi nella disponibilità al ripescaggio, azionabile a fronte di un termine perentorio e non azionabile a fronte di un termine ordinatorio; con la doverosa avvertenza, ad epilogo, che l'attività non eseguita – o l'atto non compiuto – non potrà rivivere (*quod nullum est non potest tractu temporis convalescere*), ma che lo sprovveduto omissivo potrà usufruire, *ex post*, di un equivalente funzionale per mandarla ad effetto. Espresso diversamente, ed allora, non si tratterà della 'rinnovazione' del pregresso ma, all'opposto, della novazione di ciò che, per fattori imponderabili ed incontrollabili, non è stato adempiuto a norma.

6. Per una perentorietà indeclinabile del termine processuale penale. *Rinvio*

Una volta riscontrata questa inaspettata vena di garanzia sottesa all'istituto del termine perentorio, diviene vieppiù impellente riflettere sull'utilità concettuale del termine ordinatorio e sull'opportunità

maggiore' ovvero, generalizzando, per inosservanza non addebitabile? Ora, è ben vero che qui, a differenza di quanto si dispone al comma 1, a *terminus a quo* si elegge l'effettiva conoscenza e non la cessazione del fattore impeditivo (sembrerebbe intendere ragionevole detta ultima opzione P. FIORIO, *op. ult. cit.*, p. 1587); ma, giustappunto, quell'apprendimento copre solo il momento iniziale (e non l'intero arco temporale); di modo che, nulla sembrerebbe garantire da una sopravvenienza oggettiva (leggi un caso fortuito o una forza maggiore) tale da proporsi a motivo impediente del termine di durata. Una volta di più, quindi, la perentorietà rivela un insospettato angolo visuale di *favor*, sacrificando l'attività, ma consentendo una seconda opportunità all'inosservante.

¹³¹ Del resto, anche qui non si inventa alcunché, pur se, a livello normativo, l'ipotesi si è arenata a livello progettuale. Si mediti, a mero titolo esemplificativo, su quanto inteso dai compilatori del progetto di codice di procedura penale del 1978 – mai divenuto realtà, invero – nella parte in cui, sulla falsariga dell'art. 1218 c.c., volgeva a sostituire, a 'caso fortuito' e 'forza maggiore', la locuzione di sintesi 'causa non imputabile'. In dottrina, per quest'ultima esegesi, D. CENCI, *Restituzione in termini: forza maggiore e caso fortuito*, in *Giur. it.*, 1993, II, p. 455; rivendica, *ex multis*, una nozione autonoma dalle risultanze civilistiche G. UBERTIS, *sub art. 175 c.p.p.*, cit., p. 249.

di conservarne traccia nelle maglie del codice. Di certo, un termine al cui esaurirsi non è dato predisporre alcuna conseguenza negativa non favorisce il senso di responsabilità di coloro ai quali esso è stato assegnato. Molto probabilmente, il messaggio che verrà a radicarsi sarà che non vi è ragione alcuna per osservarlo; né, giusta un profilo collaterale, verrebbe a garantirsi una seconda opportunità di farvi séguito, ciò difatti riconoscendosi, come è logico che sia, in esclusiva allo spirare di un termine 'doveroso', la cui inosservanza sia nondimeno dipesa da fattori ingovernabili dall'agente. Ma anche tralasciando questi profili, rimane pressante, sullo sfondo, un'esigenza forte di armonizzazione con il dettato costituzionale il quale reclama, a vive lettere, che il processo si conduca stante linee di ragionevolezza temporale. Termini che si succedono stancamente senza che nulla avvenga nell'evenienza di un loro inutile esaurimento ben difficilmente potrebbero ritenersi orientati al disegno previsto all'art. 111, comma 2, Cost., secondo periodo (o, per meglio dire, a ciò che la legge dovrebbe assicurare). Anzi, un modulo così congegnato, portato alle estreme conseguenze, renderebbe il sistema non solo clamorosamente *unfair* ma una vera e propria 'parodia della giustizia'.

Rebus sic stantibus, ammessa e non concessa la fondatezza delle premesse, ci si potrebbe addirittura spingere a domandarsi se, stante quanto riscontrato, non sia più geometrico (o, perlomeno, più onesto) unificare tutti i termini processuali penali sotto l'egida della perentorietà¹³², quindi prescindendo dagli asfittici termini ordinatori. Ma, nel fare ciò, invaderemmo un terreno di elezione *de jure condendo*: mossa, allo stato dell'arte, prematura, se non confortata, *ex ante*, da una coscienziosa verifica critica delle (e sulle) *n* vicende che interessano i termini processuali penali (verifica senza la quale non è dato apprendere, *funditus*, l'effettività della disciplina attuale), nonché sulle suggestioni provenienti dalla giurisprudenza, *in primis* quella dei diritti umani. E a detta incombenza è ora giunto il tempo di volgere l'attenzione.

¹³² E che ciò non sia indice di nostro capriccio momentaneo è testimoniato da una richiesta di *referendum* popolare abrogativo della disciplina *in parte qua*, non accolta dalla Consulta – v. Corte cost., sent. 3-7 febbraio 2000, reperibile in www.cortecostituzionale.it (ultimo accesso utile al Sito 2 marzo 2010) – solo a fronte dell'eterogeneità del quesito avanzato: ma su ciò v. *infra*, diffusamente, nel prosieguito dell'elaborato (Cap. III, § 2).

Capitolo II

Le vicende dei termini processuali penali

SOMMARIO: 1. Un breve *excursus* a giustifica di un apparente *omissis*. – 2. Modelli generali: a) il prolungamento. – 3. (segue): b) la proroga. – 4. (segue): l'abbreviazione. – 5. Interruzioni e sospensioni: l'esemplare *de libertate*. – 5.1. (segue): la 'neutralizzazione' dei termini di custodia cautelare *ex art. 297 c.p.p. Species* del *genus* identitario 'sospensivo'. – 5.2. (segue): il *rebus* di cui all' 'imputazione interfase' *ex art. 303 c.p.p.* – 6. Quadro sinottico finale su vicende sospensive e su vicende interruttive. – 7. Prescrizione del reato e prescrizione processuale: confusioni non evitate. Rinvio.

1. *Un breve excursus a giustifica di un apparente omissis*

Di non particolare interesse si rivelano i tratti disciplinari – compendati sotto l'anodina locuzione *Regole generali* – di cui all'art. 172 c.p.p., non fosse altro perché eminentemente ripetitivi di quanto già suggerito *ex art. 180¹ c.p.p. abr.* Cosicché, pur nell'avvicinarsi dei vari prodotti codicistici, le unità di misura² permangono invariate (art.

¹ Eccone il testo: «Art. 180 c.p.p. 1930 (*Regole generali*). I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni. I termini a giorni, a mesi e ad anni si computano secondo il calendario comune. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. Nel computo dei termini non si comprende l'ora e il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; l'ultima ora o l'ultimo giorno del termine è in questo computato, se la legge non dispone altrimenti. Quando è prefisso soltanto il momento finale del termine, le unità di tempo stabilite per il termine stesso si computano intere e libere».

² Ore, giorni, mesi ed anni, con l'avvertenza che, per 'ora', si intende un'unità di misura del tempo pari a sessanta minuti, laddove, per 'giorno' (*rectius*, ai nostri fini, 'giorno solare medio'), si intende un'unità di misura del tempo pari a ventiquattro ore. Ne viene, allora, che «non deve... calcolarsi la frazione di ora o di giorno immediatamente successivi al verificarsi dell'evento da cui decorre il termine» (così, *ex multis*, R. FOIS, voce *Termini processuali penali*, in *Dig. disc. pen.*, Primo aggiornamento, Utet, Torino, 2000, pp. 601 e 603; *contra*, F. LIMA, voce *Termini II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur.*, vol. XXXI, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1994, p. 4), di modo che esse, per così dire, restano neutralizzate (si

172, comma 1, c.p.p.) e seguitano³ ad essere computate giusta il calendario comune⁴ (art. 172, comma 2, c.p.p.); per tradizione *ab immemorabili*, ogniqualvolta un termine prefissato *ad dies*⁵ spira in un giorno festivo⁶ se ne posticipa⁷ il decorso al giorno non festivo im-

avvale di tale participio A. GIARDA, voce *Termine* (*dir. proc. pen.*), in AA.Vv., *Enc. dir.*, vol. XLIV, 1992, pp. 252, 256).

³ A ben vedere, l'art. 180 c.p.p. esentava, quantomeno espressamente, da detta regola aurea i termini *ad horas*, così legittimando letture alternative al proposito.

⁴ *Rebus sic stantibus*, potrebbero sorgere inconvenienti qualora «manchi nel mese e, quindi, nell'anno il giorno finale omologo a quello di inizio (in sostanza il caso riguarda solo gli anni bisestili che annoverano anche il 29 febbraio, mancante nei tre anni rimanenti del quadriennio). Per tale situazione si è ritenuto di poter invocare l'applicazione analogica dell'art. 2963 comma 5 c.c.» [«Art. 2963. (*Computo dei termini di prescrizione*) 1. (*omissis*). 2. (*omissis*). 3. (*omissis*). 4. (*omissis*). 5. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese»], estensione analogica che comporterebbe, ad unico lato negativo, «abbreviare di un giorno... i termini nel triennio in cui manca il 29 febbraio»: A. GIARDA, *op. cit.*, p. 256.

⁵ Venendone, *a contrario*, che quella regola non può operare a mente di termini stabiliti ad ore o ad anni: v., ad esempio, il termine di ventiquattro ore, contemplato all'art. 30-*bis*, comma 3, l. 26 luglio 1975, n. 354, recante «*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*», in tema di reclamo in materia di permessi di necessità e di permessi premio. Qui, però, è dato registrare un contrasto giurisprudenziale: per la negativa, Cass. Sez. I, 5 marzo 2009, Visha, in *Ced cass.*, n. 242840; per l'affermativa, Cass. Sez. I, 28 aprile 2009, Greco, *ivi*, n. 244014.

⁶ Sono considerati tali in esclusiva i giorni così qualificati dalla l. 27 maggio 1949, n. 260, recante «*Disposizioni in materia di ricorrenze festive*» (agli effetti, come limpidamente si stabilisce all'art. 2 l. ult. cit., «della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici»), e successive modifiche, nonché le ulteriori festività *una tantum* proclamate [v., a tale riguardo, il d.l. 22 febbraio 2011, n. 5, recante «*Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011*», convertito, con modificazioni, in l. 21 aprile 2011, n. 47, il cui art. 1, limitatamente all'anno 2011, considera festivo il giorno 17 marzo (centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia) ai sensi dell'art. 2 della l. 260/49]; a ciò si debbono aggiungere le varie festività del Santo Patrono di cui alle molteplici realtà comunali del territorio. Sono invece da escludersi da tale novero le solennità civili, che rilevano «agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici» (v. art. 3 l. 260/49), nonché le ricorrenze non riconosciute dalla legge: così R. Fois, *op. cit.*, p. 605. Infine, il sabato non è giorno festivo, non essendo applicabile, in via analogica, la disposizione di cui all'art. 155, comma 4, secondo periodo, c.p.c. [«La proroga prevista dal quarto comma (*scil.*: primo periodo) si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato»]: così Cass. Sez. III, 24 giugno 2010, G.C., in *Ced cass.*, n. 248373.

⁷ La disciplina testé illustrata non vale allorché si tratti di festivi intermedi od iniziali (salvo, beninteso, che la legge disponga altrimenti: v., a tale proposito, l'art. 477 c.p.p., a rubrica *Durata e prosecuzione del dibattimento*, il cui 2° comma così recita: «[i] giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi

mediatamente a seguire⁸ (art. 172, comma 3, c.p.p.⁹); ci si uniforma a risalenti brocardi: «[s]alvo che la legge disponga altrimenti¹⁰», *dies a quo non computatur in termino*¹¹ *sed dies ad quem in illo computatur*¹² (e qui non v'è clausola alcuna *ad excipiendum*¹³) (art. 172, comma 4¹⁴, c.p.p.); da ultimo, a mente del 5° comma dell'art. 172 c.p.p.,

i dieci giorni, esclusi i festivi): in giurisprudenza si veda Cass. Sez. III, 4 maggio 2004, Asto, in *Guida dir.*, 2004, n. 44, p. 60.

⁸ Settori della dottrina (*ex multis*, G. GARUTI, voce *Termini processuali penali*, in *Dig. disc. pen.*, Terzo aggiornamento. Tomo II – N – Z, Utet, Torino, 2005, pp. 1575, 1581-1582), nonché consolidata giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. Sez. IV, 6 febbraio 2009, Mattia, in *Ced. cass.*, n. 242774 e Cass. sez. V, 23 gennaio 2001, Rossi, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1464, con riguardo all'art. 601, comma 3, c.p.p., nonché, *ex multis*, Cass. Sez. II, 5 novembre 2003, Platania, in *Riv. pen.*, 2005, p. 252 e Cass. Sez. III, 13 maggio 1995, Nimeziebotton, in *Ced. cass.*, n. 209302, con riguardo all'art. 309, comma 8, c.p.p. A meno che, in merito a quest'ultima evenienza, altresì il primo giorno della serie sia festivo, lo spostamento iniziale, di necessità, gravando su quello finale: così Cass. Sez. V, 9 luglio 1997, Rea, *ivi*, n. 189056), escludono dallo spettro applicativo della norma i termini dilatori, quantomeno laddove si computino a giorni liberi (diversamente orientata Cass. Sez. IV, 4 luglio 1997, Medici, *ivi*, 209286). «Se è vero... che nel computo dei termini dilatori non si deve tenere in considerazione né il momento iniziale né quello finale..., assolutamente incoerente sarebbe, da un punto di vista sistematico, tentare di utilizzare, in favore di questa tipologia di termini, un meccanismo che ha il fine specifico di agevolare l'esercizio di... facoltà e di... diritti»: così G. GARUTI, *op. e loc. ult. cit.*, mostrando, nondimeno, di fare riguardo all'art. 172, comma 5, c.p.p. Dopotutto sembrerebbe un interrogativo di secondario rilievo, cogliendo, a nostro modo di vedere, nel segno G. UBERTIS, sub *art. 172 c.p.p.*, in AA.Vv., *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO e O. DOMINIONI, vol. II, Giuffrè Milano, 1990, pp. 231, 235 nota 8, in cui ricorda che detti termini possono assumere natura «ibrida» – perentori per taluni ma dilatori per altri.

⁹ Per un allontanamento dallo *standard* uniforme, come operato dalla Corte europea dei diritti umani, v. nondimeno *infra* p. 53 ss.

¹⁰ Vigente il codice di rito penale del 1930, la clausola di salvaguardia («salvo che la legge non disponga altrimenti») operava con riguardo al momento finale; nell'attualità del rito, con riguardo al momento iniziale. Nulla di clamoroso, se si riflette sulle *rationes* ispiratrici dei due prodotti normativi a ragguglio.

¹¹ O, altrimenti detto, trattasi di 'termini liberi'.

¹² Per un florilegio della copiosa messe giurisprudenziale *in subiecta materia*, v. G. SOLA, *I termini*, in AA.Vv., *Trattato di procedura penale*, diretto da G. SPAN- GHER, vol. I, *Soggetti e atti*, tomo II, *Gli atti*, a cura di G. DEAN, Utet, Torino, 2008, pp. 287, 296 nota 48.

¹³ «Secondo la lettera del comma 4 dell'art. 172..., l'ora o il giorno vanno sempre computati nel termine finale, giacché la riserva concernente una diversa disposizione legislativa figura solo nell'inciso iniziale del comma e non nell'inciso finale, staccato per giunta dal primo da una punteggiatura interrutiva e non da una congiunzione di coordinamento (anche l'esegesi vuole la sua parte)»: così, puntigliosamente, A. GIARDA, *op. cit.*, p. 255.

¹⁴ Con il che, «pacifico sarà il fatto che... il termine inizierà a decorrere dal giorno successivo al verificarsi dell'evento e andrà a scadere «nel giorno del mese od

«[q]uando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere» ovvero, con linguaggio più accessibile, nelle evenienze *de quibus* non si conteggia né l'inizio né la fine di cui a quella *distantia temporis*¹⁵. Quindi, l'unico aspetto di originalità si deve al 6° comma dell'articolo da ultimo menzionato, il quale, in parziale antagonismo con quanto scritto al comma che immediatamente precede¹⁶, stabilisce che «[i]l termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico».

Qualche annotazione più stimolante può allora derivare dall'indagine sui contenuti di quel *novum*¹⁷, non tanto giusta il profilo di ciò che il comma include nella sua orbita disciplinare quanto giusta il profilo di ciò che viene ad esservi escluso. Ma prima una breve disamina dell'apparato normativo di specie. Chiari la *ratio* ispiratrice¹⁸

anno finale corrispondente a quello del mese od anno iniziale»: G. GARUTI, *op. cit.*, p. 1580.

¹⁵ Trattandosi di «termini a riferimento prospettico»: così F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 8ª ed., 2006, p. 315. Tale regola comunque non opera a fronte del verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 3: ad esempio, le liste testimoniali vanno depositate in cancelleria «almeno sette giorni prima» del dibattimento...; id est, devono passare 7 giorni pieni dal deposito, sicché l'ultimo utile è l'ottavo contato all'indietro (ad esempio, 8 maggio - 30 aprile)...: supponendo che quel 30 aprile sia una domenica, la lista è presentabile; e dal 1 all'8 del mese l'intervallo scende a 6 giorni «interi»: v., ancora, F. CORDERO, *op. e loc. ult. cit.*; in giurisprudenza, cfr., benché alla luce di un linguaggio non del tutto sorvegliato, Cass. Sez. III, 2 marzo 1994, Proietto e altri, in *Giust. pen.*, 1995, III, 59. Avendo a mente l'art. 309, comma 8, c.p.p., per un identico orientamento giurisprudenziale Cass. Sez. VI, 27 gennaio 2000, Imbroinise, in *Ced. cass.*, n. 215656; sottoscrive una diversa esegesi Cass. Sez. VI, 3 febbraio 1993, Piacentini, ivi, 194507.

¹⁶ Così G. GARUTI, *op. e loc. ult. cit.*

¹⁷ Beninteso: si ha piena consapevolezza che l'enunciato di cui al testo faceva mostra autonoma di sé, in un testo pressoché identico, salva qualche minima variazione di punteggiatura, all'art. 181 c.p.p. abr. Comunque sia, era rivelatrice la rubrica di cui all'articolo (*Scadenza speciale dei termini*), da essa inferendosi la «natura in deroga» – e non di disposizione generale – dell'individuato precetto.

¹⁸ Da un lato, agevolare l'efficienza organizzativa degli uffici giudiziari; dall'altro, impedire che si determinino favoritismi nell'attività di ricezione degli atti: così, *ex multis*, G. SOLA, *op. cit.*, p. 297, nonché P. FIORIO, sub *art. 172 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato (con CD-Rom)*, a cura di A. GIARDA e G. SPANGHER, Ipsoa, Milano, 4ª ed., 2010, vol. I, pp. 1554-1555. Ciò appurato, resta pur sempre irrisolto l'interrogativo circa la recettività degli atti presentati al di fuori dell'orario in cui l'ufficio, secondo i regolamenti (in merito cfr. art. 162 l. 23 ottobre 1960, n. 1196, recante «*Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi*», a mente del quale l'apertura al pubblico si estende per cinque ore nei giorni feriali, laddove l'orario giornaliero di servizio totalizza, invece, sei ore *pro die*) è aperto al pubblico. Quest'ultima (*id est*, l'apertura al pubblico) non

e l'ambito di applicazione oggettivo¹⁹ (o, perlomeno, ricostruibili con

coincide con l'effettivo funzionamento interno dell'ufficio: ne rappresenta ulteriore conferma la locuzione d'uso normativo – rileva quando l'ufficio 'viene chiuso' all'utenza, non l'effettiva cessazione della giornata lavorativa. Si possono allora presentare due situazioni speculari: o la chiusura viene anticipata o la chiusura viene posticipata (lungo dette assiali deve essere, a nostro avviso, condotta la verifica). Per la prima evenienza *nulla quaestio*: sicché non è dato imputare alcunché al depositante [a meno non sia stato egli medesimo, con una condotta azzardata, a determinare la variazione di orario, non si vede ragione per non acconsentire, quantomeno, ad una *restitutio ad integrum* (così orientato G. UBERTIS, *op. ult. cit.*, p. 234]; per la seconda, potrebbero soccorrere le prassi consolidate all'interno dell'ufficio. Di modo che, se la protrazione di orario risponde ad un'usanza diffusa e nota, l'atto *prima facie* temporalmente scaduto a ben vedere non sarebbe tale (la dottrina che privilegia siffatto versante ricostruttivo nondimeno enfatizza l'occasionalità, o della «protrazione dell'apertura al pubblico oltre l'orario previsto» – così A. GIARDA, *op. cit.*, p. 256 – o del «beneficio dell'intero pubblico» – così G. GARUTI, *op. cit.*, p. 1581); qualora, d'altro canto, quel profilarsi *ultra terminis* fosse dovuto ad un'iniziativa individuale di un singolo dipendente, l'atto sarebbe, ad ogni effetto, *tamquam non esset*, giacché autorizzarne la ricezione tardiva contravverrebbe all'*intentio legis* (evitare trattamenti differenziati senza motivo che ne legittimi l'evenienza). La dottrina appare divisa fra possibilisti e rigoristi (fra quest'ultimi, ad esempio, V. CAVALLARI, sub *art. 172 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, vol. II, Utet, Torino, 1990, pp. 247, 251); né, a tale riguardo, sembra d'altra parte costruttivo focalizzare sul sintagma verbale di cui all'enunciato normativo – «l'ufficio *viene chiuso* al pubblico» in luogo di «l'ufficio *è chiuso* al pubblico» o di «l'ufficio *deve essere chiuso* al pubblico» – (si soffermano, invero, su di un tale distinguo, con riguardo all'antitesi fra prima e seconda formula e fra prima e terza formula, rispettivamente C.U. DEL POZZO, *Osservazioni sull'art. 181 c.p.p.*, in *Giust. pen.*, 1952, III, p. 339 e A. GIARDA, *op. e loc. cit.*). Parrebbe, alla fine di tutto, sottoscrivibile un isolato *decisum* della Corte di cassazione – Cass. Sez. VI, 31 gennaio 1996, Alleruzzo, in *Cass. pen.*, 1997, p. 3490 – che ritiene ammissibile l'impugnazione presentata l'ultimo giorno utile ma *ultra terminis*, a patto che: 1) il ritardo sia contenuto (trenta, trentacinque minuti); 2) ciò faccia capo ad una prassi generalizzata adottata nell'ufficio ricevente. La giurisprudenza maggioritaria, va comunque detto per ragioni di onestà intellettuale, si segnala per la sua rigidità elevando a *time limit* il momento in cui l'ufficio viene chiuso al pubblico: v., ad esempio, Cass. Sez. VI, 22 gennaio 2004, Moscatiello e altri, in *Riv. pen.*, 2005, p. 253 e Cass. Sez. IV, 4 novembre 2001, p.m. in causa Monzeglio, in *Ced. cass.*, n. 220579.

¹⁹ Di modo che la disciplina ivi contemplata non opera con riguardo alla trasmissione a distanza (cfr. G. SOLA, *op. cit.*, pp. 298-299; G. GARUTI, *op. cit.*, p. 1580; R. FOIS, *op. cit.*, p. 606; B. NACAR, voce *Termini II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur. Aggiornamento*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2007, p. 4), con l'ulteriore avvertenza che «in tali ultime ipotesi "trova applicazione la regola generale, secondo la quale si computa nel termine anche l'ultimo giorno e l'ultima ora", potendosi quindi utilizzare (compatibilmente con i limiti orari di accesso agli uffici postali) il *dies ad quem* nella sua interezza»: G. UBERTIS, *op. ult. cit.*, pp. 236-237 – altrimenti detto, «affinché l'atto sia tempestivo, è sufficiente che venga spedito entro l'ultima ora dell'ultimo giorno, essendo irrilevante la data di arrivo all'ufficio destinatario»: così G. SOLA, *op. e loc. ult. cit.* Giusta un profilo collaterale, poi, quanto

sufficiente serenità): *fairplay* nella ricezione delle consegne, abbinato ad un'implementazione della produttività degli uffici, giustificano la normativa *ad hoc* prefigurata, di modo che, a chiusura dell'ufficio, dovrebbe seguire l'irricevibilità dell'atto tardivamente addotto. Le maggiori perplessità, invero, si dispiegano con riguardo all'ambito soggettivo della normativa: se, difatti, *nulla quaestio* in ordine alle parti private²⁰, ben più controverso lo scioglimento del nodo problematico allorché destinatario di quel precetto sia l'organo giudicante.

La tradizione, avvalorata da una copiosa produzione giurisprudenziale²¹ (peraltro già risalente all'abrogato codice di rito penale²²), era (ed è ancora, come a breve noteremo) orientata nel verso dell'inapplicabilità della disciplina derogatoria ivi contemplata, venendo, di riflesso, pienamente ad operare il chiaro disposto di cui all'antecedente comma 4: di modo che, «quando i provvedimenti... debbano essere adottati entro termini perentori stabiliti "a giorni", il *dies ad quem* sarà utilizzabile, per il deposito di essi, nella sua globalità, cioè fino allo scadere della ventiquattresima ora, senza che assuma alcun rilievo l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio giudiziario²³». Cionondimeno, nel seno di un contrasto agitato in merito alle tempistiche del provvedimento del tribunale del riesame avente ad oggetto l'ordinanza *de libertate*, un isolato *decisum* della Corte di Cassazione²⁴ promuoveva l'esegesi minoritaria assumendo che l'orientamento dominante non teneva «conto della differente valenza attribuibile alla nuova norma» (*id est*, l'art. 172, comma 6, c.p.p.) «rispetto a quella dell'art. 181 del codice previgente. Innanzitutto, deve osservarsi che, mentre questa era stata formulata in un articolo (il 181) distinto e separato dall'altro articolo (il 180) che dettava le regole generali sui termini processuali, la nuova norma (comma 6 dell'art. 172) è inserita nel complesso delle regole generali sui termini processuali. La collocazione sistematica diversa non può avere altro significato che quello di promuovere la regola da particolare a generale... Ritenerne, dopo

dettato ex art. 172, comma 6, c.p.p. vale a prescindere dal fatto che si tratti di termini dilatori/termini acceleratori o di termini perentori/termini ordinatori.

²⁰ Compreso il pubblico ministero. «La posizione di parte che questo assume nel nuovo processo penale lo assoggetta ai limiti di accesso che l'art. 172, 6° co., c.p.p. pone per le altre parti private»: così R. Fois, *op. e loc. ult. cit.*

²¹ Cfr. ad esemplari, prima dell'intervento regolatore delle Sezioni unite penali, Cass. Sez. I, 6 aprile 1993, Cafari, in *Ced. cass.*, n. 193981 e Cass. Sez. I, 3 maggio 1991, Mandara, in *Giust. pen.*, 1992, III, 163.

²² Al proposito v. M. BARGIS, *Deposito di provvedimenti giudiziari dopo la chiusura dell'ufficio al pubblico*, in *Dir. pen. proc.* 1996, p. 607, nota 7.

²³ EAD., *op. cit.*, p. 609.

²⁴ Cass. Sez. V, 11 aprile 1995, Mendella, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2612.

tali specificazioni, che la norma indicata possa riferirsi solo alle attività delle parti, specialmente quando, dalla decorrenza di un termine di decadenza, discendano conseguenze così rilevanti in tema di libertà personale, come la perdita di efficacia di una misura coercitiva, significa interpretare la norma nel senso più sfavorevole; quindi, anche per questa ragione, l'interpretazione appare non condivisibile²⁵».

In merito ci si sente di convenire con la dottrina più sensibile²⁶ per la debolezza dell'argomento speso, non ravvisandosi fondamento alcuno giusta cui, dalla mutata collocazione sistematica del precetto – della cui significatività non si è nondimeno sottaciuto²⁷ –, si evinca, *illico et immediate*, altresì un mutato spettro applicativo del medesimo: è falso il rapporto di condizionamento fra 'se' ed 'allora', altrimenti detto, nel verso che la sottoscritta premessa certo non implica la conclusione raggiunta. Se è inconferente²⁸ l'organizzata consequenzialità logica, neppure le controdeduzioni avanzate si rivelano, a nostro modo di vedere, convincenti. La prima, che fa leva sulla dizione testuale²⁹ dell'art. 172, comma 6, c.p.p., là dove elenca attività tipiche delle parti³⁰ («o comunque di soggetti estranei all'ufficio giu-

²⁵ Cass. Sez. V, 11 aprile 1995, Mendella, *cit.*, pp. 2613-2614.

²⁶ V. GREVI, *Scadenza del termine per la decisione da parte del tribunale del riesame ed orario di chiusura degli uffici giudiziari*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2614, il quale, ad esordio del suo contributo, bolla la pronunzia annotata come portato di «un formalismo miope e privo di apprezzabili riferimenti alla *ratio* della disposizione da interpretarsi, oltreché agli equilibri generali del sistema in ordine al procedimento di riesame delle misure coercitive».

²⁷ V. *supra*, p. 42, nota 17, per detta prospettiva di valorizzazione dell'assetto.

²⁸ Sempre che si persegua la ricostruzione, alquanto frettolosa, di cui alla massima Mendella. Molto più incisiva l'ermeneutica dottrinale (E. AMODIO, *Orario degli uffici giudiziari e garanzie costituzionali*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1103), proiettata sull'utilizzo del noto brocardo *ubi lex voluit dixit sed ubi lex noluit tacuit*, nel senso che, una volta divenuta regola generale il computo giusta quanto dettato dal codice di rito penale del 1930 per il pubblico, per gli addetti ai lavori ciò si desumeva *per implicans*; laddove, impostata una deroga al quadro di riferimento dall'articolato previgente, era dato evincere, *a contrario*, la sussistenza di una disciplina più ortodossa, con scadenza del termine fissato a giorni al decorrere dell'ultimo momento utile per chi parte non fosse. «L'eco incontrollata di un risalente assunto interpretativo ha indotto a trascurare un dato di estrema importanza: nel codice del 1930 la regola che fa coincidere la scadenza del termine con la chiusura dell'ufficio al pubblico, era collocata nell'art. 181 c.p.p. intitolato «*scadenza speciale dei termini*»; nel codice vigente la stessa disposizione è stata invece inserita tra le «*regole generali*» contenute nell'art. 172. È fin troppo evidente, dunque, che non è riproponibile nel sistema vigente la tesi dell'*intranseus* all'ufficio, svincolato da ogni orario, dopo che la *lex specialis* dettata per gli *extranei*, cioè per le parti, è divenuta norma regolatrice di tutti i termini, quali che siano i destinatari dell'attività processuale temporalmente limitata»: *Id.*, *op. cit.*, p. 1104.

²⁹ Così V. GREVI, *op. cit.*, p. 2617, nonché R. FOIS, *op. e loc. cit.*

³⁰ Per una disamina delle quali, a supporto dell'orientamento maggioritario, cfr.

diziario nel quale... debbano venire compiute³¹»), è fragile se non assistita da opportuno risvolto sistematico³², la seconda, alla lunga, può addirittura determinare effetti controproducenti. Ora, si può anche riconoscere che «sarebbe davvero piuttosto abnorme che l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, nelle ipotesi (già di per sé eccezionali) in cui la pronuncia di particolari provvedimenti è subordinata all'osservanza di un termine di natura perentoria, fosse ulteriormente condizionato, sotto il profilo temporale, da esigenze di mero rilievo organizzativo, come sono quelle legate all'orario di apertura "al pubblico" dell'ufficio giudiziario³³»; tanto più se, come nota il medesimo Autore, non emerge vantaggio taluno, per il destinatario del provvedimento di restrizione *in vinculis*, operando il disposto del comma 6 dell'art. 172 c.p.p. in luogo del comma 4 di portata più generale³⁴. Attenzione, però, a non enfatizzare oltre misura le conseguenze del ragionamento esplorato.

Di quelle disfunzioni, appare *self-evident*, non è possibile farsi carico se non nella misura in cui si sia interni all'ufficio inadempiente: a tale riguardo, la giurisprudenza ha, con nettezza indiscutibile, significato che l'organo giurisdizionale compone una parte integrante della struttura di riferimento nel senso che «l'ufficio giudiziario si identifica sia nell'organo giudicante sia in tutto il complesso del personale amministrativo della cancelleria, che è organo ausiliario del giudice³⁵». Ora, stante detta costante identitaria diviene di minore tra-

Cass. S.U. 27 settembre 1995, Mannino, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1087, favorevolmente accolta da M. BARGIS, *op. cit.*, pp. 607-610. *Contra*, invece, E. AMODIO, *op. cit.*, pp. 1103-1108 (va nondimeno segnalato che trattasi di parere *pro veritate* reso dall'Autore ai fini del ricorso per Cassazione presentato dall'onorevole Calogero Mannino).

³¹ R. FOIS, *op. e loc. cit.*

³² Opportunamente, difatti, M. BARGIS, *op. cit.*, p. 608, cautela sul fatto che «una terminologia tecnica.. non può certo essere forzata *ad libitum* dall'interprete».

³³ V. GREVI, *op. e loc. cit.*

³⁴ Cionondimeno, l'argomento di cui al testo può ritorcersi contro il suo proponente, giacché, se è vero che di nulla ci si avvantaggia deducendo a *time limit* la chiusura dell'ufficio giudiziario e non la ventiquattresima ora utile giornaliera, non vale la converso, nel senso che l'ipotetico anticipo di certo non danneggia l'interessato. Né soccorre (così, invece, M. BARGIS, *op. cit.*, p. 610) evocare consolidata giurisprudenza secondo cui, qualunque fosse la soluzione adottata, si «svuota la portata dell'art. 309 comma 10 c.p.p., rendendo aleatoria la liberazione del soggetto», «il decorso del termine fissato dall'art. 309 comma 9 c.p.p.» non costituendo, di per sé, «causa di preclusione per l'emanazione di un successivo provvedimento di identico contenuto» (*id est*, per la reitera della misura cautelare). Ricostruzione incontestabile, quella dell'Autrice: ma delle derive autoritarie dei pratici poco ci si dovrebbe curare (se non per biasimarle), nell'ottica esegetico-unitaria che si intende promuovere.

³⁵ Cass. Sez. I 25 luglio 1995, Lepore e altro, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 1053,

sparenza ritenere abnorme che l'esercizio delle funzioni giurisdizionali sia «ulteriormente condizionato, sotto il profilo temporale, da esigenze di mero rilievo organizzativo, come sono quelle legate all'orario di apertura «al pubblico» dell'ufficio giudiziario³⁶»; il cattivo funzionamento dell'ufficio di cancelleria, altrimenti detto, giusta la opaca pubblicizzazione degli orari di apertura e la difettosa cinghia di trasmissione fra organo che provvede ed organo che riceve, non può che imputarsi all'ufficio giudiziario, come latamente inteso da consolidato 'diritto vivente'. Ma allora, se queste sono le premesse, è difficile conciliare il quadro ricostruttivo summenzionato con ciò che, incessantemente, la giurisprudenza europea dei diritti umani³⁷ ripete, ovvero che nessuna carenza organizzativa degli uffici può garantire un esonero da responsabilità – per lo Stato convenuto³⁸ – allorché, a posta in gioco, si isolino diritti fondamentali (come, nel dettaglio, quello alla libertà personale). A fronte di abusi nel rendere giustizia (e a ciò ben può condurre il mancato rispetto di un termine stabilito a pena di decadenza), un *deficit* nella macchina organizzativa non scusa: anzi, ci dice Strasburgo, lungi dal recriminare quelle deviazioni debbono fungere da stimolo onde «vincere» il momento emergenziale. E ciò basti al riguardo.

Al di là dell'*occasio legis* che ha ingenerato il conflitto, poi risolto dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite³⁹ nel verso della ratifica dell'opinione maggioritaria, ci si sente, nondimeno, autorizzati, a valorizzare una prospettiva di analisi più circostanziata, indipendentemente dallo scandaglio occasionale rappresentato dalle dinamiche *de libertate*. Già nelle pagine che ci ha lasciato Vittorio Grevi si scorge, in filigrana, la causa prima della resistenza, altrimenti incomprensibile se non *sub specie* di vero e proprio arroccamento pregiudiziale, nei confronti dell'estendibilità di quanto disciplinato anche là dove si abbia riguardo all'attività del giudice. Verrebbe invero a paventarsi un nocumento per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, di modo che sarebbe abnorme che esso «fosse ulteriormente condizionato, sotto il profilo temporale, da esigenze

nonché, sotto un profilo ulteriore, Cass. Sez. V, 8 novembre 2006, Di Russo ed altri, in *Ced cass.*, n. 236305.

³⁶ Così V. GREVI, *op. e loc. ult. cit.*

³⁷ Per un'approfondita disamina in merito, in una con ulteriori verifiche di diritto comparato, cfr. E. AMODIO, *op. cit.*, pp. 1107-1108.

³⁸ *Ex multis*, e tanto per citare un *arrêt* su cui si avrà occasione di tornare in prosieguo di elaborato, Werz c. Suisse, 17 dicembre 2009, n. 22015/05, in <http://cmi-skep.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=werz%201%2022015/05&sessionid=98354874&skin=hudoc-en>.

³⁹ Cass. S.U. 27 settembre 1995, Mannino, cit.

di mero rilievo organizzativo⁴⁰», alea che nondimeno, a nostro modo di vedere, sembra fondarsi su di un equivoco. Lungi da noi l'intenzione di subordinare l'esercizio della giurisdizione a condizionamenti (il più delle volte esterni all'apparato) di varia origine – a tacer d'altro, verrebbe meno l'essenza medesima dello Stato di diritto. Ma una cosa è l'esercizio di un potere sovrano, ben altra riconoscere la necessità di un rimprovero (in chiave di temperamento) allorché quel potere non si sia concretato *in actis* entro termini prestabiliti.

E proprio la disciplina in materia di controlli *de libertate* sembrerebbe offrire un indice nel verso propugnato: se il tribunale del riesame non si determina entro un termine, a ben vedere 'iugulatorio' prima ancora che perentorio (dieci giorni dalla ricezione degli atti ex artt. 309, commi 9 e 10, c.p.p.), «l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia» – il che, in senso lato, nulla esclude che ciò possa intendersi quale addebito di rimproverabilità per il tribunale che non abbia adempiuto *in limine*. Ciò, pur tuttavia, non implica ancora che l'organo giudicante decada dal potere-dovere di emanare un «provvedimento giurisdizionale di controllo per effetto⁴¹» della propria inattività; se la *ratio* dell'ostracismo di cui sopra volge a tutelare la possibilità di *jus dicere*, suona allora quantomeno bizzarro che le riflessioni da ultimo consegnate debbano assegnarsi ad

⁴⁰ V. GREVI, *op. e loc. ult. cit.* Illuminante, sul punto, B. NACAR, voce *Termini II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur. Aggiornamento*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2007 pp. 2-3 per la quale «tutti [i] principi connaturati col «giusto processo»... sono assicurati anche quando un termine è sprovvisto di sanzione, quando cioè il legislatore governa i tempi del processo con cadenze non sanzionate, pur essenziali al raggiungimento dello scopo. In queste situazioni, non consegue alcun effetto all'inutile trascorrere del tempo perché il potere-dovere ad esso connesso tende a soddisfare valori indefettibili del processo penale, la cui tutela non può essere fatta dipendere dal rispetto di un dato temporale. Così, ad esempio, se è vero che il giudice deve depositare la motivazione della sentenza nei tempi stabiliti dalla legge, è altrettanto vero che non si potrà mai impedirgli di redigerla oltre quel termine perché atto essenziale della giurisdizione. La considerazione è confermata dal dato normativo che, ai sensi dell'art. 124 c.p.p., impone ai magistrati di osservare le disposizioni del codice, indipendentemente dalla esistenza di una sanzione in caso di loro inosservanza; – e non è un caso che, generalmente, i destinatari delle norme in cui sono contenuti termini ordinatori sono proprio i soggetti pubblici». Ma proprio in ciò, riteniamo, si perpetua la «contraddizione» che si è avuto modo di esaminare nel testo.

⁴¹ Così M. CERESA-GASTALDO, sub *art. 309 c.p.p.*, in AA.Vv., *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 2005, pp. 1007, 1028, il quale, addirittura, ipotizza, a nostro modesto avviso correttamente, una *quaestio de legitimitate* al proposito. *Contra* la giurisprudenza maggioritaria: ad esponente rappresentativo Cass. S.U. 29 ottobre 1997, p.m. in causa Schillaci, in *Cass. pen.*, 1998, p. 792.

una dottrina nettamente minoritaria⁴² (se si intende preservare l'esercizio della giurisdizione a termine, solo apparentemente, perentorio, coerenza esigerebbe che la dichiarata inefficacia della misura coercitiva non significhi alcunché). Allargando il tiro, e riprendendo un esempio suggerito in una nota precedente⁴³: nulla osta a che il giudice motivi i provvedimenti al di là dei termini determinati *ex lege* o autoassegnati *ex officio proprio* (nella misura in cui il ritardo non offenda la credibilità della funzione⁴⁴) – non fosse altro perché, diversamente opinando, il diritto ad impugnare dei contendenti verrebbe ad essere vanificato: la sfida decisiva, per vero, sta nell'individuare sanzioni appropriate per quella manchevolezza che, di certo, non può qualificarsi irrilevante. Ma di ciò oltre⁴⁵ nel *continuum* del presente elaborato.

2. Modelli generali: a) il prolungamento

Fra anticipi, posticipi, differimenti, proroghe, 'congelamenti' e 'sospensioni' i termini processuali penali conducono, di certo, una vita non poco movimentata⁴⁶: offriamone, allora, una finestra esplorativa, valorizzando, laddove possibile, le sequenze del codice di rito.

⁴² V., a campione, M. CERESA-GASTALDO, *Il riesame delle misure coercitive*, Giuffrè, Milano, 1993.

⁴³ V. *supra*, *sub* nota 40.

⁴⁴ Per uno spunto in tal senso cfr. Werz c. Suisse, cit., § 44.

⁴⁵ V. *infra*, Cap. IV.

⁴⁶ È opinione largamente condivisa che l'istanza per una vicenda modificativa dei termini, nonché gli effetti che ne conseguono (*in primis*, quelli aderenti all'osservanza/inosservanza dei medesimi), ricade sulla parte che ne abbia fatto domanda oppure che ne abbia subito l'evenienza. Il giudice è refrattario a tali dinamiche, nel senso che i termini ad esso assegnati non paiono suscettibili di variazioni *proprio motu*. Si cautela avverso facili obiezioni: l'organo di *jus dicere*, a fronte di termini modulabili, giustappunto, *ope judicis*, è sì autorità decidente, ma solo dietro richiesta dell'interessato a fruirne (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla proroga dei termini di indagine *ex art.* 406 c.p.p. in ordine al cui verificarsi il giudice per le indagini preliminari dispone ma, ad avvantaggiarsene, è, e non può che essere, il pubblico ministero. *Idem* sembrerebbe potersi dire per la proroga della custodia cautelare *ex art.* 305 c.p.p., nonostante il contrario avviso di G.P. VOENA, *Atti*, in G. CONSO – V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, 5ª ed., Cedam, Padova, 2010, p. 262, il quale, a tale riguardo, conia il neologismo «autoproroga»: se è vero che «il potere cautelare [è] affidato in via esclusiva all'organo giurisdizionale», cioè, pur tuttavia, sembrerebbe di insufficiente profilo una volta osservato che il meccanismo di specie viene ad attivarsi solo a fronte di richiesta avanzata dall'esercente l'azione penale); che, poi, giusta il profilo delle sanzioni, essi non siano efficacemente presidiati è tutt'altro discorso. L'armonia di specie viene offuscata dal dettato del comma 4 *bis* art. 154 n. att. c.p.p., come introdotto dall'art. 4, comma 2 *bis*, d.l. 24 novem-

A) PROLUNGAMENTO⁴⁷: dilazione dei termini processuali, disposta prima che il termine inizi a decorrere⁴⁸, e che concerne esclusivamente i termini di comparizione; a *ratio* dell'istituto si staglia l'esigenza di offrire uno strumento «per superare l'oggettiva difficoltà di trasferimento dell'imputato e di ogni altra persona⁴⁹ chiamata davanti all'autorità giudiziaria procedente, dal luogo di residenza, domicilio o dimora, al luogo dove deve avvenire la presentazione⁵⁰». A fronte della riscontrata non corrispondenza fra il primo ed il secondo luogo, l'art. 174⁵¹ c.p.p., premesso che il termine *de quo* è prolungato del numero dei giorni necessari per il viaggio, offre soluzioni differenziate a seconda che l'interessato⁵² risieda nel territorio nazio-

bre 2000, n. 341, recante «Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia», convertito, con modificazioni, in l. 19 gennaio 2001, n. 4, là dove autorizza un'improvvida proroga dei tempi di redazione del prodotto decisionale complesso ex art. 544, comma 3, c.p.p., così garantendo, all'estensore, una copertura per un totale di centoottanta giorni, ma, a contraltare, non sanzionando con adeguatezza una volta vanamente decorso il termine prorogato.

⁴⁷ Per una variante semantica – 'differimento' –, a ben vedere attinente ad un *quid* statico (di fissazione d'udienza) e non dinamico (di comparizione degli attori processuali), cfr. art. 465 c.p.p.

⁴⁸ O, per meglio dire, il prolungamento «opera fin dal momento dell'assegnazione del termine ordinario, indipendentemente dalla sua prorogabilità», in ciò, fra l'altro, risiedendone il tratto distintivo dalla proroga: così, *ex plurimis*, in dottrina G. UBERTIS, sub art. 174 c.p.p., in AA.VV., *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO e O. DOMINIONI, vol. II, Giuffrè, Milano, 1990, p. 240. *Contra* L. CARLI, voce *Termini (Diritto processuale penale)*, in AA.VV., *Novissimo Digesto Ital.*, vol. XIX, Utet, Torino, 1973, pp. 129, 132, secondo il quale «la differenza con la *proroga*, nonostante autorevole opinione contraria, appare tuttavia solo formale, in quanto, in realtà, anche il prolungamento si applica ad una base cronologica preesistente, stabilita ora dalla legge., ora dalla stessa natura delle cose, che obbliga a tener presente e rispettare un certo periodo di tempo, necessario in pratica a chiunque per comparire avanti ad un ufficio giudiziario».

⁴⁹ Cionondimeno, l'istituto non trova applicazione con riguardo «all'avviso al difensore, il quale non rientra nel novero delle persone... per le quali l'autorità giudiziaria procedente emette "ordine o invito"»: così Cass. Sez. IV, 23 giugno 1999, Brando, in *Riv. pen.*, 2000, p. 427.

⁵⁰ Così R. FOIS, sub art. 174 c.p.p., in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 2005, p. 467.

⁵¹ Anche qui la normativa riprende tralaticciamente quanto contemplato dall'abrogato codice di rito penale (v. art. 183 c.p.p. 1930), con gli adeguamenti resi necessari dall'implementazione dei mezzi di trasporto – il che giustifica perché, in luogo di «mezzi ferroviari», si parli di «mezzi pubblici di trasporto».

⁵² A mente del chiaro disposto del comma 2 dell'art. 174 c.p.p., la tutela in questione si estende altresì ad «ogni altra persona per la quale l'autorità procedente emette ordine o invito», non operando, quindi, il prolungamento in esclusiva per l'imputato e per le ulteriori parti processuali bensì anche per soggetti non riconducibili a quella classe (quali, onde esemplificare, testimoni, periti, consulenti tecnici,

nale o all'estero: nel primo caso, addotto a criterio distintivo la possibilità di ricorso, o meno, al mezzo pubblico⁵³, la dilazione di specie – fissata *ope legis* – è, rispettivamente, di un giorno ogni cinquecento chilometri e di un giorno ogni cento chilometri⁵⁴; nel secondo, addotto a criterio distintivo composto la distanza in una con i «mezzi di comunicazione» (e non più di trasporto⁵⁵) utilizzabili, la protrazione *de qua* è rimessa, nel suo ammontare, *ad libitum*⁵⁶ dell'autorità giudiziaria⁵⁷.

interpreti e via seguitando). Ciò che si diversifica sta nel trattamento sanzionatorio nel caso di inosservanza del precetto: allorché non venga a garantirsi la comparizione dell'imputato (o, per estensione, delle altre private), opererà un'ipotesi di nullità di ordine generale *ex art.* 178, comma 1, lett. c) c.p.p. [a nostro modo di vedere assoluta, benché la dottrina unanime risulti orientata nel verso della nullità intermedia (v., per tutti, R. FOIS, voce *Termini*, *cit.*, p. 615), stante una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 179, comma 1, c.p.p., laddove si discorre solo di omessa citazione, per il primo e sicuramente intermedia per le seconde], mentre, a fronte del mancato prolungamento a vantaggio di «ogni altra persona», viene a prodursi una mera irregolarità, tutt'al più incidendosi sulle sanzioni comminate per la mancata comparizione (cfr. art. 133 c.p.p.), le quali, una volta disposte, debbono nondimeno essere revocate (v. art. 47 disp. att. c.p.p.).

⁵³ Non poco curiosa questa sottovalutazione del mezzo privato, in un contesto socio-economico in cui ormai quasi ogni nucleo familiare ha disponibilità di più di un'autovettura; specularmente, osservati i 'rendimenti' di settore, di certo enfatizzata la funzionalità all'obiettivo del mezzo pubblico. «Non è ben chiaro se il legislatore abbia voluto manifestare una particolare fiducia per i mezzi pubblici ovvero abbia ritenuto poco diffuso il mezzo privato: *hoc iure utimur* e tanto basta; si tratta di adeguarsi»: così A. GIARDA, *op. cit.*, p. 257. Piuttosto la norma perde di incisività laddove ci si rapporti ai detenuti, o agli internati, nel qual caso appare difficilmente configurabile l'utilizzo di un mezzo di trasporto diverso dal pubblico: a meno che non si voglia fare leva sull'art. 22 disp. att. c.p.p. «Laddove ciò accada, infatti, il detenuto è autorizzato ad abbandonare il luogo di arresto o di detenzione libero nella persona e senza scorta»: così, in dottrina, G. SOLA, *op. cit.*, p. 304.

⁵⁴ Ad ogni buon conto, viene stabilito un tetto invalicabile di soglia, per il prolungamento, di tre giorni (critici al riguardo G. UBERTIS, *op. cit.*, p. 242 e G. GARUTI, *op. cit.*, p. 1584. Comunque sia, «[q]ualora difficoltà oggettive adeguatamente documentate convincessero il giudice che il mancato rispetto del termine per comparire sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, resta pur sempre la garanzia residua della restituzione in termini»: questa l'*extrema ratio* ipotizzata da A. GIARDA, *op. cit.*, p. 258); e ciò a prescindere dal mezzo che si utilizzi al riguardo.

⁵⁵ Il che sembrerebbe legittimare altresì collegamenti immateriali, giustificando, ad esempio, il prolungamento a seconda, o meno, dell'indisponibilità/disponibilità di allestire una postazione remota *in eo loco*.

⁵⁶ *Contra*, apparentemente, P. FIORIO, sub *art. 174 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato (con CD-Rom)*, a cura di A. GIARDA e G. SPANGHER, Ipsoa, Milano, 4^a ed., 2010, vol. I, p. 1567, per il quale, se bene si interpreta, anche l'entità del prolungamento, e non solo l'individuazione dei criteri discretivi, è «comunque sottratt[a] alla discrezionalità giudiziale».

⁵⁷ Qui non è contemplato alcun termine di chiusura di tre giorni, né, oltre al

L'articolo da ultimo evocato non va inteso nel senso che l'autorità giudiziaria procedente possa indifferentemente assumere, a fondamento del calcolo di cui *supra*, o il luogo di residenza o il domicilio dichiarato od eletto⁵⁸ (come sembrerebbe potersi evincere ad una prima lettura⁵⁹). La prevalenza del criterio della residenza è innegabile, con ciò, quindi, legittimandosi una deriva gerarchica fra i parametri prescelti: e ciò nell'intento di concepire il tutto «come *lex favoris* (determinata dal valore che in un processo di tipo accusatorio assume la partecipazione personale dell'imputato), nel senso che, non conoscendosi la residenza, si presume che il domicilio dichiarato o eletto sia il luogo o il più vicino al luogo da cui l'imputato dovrà muoversi per raggiungere la sede dell'ufficio⁶⁰». Altrimenti detto, la graduatoria di cui *supra* sta a significare che, a fronte di un residente *in loco* che abbia dichiarato od eletto domicilio «fuori dal comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente» (v. art. 174, comma 1, c.p.p.) oppure, domiciliato in sede, che abbia residenza altrove, il tempo per comparire è misurato sulla residenza e non sul domicilio dichiarato od eletto.

3. (segue): b) la proroga

B) PROROGA: anch'essa, come il prolungamento, riconducibile all'iperclasse nozionale dell'allungamento dei termini, se ne differenzia giacché il *quid adiecti* si perfeziona dopo che il termine abbia iniziato a decorrere⁶¹ – (in quell'altra vicenda il fenomeno di specie si

luogo di residenza, rileva la domiciliazione dichiarata od eletta per le notificazioni ex art. 161 c.p.p. Ad ogni buon conto, trattasi di un significativo *improvement* rispetto all'articolato del codice previgente, il quale rimetteva al prudente discernimento del magistrato (ora, dell'autorità giudiziaria) non solo l'entità della dilazione ma anche i criteri distintivi a cui fissarne il ricorso.

⁵⁸ Manifesta diffuse perplessità su siffatta equiparazione G. UBERTIS, *op. cit.*, pp. 241-242. V. anche G. GARUTI, *op. cit.*, pp.1583-1584.

⁵⁹ Si veda, a tale riguardo, l'*incipit* dell'art. 174, comma 1, c.p.p.

⁶⁰ Così V. CAVALLARI, sub *art. 174 c.p.p.*, in AA.Vv., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, vol. II, Utet, Torino, 1990, p. 254.

⁶¹ Proprio alla luce di siffatta, per così dire, immanenza del termine originario (per il ricorso a questa formula R. FOIS, *op. cit.*, p. 609 e G. UBERTIS, sub *art. 173 c.p.p.*, in AA.Vv., *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO e O. DOMINIONI, vol. II, Giuffrè, Milano, 1990, p. 238) è dato distinguere non solo, come evidenziato nel testo, dal prolungamento, bensì anche dalla restituzione nel medesimo e dalla «concessione di un nuovo termine», benché dipendente dal primo: cfr. art. 585, comma 4, c.p.p. In questo verso, in dottrina, nella vigenza del codice del 1930, L. CARLI, *op. cit.*, p. 132, nonché, attualizzando all'oggi, G. UBERTIS, *op. e loc. ult. cit.*

manifesta *ab initio*, ovvero «dal momento della fissazione del termine... ordinario, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultimo sia o no prorogabile⁶²»). Per consolidato insegnamento, le proroghe possono classificarsi, giusta il criterio della fonte autoritativa, in proroghe disposte *ope legis*⁶³ e in proroghe disposte *ope iudicis*⁶⁴: con riguardo a queste ultime, la *prorogatio* disposta al di fuori dei casi consentiti (tale la proroga di un termine perentorio) non impedisce che si verifichi decadenza, stante «l'illegittimità del relativo provvedimento⁶⁵» autorizzativo.

In merito alle proroghe disposte *ope legis*, una significativa novità, da un'ulteriore angolatura, si deve ad un recentissimo intervento della Corte europea dei diritti umani. In un caso avente a destinatario lo Stato turco⁶⁶ la Corte EDU ha infatti stabilito come la regola del posticipo del *dies ad quem* al primo giorno utile non festivo non valga ai fini del decorso, previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni, dei sei mesi entro i quali attivare i giudici di Strasburgo. La camera semplice, per vero, discostandosi da una linea punteggiata da inequivoci precedenti⁶⁷ (contravvenendo, quindi, alla regola dello *stare decisis*), si era motivata nel verso opposto, adducendo, da un lato, l'equivalenza con l'orientamento mantenuto in tema di individuazione del *dies a quo*, per il quale si sarebbe tenuto conto del diritto e delle pratiche interne alle varie realtà nazionali e non dei criteri distintivi di cui alla CEDU⁶⁸, facendo leva, dall'altro, su specifiche convenzioni internazionali orientate a legittimare la proroga⁶⁹. Appare evidente la

⁶² Cfr., *ex multis*, G.P. VOENA, *Atti*, in AA.Vv., *Compendio di procedura penale*, a cura di G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 1ª ed., 2000, p. 246.

⁶³ Per un esempio, cfr. art. 172, comma 3, c.p.p.

⁶⁴ Per talune evenienze cfr. gli artt. 305, 393, comma 4, e 406 (*Proroga del termine: scil.*, per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale) del codice di rito penale.

⁶⁵ R. FOIS, *op. e loc. ult. cit.*,

⁶⁶ Sabri Güneş v. Turkey, 29 giugno 2012, n. 27396/06, *Grand Chamber*, in <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111957>.

⁶⁷ Per i quali v. Sabri Güneş c. Turquie, 24 maggio 2011, n. 27396/06, in <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-104855>, § 39.

⁶⁸ «Con il che non vi sarebbe stato motivo per non applicare il medesimo principio con riguardo al calcolo del *dies ad quem*»: così Sabri Güneş c. Turquie, *ult. cit.*, § 40. Per la confutazione di questo argomento v. Sabri Güneş v. Turkey, *Grand Chamber*, § 51 ss.

⁶⁹ Cfr. la *European Convention on the Calculation of Time-Limits*, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 ed entrata in vigore il 28 aprile 1983, il cui art. 5, con portata onnicomprensiva (ben più ampia di quanto disciplinato all'art. 172, comma 3, c.p.p.), garantisce lo slittamento al giorno immediatamente successivo non festivo di ogni termine che si consumi di sabato, di domenica, in concomitanza con una festività ufficiale o che venga considerata tale. Detto documento, *rebus sic stantibus*, è

ratio giustificativa dell'intervento della *Grand Chamber*: è l'istinto di sopravvivenza di una Corte ossessionata dal numero esorbitante – e apparentemente ingovernabile – di ricorsi ad essa presentati a far volgere nel senso indicato, solo *prima facie* tacciabile di iperformalismo – anche se poi l'ansia in questione viene a razionalizzarsi (*recte*, a dissimularsi) dietro consolidati assiomi, quali la certezza del diritto ed il principio di sussidiarietà⁷⁰, nonché, più pragmaticamente, a fronte dell'inopportunità di stilare un listone di ogni festività nazionale, tenendo addirittura in conto le peculiarità delle varie Comunità autonome all'interno dello Stato unitario⁷¹. Né, a soccorso, varrebbe invocare la prospettiva convenzionale di cui *supra*, atteso il numero irrisorio di ratifiche ottenute⁷² ed il fatto che, come segnalato dal Governo convenuto, trattasi di *very old instruments*⁷³.

Ora, il *novum* decisivo rileva non tanto per ciò che esplicitamente dice quanto per ciò che, in filigrana, lascerebbe trasparire. La Corte, infatti, sembra assumere che, una volta garantito un termine sufficientemente ampio – ed un semestre parrebbe a ciò corrispondere – per effettuare (o non effettuare) un qualcosa, non sia *fair* giocare nelle pieghe della concessione, attendendo, ad esempio, l'ultimo giorno utile per decidersi, nonché ulteriormente lucrare computando che il *terminus ad quem* verrebbe a scadere giusta una ricorrenza festiva. Condotte del genere – parrebbe di doversi evincere – rappresentano un *abuse of petition*, da perseguire con la massima energia e risolutezza. Che non si tratti di mera speculazione accademica è testimoniato da una clamorosa vicenda interna, di poco antecedente il

stato firmato da dieci Stati e ratificato solo da quattro Stati fra i quarantasette di cui al Consiglio d'Europa (l'Italia, al proposito, non ha ancora provveduto a depositare lo strumento di ratifica): il che, come a breve osserveremo, non è di secondario profilo nel discorso motivazionale condotto dalla *Grand Chamber* onde respingere la tesi.

⁷⁰ Opzioni che già si annidano, invero, nella *dissenting opinion* del giudice belga Tulkens e del giudice lituano Jocienė a margine di Sabri Güneş c. Turquie, cit.

⁷¹ Argomento, quest'ultimo, alquanto specioso una volta osservato che la medesima Grande camera sembrerebbe rimettere ai potenziali ricorrenti il 'governo del tempo'. «[A]vendo riguardo ai numerosi mezzi di comunicazione ora disponibili... (posta, fax, comunicazione elettronica, internet), si apprezza, oggi più che mai, che il *time-limit* di sei mesi sia sufficiente per valutare se presentare ricorso, nonché per modularne i contenuti», indipendentemente dall'evenienza di proroghe: tanto più che «*applicants must nonetheless be alert as regards compliance with the relevant procedural rules*: così Sabri Güneş v. Turkey, cit., § 57. Un mondo promettente ma ignoto ai più sol che si rifletta come la stragrande maggioranza di coloro che investono delle proprie vicende la Corte EDU, di quegli avanzati mezzi di comunicazione, neppure sospettino l'esistenza.

⁷² Cfr. *supra*, *sub* nota 69.

⁷³ Sabri Güneş v. Turkey, cit., § 37.

caso Sabri Güneş, nella quale l'interessato si è mosso con tracotanza proprio su quella censurata 'linea di displuvio': su di essa, risolta *ex auctoritate* dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, si avrà occasione di tornare *funditus* nel prosieguo del lavoro⁷⁴.

4. (segue): c) l'abbreviazione

C) ABBREVIAZIONE: identifica il contraltare di prolungamento e proroga: se là i termini apparivano dilatati, infatti, qui si provvede a contrarli. Più nel dettaglio, il tempo originariamente garantito per una determinata attività può essere ridotto⁷⁵ o *ope exceptionis* (così ci parrebbe interpretabile l'enunciato secondo il quale la parte⁷⁶ a cui favore «è stabilito un termine può chiederne o consentirne l'abbreviazione⁷⁷»: cfr. art. 173, comma 3, c.p.p.) oppure *ex officio*⁷⁸ (in un'e-

⁷⁴ Cass. S.U., 10 gennaio 2012, Rossi, in http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SezioniUnite.asp#155_01_12.zip.

⁷⁵ 'Ridurre' ed 'abbreviare', nel lessico quotidiano, descrivono un identico fenomeno. Nell'economia del codice, invece, sembrerebbero differenziarsi, a seconda che il *minus quam* risulti in unità intera – determinata o determinabile – (cfr. art. 465 c.p.p.) o in unità frazionaria (cfr. art. 169 n. att. c.p.p.). Che non si tratti di assioma irreversibile è comunque testimoniato dal disposto dell'art. 552, comma 3, c.p.p. il quale, a fronte di un termine naturale, di almeno sessanta giorni «prima della data fissata per l'udienza di comparizione», per la notificazione del decreto di citazione a giudizio agli interessati, sottoscrive una riduzione a quarantacinque giorni (l'altro è eclissato, di tal che l'intermezzo temporale di specie, da 'mobile', si converte in 'fisso') in ipotesi di motivata urgenza.

⁷⁶ Se il termine riguarda più parti, la *deminutio de qua* può intervenire solo a condizione che tutte si siano manifestate positivamente in merito, o con istanza multipla o con mutuo consenso.

⁷⁷ «Con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente» (cfr. art. 173, comma 3, c.p.p., ad epilogo), in ordine alla quale la legge non impone forme sacramentali: v., in dottrina, G. UBERTIS, sub *art. 173 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO e O. DOMINIONI, vol. II, Giuffrè, Milano, 1990, p. 238.

⁷⁸ Cfr., tanto per esemplificare, gli artt. 364, comma, 375, comma 4, e 400 del codice di rito penale. Di un qualche rilievo altresì l'art. 552, comma 3, c.p.p., benché ivi, palesemente, si ragioni in chiave di riduzione – e non di abbreviazione – del termine; finanche significativi i commi, di nuovo conio, 1-bis e 1-ter dell'articolato da ultimo esposto – per gli equipollenti funzionali in ordine all'accertamento condotto dinanzi ai giudici collegiali v., rispettivamente, gli artt. 416, comma 2-bis, e 429, comma 3-bis c.p.p. – come interpolati dall'art. 4, comma 4, l. 21 febbraio 2006, n. 102, recante «Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali», giusta cui, laddove si proceda per lesioni colpose gravi o per lesioni colpose gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (sia che il trasgressore risulti, o meno, in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope) o di quelle per la prevenzione degli

terogeneità di contesti significati dal tratto distintivo dell'urgenza, neutra o variamente qualificata – 'assoluta', 'indispensabile' o 'motivata). Giusta un altro profilo, sorge questione in ordine al fatto se l'abbreviazione dei termini valga in esclusiva a fronte di parentesi temporali meramente ordinatorie o anche dove l'inosservanza sia assistita da decadenza. Per il primo indirizzo ermeneutico milita l'argomento secondo cui, essendo l'istituto di specie ispirato da ragioni di *favor* ed essendo i termini ordinatori⁷⁹, usualmente, motivati da esigenze di tutela dell'opzione difensiva, questi ultimi risulterebbero liberamente rinunziabili – per un'entità ridotta in luogo di quanto concesso *ex tunc* – a vantaggio di un, non meglio precisato⁸⁰, «sollecito espletamento della funzione giurisdizionale⁸¹»; per il secondo basti riflettere⁸² sul limpido enunciato di cui al comma 2 dell'art. 173 c.p.p. (il quale interdice, ai termini perentori, di essere suscettibili di proroga) in lettura sinottica⁸³ con l'immediatamente successivo terzo comma il quale, a proposito del fenomeno di verso opposto dell'abbreviazione, non frapponne alcun distinguo tipologico⁸⁴.

infortuni sul lavoro (cfr. art. 590, comma 3, c.p.), in luogo dell'ordinario fluire temporale, il decreto di citazione a giudizio «deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari», mentre la data di comparizione ad udienza «è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto» di cui *supra*.

⁷⁹ Tradizionalmente sono i termini dilatori a proporsi sulla base di riconosciute istanze difensive da salvaguardare. Qui, senza nulla rinnegare al proposito, a fondamento del qualificativo di cui al testo sta meramente la necessità di impostare la classificazione ordinatorio vs. perentorio.

⁸⁰ Il che nulla ha a che vedere con il costituzionalizzato valore – cfr. art. 111 comma 2, secondo periodo, Cost. – della ragionevolezza temporale dei processi.

⁸¹ Così R. FOIS, sub *art. 173 c.p.p.*, in AA.Vv., *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 2005, p. 466. Per una rassegna dottrinale C. MENICHETTI, sub *art. 173 c.p.p.*, in AA.Vv., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. GIARDA e G. SPANGHER, 2ª ed., Ipsoa, Milano, 2001, p. 884; G. UBERTIS, *op. e loc. ult. cit.*; G.P. VOENA, *op. e loc. ult. cit.*

⁸² Così A. GIARDA, *op. cit.*, p. 258, nonché G. GARUTI, *op. cit.*, p. 1582, non fosse altro in quanto «una eventuale abbreviazione di tali termini non provocherebbe di sicuro alcun danno al corretto svolgimento del processo». V., inoltre, apoditticamente R. MENDOZA, sub *art. 173 c.p.p.*, in AA.Vv., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Atti e Prove. Libri II e III (artt. 109-271)*, curato da G. LATTANZI e E. LUPO, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 378, 379, a cui detta «non sembrano sussistere problemi ermeneutici». Per un'opinione risalente L. CARLI, *op. cit.*, p. 131, secondo il quale, premesso che l'abbreviazione del termine «non si applica in genere ai termini stabiliti a pena di decadenza», «è, in via generale, stabilito che sia la parte al cui vantaggio è stato istituito il termine stesso a poterne chiedere o consentire l'abbreviazione»: e nulla osta a che quella *distantia temporis* sia perentoriamente fissata.

⁸³ Per questa formula a sintesi espressiva A. GIARDA, *op. e loc. ult. cit.*

⁸⁴ «Non é peraltro da dimenticarsi che anche i termini perentori rappresentano

A nostro modo di vedere, e in via preliminare, onde comporre il dissidio, è necessario risolvere ogni ambiguità riguardo alla locuzione di specie, già a prima vista fortemente indeterminata. Se con abbreviazione del termine si intende l'espletamento di un'attività, alla cui soddisfazione la data di epilogo è preordinata, prima della sua scadenza naturale, *nulla quaestio*; non si può che registrare come l'interessato abbia adempiuto all'onere, ma nulla più. Se, invece, alludiamo alla retrodatazione di un termine, ordinatorio o perentorio, ed alla sua sostituzione anticipata con un altro termine, sempre ordinatorio o perentorio, è necessario intendersi bene. Laddove quel numeratore sia ordinatorio, ci si dovrebbe interrogare sulla *ratio* sottesa all'abbreviazione giacché, difettando adeguate sanzioni processuali, tale anticipo, più che ordinatorio, potrebbe invero, e più propriamente, qualificarsi come fittizio⁸⁵; laddove, d'altro canto, quel numeratore sia perentorio, si devono fare i conti con il peculiare insegnamento di cui all'art. 173, comma 3, c.p.p., secondo il quale «la parte a favore della quale è stabilito un termine può *chiederne* o *consentirne*» (le sottolineature sono nostre: *n.d.a.*) la 'riduzione'. Di modo che, stando così le cose, ovvero condizionando l'operatività dell'effetto ad una previa manifestazione di volontà dell'interessato, non appare immediato enucleare ipotesi in cui sia dato procedere ad anticipi di perentorietà chiesti o consentiti da quell'ultimo⁸⁶.

Ma quand'anche tali esempi di scuola fossero traducibili in realtà di fatto, non ci si sentirebbe, pur tuttavia, rassicurati, per una logica esigenza di compensazione e di autoresponsabilizzazione, nel momento in cui ci si impegnasse a consentire un *repêchage*, all'anticipato in termini, a fronte di un caso fortuito o di una forza maggiore che abbiano impedito l'osservanza del *quid temporis* inizialmente concesso. È un dazio inevitabile da pagare, in un'ottica di adeguato bilanciamento fra interessi contrapposti, se si vogliono salvaguardare le esigenze *supra* rilevate; anzi proprio la coltivata traiettoria di indagine potrebbe fungere da supporto all'obiettivo di un generale ripensamento delle tipologie dei termini processuali giusta il criterio distintivo della loro disponibilità in capo a colui che se ne avvantaggia.

oggetto di una materia in parte disponibile, giacché sono pur sempre segmenti di tempo precisati per consentire l'esercizio adeguato di una certa attività processuale: così, *ad abundantiam*, sempre A. GIARDA, *op. e loc. ult. cit.*

⁸⁵ Si previene ad una scadenza, consentendo, nondimeno, di non osservarla.

⁸⁶ Si pensi, ad esempio, a taluni moduli di garanzia, astrattamente anticipabili su istanza del destinatario del trattamento di *favor*, che potrebbe volere risolvere, nel più breve tempo possibile, la sua vertenza giudiziale.

5. Interruzioni e sospensioni: l'esemplare de libertate

È forse ora consigliabile evidenziare una prima traccia ricostruttiva: *rebus sic stantibus*, abbiamo individuato vicende che attengono a successioni lineari di frammenti di tempo le quali, al di là del fatto che il termine di riferimento sia o meno scaduto, ne determinano il protrarsi (*prolungamento/differimento e proroga*) o il detrarsi (*abbreviazione*). A queste dovranno a breve affiancarsi ulteriori occorrenze che, in luogo di proporsi a termine 'finito', ne condizionano l'andamento, provocandone una soluzione di continuo dell'ordinato fluire; qualora il *prius* ed il *posterius*, vale a dire il momento di cesura fra i suddetti, si cumulino, discorreremo di sospensione⁸⁷; qualora ciò non intervenga, di interruzione⁸⁸ (in un caso, 'tutto scorre', nell'altro, riprende *ab origine*⁸⁹). L'attuale codice di procedura penale tace con riguardo al fenomeno interruttivo⁹⁰, mentre si interessa, invece, del fenomeno sospensivo, quantunque in un ordito niente affatto sistematico. Con ciò si vuole significare la mancanza di una normazione organica al proposito⁹¹, difettando *in toto* linee generali di dogmatica dell'istituto; di tal che le coordinate di insieme andranno tratte o da suggestioni *extra codicem*⁹² oppure da indicazioni coesenziali ad aree disciplinari che, seppure di primario rilievo, tuttavia non sono ancora state verificate giusta il profilo di una loro, even-

⁸⁷ Essa «si appalesa quale differimento nel decorso del *termine*, conseguito mediante una temporanea soluzione del rapporto di continuità fonologica e, pertanto, del legame temporale fra il momento di inizio e quello di conclusione»: L. CARLI, *op. e loc. ult. cit.*

⁸⁸ Interruzione «non è che una soluzione definitiva ed assorbente del ricordato nesso»: ID., *op. e loc. ult. cit.*

⁸⁹ «La differenza fra *sospensione* ed *interruzione* del *termine*... è stata soprattutto individuata negli effetti: nella *sospensione* il tempo anteriore al verificarsi della causa di sospensione stessa non perde la sua efficacia, ma si somma con il periodo successivo sino ad integrare la *distantia* originariamente stabilita; nell'*interruzione* il tempo anteriormente trascorso perde ogni valore ed inizia un nuovo periodo di tempo al momento della cessazione della causa interruttiva»: così, ottimamente, ID., *op. e loc. ult. cit.*

⁹⁰ Salvo errori e/o omissioni, una puntuale raffigurazione di tale vicenda è invece offerta dall'art. 160 c.p., dislocato in un contesto di articoli teso a regolamentare la vicenda prescrittiva del reato – interessante, a tale obiettivo, il parallelo con l'art. 159 c.p., dalla emblematica rubrica '*Sospensione del corso della prescrizione*'.

⁹¹ Un indice in quel senso emerge allorché si consideri che la dottrina menzionata nelle note che precedono si occupa del fenomeno sospensivo, una volta garantisce una definizione di massima, se non esclusivamente, certo principalmente, *sub specie* di 'sospensione feriale dei termini'.

⁹² Cfr., *in primis*, la l. 7 ottobre 1969, n. 742, recante «*Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale*», e, su tutto, gli articoli 1 e 2 della medesima.

tuale, generalizzata applicabilità⁹³. Nella specie, il momento di comparazione è offerto da quanto dettato in tema di misure cautelari, per cui si impone un'accurata, benché non esaustiva, disamina del comparto normativo di specie di cui esplorare linee di sviluppo e momenti di integrazione con discipline, più o meno, vicine. Qui, lo straniamento è già *prima facie* testimoniato dal ricorso a peculiari spie linguistiche, ad un'effervescenza lessicale che, però, non si abbina ad auspicabile trasparenza comunicativa; i sintagmi prescelti dai processualpenalisti, in luogo dell'ossequioso rispetto alla tradizione di cui all'enunciato 'sospensione dei termini', valorizzano una specifica classe nozionale (nella vulgata condivisa '*congelamento dei termini*' o '*neutralizzazione*' degli stessi) per talune vicende che attengono alle dinamiche *de libertate*, nonché, con successiva interpolazione normativa⁹⁴, una enigmatica ipotesi di 'prolungamento cumulabile' in forza di determinati termini di fase⁹⁵. Con la prima nomenclatura si suole offrire cornice sistematica alla precipua evenienza di cui all'art. 297, comma 4, c.p.p., giusta la quale, di determinate ricorrenze temporali, si tiene conto ai fini esclusivi del calcolo della durata complessiva della custodia⁹⁶ *ex art.* 303, comma 4, c.p.p.; con la seconda, al 'si-

⁹³ La sospensione *ope legis*, infatti, non è contemplata, quale fenomeno a se stante, nel Titolo VI del Libro II del codice di procedura penale vigente, esplicitamente dedicato ai *Termini*.

⁹⁴ V. art. 2, comma 1, d.l. 341/00, *cit.*, introduttivo del numero 3 *bis* nel corpo dell'art. 303, comma 1, lett. *b*) c.p.p. {«Qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lett. *a*), i termini di cui ai numeri 1)» [sei mesi: *n.d.a.*] «2)» un anno: *n.d.a.*] «e 3)» [un anno e sei mesi: *n.d.a.*] sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera *d*)» [nove mesi, un anno o un anno e sei mesi laddove, «dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia», rispettivamente a fronte della condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni, della condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni, della condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni», non «sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna», a meno che «vi sia stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero» nel qual caso la norma ha operatività in esclusivo riguardo ai termini di durata complessiva della custodia *intra moenia* – due, quattro, sei anni, giusta quanto impresso all'art. 303, comma 4, c.p.p.] «per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera *d*) sono proporzionalmente ridotti»}.

⁹⁵ Per un'opportuna tavola degli indirizzi definitivi di quest'ultima fattispecie V. ALBERTA, sub art. 303 c.p.p., in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da G. CONSO e V. GREVI, Cedam, Padova, 2005, p. 979.

⁹⁶ Per un precedente vicino l'entrata in vigore del codice di rito penale del 1988 v., comunque, l'art. 2 l. 17 febbraio 1987, n. 29, recante «*Modifiche alla disciplina della custodia cautelare e introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di procedura penale concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria*», di interpolazione, nel

stema dei resti⁹⁷ interfasi di cui all'art. 303, comma 1, lett. *b*), n. 3 *bis*)⁹⁸, c.p.p.

5.1. (*segue*): la 'neutralizzazione' dei termini di custodia cautelare ex art. 297 c.p.p. Species del genus identitario 'sospensivo'

Entia non sunt multiplicanda sine (praeter) necessitate, tuttavia, stante l'ormai assodato 'rasoio di Occam': giova, allora, in via preliminare verificare se le due, nuove, categorie nozionali di cui *supra* siano effettivamente tali o se, invece, ripetano i propri momenti essenziali da 'consolidazioni dogmatiche' precedenti (ed accettate), vale a dire dai momenti di struttura del fenomeno sospensivo. Più immediata la risposta per quanto attiene all'art. 297, comma 4, c.p.p., non fosse altro per la contemporaneità normativa dell'art. 304, comma 2, c.p.p., il quale, *expressis verbis*, è deputato a regolare il fenomeno sospensivo⁹⁹ avendo riguardo a determinati termini cautelari. A grandi linee, ed adducendo quest'ultima ipotesi a *tertium comparationis*: 1) il 'modulo' ex art. 297, comma 4, c.p.p. opera *hic et inde*, ovvero a prescindere da una qualsiasi attivazione della parte interessata al congelamento (*id est*, il pubblico ministero), esigendo invece, quello ex art. 304, comma 2, c.p.p., in totale aderenza al principio della domanda cautelare, richiesta da parte l'esercente l'azione, nonché «ordinanza» – emessa dal giudice che procede – «appellabile a norma dell'articolo 310»; 2) il modulo ex art. 297, comma 4, c.p.p. trova indifferenziata applicazione per qualsivoglia fattispecie astrattamente

sensu evidenziato nel testo, del comma 9 nel *corpus* dell'art. 272 c.p.p. abr. Vede un *imprinting* lessicale prossimo all'attuale art. 304, comma 2, c.p.p. C. CESARI, *Sospensione e «congelamento» dei termini di custodia: la Cassazione tenta una razionalizzazione del sistema*, in *Cass. pen.*, 1991, pp. 2658, 2661 nota 4 – la norma antesignana, pur tuttavia, contempla i giorni d'udienza e quelli *ad deliberandum*, come l'art. 297, comma 4, c.p.p., del resto, laddove l'art. 304, comma 2, c.p.p., in una prospettiva più lata, legittima il tempo o di udienza o di deliberazione.

⁹⁷ Per questa locuzione cfr. R. BRICCHETTI, *Con le nuove correzioni sui termini il dibattimento guadagna più tempo*, in *Guida dir.*, 2001, n. 4, pp. 52, 53.

⁹⁸ Per il cui, a tacer d'altro, ambiguo dettato, v. *supra*, *sub* nota 94.

⁹⁹ Ad ogni buon conto, il panorama dottrinario è tutt'affatto coeso. Già M. CERESA-GASTALDO, *Sospensione, congelamento e proroga dei termini di custodia cautelare*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 36, nota 83, infatti, scorge nella fattispecie ex art. 304, comma 2, c.p.p. una variante discrezionale del «congelamento» di cui all'art. 297, comma 4, c.p.p. Ancora più drastico V. GREVI, *Ancora un vistoso abbaglio della Corte di cassazione in tema di (non) computo dei giorni di udienza ai fini dei termini di custodia cautelare nella fase di giudizio*, in *Cass. pen.*, 1991, p. 615, laddove esorta a tenere distinti, sul piano teorico, 'sospensione' e 'congelamento' dei termini *de quibus*.

contemplabile, quello *ex art. 304, comma 2, c.p.p.* intervenendo, dal canto suo, solo a fronte di procedimenti per delitti di riconosciuto significato lesivo [ovvero quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. *a*) del codice di rito penale]; 3) giusta il profilo delle esenzioni dal computo, il modulo *ex art. 297, comma 4, c.p.p.* eccettua i «giorni in cui si sono tenute le udienze» e «quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni», mentre quello *ex art. 304, comma 2, c.p.p.* lambisce, con maggiore indeterminatezza, il 'tempo' in cui le incombenze *de quibus* sono state evase [considerandosi, allora, o perlomeno così sembrerebbe, ai fini della sospensione dei termini, altresì attese, pause, intermezzi – in una parola sola, i tanto deprecati 'tempi morti' fra un'udienza e l'altra e il *quid* temporale riservato al perfezionamento della decisione]; 4) giusta il profilo dell'incidenza sospensiva, da ultimo, il modulo *ex art. 297, comma 4, c.p.p.* seleziona in esclusiva i termini di fase, investendo positivamente i giorni di udienza e di 'effettiva' deliberazione onde determinare la «durata complessiva della custodia a norma dell'articolo 303, comma 4» c.p.p.; laddove invece il meccanismo sospensivo *ex art. 304, comma 2, c.p.p.* suscita, o potrebbe suscitare, un prolungamento di questi ultimi, purché non si oltrepassi il limite finale di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p.

È nota la tormentata 'microstoria' delle interconnessioni fra le due norme, in bilico fra singolari pronunzie giurisprudenziali¹⁰⁰ e de-

¹⁰⁰ V. la dirompente pronunzia della Cassazione, Sez. I, 11 febbraio 1991, Agate ed altri, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 262, secondo cui non «si dovrebbe tenere automaticamente conto della sospensione della decorrenza dei termini per i giorni impiegati per la celebrazione del dibattimento, operando tale effetto esclusivamente in presenza di un'ordinanza (da emettersi in data antecedente quella in cui veniva a maturare il diritto degli imputati alla scarcerazione) che in tal senso avesse disposto». «[S]olo l'adozione dell'ordinanza di sospensione *ex art. 304* avrebbe consentito di non tener conto nel computo dei termini previsti per le fasi dibattimentali dei giorni impiegati per le udienze e per la deliberazione delle sentenze, non anche la disposizione di cui all'art. 297 co. 4°, a mente della quale la durata complessiva della custodia cautelare, pure conteggiando detti periodi, nonché le proroghe conseguenti contingenze dell'art. 305, non avrebbe potuto, in ogni caso, superare i termini massimi complessivi indicati nel 4° co. dell'art. 303», così, in buona sostanza, ignorandosi «l'incidenza del meccanismo del «congelamento» risultante dall'art. 297 co. 4° sul computo dei termini intermedi»: il secondo virgolettato è attribuibile a L. GIULIANI, sub *art. 297 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da G. CONSO e V. GREVI, Cedam, Padova, 2005, pp. 939, 953-954. Per un florilegio di critiche G. CIANI, *Durata dei termini di custodia cautelare e processi di mafia: «congelamento» e sospensione tra vecchio e nuovo codice*, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 264; L. SARACENI, *La vicenda degli imputati di Palermo: ancora un sussulto dall'emergenza*, *ivi*, p. 272; M. TERRILE, *Sospensione e «congelamento» dei termini di custodia cautelare*, in *Foro it.*, 1991, II, p. 273; V. GREVI, *Una erronea in-*

creti¹⁰¹ d'urgenza, verifica che, nondimeno, appare inconferente ai nostri obiettivi, contando, non tanto, l'analisi delle dinamiche di specie, quanto, piuttosto, la rappresentazione del *genus* identitario del meccanismo adottato¹⁰². Di modo che, delle due l'una: o si ritiene di valorizzare l'autonomia materiale fra i due istituti, in luogo di una comune *ratio* percepibile nella «finalità di evitare che i tempi del giu-

terpretazione in tema di «congelamento» dei giorni di udienza ai fini dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio, in *Giur. it.*, 1991, II, p. 153; O. LUPACCHINI, *Neutralizzazione automatica dei termini intermedi della custodia cautelare e sospensione con ordinanza dei termini complessivi*, *ivi*, p. 160; G. RICCIO, *Un (grosso) equivoco giurisprudenziale su «congelamento» e sospensione dei termini di custodia cautelare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, p. 661; L. CATAMO, *Congelamento dei tempi del dibattimento ex art. 297, com. 4, e sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 304, com. 2, C.p.p.*, in *Giust. pen.*, 1992, III, 103; v., inoltre, sempre in ottica di diffusa perplessità, G. ILLUMINATI, *Interpretazione in claris e sconfinamenti legislativi in tema di computo dei termini massimi della custodia cautelare*, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 663, a margine di Ass. App. Palermo 20 febbraio 1991, Greco, *ivi*, p. 658, con la quale, proprio a séguito dell'*interpretatio abrogans* poi avallata dalla pronunzia dei giudici di cassazione di cui *supra*, si era provveduto a rimettere *libero pede* noti, e non dormienti, boss mafiosi. Per un approccio interlocutorio al tema C. CARRERI, *La sospensione dei termini di custodia cautelare nei processi contro la criminalità organizzata. Una positiva novità del nuovo codice*, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 368; un'isolata voce di plauso si deve a E. IANNELLI, *Una sentenza amara nella linea della legalità*, *ivi*, p. 269. Per una conferma, a distanza di soli otto giorni dal *decisum* di cui ad Agate, della pretermissione del *novum* ex art. 297, comma 4, c.p.p. Cass., Sez. I, 19 febbraio 1991, Genovese, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 612, annotata criticamente da V. GREVI, *op. e loc. ult. cit.*; per il superamento di queste 'intemperanze' Cass. S.U. 1 ottobre 1991, Alleruzzo, in *Cass. pen.*, 1992, p. 278, variamente commentata da C. CARRERI, *La sospensione dei termini di custodia cautelare al vaglio delle Sezioni Unite. Verso una razionalizzazione dell'istituto*, *ivi*, p. 286, per la quale, nondimeno, il sistema di computo ex art. 297, comma 4, c.p.p. mal si attaglierebbe ai grandi processi (*in primis*, quelli di criminalità organizzata) e da C. CESARI, *op. cit.*, p. 2659, invero scettica sul profilo della «determinazione dell'arco temporale sul quale il fenomeno sospensivo si estende». Per un contributo pienamente adesivo v., da ultimo, G. RICCIO, *Una querelle chiusa in tema di computo dei termini di custodia cautelare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, p. 796.

¹⁰¹ Si allude al d.l.1° marzo 1991, n. 60, recante «*Interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare*», convertito, con modificazioni, in l. 22 aprile 1991, n. 133, il cui art. 1, comma 3, nondimeno soppresso in fase di conversione, venendo, in buona sostanza, ad autoattribuirsi ruolo di titolo esecutivo ai fini della rimessione *in vinculis* degli incautamente scarcerati, aveva ingenerato non poco, e giustificato, sconcerto nella cerchia degli addetti ai lavori. Per un ritorno all'ortodossia v., nondimeno, l'art. 2 della l. 133/91, giusta il quale, nel pieno rispetto dei principi che governano la dinamica *de libertate*, «[l]a custodia cautelare ripristinata a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 1991, n. 60, nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 1991, è mantenuta qualora ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale».

dizio siano artificiosamente prolungati in vista della perdita di efficacia della custodia cautelare¹⁰³», venendone, di necessità, l'apprestamento di un'ulteriore nome (ovvero, generalizzando, il «congelamento» dei termini processuali penali); oppure, figurandosi i raccordi tra l'art. 297, comma 4, c.p.p. e l'art. 304, comma 2, c.p.p. in chiave di inclusione, e non di esclusione, manifestare l'esigenza di «un evidente rapporto di specialità» fra le due norme, «sicché, inevitabilmente, l'applicazione di quella speciale esclude l'operatività della norma generale¹⁰⁴». A nostro modo di vedere pare maggiormente appetibile la seconda opzione¹⁰⁵; infatti, trattasi pur sempre di congegni che legittimano a non tenere conto di un decorrere temporale eventualmente utile: che poi ciò si verifichi solo in intervalli di fase o si estenda ad ogni articolarsi dell'accertamento processuale sembrerebbe alquanto marginale, a patto che quei termini, una volta esauritasi la parentesi di neutralizzazione, riprendano a fluire (vicenda che qui, a tutto rendere, non appare inibita per ambedue le evenienze che ci occupano). Con il che, per una più feconda operazione classificatoria, sarebbe più opportuno limitarsi a mettere in campo, giusta il criterio della fonte dell'esito sospensivo, due sottoclassi – quella dei termini sospesi *ope legis* e quella dei termini sospesi *ope iudicis* –: venendone, allora, ad essere rispettati sia specificità di contenuti che uniformità di *genus* identitario¹⁰⁶.

¹⁰² Il 'non tenere conto' dei giorni di udienza e di deliberazione ai fini dello scorporamento dei, cosiddetti, termini intermedi.

¹⁰³ Così G. CIANI, sub art. 297 c.p.p., in AA.Vv., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, vol. III, Utet, Torino, 1990, p. 206.

¹⁰⁴ Ancora G. CIANI, *op. e loc. ult. cit.*

¹⁰⁵ A ciò non pare d'ostacolo l'espunzione della clausola di salvezza di cui all'art. 297, comma 4, c.p.p. («Salvo quanto disposto dall'articolo 304 comma 2,»), come operata dall'art. 12 l. 8 agosto 1995, n. 332, essa non arrecando novità in merito all'ormai consolidata esegesi dei nessi fra i due articoli: così M. BARGIS, sub art. 12 l. 8/8/1995 n. 332 – *Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa*, in *La legisl. pen.*, 1995, pp. 680, 692-693, anche perché la neutralizzazione dei giorni di udienza «viene assorbita nell'operare della sospensione per il semplice motivo che quest'ultima ha un'estensione temporale più ampia». Meno lineare, forse, L. D'AMBROSIO, *La riforma dell'8 agosto 1995, Commento articolo per articolo. Art. 12. Le «contestazioni a catena»*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, pp. 1192, 1196-1197, giusta il cui insegnamento la soppressione della clausola «risulta «funzionale» a un miglior coordinamento con l'art. 304 e a una più netta differenziazione fra l'istituto del «congelamento» e l'istituto della «sospensione» dei termini di custodia».

¹⁰⁶ Altrimenti detto: è ben vero che 'congelamento' e 'sospensione' si collocano su «due piani distinti» (M. BARGIS, *op. cit.*, p. 692), ma quel riparto ha incidenza solo distintiva in un'identica, e riconoscibile, coordinata di genere.

5.2. (segue): *il rebus di cui all'«imputazione interfase» ex art. 303 c.p.p.*

Più problematico capacitarsi avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 303, comma 1, lett. *b*), n. 3 *bis*), c.p.p., giacché il congegno di specie non pare riscontrare ascendenze dirette nell'architettura del codice di rito penale. Ben di maggiore evidenza, quantunque perverso nei fini¹⁰⁷, l'ordito delineato dall'art. 2, comma 1, d.l. 341/00 nel suo testo originario, giusta il quale si stabiliva, inserendo un comma 1 *bis* nel «corpo» dell'art. 303 c.p.p., che «[q]ualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo». Con il che, il meccanismo appariva pacifico: non consumati *in toto* i termini di fase, l'eccedenza, lungi dall'accantonarsi, veniva a sommarsi al *quantum* previsto in origine per la fase (o per il grado) di immediata sequenza, giungendosi in tal modo a determinare un rovinoso effetto domino in ordine alla durata effettiva dei contemplati «termini intermedi»¹⁰⁸. A tutto concedere, l'operazione recupero coinvolgeva l'intero arco della *res judicanda*¹⁰⁹ e, concettualmente parlando, dava vita ad un'i-

¹⁰⁷ Così P. FERRUA, *Realtà e finzione sulla durata della custodia cautelare*, in AA.VV., *Il decreto «anticarcerazioni»*, a cura di M. BARGIS, Giappichelli, Torino, 2001, p. 25, nel passo in cui stigmatizza come il *novum* interpolato ex art. 2, comma 1, d.l. 341/00, prima delle modifiche apportate in sede di conversione in l. 4/01, «nella sostanza [mandasse] in fumo il principio di autonomia dei termini «intermedi», ideato nel 1984 allo scopo di scongiurare [nefandi] recuperi di tempi da una fase all'altra».

¹⁰⁸ Non per nulla, onde evitare ricadute irreparabili – e clamorosi profili di incostituzionalità –, l'art. 2, comma 2, d.l. cit. modificava il testo dell'art. 304, comma 6, c.p.p. nel senso che «La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e delle eventuali proroghe, nonché degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente» (i corsivi sono nostri). «La durata della custodia non può in ogni caso superare i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea». Di guisa che, le rimanenze impattavano, o almeno così sembrerebbe, sui termini complessivi ex art. 303, comma 4, c.p.p., ma non sui termini finali ex art. 304, comma 6, medesimo codice di rito, come «interfacciati» ai precedenti, giusta la previsione di un limite invalicabile pari al loro doppio (cfr. art. 304, comma 6, c.p.p., primo periodo, prima parte, c.p.p. nella versione in allora sottoscritta e, in buona sostanza, corrispondente all'attuale).

¹⁰⁹ Dal momento in cui si fosse dato inizio all'esecuzione della custodia cautelare al momento in cui, pronunciata sentenza di condanna in grado di appello o sopravvenuta, a quest'ultima, esecuzione della custodia *in vinculis* non fosse intervenuta sentenza irrevocabile di condanna. Così venendosi ad includere, benché tangenzialmente, altresì la fase dinanzi al giudice di legittimità, il quale può solo rigettare – o dichiarare inammissibile – il ricorso oppure motivarsi per l'annullamento, con o senza rinvio, del provvedimento impugnato, ma non certo emettere «sentenza

nedita categoria, riconducibile alla sovraclasse dell'allungamento dei termini – non, però, *sub specie* di prolungamento in quanto quell'addizione (ed adduzione) alla fase successiva operava una volta che il *quid* prestabilito *ex lege* avesse già principiato a decorrere e neppure *sub specie* di proroga giacché essa interveniva una volta che il termine intermedio fosse stato consumato (residuando un *quantum* indeterminato per esaurirne l'entità predisposta dal legislatore): di tal che, il termine veniva dilatato – o contratto, giusta l'angolo visuale prescelto – non in sua pendenza, ma quando avesse cessato utilmente di pendere. Sopravanzando, allora, l'ulteriore incomodo di fornire un nome alle cose (ovvero al fenomeno *né prolungamento né proroga* testé evidenziato) – si potrebbe suggerire o 'contrazione' od 'estensione' a seconda che, rispettivamente, si guardi alla fase (o al grado) *a quo* o alla fase (o al grado) *ad quem* –, a meno di non volerlo puramente qualificare come sottoclasse residuale rispetto alle due omogenee sottoclassi dei 'termini prolungati' e dei 'termini prorogati'.

Comunque sia, a fronte dell'acquisita consapevolezza che trattavasi di una disciplina ispirata a logiche di *law and order*, nelle more di conversione del decreto legge si procedeva ad una radicale modifica della *littera legis*. A grandi linee, ed evidenziando gli scarti dalla previa normativa: 1) ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. *b*), n. 3 *bis*, c.p.p., il meccanismo *de quo* è profilato solo per una specifica classe di reati – ovvero i delitti di spiccato disvalore lesivo *ex art.* 407, comma 2, lett. *a*), c.p.p. – e non per una totalità indifferenziata di fattispecie¹¹⁰; 2) il testo in vigenza identifica un *quantum*, numericamente specificato nel massimo, di aumento del termine (fino a sei mesi) laddove la versione di cui al decreto legge, con grave indeterminatezza, si limitava a discorrere di un residuo da cumulare; 3) l'art. 303, comma 1, lett. *b*), n. 3 *bis*, c.p.p. opera limitatamente alla fase del giudizio di primo grado (altrimenti detto, viene prefigurato un «termine autonomo... per i reati di cui all'art. 407, co. 2 lett. *a*»¹¹¹) in esclusiva per quella sezione dell'accertamento giudiziale); 4) a differenza di quel che avveniva nelle more di approvazione del decreto legge, si muove da un profilo naturalistico, ovvero i conteggi aritmetici (con eventuali resti da sommarsi – ed ipoteticamente sottrarsi

irrevocabile di condanna». Per l'attiguo, ma diverso, problema del computo dei termini per l'eventuale fase di rinvio cfr. l'art. 303, comma 2, c.p.p.

¹¹⁰ Va da sé che la natura, ad ogni apparenza, mobile del richiamo operato all'art. 407, comma 2, lett. *a*) c.p.p., in una al costante inserto di nuove tipologie delinquenziali in quel comparto disciplinare (dall'approvazione del codice del 1988 ad oggi, il testo di legge *de quo* ha subito ben otto interpolazioni), depone per uno spettro applicativo certo non secondario dell'articolo in questione.

¹¹¹ Così V. ALBERTA, *op. e loc. ult. cit.*

– «ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo¹¹²), ad uno normativo, ovvero l'imputazione del termine 'grasso' (soglia non oltrepassante dodici mesi, diciotto mesi, ventiquattro mesi¹¹³, a seconda del *quantum* edittale di pena, per la fase che decorre «dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia» cautelare, senza che «sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado»), ove non completamente utilizzato, alla fase delle indagini, oppure, laddove sopravvanzano un residuo¹¹⁴, ai «termini di cui alla lettera d)¹¹⁵»; 5) da ultimo, alla luce del calcolo dei termini finali intermedi¹¹⁶ ex art. 304, comma 6, primo

¹¹² V. l'art. 303, comma 1 *bis*, c.p.p., come interpolato dall'art. 1 d.l. 341/00 cit.

¹¹³ Un ulteriore problema, apparentemente secondario, riguarda l'unità di misura adottabile, giacché, mentre i termini di fase si computano ad anni, il *surplus*, indeterminato ma determinabile, di cui all'art. 303, comma 1, lett. *b*), n. 3 *bis*, c.p.p., è annoverato a mesi. Ora, è ben vero che, in una significativa quota di evenienze, non dovrebbero verificarsi prolungamenti surrettizi, giacché sia i termini fissati a mesi che quelli fissati ad anni si calcolano secondo il calendario comune, ovvero a prescindere dalla «differenza del numero dei giorni compresi nei mesi e nell'anno» (già V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, a cura di G. CONSO e G.D. PISAPIA, vol. III, 6ª ed., 1970, p. 93); cionondimeno, limitandosi il codificatore ad indicare solo l'estremo finale dell'aumento, nulla osta a che, nelle dinamiche delle vicende *de quibus*, si possa incrementare di un *quid* misurato a giorni (putacasò, trenta) – e nella singolare numerologia del diritto ciò rappresenta un qualcosa di diverso rispetto alla mensilità. Onde, allora, evitare manovre volte ad inercialmente dilatare termini *de libertate*, nonché per ragioni di trasparenza comunicativa, si è convenuto di posizionarsi sull'asse mediano, nella fattispecie individuato nel computo a mesi.

¹¹⁴ Nel qual caso «i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti» [cfr. art. 303, comma 1, lett. *b*), n. 3 *bis*, ultimo periodo, c.p.p.].

¹¹⁵ Con questo formulare criptico, il legislatore intende riferirsi al periodo che decorre «dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della misura» e si trascina senza che «sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna», ovvero alla fase del giudizio di cassazione e dell'eventualmente consequenziale giudizio di rinvio. Va da sé che tale possibilità appare ridotta ai minimi termini in quanto è la medesima lettera *d*), in coda, a significare come i termini di cui alla fase di legittimità (ed eventuali propaggini) operino unicamente ai fini del computo della durata complessiva della custodia *intra moenia* ex art. 303, comma 4, c.p.p. allorché «vi [sia] stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione [sia] stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero». Di modo che viene difficile immaginare una situazione di effettivo recupero interfase di quel residuo (proprio volendo, quando, a fronte dell'assoluzione in primo grado, sia conseguita una condanna in seconde cure, impugnata in esclusiva dal titolare della pretesa punitiva in punto responsabilità civile dell'imputato, non fosse altro perché, ma la prudenza espositiva non è mai troppa, una volta dichiarata l'*absolutio ab instantia*, la misura cautelare disposta perde efficacia *ex nunc*), al punto che, di riflesso, nessun termine persiste a fluire. Denuncia il subdolo atteggiarsi del legislatore P. FERRUA, *op. e loc. ult. cit.*, tanto più notando che la norma di specie non compie riferimento alcuno al grado di appello.

¹¹⁶ I quali non possono «comunque superare il doppio dei termini previsti dal-

periodo, prima parte, c.p.p., non si tiene conto di quanto previsto dal «fenomeno», a più riprese, evocato¹¹⁷ (ben di più agevole decifrazione quanto previsto all'articolo omonimo, come si voleva operare per tramite dell'art. 2, comma 2, d.l. 341/00 non ancora interessato dalla legge di conversione, secondo il cui enunciato «la durata della custodia cautelare non p[oteva] comunque superare il doppio... degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente»).

Ve ne è a sufficienza per perdere l'orientamento; nondimeno, per quel che a noi interessa, l'effetto che ne consegue risulta più attenuato di quanto si potrebbe temere. Ragionando, in generale, per categorie (vale a dire, *sub specie* di sospensione e/o interruzione dei termini), è d'uopo trarre indicazioni avendo riguardo alle tipologie di fase di cui *supra*. Cominciamo, allora, dai cosiddetti termini intermedi: per questi, e solo in ordine al giudizio di primo grado, è garantito un allungamento, fino a sei mesi, della durata massima custodiale a fronte dell'imputazione di un *nomen juris* di peculiare rilievo sociocriminale [rinvio mobile¹¹⁸ ai delitti *ex art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.*]; ne viene, allora, che detto importo, al pari di ogni ulteriore determinazione temporale di durata *in subiecta materia*, è partecipe delle dinamiche sospensive (ed eventualmente interruttrive), contemplate, in via generale, dal legislatore processuale penale. Muoviamo ai termini complessivi, *ex art. 303, comma 4, c.p.p.*: lì non si ritrova cenno alcuno della prospettiva analizzata, di tal che delle due l'una. O si evince una, per certi versi singolare, indifferenza al fenomeno,

l'articolo 303, commi 1, 2 e 3...», ovvero, a prima lettura un anno, due anni o tre anni (o, se si preferisce, dodici mesi, ventiquattro mesi, trentasei mesi), a seconda del *quantum* editale di riferimento, per la fase del giudizio di primo grado.

¹¹⁷ Per nulla semplice, tuttavia, prefissare l'entità numerica massima invalicabile. A detta di taluni, l'inciso esclusivo «senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3 bis» impone di regolare, ai limitati fini di specie, quell'aggiunta come *tamquam non esset*, di modo che la 'durata complessiva' non potrà oltrepassare, a seconda dei casi, uno, due o tre anni (o, adottando il nostro sistema di misura, dodici, ventiquattro, trentasei mesi): così P. FERRUA, *op. ult. cit.*, p. 27. Secondo altri, invece, 'non si tiene conto' esclude soltanto che «i sei mesi aggiunti durante il giudizio dibattimentale possano essere raddoppiati nei casi di interruzione e nuova decorrenza dei termini di fase, oppure di sua sospensione». Il che significa che «il termine di durata della custodia nella fase del giudizio di primo grado per un reato di criminalità organizzata, di regola di un anno e sei mesi..., non può superare i tre anni, ai quali si dovrebbero aggiungere i sei mesi in argomento»; venendone, allora, che, a seconda della varie evenienze, i tetti inderogabili assommano a un anno e sei mesi, a due anni e sei mesi o a tre anni e sei mesi (o, adottando il nostro sistema di misura, diciotto, trenta, quarantadue mesi) – *ad excludendum* è quindi il raddoppio, ma non la considerazione, unitaria, del termine allungato –: così E. APRILE, *Le misure cautelari nel processo penale (artt. 272-325 c.p.p.)*, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2006, p. 326.

derivandone, di necessità, uno sfioramento dei tetti quantitativi di specie a fronte del riscontrato allungamento oppure, predisponendosi in un'ottica di *favor libertatis*, cioè «di certo non comporta il superamento¹¹⁹» delle 'soglie' di interesse (*id est*, due anni, quattro anni o sei anni, a seconda della pena edittalmente imposta per il reato per cui si procede). Comunque si opti, l'esito sottoscritto non precipita sulla specifica ragione del contendere: è lo stesso art. 303, comma 4, c.p.p., al suo *incipit*, difatti, a rassicurare che i termini complessivi non possono oltrepassare l'ammontare di cui *supra*, anche considerando le eventuali proroghe disposte *ex art.* 305 c.p.p. Il silenzio espresso sull'operatività, *in loco*, di fenomeni sospensivi (ed eventualmente interruttivi) dovrebbe, con buona plausibilità, portare a concludere per la mancanza di «impatto» di questi ultimi in ordine all'accidentato decorso dei termini complessivi. Infine i termini finali, *ex art.* 304, comma 6¹²⁰, c.p.p. Qui, benché ci si avvalga di una fraseologia certo non commendevole, è palese che, onde calcolarne la 'durata massima', di quel prolungamento non è dato tenere conto. Di modo che le eventuali vicende sospensive (ed eventualmente in-

¹¹⁸ Premesso che, con 'rinvio', si intende il fenomeno giusta cui una disposizione non provvede a regolamentare direttamente un certo rapporto giuridico, bensì ciò affida ad ulteriori fonti o ad ulteriori disposizioni, è 'classico' suddividere il *classificandum*, giusta il criterio distintivo dell'incorporabilità dell'oggetto del rinvio, in rinvii fissi (o materiali o statici o recettizi o redazionali) e rinvii mobili (o formali o dinamici o non recettizi). I primi hanno ad oggetto una singola disposizione determinata; i secondi una tipologia di fonte, sostanziale o di rito che sia, di modo che, in questa seconda evenienza, di necessità la fattispecie di cui si tratta risulterà multivoltamente disciplinata dalle norme che, di volta in volta, vengono dettate da tale fonte – nella prima congiuntura, invece – quella del rinvio fisso, per intendersi – la disposizione oggetto del rinvio viene ad essere, per così dire, incorporata in quella rinviate: *ergo*, le vicende di quella non si riflettono in quest'ultima. In dottrina, per chi volesse approfondire, cfr. F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto*, Ecig, Genova, 2002, pp. 167-168. Va, allora, giustificata l'opzione lessicale di cui al testo, allorché un rinvio, configurabile come 'fisso', è invero qualificato come 'mobile': ciò, a nostro modo di vedere, deriva dal fatto che il rinvio operato non attiene ad un singolo (oppure a taluni) elementi bensì ad un modello di fatto – ovvero ad una fattispecie (i delitti di presuntiva maggiore intensità lesiva) – del cui campionario innovativo non si può non tenere conto nelle disposizioni che ad esso fanno riguardo.

¹¹⁹ Così E. APRILE, *op. cit.*, p. 325, il quale, all'enunciato assertivo di cui *supra*, non fa seguire indicazione puntuale delle *rationes* a suo fondamento.

¹²⁰ In caso di regresso del procedimento, ai fini del computo del doppio del termine di fase della custodia cautelare e del conseguente diritto alla scarcerazione dell'imputato detenuto, si deve tenere conto anche dei periodi di detenzione imputabili ad altra fase o grado del procedimento medesimo, limitatamente ai periodi riferibili a fasi o gradi omogenei, secondo il combinato disposto degli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, c.p.p.: Cass. S.U., 31 marzo 2004, Pezzella, in *Ced. cass.*, n. 227524.

terruttive) incideranno sul termine finale – non fosse altro per ragioni di *sedes materiae*, poiché l'art. 304 c.p.p. è rubricato 'Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare –', ma non sul *quid pluris* (nonché, di riflesso, sulle fasi al quale esso, mediatamente, viene imputato). Per vero, ai nostri limitati orizzonti la disciplina ex art. 303, comma 1, lett. *b*), n. 3 *bis*), c.p.p. si segnala in esclusiva per dilazionare i termini di durata di fase della custodia cautelare – benché in un ambito cronologicamente circoscritto e per evenienze tipologicamente limitate – fino ad un estremo aggiunto di un semestre.

6. Quadro sinottico finale su vicende sospensive e su vicende interruttive

Allora ricapitolando: abbiamo censito un fenomeno – quello del cosiddetto congelamento (o della cosiddetta neutralizzazione) dei termini custodiali ex art. 297, comma 4, c.p.p. – sussumibile nella classe dei 'termini sospesi' (nella fattispecie, *ope legis*); abbiamo inoltre enucleato una situazione problematica – tentando di offrire un protocollo condiviso, l'allungamento ad imputazione interfase ex art. 303, comma 1, lett. *b*), n. 3 *bis*), c.p.p. – che grava in esclusiva sul «protrarsi» della vicenda cautelare¹²¹. Nessuna originalità concettuale, quindi, e necessità vieppiù impellente di segnalare le coordinate di quest'ultime evenienze, indicandone le tipologie e focalizzandone l'ipotetica portata generalizzatrice. Enumeriamole, pertanto, muovendo dalle tipologie sospensive, più facili da descrivere attesa l'opportuna tavola sinottica di cui all'art. 304, comma 1 e 2, c.p.p.: A) per impedimento¹²² riconducibile all'imputato o al suo difensore, o su istanza avanzata dai medesimi (cosiddetta sospensione su richiesta di parte), eccettuata l'ipotesi in cui ciò sia adducibile ad «esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa» [art. 304, comma 1, lett. *a*), c.p.p.]; B) per inottemperanza degli obblighi che gravano sul difensore giusta il suo mandato [art. 304, comma 1, lett. *b*), c.p.p.]; C) a fronte dei tempi tecnici previsti per la redazione del

¹²¹ E che, solo di riflesso, è esposto a dinamiche sospensive (ed eventualmente interruttive).

¹²² Detta situazione di vita già ora identifica un *fil rouge* intercodice volto a legittimare sospensive di peculiari termini processuali: si mediti, ad esempio, sull'istanza paradigmatica di impedimento, ovvero sull'impossibilità di partecipare coscientemente al processo stante conclamata infermità di mente. Ebbene: l'art. 70, comma 3, c.p.p. stipula che, a fronte di intervenuta perizia onde accertare lo *status de quo*, e nelle more di questa, restino «sospesi i termini per le indagini preliminari...».

corredo motivazionale del *decisum*¹²³ [art. 304, comma 1, lett. c), c.p.p.] – dette evenienze incidono sia allorquando la vicenda oggetto di accertamento sia decisa mediante giudizio ordinario o mediante giudizio abbreviato –. A detti momenti sospensivi ad imputabilità soggettiva¹²⁴ si somma un ulteriore prospetto a matrice oggettiva D) «nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi», a fronte di una, presumibile¹²⁵, complessità a monte della verifica sulla responsabilità del prevenuto, trattandosi di procedimenti per «taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lett. a)» c.p.p., ovvero per le fattispecie suscettibili di maggiore allarme sociale e/o di maggiore impatto lesivo (art. 304, comma 2¹²⁶, c.p.p.).

Come già anticipato nel testo, invece, il codice si mostra *expressis verbis* ben più riluttante a proporsi con riguardo alle dinamiche interruttrive¹²⁷ dei termini processuali penali: cionondimeno, nell'articolato normativo di riferimento, è dato evidenziare alcune spie linguistiche che, pur se non decisive in merito, offrono spunti per un'ipotetica legittimazione, anche nella galassia processualpenalistica, del fenomeno di cui *supra*. Con ciò ci si intende riferire a quelle evenienze in cui il codice di rito penale, a fronte di momenti disciplinari espressamente enucleati, significa che *x* termini processuali 'decorrono di nuovo'. Archetipico, in tale opera di ricostruzione, l'art. 303 c.p.p., i cui secondo e terzo comma, nel governare situazioni fra loro del tutto promiscue, prevedono, rispettivamente, che i termini di fase della custodia cautelare «decorrono di nuovo¹²⁸», avuto ri-

¹²³ Qui, ci dicono le Sezioni Unite penali, il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare può essere adottato *ex officio*, senza previo contraddittorio delle parti: Cass. S.U. 13 luglio 2011, Ez Zyane, in *Processo penale e giustizia*, 2011, n. 5, pp. 43-45, nonché in *Ced cass.*, n. 249969.

¹²⁴ Le sospensioni *de quibus* riconducendosi o ad azioni o ad omissioni o, ancora, a stati transitori di cui a specifici protagonisti del processo – nel dettaglio polo difensivo e giudice, senza nulla, *prima facie*, stabilire avuto riguardo all'ufficio d'accusa.

¹²⁵ Di modo che, a fronte dell'evanescenza del presupposto condizionante – 'particolare complessità del rito prescelto (giudizio ordinario o giudizio abbreviato)' –, va abbinato un *quid pluris*, giacché, qui, il codificatore parrebbe legittimare una seconda verifica, pur anche avendo già, con decisione insindacabile, ritenuto una volta per tutte la singolare complessità del procedimento (non per nulla, per le fattispecie elencate *ex art.* 407, comma 2, lett. a), c.p.p., i termini fisiologici di durata massima delle indagini preliminari, in luogo degli ordinari diciotto mesi, è innalzata a due anni: ciò interviene, è evidente, per una presunzione di «non immediatezza» dell'accertamento).

¹²⁶ A conferma di detta locuzione v. Cass. S.U. 31 maggio 2007, Keci, in *Ced cass.*, n. 236394, a cui avviso, nei procedimenti cumulativi, la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, quando si procede per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., opera anche

guardo a ciascun stato e grado del procedimento, «[n]el caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice», fissandosi, ad innesto della ripartenza, la «data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio» oppure «la sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare», mentre, in caso di evasione (cfr. art. 385 c.p.), quegli indicatori temporali riprendono a decorrere (nel contesto normativo, una volta di più, ‘decorrono di nuovo’), sempre avendosi riguardo a ciascun stato e grado del provvedimento, «dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare» (così il terzo comma dell’articolo da ultimo menzionato). Comunque sia, il sintagma verbale privilegiato (‘decorrono di nuovo’) rappresenta un mero indice esegetico, non una garanzia semantica¹²⁹: è facile, difatti, obiettare che, alla luce dell’ambiguità del connotato avverbiale ‘di nuovo’, sono suscettibili una pluralità di vedute. 1) Esso potrebbe meramente volgere a rappresentare l’*ineluttabilità* dell’operazione di durata, nel senso che essa tende ad effettuarsi ‘*pur tuttavia*’, ‘*cionondimeno*’, ovvero incurante dei fattori esterni che potrebbero condizionarne il flusso; 2) esso potrebbe mirare a garantire la *persistenza* dell’operazione di durata, nel senso che quest’ultima tende ad avanzare ‘*senza soluzione di continuità*’; infine, 3) esso potrebbe figurare la *reiterabilità perpetuabile* dell’operazione di durata, nel senso che quel feno-

nei confronti del coimputato al quale siano contestati reati non compresi nell’elenco di cui al menzionato articolo.

¹²⁷ Molto più entusiasta il legislatore a proposito del modulo sospensivo, operativo ben al di là degli angusti confini delle meccaniche più propriamente temporali. Trattare di queste realtà esula dagli orizzonti della nostra ricerca: nondimeno, a mero dato cronachistico, si segnala che si danno ipotesi di sospensione della deliberazione della sentenza (cfr. art. 525 c.p.p.), dell’eseguibilità di alcuni comandi di cui alla sentenza penale (su tutti cfr. gli artt. 668 e 670 c.p.p.) e, addirittura, di un eventuale giudizio extrapenale (v. art. 75 c.p.p.). In tutte dette evenienze, in prima battuta disomogenee, a tratto comune si elegge il fatto che la deliberazione, o l’esecuzione, una volta sospesa, riprende.

¹²⁸ Altresì il comparto penalsostanziale si determina per l’utilizzo di un’identica suggestione lessicale, benché con qualche leggera variazione nella sequenza informativa. L’art. 160, terzo comma, primo periodo, c.p., difatti, ricorre direttamente all’avverbio – ‘nuovamente’ – in luogo della locuzione avverbiale – ‘di nuovo’ – collocandone il *quid* prima, e non dopo, la voce verbale di riferimento – ‘comincia nuovamente a decorrere’ – piuttosto che il su indicato nel testo – ‘decorrono di nuovo’ –.

¹²⁹ Di maggiore nitidezza si mostra invece il compilatore del codice penale, là dove nel descrivere le vicende estintive del reato e della pena (cfr. titolo VI del libro I dell’insieme normativo da ultimo menzionato), regola altresì – così garantendo cittadinanza al fenomeno – le eventuali interruzioni della prescrizione dell’illecito di specie.

meno si snoda nel tempo ‘*una volta di più*’, ‘*per ancora n occasioni*’, solo in quest’ultima evenienza, a nostro modo di vedere, potendosi fondatamente interrogare sul termine da cui si riparte.

Comunque sia, anche quest’ultima accezione testimonia della consapevolezza convenzionale della realtà interruttiva: ovverossia, si può fornire accesso, nel settore processualpenalistico, alle dinamiche *de quibus* a patto che si stipuli una vulgata in codice della locuzione ‘di nuovo’, assumendola quale ‘segno’ equivalente di ulteriori significanti, come ‘dall’inizio’, ‘*ex novo*’, e via insistendo¹³⁰. Piuttosto, una lettura combinata degli artt. 159 e 160 c.p. *in parte qua* potrebbe (o, *prima facie*, così potrebbe ritenersi) agevolare la comprensione dell’oscuro indicatore temporale – ‘di nuovo’ – che scandisce la nostra riflessione. È cura dell’interprete, difatti, significare come, nel contesto di diritto penale sostanziale, l’art. 159¹³¹, comma 5, c.p. rechi che la «prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione» – eccettuata l’ipotesi dell’autorizzazione a procedere, nel qual caso la «ripresa» opera dal momento in cui «l’autorità competente accoglie la richiesta» –, laddove l’art. 160¹³², al suo terzo comma, imprime che «[l]a prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione». Di modo che, nell’evenienza interruttiva, il *prius* ed il *posterius* si condensino nell’evento *de quo*, imponendosi che il termine ‘nuovamente’ decorra da quel giorno. Così venendone che l’operatività della causa estintiva non riparta da zero bensì dallo scorrimento temporale raggiunto in un frangente, per così dire, intermedio (e imprevedibile nel suo cronologico verificarsi¹³³) – giustappunto, il giorno della interruzione. In altri termini, se per un delitto, ora, salvo ipotesi tassativamente, e discutibilmente, esentate¹³⁴, il tempo per prescrivere non può risultare inferiore a sei anni

¹³⁰ Certo, assai meno ostico si sarebbe rivelato il percorso se il legislatore avesse parlato schiettamente e non per circonvoluzioni.

¹³¹ L’articolo è stato oggetto di interpolazioni per tramite dell’art. 6, comma 3, l. 5 dicembre 2005, n. 251, recante «*Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*»: per quel che attiene al nostro specifico oggetto di interesse, pur tuttavia, il *maquillage* si è rivelato puramente formale.

¹³² Anche tale articolo è stato modificato dall’art. 6, comma 4, l. ult. cit.; cionondimeno, il *novum* non incide su quanto di riguardo.

¹³³ I fenomeni interruttivi *de quibus*, difatti, sono rappresentati da una congerie eterogenea di attività di rilievo processuale, proprie e del giudice che procede e del pubblico ministero di causa, talune delle quali conoscibili, *ex ante*, nell’*an* e nel *quando* dagli interessati, altre – ovvero la maggior parte – solo nell’*an*, stante la pleora di termini meramente ordinatori ad avamposto della loro effettività.

¹³⁴ L’art. 157 c.p., *in parte qua* rubricato ‘*Tempo necessario a prescrivere*’, soffre

(minimo invalicabile abbassato a quattro anni per le contravvenzioni), ancora non è dato sapere, a rigore di legge, quanto dell'eventualmente pregresso *ante* innestarsi del fenomeno interruttivo sia computabile *in terminis*; se prima di quel frangente i termini prescizionali fossero già decorsi, putacaso, per un triennio, di quella durata è consentito tenere conto o tutto si azzera, riconteggiandosi *ab ovo*? La norma di cui all'art. 157 c.p. si limita ad identificare il punto di rottura da cui il calcolo presciztivo riprende a decorrere ma nulla ordina sul fatto se il pregresso temporale sia ancora conteggiabile o del tutto dissolto. *Da quando* si riparte, quindi, non *con quanto* si riparte, per sintetizzare, rimanendo ancora irrisolto il nodo da cui si sono prese le mosse (rilevanza, o meno, dell'ante-atto).

delle modifiche apportate dagli artt. 6, comma 1, l. n. 251/2005 e 1, comma 1, lett. c-bis l. 24 luglio 2008, n. 125, di conversione, con modificazioni, del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, recante «*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*»: *rebus sic stantibus*, mentre in antecedenza alle riforme testé evocate, il tempo occorrente alla consumazione di specie si modulava con riguardo alla gravità edittale delle fattispecie di reato (prescrivibili in un arco temporale più, o meno, esteso a seconda dell'impatto sanzionatorio prefigurato *ex lege*), ora esso si interconnette, in prima battuta, al «massimo della pena edittale stabilita dalla legge» e, in subordine,, alle tradizionali qualificazioni normative di delitto (*tempus non minus quam* sei anni) e di contravvenzione (*tempus non minus quam* quattro anni). Dette cadenze raddoppiano per le ipotesi delittuose *ex artt.* 449 e 589, commi 2, 3 e 4 c.p., oltre che per i reati per i cui procedimento si attribuiscono funzioni di pubblico ministero all'ufficio della Procura «presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente» (cfr. art. 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, c.p.p.), così in parte recuperando l'impostazione originaria che graduava i termini prescizionali a seconda della gravità astratta del reato (in quegli alinea del codice di rito penale, difatti, vengono a concentrarsi fattispecie il cui verificarsi tradisce un diffuso allarme sociale). Due problemi al riguardo, e comunque 1) Appare non poco *sui generis* vincolare, *per relationem*, tempo per prescrivere ed attribuzioni dei titolari l'azione penale, tanto più considerando che, in una visuale di fecondità di *entia comparanda*, il *tertium ad hoc* si mostrava di immediata disponibilità, soccorrendo al riguardo l'art. 407, comma 2, lett. a, nn. da 1 a 7 *bis* c.p.p.; e né si pensi a messaggi trasversali a destinatari gli uffici dell'accusa se, come è incontrovertito, a *dominus* di quella fase si elegge il pubblico ministero. Molto semplicemente: l'art. 157 c.p. e l'art. 407 c.p.p. parlano il medesimo linguaggio; l'art. 157 c.p. e l'art. 51 c.p.p., dal canto loro, ragionano su grandezze incommensurabili (l'uno si occupa del tempo, l'altro di competenze): la prospettiva di comparazione sembrerebbe, allora, obbligata; 2) l'art. 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, c.p., dalla novazione apportata con art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, recante «*Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata*», convertito, con modificazioni, in l. 20 gennaio 1992, n. 8, è stato fatto oggetto di ben ulteriori nove aggiustamenti. Le successive, e periodiche, infornate legislative rispondono a criteri erratici e perseguono obiettivi non sempre *prima facie* individuabili, nell'ottica di un deprecabile interventismo *omnibus*: con quale, e quanta, buona pace della 'certezza del diritto' è facile evincere.

7. *Prescrizione del reato e prescrizione processuale: confusioni (maliziosamente) non evitate. Rinvio*

Non nascondiamo che la verifica intrapresa si dimostri, in più tratti, inappagante; e ciò soprattutto avendo riguardo alle cause giustificative delle riforme che hanno interessato il codice penale sostanziale. Va da sé, difatti, che, a monte dell'istanza riformista si celava (e neppure troppo velatamente) l'esigenza di accelerare i tempi occorrenti per consegnare l'esito prescrittivo, suscitando, nei fatti, un abbrivio incontrollato a termini più brevi volti ad una constatazione di maggiore immediatezza di quella causa estintiva del reato. Basti riflettere, a mero titolo esemplificativo, sull'abbattimento¹³⁵ percentuale del *quantum* necessario a prescrivere *ante* e *post* riforme del 2005 e del 2008, attestato su di una riduzione costante o di un terzo [da quindici anni a dieci anni per l'ipotesi già disciplinata all'art. 157, comma 1, n. 2), c.p. nel testo di cui al 1930] o di tre quinti [da dieci anni a sei¹³⁶ anni per l'ipotesi già disciplinata all'art. 157, comma 1, n. 3), c.p. nel testo di cui al 1930] rispetto all'ancora recente passato; mentre, giusta le ipotesi delittuose per le quali la legge stabiliva «la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa» [cfr. art. 157, comma 1, n. 4), c.p., nel testo di cui al 1930]^{137 138}, in

¹³⁵ Un incremento dei termini *de quibus*, difatti, sembrerebbe operare in esclusiva avendo riguardo a reati, per così dire, 'gravissimi', ovvero la cui sanzione editale, giusta il dettato originario dell'art. 157 c.p., ammontava a non meno di ventiquattro anni di reclusione: orbene, in allora 'il tempo necessario a prescrivere' era fissato in venti anni, ora l'estinzione del reato dovrebbe conseguire al decorso dei ventiquattro anni di specie, atteso il primo momento di computo *ex* art. 157 attuale («[l]a prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena editale stabilita dalla legge...»).

¹³⁶ È ben vero che, ad esordio del nuovo testo dell'art. 157 c.p. si legge che «[l]a prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena editale», di modo che, per la risalente evenienza di cui al dettato originario – fattispecie delittuose punite con la pena della reclusione compresa fra cinque anni e nove anni, undici mesi e ventinove giorni – dovrebbe operare un corrispondente *quantum* temporale *ad prescrivendum*; ma ci si affretta a soggiungere che, comunque, rileva «un tempo non inferiore a sei anni» se si è proceduto per un delitto. Di modo che ne deriverebbe – unica lettura compatibile benché *fuzzy* – come, per le ipotesi sanzionate con pena compresa fra cinque e sei anni, il tempo per prescrivere è inesorabilmente fissato in sei anni (l'operatività della regola di base garantendosi in esclusiva per i reati puniti, in astratto, con pena detentiva a muovere da sei anni + *n* di reclusione).

¹³⁷ A tacere, poi, della sorte invero curiosa riservata alle fattispecie contravvenzionali, sia laddove generalmente intese sia, e soprattutto, laddove si guardi alle ipotesi punite con la sola pena dell'ammenda, evenienza, quest'ultima, per la quale, nel testo di origine, si prescriveva in due anni, mentre, allo stato dell'arte, il termine in questione viene, inspiegabilmente, a raddoppiarsi («[l]a prescrizione estingue il reato

allora prescrivibili in un quinquennio, il *quid* di risulta viene livellato – verso l’alto – sulla soglia dei sei anni. Di modo che, se ad obiettivo dichiarato delle intervenute modifiche, si elegge la contrazione dei *time limits* di specie – perlomeno addotto ad oggetto i reati più gravi –, l’obbligo (o l’onere) di riconteggiare *ab initio* a fronte del verificarsi di fattori interruttivi collide con le ragioni sbandierate dal legislatore¹³⁹.

Quanto precede, pur tuttavia, potrebbe mostrarsi eccentrico in ordine alla ristretta visuale del processualpenalista, più interessato, per abito mentale, ai tempi dell’accertamento di responsabilità che a quelli della commissione del fatto. Che prescrizione del reato e preclusione (*recte*, preclusione) del processo siano due grandezze incommensurabili, benché suscettibili di condizionamenti variamente declinabili, è ormai dato incontroverso – anche se ad esito di una faticosa (e defatigante) presa di coscienza¹⁴⁰. Di questa ‘nuova frontiera’, e delle conseguenze che riflettervi implica, è giunto, inesorabile, il momento di doversi fare carico: a ciò, allora, sarà dedicato, sia in chiave retrospettiva che in chiave prospettiva/futuribile, l’ulteriore sviluppo dell’attuale elaborazione.

decorso... un tempo non inferiore a... quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché punit[a] con la sola pecuniaria»: cfr. art. 157 c.p. versione attuale) – trattati, nondimeno, di una linea guida della riforma, giacché, finanche per le ipotesi delittuose punite con la pena della multa, vale la clausola di inderogabilità in peggio di cui al «comunque non inferiore» (nella vicenda di specie quantificato in sei anni).

¹³⁸ Tra l’altro, la curva dell’oblio presuntivamente ritenuta soddisfatta dal decorso del tempo appare identica e se la contravvenzione viene punita con la pena detentiva e se la contravvenzione viene punita con la pena pecuniaria (non meno di quattro anni): quasi che la capacità di ritenere un fatto e di esigerne, in senso lato, la riparazione scemasse, nella comunità «violata», in via tendenziale, più rapidamente per le ipotesi di maggiore impatto lesivo.

¹³⁹ E ciò, ci si sentirebbe di confermare, a prescindere dalla normativa di chiusura di cui agli artt. 160, u.c. e 161, comma 2, c.p.

¹⁴⁰ *Ex plurimis*, e variamente orientati, P. FERRUA, *Il giusto processo*. Capitolo III. *Le garanzie del giusto processo*, Sez. II. *Principi generali*, 3ª ed., Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 117-119; G. SPANGHER, «Durata ragionevole»: piccole riforme non impossibili, in *Processo penale e giustizia*, 2012, n. 3, p. 1; A. SCALFATI, *A proposito di riforme sulla durata del processo*, ivi, 2011, n. 2, p.1; P. CORSO, *Verso una disciplina processuale della prescrizione?*, in AA.Vv., *Azione civile e prescrizione processuale nella bozza di riforma della commissione Riccio*, a cura di M. MENNA e A. PAGLIANO, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 66-91; V. GAROFOLI, *La durata ragionevole del processo (garanzia oggettiva) e la durata irragionevole del «processo breve» (garanzia soggettiva)*, in *Oss. proc. pen.*, 2010, n. 1, pp.1; G. GIOSTRA, *Il rapporto tra il fattore tempo e il procedimento penale*, in AA.Vv., *Azione civile e prescrizione processuale nella bozza di riforma della commissione Riccio*, a cura di M. MENNA e A. PAGLIANO, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 58-64; M. MENNA, *Prescrizione del reato senza interruzioni, non «prescrizione del processo»*, ivi, pp. 94-106.

Capitolo III

La riforma sospesa fra episodicità di obiettivo e moniti sovranazionali

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Dal ‘processo breve’ alla ‘prescrizione breve’. – 3. Ciò che Strasburgo dice: l’eterno (ed incompiuto) pendolarismo fra rimedi acceleratori (delle dinamiche processuali) e rimedi compensativi (del danno sofferto). – 3.1. (segue): il quadro normativo interno: opzioni esclusivamente compensative? La l. 24 marzo 2001, n. 89, come da prospettato disegno di riforma. – 3.2. (segue): un rimedio compensativo non pecuniario. – 4. La scommessa dei rimedi acceleratori. – 5. Una nota di speranza.

1. Considerazioni introduttive

Talune linee di orientamento ora si impongono, anche, se non soprattutto, in una prospettiva futuribile. Sembrerebbe incontrovertito desumere che il processo sia scandito da unità di misura calendarizzate del tempo di riferimento, misure identificabili nei termini (da... a, entro e non oltre, non prima/prima _ non dopo/dopo) di esistenza (il suo *quid proprium* distintivo). Desta nondimeno allarme riscontrare come su questa confusione – fra episodi di durata (le ‘fasi’ ed i ‘gradi’ che contrassegnano l’accertamento di responsabilità, in una parola il *tempo* del processo) e strumenti di loro misurazione (le ore, i giorni, gli anni, in una parola, i *termini* processuali penali) – si reggano i fili di una ipotetica transizione verso un giudizio, senza ombra di equivoco, *fair*. Ci si ostina difatti ad intervenire (o a volere intervenire) in esclusiva sul versante temporale propriamente detto¹, ricorrendo ad adescamenti semantici di facile presa – *rebus sic stantibus*, il più gettonato compendiandosi nella formula mistificante ‘processo breve’ –, disattendendo, d’altro canto, ogni riflessione sul *coté* dei sistemi *standard* di misurazione del tempo².

¹ Qualifica «“impensabile” la fissazione per legge di termini di durata del processo» P. FERRUA, *Il giusto processo*. Capitolo III. *Le garanzie del giusto processo*, Sez. II. *Principi generali*, 3ª ed., Zanichelli, Bologna, 2012, p. 117.

² *Omissis* non poco audace sol che si consideri che sono proprio quest’ultimi

Cionondimeno, il panorama *de jure condendo* è mono-oculare: né, al riguardo, può assumersi di beneficio la speculazione dottrinale³, una volta che si mediti sulle ultime risultanze conseguite⁴; né, come del resto testé adombrato, soccorre il riferimento legislativo. Giusta quest'ultimo versante, il Parlamento ha esplorato, in un recente disegno di legge⁵ la soluzione, normativamente innovativa ma speculativamente assodata⁶, della prescrizione processuale⁷. Trattasi – è bene

che dovrebbero risultare incompressibili da evenienze esterne e non il tempo in quanto tale, già per definizione incorruttibile da fattori estranei; altrimenti detto, sono quegli *standard* che necessitano di presidio avverso contaminazioni che, per illazione, ne alterino 'natura' e 'struttura'.

³ Per una opportuna, e dettagliata, panorama antecedente l'ordito riformistico cfr. invece G. UBERTIS, *Azione penale, contraddittorio e durata ragionevole del processo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 130.

⁴ Per valorizzare quanto ancora è inedito (e per rimanere ad un consesso più che qualificato): nel XXII Convegno Nazionale dell'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale «Gian Domenico Pisapia» (d'ora in innanzi, per acronimo, ASPP), tenutosi presso l'Università degli Studi di Bergamo il 24-25-26 settembre 2010 e significativamente votato ai «[T]empi irragionevoli della giustizia penale. Alla ricerca di una effettiva speditezza processuale», nessuno degli interventori ha volto sembra essersi interessato alle tematiche che ci occupano – per una tavola dettagliata degli argomenti focalizzati cfr. V. FANCHIOTTI, *La durata del processo tra l'inidoneità degli strumenti interni e la prospettiva europea*, in <http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Fanchiotti%20-%20Durata%20del%20processo.pdf>, pp. 15-16; di *idem sentire*, poi, il comunicato finale del direttivo dell'ASPP.

⁵ *Id est*, l'ormai celebre d.d.l. S. 1880, a primo firmatario il senatore GASPARRI, recante «*Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*», approvato dal Senato della Repubblica, in prima lettura, in data 20 gennaio 2010. Una volta alla Camera dei Deputati, il testo, ivi approvato in data 13 aprile 2011, è stato profondamente alterato nelle sue linee costituenti – ne è primo emblema la modifica della rubrica di legge in «*Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo*» – al punto che, con buona fondatezza, se ne possono ritenere abbandonate le originarie «strutture» portanti; mentre si scrive, il provvedimento, in seconda lettura, è all'esame della Commissione Giustizia (II) del Senato.

⁶ Come è noto, l'istituto della prescrizione processuale avrebbe dovuto rappresentare il tratto significativo del cosiddetto 'Progetto Riccio' – dal nome del Presidente della nominata Commissione di riforma del codice di procedura penale, istituita, nel corso della XV Legislatura, con d. interministeriale 27 luglio 2006. Per chi intendesse ulteriormente approfondire sia consentito fare rinvio alla *Relazione* accompagnatrice al progetto di riforma, in http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previousPage=mg_1_12&contentId=SPS72293#11, *La prescrizione processuale*, pp. 28-32.

⁷ Per un'iniziale fioritura di contributi dottrinali, con varietà di accenti, G. GIOSTRA, *Il rapporto tra il fattore tempo e il procedimento penale*, in AA.VV., *Azione civile e prescrizione processuale nella bozza di riforma della commissione Riccio*, a cura

sùbito metterlo in chiaro – di una ipotesi ormai solo astrattamente praticabile, abortita nel transito da un ramo all'altro delle Assemblee parlamentari.

2. Dal 'processo breve' alla 'prescrizione breve'

In estrema sintesi: nella versione del disegno di legge di cui al Senato della Repubblica si contemplavano, per «i processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria», rigidi termini di fase. Nello specifico: a) più di tre anni «dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione...» alla pronuncia della sentenza di primo grado; b) più di due anni dalla «pronuncia della sentenza di cui alla lettera a)» alla pronuncia della sentenza in grado di appello; c) più di un anno e sei mesi dalla «pronuncia della sentenza di cui alla lettera b)» alla pronuncia della sentenza ad opera della Corte di cassazione; d) più di un anno, per ogni ulteriore grado del processo, «dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso» [termini, rispettivamente, elevati a quattro, due, uno e sei mesi ed un anno allorché la pena edittale nel massimo fosse pari, o superiore, a dieci anni; termini, rispettivamente, elevati a cinque, tre, due e un anno e sei mesi allorché, alla luce di una non ben meditata fluttuazione del criterio distintivo addotto, si procede per «reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater» c.p.p. – termini – questi ultimi – che il giudice – investito di un potere discrezionale *prima facie* incontrollato – può ulteriormente prorogare, con ordinanza, fino ad un terzo, «ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati»]. Il corso dei termini *de quibus* risultava nondimeno sospeso in una serie di evenienze, ovvero 1) «nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge»; 2) «nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano

di M. MENNA e A. PAGLIANO, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 58-64; P. CORSO, *Verso una disciplina processuale della prescrizione?*, ivi, pp. 66-91; M. MENNA, *Prescrizione del reato senza interruzioni, non «prescrizione del processo»*, ivi, pp. 94-106.

stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova»; c) «per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando». Infine, a propulsore condizionante il farraginoso meccanismo or ora illustrato i tre mesi dal termine delle indagini preliminari, entro e non oltre i quali il pubblico ministero «*deve*» (la sottolineatura è nostra) «assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale», data da cui «iniziano comunque a decorrere i termini» *de quibus*, se l'esercente l'azione penale non si sia già motivato in quel verso⁸.

Decorsi invano i termini *de quibus*, doveva emanarsi sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo⁹ (cfr. art. 531 *bis* c.p.p., come modificato dall'art. 5 d.d.l. cit.¹⁰). Di modo che, la durata dell'accertamento delle eventuali responsabilità¹¹ veniva ingabbiata in un *quantum* pre-confezionato – fra l'altro, neppure compiutamente indeclinabile, come è agevole osservare leggendo le note a piè di pagina – a prescindere dalle dinamiche proprie dell'attività di *jus dicere*¹².

⁸ Cfr. art. 531 *bis*, comma 3, c.p.p. – testo ora riprodotto *ad litteram*, in un contesto profondamente alterato nei fini, all'art. 205 *quater* n. att. c.p.p., per la cui *raison d'être* v. *infra* in *corpore libri*]. Velleità, o pia illusione, a tacer d'altro: giacché, manco a dirlo, l'inottemperanza al *terminus a quo* non è presidiata da sanzione alcuna.

⁹ Almeno così era dato evincere dal dettato normativo *de quo*. Nell'ansia tassonomica di fornire un nome alle cose, infatti, il legislatore, nella nuova Sezione I-*bis* di cui al Capo II del titolo III del libro VII del codice di rito penale, ragionava di «Sentenza di proscioglimento per violazione della durata ragionevole del processo», laddove, a rubrica del novello art. 531 *bis* c.p.p., si imprimeva «Dichiarazione» (*sic!*) «di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo».

¹⁰ Ad onor del vero, non tutto è addebitabile al riformatore del 2010, giacché quegli appare fortemente debitore delle suggestioni compromissorie di cui al 'Progetto Riccio' (per la cui relazione, *in parte qua*, v. il rinvio *supra* operato, *sub* nota 6). La direttiva 1.8 di cui a quel complesso ordito, infatti, così prevedeva: «divieto di dichiarare nel corso del processo la prescrizione del reato, salvo che, prima dell'esercizio dell'azione penale, non sia già decorso il tempo necessario; previsione di termini di durata massima delle fasi e dei gradi del processo, tenuto conto della particolare complessità; casi tassativi di sospensione dei suddetti termini; prescrizione del processo per violazione dei termini; prevalenza, in ogni stato e grado del processo, del proscioglimento nel merito sulla dichiarazione di prescrizione del processo».

¹¹ Ovviamente – e se ne dà atto solo per ragioni di trasparenza comunicativa – perseguire la giustizia sostanziale si mostrava prevalente: di tal che, qualora fossero decorsi i termini indicati, ma dagli atti risultasse «evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato», «il giudice pronun[ziava] sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere» (cfr. il comma 4 dell'ipotizzato art. 531 *bis* c.p.p.).

¹² Su tale prospettiva riformistica mette dar conto, integralmente, dell'opinione

Una rivoluzione copernicana ha invece contrassegnato l'operato della Camera bassa: nel prodotto approvato dall'assemblea di Mon-

espressa dall'*Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale*, eloquente fin dall'adottata Rubrica («*Incostituzionalità del disegno di legge in materia di «processo breve»*») «Il Direttivo della Associazione tra gli studiosi del processo penale, G.D. Pisapia (ASPP), esaminato il Disegno di legge di iniziativa dei senatori Gasparri, Quagliariello, Bricolo ed altri in tema di «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo», raccolti i commenti e i pareri espressi da numerosi soci dell'ASPP, titolari dell'insegnamento di diritto processuale penale nelle Università italiane, nell'auspicare che il Parlamento voglia legiferare in materia di giustizia penale tenendo conto degli effetti dirompenti che ogni riforma, anche settoriale, può avere sulla organicità e sulla coerenza del sistema processuale, già più volte lacerato negli ultimi anni da provvedimenti legislativi dettati da esigenze estemporanee e non filtrati da adeguata attenzione ai profili tecnico-processuali, osserva quanto segue. 1. Il richiamo al principio della durata ragionevole del processo (art. 111 Cost.), contenuto nel Disegno di legge esaminato, non vale a dare fondamento costituzionale alla estinzione del procedimento per decorrenza dei termini di durata massima. Il requisito della ragionevolezza implica infatti il ripudio di cesure temporali previste in astratto senza alcun riferimento alla natura del reato e alla maggiore o minore complessità dell'accertamento richiesto in concreto. Irragionevole appare anche riservare il diritto alla speditezza del processo agli imputati incensurati, quasi fosse un premio da negare a coloro che, a causa dei precedenti penali, sarebbero da ritenere assistiti da una presunzione di non colpevolezza attenuata. 2. Risulta difficile comprendere come possa operare in concreto la nuova disciplina del non luogo a procedere per estinzione del processo in mancanza di un coordinamento del nuovo istituto con la prescrizione del reato prevista dal codice penale, che dovrebbe mantenere una piena operatività. Anche al di là degli aspetti applicativi, su cui il Disegno di legge non si impegna a fare chiarezza, resta la vistosa violazione del principio di uguaglianza per quanto riguarda la doppia garanzia sul piano dei tempi processuali, riservata solo ad una ristretta fascia di imputati. 3. È significativo che nei sistemi processuali di altri Paesi della famiglia europea continentale e di quella angloamericana non si trovino esempi di un regime improntato alla estinzione del processo per decorso dei limiti massimi di durata. Anche in Inghilterra e negli Stati Uniti di America i tempi che assumono rilievo ai fini della eventuale preclusione dei poteri della pubblica accusa sono solo quelli che vanno dalla notizia di reato alla instaurazione del processo mediante esercizio dell'azione penale. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha interpretato la ragionevole durata come principio che non impone agli Stati di fissare termini prestabiliti per lo svolgimento del processo, ma richiede di dare attuazione alla speditezza con riguardo alla specificità dell'accertamento richiesto dai singoli casi, nei quali assumono rilievo la natura del reato, la complessità del quadro probatorio e la condotta dell'imputato e delle autorità. 4. Suscita perplessità anche la normativa transitoria, che accentua la disparità di trattamento già insita nell'impianto generale del Disegno di legge in esame. In deroga al principio secondo cui le norme processuali non hanno effetto retroattivo, si stabilisce che le nuove disposizioni sono applicabili anche ai processi penali già iniziati in primo grado, escludendo solo quelli pendenti in appello e in cassazione. Ciò significa che il diritto alla celerità processuale viene irragionevolmente garantito ad una ristretta cerchia di imputati il cui dibattimento può essersi incardinato in un regime che non conosceva i termini di durata massima». Per il testo di riferimento v. <http://www.aspp.it/opinioni/items/comunicati/id:280>.

tecitorio, sopprimendosi ogni cenno a momenti sanzionatori endo-processuali – quali quelli *ex art. 531 bis* c.p.p. – per le inosservanze *de quibus*, piuttosto enfatizzandosi la via maestra, e ormai collaudata, della cosmesi – qui, però, nefasta¹³ – dell’istituto della prescrizione del reato, si rinunzia, in modo del tutto inopinato, ad un primo, effettivo, laboratorio di incidenza sulle tempistiche processuali – opzione per noi dubitabile, come vedremo a breve, ma non certo suscettibile di accantonamento così repentino.

Beninteso: l’apparentemente rigido scadenziario ad oggetto non viene *in toto* a vanificarsi neppure nel quadro, *funditus* modificato, di cui all’ultima trama del d.d.l. cit. – e qui, forse, si annida una delle stranezze più inconcepibili del futuribile normativo. Ora, invero, il decorrere del tempo – misurato sugli identici *steps* di cui al provvedimento *in temporibus* discusso favorevolmente in Senato – suscita una mera informativa (di «segnalazione» parlano le rubriche dei testi a seguire), ad opera del «capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede», al Ministro della giustizia ed al Consiglio superiore della Magistratura – sembrerebbe, ma non è dato riscontro positivo alcuno, ai fini dell’esercizio di un’ipotetica azione disciplinare¹⁴.

E ancora, muovendo ad un ulteriore profilo, di oscura fascinazione sembrerebbe nutrirsi la disciplina *de qua*; e ciò con riguardo non più ai *tempi* in quanto tali bensì con riguardo ai *tempi* di approvazione dei provvedimenti che regolano l’ordinata scansione dei *tempi del processo*. Pare, a tacer d’altro, singolare che novità di tale capienza vengano approvate dal Senato della Repubblica in data 20

¹³ Intervenendo sul secondo comma dell’art. 161 c.p., l’art. 3 del testo (a numero d’ordine C. 3137) licenziato dalla Camera dei Deputati vorrebbe accorciare la frazione di allungamento del termine prescrizionale, una volta riscontrati fatti interruttivi, per chi sia incensurato: per chi versi in tale *status* privilegiato, l’incremento non può essere «di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere» (a fronte del *surplus* massimo di un quarto per i, cosiddetti, recidivi semplici – cfr. art. 99, comma 1, c.p. –, della metà per i, cosiddetti, recidivi specifici o infraquinquennali – cfr. art. 99, comma 2, c.p. –, di due terzi per i, cosiddetti, recidivi reiterati – cfr. art. 99, comma 4, c.p. – e, infine, del doppio per i delinquenti abituali o professionali – cfr. artt. 102, 103 e 105 c.p. –). Al di là della surrettizia natura di legge (ennesima) *ad personam* del *novum* normativo, ciò che maggiormente indigna è la sua, generalizzata, valenza criminogena: *sufficit*, difatti, la condizione di incensuratezza, nonché la possibilità di disporre di un abile ‘principe del foro’, per lucrare la prescrizione, anche una volta commesso un reato di non marginale intensità lesiva (e né certo rassicura l’esenzione per i reati di cui all’art. 51, comma 3 *bis* e comma 3 *ter*).

¹⁴ Così il nuovo art. 205 *quater* n. att. c.p.p., unica componente dell’interpolato Capo XVI-*bis* dell’insieme normativo da ultimo evocato, come introdotti dall’art. 4 p.d.l. C. 3137 cit.

gennaio 2010, giacciono a Palazzo di Montecitorio per più di un anno – al 13 aprile 2011, infatti, risale il benestare dell'Assemblea alla deformata p.d.l. C. 3137 di cui *supra* –, per poi ingloriosamente arenarsi, nonostante le espresse rassicurazioni sulla necessità di addivenire ad una disamina in tempi ragionevoli del *quid*¹⁵, nelle secche della Commissione Giustizia del Senato¹⁶ ad ormai un anno e mezzo abbondante dal riconoscimento normativo della cosiddetta 'prescrizione processuale'. I tempi della politica, è noto, seguono tracciati loro propri: ma ciò non dovrebbe comportare, né tantomeno giustificare, abusi eclatanti al proposito.

E, d'altra parte, una riforma 'epocale', come esorta a riflettere Mario Chiavario, deve essere frutto di lavoro condiviso e «ragionato», non di contingenze, ed emozioni, del momento¹⁷. Con il che, l'opzione 'processual-estintiva' avrebbe di certo potuto rappresentare un'imponente massa critica da plasmare¹⁸; ma, nondimeno, in ordine alla sua utilità sia ammesso dissentire: e ciò per due ordini di considerazioni.

In primis, il ricorso strumentale al principio di autorità (*sub specie* di utilizzo della giurisprudenza dei diritti umani). Quasi che la Corte EDU, al di là del rappresentare, in un'ottica di *moral suasion*, la sua preoccupazione a fronte di irragionevoli tempistiche processuali, suscitasse una risposta predefinita, nel verso che le imperfezioni del processo – ovvero, la sua durata eccessiva – debbano in esclusiva

¹⁵ Cfr., ad emblema, quanto significato dal relatore Valentino nella seduta n. 234 (pom.) della 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato, il quale «auspica[va] che la Commissione po[tesse] giungerne ad una rapida approvazione».

¹⁶ Fra l'altro, al d.d.l. che ci occupa – ora, a numero d'ordine S. 1880-B – sono stati uniti tre ulteriori disegni riformistici – nello specifico: S. 2696, «*Disposizioni in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato*», Li Gotti ed altri; S. 2705, «*Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*», Della Monica ed altri; S. 2718, dall'identica Rubrica, ad eccezione dello specificativo declinato al singolare, e non al plurale ('del reato' in luogo di 'dei reati'), Casson ed altri. Il riscontrato accrescimento si muove lungo le vedute – ormai consolidate ma del pari insufficienti – della prescrizione dei reati (un ennesimo indice, semmai ancora ve ne fosse necessità, di come la ragionevolezza temporale del processo poco turbi, e poco importi, gli orditi di riforma).

¹⁷ «Verrà mai il momento in cui si potrà davvero discutere liberamente e costruttivamente di queste cose, senza il peso degli interessi di chi utilizza Governo e Parlamento per battaglie volte a liberarsi da processi scomodi ma anche senza veti pregiudiziali e più o meno velate accuse, a chi cerca di pensare con la sua testa, di fare soltanto il gioco... del re di Prussia?»: così l'accorato epilogo di M. CHIAVARIO, *Una riforma epocale*, in www.aspp.it/opinioni/items/contributi/id:352 (ultimo accesso utile al Sito 30 aprile 2011), ora pubblicato, con ad epilogo un punto di domanda, in *La legisl. pen.*, 2011, p. 1.

¹⁸ Ben altro respiro denota la cosiddetta 'prescrizione breve'.

ricomporsi muovendo, ad argine, cadenzati – e non impunemente oltrepassabili – termini di fase. Peccato che a Strasburgo giammai si sia preteso tanto¹⁹: nulla di più falso, di conseguenza, quanto alla fonte legittimatrice dell'intervento, sia oggi che ieri. A) Tanto per iniziare, la tavola di comparazione della giurisprudenza dei diritti umani legittima, all'art. 6, § 1, primo periodo, un processo dalla durata ragionevole²⁰, non un processo dalla durata mite (e nemmeno un *processo breve*²¹). Sono quindi le *tranches de vie* a comportare che, in

¹⁹ Per un'autorevole conferma v., in dottrina, M. CHIAVARIO, *Processo «breve»? Lo vorremmo tutti... ma attenzione agli equivoci*, in *La legisl. pen.*, 2010, pp. 273, 275: «tutt'altra cosa è credere e far credere che la Corte di Strasburgo pretenda, come passaggio obbligato per raddrizzare una situazione sicuramente allarmante, la fissazione di rigidi termini di durata massima delle diverse fasi processuali e/o dell'intero svolgimento processuale. Al contrario, la costante giurisprudenza di quell'organismo palesa un atteggiamento assai più duttile: non vi si ritrovano affermazioni perentorie circa imiti temporali che in astratto costituiscano, sempre e comunque, sbarramenti invalicabili».

²⁰ Prova ne sia che, in una recente ed intricatissima vertenza – Oao Neftyanyaya Kompaniya Yukos v. Russia, 20 settembre 2011, n. 14902/04, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=yukos&sessionid=98918883&skin=hudoc-en> –, la Corte europea dei diritti umani, benché non *expressis verbis*, abbia, tra l'altro, sanzionato lo Stato convenuto a fronte di una durata irragionevolmente breve del processo [ecco, nella lingua originaria della pronuncia, il dispositivo *in parte qua*: «551. *Having regard to the above, the Court finds that the applicant company's trial did not comply with the procedural requirements of Article 6 of the Convention for the following reasons: the applicant company did not have sufficient time to study the case file at first instance, and the early beginning of the hearings by the appeal court unjustifiably restricted the company's ability to present its case on appeal. The Court finds that the overall effect of these difficulties, taken as a whole, so restricted the rights of the defence that the principle of a fair trial, as set out in Article 6, was contravened. There has therefore been a violation of Article 6 § 1 of the Convention, taken in conjunction with Article 6 § 3 (b)*»]. Illuminante, in merito, la *dissenting opinion* del giudice russo, nominato *ad hoc*, Bushev là dove censura l'atteggiamento della maggioranza nel verso che, legittimando un ricorso fondato sulla *unreasonable shortness of the proceedings*, per paradosso diverrebbe più facile dolersi, per automatismo, di una *unreasonable lengthness*: «3.8... *It is difficult to accept that the overall duration of the proceedings before the national courts was unreasonably short, and that there was therefore a violation of Article 6 § 1 of the Convention in this respect. I would even suggest that, had the duration of the proceedings before the appeal court been extended, the applicant would have alleged, so to speak, the opposite violation of the Convention – namely, that the duration was unreasonably long*». Così venendosi a determinare la causa prima a fondamento della riscontrata violazione del dettato convenzionale, con riguardo al caso di specie, nella durata irragionevole, per difetto, del processo.

²¹ D'altro canto, esistono ricadute pratiche che non possono essere ignorate. «Le parti possono non comparire. Può rivelarsi necessario assumere nuove prove. Le corti possono ritardare nell'amministrare giustizia laddove non abbiano ben calcolato i tempi a loro disposizione. Tali risultanze non sono, di per sé, indicative, di un

piena ragionevolezza, un processo, potenzialmente, si eterni o che, viceversa, non si renda giustizia decidendo in termini fulminei (altrimenti detto, temporalmente brevi²²). B) La Corte EDU ha lavorato proprio su ciò, ovvero sulle risultanze del caso concreto, in merito elaborando i cosiddetti ‘*criteri di relativizzazione*’: onde stabilire se un processo si sia irragionevolmente protratto si deve avere riguardo 1) alla complessità del caso; 2) alla condotta mantenuta dalle parti, nonché dalle autorità competenti; 3) agli interessi in gioco. Solo effettuato un tale vaglio, sarà possibile ipotizzare, o meno, una violazione dell’art. 6, § 1, primo periodo, CEDU *in parte qua*. Il tempo utile (*rectius*, il suo esaurirsi), in questa prospettiva, non identifica un punto fisso sul calendario bensì un giudizio di relazione, veicolato dalla non elementarità delle indagini e/o dalle necessità dell’accertamento.

Rebus sic stantibus, si mostra di conseguenza esemplare quanto assunto dal giudice islandese Björgvinsson nell’*incipit* alla sua solitaria *dissenting opinion* in un caso recentemente deciso dalla Corte di Strasburgo²³: «...più di cinque anni per un primo grado di giudizio è molto. Comunque sia, ciò non appare sufficiente, di per sé²⁴, onde

deficit di sistema. Esse identificano la quotidianità degli operatori giudiziari»: non per nulla, si garantisce «un processo dalla durata ragionevole e non un processo dalla durata perfetta». Così la *dissenting opinion* del giudice Power-Forde avverso la, invece, certificata violazione della ragionevolezza temporale ex art. 6, §1, CEDU di cui a Yurieva and Yuriev v. Ukraine, 31 luglio 2012, n. 3431/03, in <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112571>.

²² Al riguardo cfr. la *dissenting opinion* del giudice ucraino Yudkivska, altresì sottoscritta dal giudice sloveno Zupančič, in Doroshenko v. Ukraine, 26 maggio 2011, n. 1328/04, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=doroshenko&sessionid=71796617&skin=hudoc-en>. Ci avvaliamo del testo in lingua inglese onde preservarne la vividezza espressiva, che, di certo, si deprezzerebbe traducendo: «*It is true that Article 6 requires that judicial proceedings should be expeditious. However, it also lays down the more general principle of the proper administration of justice... Justice delayed may be justice denied, but one should not overlook the other side of the coin- justice hurried is justice buried: the due process of law must not be sacrificed in an effort to provide a speedy system of criminal justice*» (le sottolineature sono nostre: *n.d.a.*).

²³ Cfr. Veljkov v. Serbia, 19 aprile 2011, n. 23087/07, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=veljkov&sessionid=70318127&skin=hudoc-en>: trattavasi, nel merito, di una dolorosa vicenda, ad oggetto la custodia e l’affidamento di una minore contesa fra due genitori ambedue irresponsabili – contesto aggravato dalla ripetuta emissione, e dalla ripetuta inosservanza, di *interim orders* al proposito.

²⁴ Diverso il risultato conseguito dalla maggioranza nella pronuncia di cui alla nota che immediatamente precede. Nondimeno, giova ripeterlo, ciò è stato ottenuto sulla base di un sindacato ulteriore ad esito di quegli identici criteri: non certo per automatismo, non certo fondandosi su *praesumptiones juris et de jure*.

riscontrare una violazione dell'art. 6 § 1 giacché la ragionevolezza temporale del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ogni vicenda». Ma v'è di più: e ciò si ricollega a quel che vi è di inesperto nell'enunciato di cui *supra*. L'opzione 'processual-estintiva' non si addice al governo corretto delle dinamiche processuali: adottare «un criterio formale, puramente quantitativo per misurare la 'ragionevolezza temporale' identifica una debolezza» strutturale – è la medesima Corte europea dei Diritti Umani a sottolinearlo in una vicenda ancora più recente²⁵ –, tanto che, inevitabilmente, il giudice di Strasburgo valorizza un approccio di maggiore flessibilità. «Poiché la Convenzione tutela diritti umani fondamentali, una violazione dell'art. 6 § 1, a fronte di un'irragionevole durata dei procedimenti, dovrebbe in esclusiva riscontrarsi in ipotesi che abbiano fondamento in palesi e serie manchevolezze degli organi di giustizia interna..., le quali ammontino a 'denegata giustizia' e laddove possa, ad onor del vero, asserirsi che i diritti fondamentali *de quibus*, di cui al ricorrente, siano stati 'calpestati'²⁶».

Cionondimeno, ragionando in una visuale meramente retrospettiva, l'opzione 'processual-estintiva' non può che essere salutata favorevolmente, avendo contribuito (o almeno così pareva orientarsi il legislatore)²⁷, con risolutezza, a snobbare il perdurante equivoco giusta cui il fluire del tempo processuale sia, quasi di necessità, destinato a confondersi (*rectius*, a fondersi per incorporazione) nel, solo all'apparenza corrispondente, tempo sostanziale. Certo: ce ne è voluto per avvertire che una cosa è il tempo dei fatti, ben altra quello degli accertamenti; pur tuttavia, è ormai dato incontestato che essi divergono, e per contenuti e per obiettivi²⁸. Il tempo sostanziale alimenta la cosiddetta curva dell'oblio: più ci si allontana dal *tempus commissi delicti*, più scema il dovere di punire; il tempo processuale si nutre della costanza del ricordo: più si regola/governa la successione delle udienze, più si dà lustro all'obbligo di procedere (in sintesi, uno 'rimuove' un dovere, l'altro 'promuove' un obbligo). Ancora: il tempo sostanziale *decelera*, il tempo processuale *accelera*, con le lo-

²⁵ Dimitrov and Hamanov v. Bulgaria, 10 maggio 2011, nn. 48059/06 and 2708/09, § 45, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=710104148&skin=hudoc-en>.

²⁶ Così, ancora, la *dissenting opinion* del giudice Björgvinsson in Veljkov v. Serbia, cit. *supra*, *sub* nota 23.

²⁷ Così l'impianto originario di cui al d.d.l. S. 1880, prima dei guasti arrecati dal transito del medesimo alla Camera dei deputati.

²⁸ Per un approfondimento in merito cfr. D. PULITANÒ, *Sui rapporti tra diritto penale sostanziale e processo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 951, nonché, del medesimo Autore, *Tempi del processo e diritto penale sostanziale* *ivi*, p. 507.

giche, ed ovvie, conseguenze che ne derivano. Ma, d'altra parte, quella coltivata rappresenta, a tutto concedere, una prospettiva monca, tutt'al più buona per aprire dialoghi e riflessioni ma non per fondare un orto concluso. È difatti allorché ci si volge in innanzi che si lamentano gli equivoci più vistosi. La cosiddetta prescrizione processuale, invero, nei fatti esaspera il ricorrente *quid pro quo* giusta cui è dato confondere un fenomeno da misurare (il *tempo*) con l'unità di misura a ciò preposta (i *termini*). Come più volte ribadito, il momento processuale si alimenta di questi ultimi ed è indifferente a calendarizzazioni tradizionali; sembrerebbe consequenziale, allora, che si debba intervenire sui *termini* e non sul *tempo* nella sua nuda dimensione²⁹. Prima, nondimeno, di analizzare *funditus* le eventuali soluzioni ipotizzabili, non ci si può esimere dall'allertare sulla provvisorietà dell'esito raggiungibile, il quale non potrà che iscriversi in un contesto generalizzato di rimedi a cui, sinergicamente, apporta un utile necessario ma non sufficiente.

Sia ben chiaro – e ci pare doveroso enfatizzarlo *in limine* –: lungi da noi negare che i processi, il più delle volte, si conducano giusta tempistiche irragionevoli (e che l'*id quod plerumque accidit* testimoni di violazioni in eccesso di quel paradigma): anzi, l'inosservanza del *reasonable delay* è tutt'altro che esperienza singolare per l'ordinamento italiano bensì pandemia che inquina, e si diffonde per, tutto il continente europeo³⁰. Con la dovuta serenità è nondimeno opportuno precisare: da Strasburgo vengono sì indirizzati accorati richiami, ma essi sono ben diversi da quello che ci viene raccontato.

3. Ciò che Strasburgo dice: l'eterno (ed incompiuto) pendolarismo fra rimedi acceleratori (delle dinamiche processuali) e rimedi compensativi (del danno sofferto)

Una volta di più si deve alla sensibilità della Corte EDU avere delineato quanto prospettabile – nell'ottica tradizionale che si vuole accantonare – a fronte di tempistiche erronee (allo stato poco importa se in eccesso o in difetto) dell'accertamento della verità pro-

²⁹ Anche perché, a ben vedere, non è dato predeterminare il tempo semplicemente trasformandolo in termini.

³⁰ Ne identifica l'ennesima conferma un recentissimo giudizio finalizzato all'applicazione della procedura di sentenza-pilota – avallata dalle parti in causa – ad oggetto lo Stato greco. Per gli assetti di intervento cfr. Michelioudakis c. Grèce, 3 aprile 2012, n. 54447/10, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=michelioudakis%201%2054447/10&sessionid=91598129&skin=budoc-en>.

cessuale. In due recenti giudizi emessi a carico dello Stato bulgaro³¹, i giudici di Strasburgo hanno difatti provveduto a compendiare la topica di riferimento *in subiecta materia*. L'*incipit* è categorico: «taluni Stati, come, ad esempio, Austria, Croazia, Spagna, Polonia e Slovacchia, hanno perfettamente compreso il da farsi, optando per combinare due tipologie di rimedi, l'una designata ad accelerare i procedimenti, l'altra designata a garantire compensazione³²» (*scil.*: per il danno subito a fronte dell'*unreasonable delay*). Venendone allora, da un lato, l'urgenza di complementarietà fra i rimedi da implementare, dall'altro, l'ennesima classificazione, da raccordarsi giusta le coordinate tassonomiche *de quibus*: rimedi acceleratori (che i giudici di Strasburgo mostrano certo di non disdegnare³³) *vs.* rimedi compensativi, ulteriormente distribuibili, questi ultimi, in un secondo livello _ rimedi compensativi pecuniari e rimedi compensativi non pecuniari. Una volta impostato tale prospetto, è agevole osservare come il legislatore bulgaro non abbia certo risparmiato energie nel predisporre un inventario di rimedi volti a supplire alle riscontrate carenze: di modo che, tanto più feconda si dimostra un'escursione in un altro ordinamento³⁴, anche alla luce dei persistenti richiami che il codificatore in-

³¹ Per il subsettore civile cfr. *Finger v. Bulgaria*, 10 maggio 2011, n. 37346/05, §§ 57-58 e 83 (c) –(d) in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=finger&sessionid=71868364&skin=hudoc-en>; per il subsettore penale cfr. *Dimitrov and Hamanov v. Bulgaria*, cit., §§ 53-54 e 90 (c) – (d).

³² *Dimitrov and Hamanov*, cit., § 122.

³³ «La migliore soluzione, in termini assoluti, consiste indisputabilmente... nella prevenzione. Allorché il “sistema giustizia” è deficitario avuto riguardo al parametro della ragionevolezza temporale *ex art.* 6 § 1 CEDU, un rimedio designato ad accelerare i procedimenti onde evitare che essi si caratterizzino per durata eccessiva identifica la soluzione più funzionale al proposito. Un tale accorgimento offre in negabili vantaggi se rapportato ai rimedi che, in esclusiva, garantiscono una compensazione, in quanto non solo previene il verificarsi di ulteriori inosservanze in ordine al medesimo *set* processuale ma altresì opera in chiave non meramente riparatoria *a posteriori*, come invero accade “stimolando” un rimedio compensativo»: così *Dimitrov and Hamanov*, cit., § 90 (d).

³⁴ Addurre a *tertium comparationis* l'ordinamento bulgaro non è esercizio fine a se stesso né, tantomeno, ricerca del sensazionale o dell'esotico: trattasi, molto più banalmente, delle più prossime riflessioni della Corte EDU sul tema che ci impegna. Ciò non toglie che analisi di pari dettaglio, e di pari utilità, abbiano interessato realtà statuali a noi più vicine: *in primis* cfr. *Rumpf v. Germany*, 2 settembre 2010, n. 46344/06, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=rumpf&sessionid=73800804&skin=hudoc-en> e *Vassilios Athanasiou et Autres c. Grèce*, 21 dicembre 2010, n. 50973/08, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=vassilios%20%20athanasious%20%2050973/08&sessionid=73800966&skin=hudoc-en>, nonché, per l'Italia, *Scordino v. Italy* (No. 1), 29 marzo 2006, n. 36813/97, in <http://cmiskp.echr.coe.int/>

terno opera alle esperienze straniere, richiami che, invero ed il più delle volte, appaiono stanche declamazioni piuttosto che conoscenza *in facto* di quelle latitudini.

Muovendo di conseguenza dai rimedi acceleratori, si segnala all'evidenza quanto disponevano³⁵ gli artt. 368 e 369 del codice di rito penale bulgaro del 2005. In estrema sintesi: una volta inutilmente decorso un periodo di uno, o due, anni, a seconda della gravità del capo di imputazione, dal momento di inizio dell'inchiesta preliminare, l'accusato poteva richiedere, al giudice competente, di esaminare la propria vicenda. A tale fine, la corte, in composizione monocratica, doveva decidere entro sette giorni dal ricevimento dell'istanza di cui *supra*, trasmettendo gli atti al pubblico ministero il quale, nei due mesi successivi, o chiedeva il rinvio a giudizio o di applicare una sanzione amministrativa o un *plea agreement* o di archiviare (nonché informava la corte del percorso adottato); a fronte di un'eventuale inerzia dell'organo di accusa, stava alla corte pronunciare l'archiviazione³⁶. Ora, non si può negare che un modulo siffatto pecchi di farraginosità³⁷; ma, nondimeno, esso poteva descrivere un'occasione per cau-

tkp197/view.asp?item=14&portal=hbkm&action=html&highlight=scordino%20%20n.%20%201&sessionid=73801079&skin=budoc-en.

³⁵ La voce verbale all'imperfetto si giustifica per il fatto che, a far tempo dal 28 maggio 2010, le previsioni *de quibus* sono state abrogate e non sostituite da alcunché di equivalente/equipollente.

³⁶ *Tertium datur*: qualora il pubblico ministero si fosse attivato ma le indagini fossero state viziate da *errores in procedendo*, il giudice competente, sempre sedendo in composizione monocratica, avrebbe dovuto 'archiviare' il caso, restituire gli atti al titolare della pretesa punitiva onde sanare le evidenziate invalidità e, infine, riassumere il fascicolo entro un mese; laddove il pubblico ministero avesse omesso di intervenire, o fossero sopravvenuti nuovi vizi dell'atto processuale penale, stava, una volta di più, alla corte pronunciare l'archiviazione «*by means of a decision*».

³⁷ Non viene d'altro canto valorizzata, nell'ambito del codice di rito penale, la soluzione adottata dal legislatore processualciviltistico – cosiddetta doglianza per il ritardo (*complaint about delays*) –, *in primis* dall'articolato del 1952 e, *rebus sic stantibus*, dal *novum* del 2007, i cui articoli da 255 a 257 così dettano: «art. 255 c.p.c. bulgaro (*Richiesta di fissazione di un termine nell'evenienza di ritardi*) 1. Quando un giudice non svolge un'attività processuale nel tempo per quella determinata, una parte può chiedere, in ogni stato e grado del procedimento, che si fissi un termine appropriato per svolgerla. 2. L'istanza sarà depositata presso la cancelleria del giudice inadempiente acciocché egli la trasmetta, con le sue osservazioni, al giudice di grado immediatamente superiore»; «art. 256 c.p.c. bulgaro (*Accoglimento della richiesta*) 1. Se il giudice inadempiente sana, senza ulteriore ritardo, il previo *omissis*, e di ciò notifica la parte richiedente, l'istanza viene ritenuta come non presentata. 2. Se, entro una settimana dalla data di ricezione della notifica di cui al precedente comma, la parte conferma la propria istanza, quest'ultima sarà trasmessa al giudice di grado immediatamente superiore»; «art. 257 c.p.c. bulgaro (*Esame e decisione sull'istanza di fissazione di un termine*) 1. L'istanza per la fissazione di un termine sarà

telare, responsabilmente, il pubblico ministero a fronte delle conseguenze di cui al proprio agire, del pari preservando il diritto dell'indagato a che la fondatezza dell'accusa fosse esaminata in tempi ragionevoli, come opportunamente assicura l'esordio dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti Umani – il che, sia detto con nettezza, appare un esito ben più fondante dell'arido meccanismo estintivo, *ex art. 531 bis c.p.p.*, come disciplinato all'art. 5 d.d.l. S. 1880. Non fosse altro perché non ci si sarebbe limitati ad un'amara, ma ovvia, constatazione sul tempo perduto bensì ci si sarebbe motivati di un'ottica di, quantomeno *prima facie*, elevata auto-responsabilizzazione degli agonisti processuali. Intendiamoci bene: nessuna esaltazione preconcepita di supposte virtù miracolistiche di cui al rimedio prospettato: ciononostante, pur consapevoli delle lacunosità³⁸, e delle controindicazioni³⁹, evidenti in quanto indicato, parrebbe fortemente imporsi la logica necessità di offrire ulteriore materia al dibattito. Tanto più considerato che il tessuto normativo bulgaro è, per quel che ci compete, mera espressione di un modello – e non di un orto

esaminata dal giudice di grado immediatamente superiore, in composizione monocratica, entro una settimana dalla data di ricezione della medesima. 2. Se il giudice di grado immediatamente superiore, in composizione monocratica, ritiene che sussista un ritardo ingiustificato, fisserà un termine per lo svolgimento dell'attività processuale in questione. Dovesse il giudice decidere altrimenti, l'istanza verrà rigettata. Sia la decisione di accoglimento, che la decisione di rigetto, dell'istanza, non sono impugnabili». Per chi volesse ulteriormente riflettere al proposito cfr. Finger v. Bulgaria, cit., § 49 e ss.

³⁸ Va difatti osservato come il meccanismo acceleratorio *de quo* inibisca i suoi effetti una volta oltrepassata la fase *pre-trial*: per una vibrata denuncia di tale limite – che si traduce nell'inesistenza di rimedi effettivi a ristoro dell'*unreasonable (trial) delay* – cfr. Shahanov v. Bulgaria, 10 gennaio 2012, n. 16391/05, §71, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=shahanov&sessionid=85165853&skin=hudoc-en>.

³⁹ La maggiore delle quali pertiene al tentativo, costante ma, a nostro vedere, come più volte evidenziato, sterile, di ingabbiare un qualcosa di non misurabile – la ragionevolezza di un processo, allo stato qualunque esso sia – in rigide aritmetiche. Beninteso, e ritornando all'esperienza bulgara: criteri puramente quantitativi di segmentazione delle varie fasi processuali possono, determinando una lenta ma inevitabile morte per consunzione dell'accertamento per i cosiddetti 'casi difficili' (si pensi ad ipotesi in cui risulti necessario aggredire la criminalità solo per tramite di una faticosa cooperazione internazionale o, più linearmente, a situazioni in cui il prevenuto non collabori), innestare vantaggi indebiti per l'accusato. *Un diritto* non ad essere giudicato in tempi ragionevoli, ma *a non essere giudicato* in tempi ragionevoli, per paradosso. Per recenti prese d'atto ad opera della corte di Strasburgo cfr. i *judgments*, espressi in medesima data, Biser Kostov v. Bulgaria, 10 gennaio 2012, n. 32662/06, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=biser%20%20kostov&sessionid=85165758&skin=hudoc-en>, e Shahanov v. Bulgaria, cit.

concluso⁴⁰ – a cui riferirsi per valorizzare l'istanza acceleratoria di cui *supra*, perfettibile, in quanto tale, a fronte di *drafts* di affinamento successivo.

Da un'ulteriore prospettiva, di certo di più diffusa aderenza, soccorrono i rimedi compensativi, i quali operano una volta accertata la violazione del diritto leso, garantendo equo indennizzo – il più delle volte monetario – a chi non solo si dolga ma altresì convinca dell'intervenuta mancanza (nella specie, di ragionevole durata processuale). Già da quanto precede si evince il difetto congenito di cui ai rimedi *de quibus*: essi intervengono a cose compiute, agendo solo a ristoro del danneggiato e non anche quale antidoto del nocumento che si andrebbe a produrre – e/o delle sue eventuali «filiazioni» (insomma, alleviano le conseguenze, ma si disinteressano delle cause). E come se ciò se non bastasse, pur anche una volta riconosciuta l'opportunità della *just satisfaction*, è tutt'affatto immediato che il *debitum* – qui la visuale si incentra prettamente sul conseguimento di una somma di denaro a titolo riparatorio –, benché quantificato nel suo ammontare, si liquidi⁴¹ in tempi, dal canto loro, ragionevoli⁴². Co-

⁴⁰ Che così sia, come del resto già accennato, è fatto notorio: più di una realtà ordinamentale europea, difatti, ha promosso strumenti che non solo riparano *ex post* ma anche, se non soprattutto, intervengono *ex ante* onde quantomeno contenere i guasti del sistema. Tanto per esemplificare, la, a noi confinante Slovenia, dal 2006, dispone di, un così rubricato, «*Protection of the Right to Trial without Undue Delay Act*», implementabile avuto riguardo alle parti di un giudizio – contenzioso e non contenzioso –, nonché, per di più, in un'ottica di tutela rafforzata, alle vittime in un processo penale. L'*Act*, fra le altre cose, garantisce all'interessato di avanzare una *motion for deadline* onde velocizzare la trattazione del caso. In un recente *decisum* – *Beguş v. Slovenia* –, 15 dicembre 2011, n. 25634/05, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=begus&sessionid=85175517&skin=hudoc-en>, non criminale, la Corte europea dei Diritti Umani ha sottolineato la natura di rimedio effettivo, benché solo *in abstracto*, di quanto colà previsto.

⁴¹ Il beneficiario, comunque, non deve rimanere passivamente inerte ma porre in essere tutto quanto, con ragionevolezza, appaia esigibile al fine del conseguimento di quel ristoro: così, *Gadzhikanov and Saukov v. Russia*, 31 gennaio 2012, nn. 10511/08 e 5866/09, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=8&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=85907900&skin=hudoc-en>.

⁴² Copiosa, sul punto, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Tanto per rimanere sui 'fatti di casa nostra', si è ritenuto che, pur sembrando comprensibile che un'amministrazione possa necessitare di un certo lasso di tempo onde soddisfare le presentate domande di indennizzo, ciò, nondimeno, non deve trasformarsi in una garanzia caricaturale, di modo che non dovrebbero intercorrere più di sei mesi dal momento di formazione del titolo esecutivo per estinguere il debito: così *Cocchiarella v. Italy*, 29 marzo 2006, n. 64886/01, *Grand Chamber*, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=cocchiarella&sessionid=85185634&skin=hudoc-en> – v., a supporto, *ex multis*, *Simaldone c. Italie*, 31

munque sia, il legislatore italiano ha, con costanza di intenti, perseguito l'obiettivo della 'risposta compensativa pecuniaria', all'uopo apprestando, fin dal 2001, una normativa organica di settore⁴³. Non é questa la sede per diffondersi su analisi e critiche⁴⁴ – fra l'altro, talmente palmari da non richiedere eccessivi sforzi interpretativi o ricostruttivi: alla fine, ciò che preme evidenziare sta nel fatto che il riformatore nazionale, con tenacia non poco oltre misura, abbia insistito – ed investito – sul versante testé delineato, trascurando, in maniera assoluta, qualsiasi suggestione ad origine non tradizionalmente compensativa.

marzo 2009, n. 22644/03, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=simaldone%20%2022644/03&sessionid=85186068&skin=hudoc-en> e, recentissimamente, Follo et Autres c. Italie, 31 gennaio 2012, nn. 28433/03, 28434/03, 28442/03, 28445/03 e 28451/03, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=follo%20%20%2228433/03%20%2028434/03%20%2028442/03%20%2028445/03%20%2028451/03%22&sessionid=85948910&skin=hudoc-en>. Pur tuttavia, le inadempienze sono sistematiche: per fornire taluni dati agghiaccianti, alla data del 7 dicembre 2010 giacevano, innanzi alla Corte EDU, più di 3900 richieste contro l'Italia, aventi, o in esclusiva o in inclusiva, ad oggetto il ritardo nei pagamenti degli importi come garantiti dalla disciplina compensativa interna – cosiddetta Legge Pinto, sulla quale v. immediatamente *infra* nel testo. *Rebus sic stantibus*, allora, nell'*affaire* Gaglione et autres c. Italie, 21 dicembre 2010, n. 45687/07, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionSimilar=85186051&skin=hudoc-en&action=similar&portal=hbkm&Item=5&similar=frenchjudgement>, la Corte ha sottolineato l'indifferibilità del ricorso alla procedura di sentenze-pilota, tanto più considerando che, nell'*evenienza de qua*, i *delays* si protraggono da 9 a (*sic!*) 49 mesi oltre il momento di deposito della decisione Pinto. Ad amaro epilogo, le incontestabili parole dei giudici Cabral Barreto e Popovic, parzialmente dissenzienti (ma per altre ragioni) in Gaglione: «[d]isgraziatamente, la legge «Pinto», emanata per risolvere il problema (dell'irragionevole durata dei processi: *n.d.a.*), ha, in buona sostanza, «trasferito» il profilo dell'inosservanza, dalla violazione «interna» al giudizio al pagamento delle somme allocate. Più grave ancora, tale legge ha favorito l'addizione, all'inadempienza originaria, di quella conseguente al mancato soddisfacimento delle pretese riparatorie in tempi, a loro volta, ragionevoli».

⁴³ Trattasi della l. 24 marzo 2001, n. 89, recante «*Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile*», ormai nota, nel linguaggio corrente degli operatori giudiziari, come 'legge Pinto' (dalle generalità del suo primo firmatario).

⁴⁴ Una per tutte: la parzialità del formante normativo sovranazionale a pre-condizione dell'innesto della procedura 'Pinto', esaurito nel disposto dell'art. 6, §1, della Convenzione di Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo. Ora, é ben vero che, in quel frangente, si regola l'aspetto che ci occupa, con il che parrebbe consequenziale evocare il rispetto: ma trattasi di argomento che prova troppo, giacché fondato sull'erroneo presupposto che in esclusiva quell'articolato si occupi di tempistiche processuali. Basta restare nei paraggi per, quantomeno, notare un'ulteriore traccia di riferimento, invero scorrendo il chiaro enunciato di cui all'art. 5, §3, Convenzione EDU.

3.1. (segue): *il quadro normativo interno: opzioni esclusivamente compensative? La l. 24 marzo 2001 n. 89, come da prospettato disegno di riforma*

Prova ne sia l'originaria versione del d.d.l. S. 1880 sulle velocizzazioni – del processo, o della prescrizione, a ben vedere ora poco rileva. In quel contesto, difatti, ci si preoccupava altresì di modificare gli artt. 2 e 3 della l. 89/2001⁴⁵, figurando un *novum* operativo che,

⁴⁵ Eccone la matrice di riferimento: «Art. 1. (Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89) 1. All'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Chi ha subito» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subito»; b) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno. 3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno per ogni successivo grado di giudizio nel caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma. 3-quater. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza. 3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente. 3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,

con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabili l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge» 2. L'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 3. – (*Procedimento*). – 1. La domanda di equa riparazione si propone al presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento per il quale si assume verificata la violazione. 2. La domanda è proposta dall'interessato o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore, con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello. Il ricorso deve contenere l'indicazione del domicilio presso cui ricevere le comunicazioni anche in ordine al pagamento dell'eventuale indennizzo, nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. Al ricorso è allegata copia dell'atto introduttivo del procedimento, dei relativi verbali e dell'eventuale provvedimento con cui esso è stato definito. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la domanda può essere riproposta fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 4. 3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Il presidente della corte di appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro quattro mesi dal deposito del ricorso, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione di pagare la somma liquidata a titolo di equa riparazione. Il decreto è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal comma 6. 5. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento al ricorrente ovvero dalla sua notificazione all'amministrazione ingiunta. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato, a cura dell'opponente, nel domicilio eletto ai sensi del comma 2 ovvero presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti entro il termine fissato dalla corte, non oltre cinque giorni prima della data dell'udienza. 6. La corte di appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del decreto per gravi motivi. 7. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito dell'opposizione, decreto motivato e immediatamente esecutivo con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento opposto. Il decreto è impugnabile per cassazione. La corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. Se l'opposto non si costituisce e l'opposizione è respinta, il giudice condanna d'ufficio l'op-

anticipando un giudizio di valore, non poteva⁴⁶ certo ritenersi in odore di brevità. Alla disamina dell'interprete si segnala un *iter* arruffato, così compendiabile in estrema sintesi: A) si quantificano i termini presuntivamente non irragionevoli di durata dell'accertamento, giacché l'equa riparazione può compensare solo il «danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole» [cfr. art. 3, comma 1, lett. *a*) l. 89/2001], modulandosi – benché non in piena armonia⁴⁷ – sulle *deadlines* compulsate al successivo art. 5 d.d.l. cit. per la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del processo – a tacere poi dell'inciso, di controversa lettura, atteso cui «il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2» (trattasi dei 'criteri di relativizzazione' elaborati dalla Corte EDU: *n.d.a.*), «può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma» (v. art. 2, comma 3-*ter*, l. 89/2001, come interpolato dal d.d.l. cit.); B) la parte interessata alla riparazione è onerata di un sollecito – da avanzare «nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini» di cui *supra* (quindi, anche *in limine* sembrerebbe di dovere evincere) – mediante il quale richiedere⁴⁸, al giudice procedente⁴⁹, di definire il giudizio entro i ter-

ponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata, non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 20.000 euro». 3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 3-*ter*, della legge n. 89 del 2001, introdotto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, l'istanza di cui al comma 3-*quinqües* del citato articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Alle domande di equa riparazione proposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla stessa data non è stato ancora emanato il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio prevista dalla disciplina anteriormente vigente, si applica il procedimento di cui ai commi 4 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 89 del 2001, come sostituito dal comma 2 del presente articolo. Se l'udienza in camera di consiglio è già stata fissata, il procedimento resta disciplinato dalla normativa anteriormente vigente».

⁴⁶ Il verbo all'imperfetto si giustifica una volta osservato come, nell'approdo allo stadio – per ora – definitivo della riforma (*id est*, la p.d.l. C. 3137, come approvata dalla Camera dei Deputati in data 11 aprile 2011), di quella posticipata frontiera di tutela più non ci si occupi, risultando *in toto* soppresso l'art. 1 d.d.l. S. 1880, inteso alle modifiche *de quibus agitur*.

⁴⁷ Ad esempio, per il giudizio di primo grado debbono decorrere tre anni per la pronunzia estintiva ma solo due per ottenere riparazione; *reverse discrimination* per il giudizio di cassazione – un anno e sei mesi, inutilmente speso, per estinguere ma due anni per l'adeguata mercede. Con il che decorrenze temporali identiche nella loro fissità sono ragionevoli, od irragionevoli, a seconda del «campo di elezione» prescelto.

⁴⁸ Tale richiesta «è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente»: così l'art. 2, comma 3-*quinqües* l. cit., nel testo da modifica, in fine.

⁴⁹ Venendone, allora, la prioritizzazione del giudizio *a quo* secondo i criteri

mini a più riprese invocati «o comunque quanto prima»: laddove non ci si disponesse nel verso indicato, si assumeva mancanza di interesse ad agire (art. 2, comma 3-*quinqies*, l. 89/2001, come da paventata modifica); C) soddisfatto questo, fittizio, presupposto di ammissibilità (in quanto di tale istanza – *rectius*, del suo deposito – si dà sì notizia al giudice precedente e al capo dell'ufficio giudiziario ma di essa non v'è traccia nel *quid* da allegare al ricorso proposto alla corte di appello competente per la riparazione 'Pinto'⁵⁰), sembrerebbe potersi trasferire sul *cotê* indennitario; D) stando così le cose, si sarebbe voluto disciplinare, con *steps* illusoriamente pignoli, i momenti di adizione, e di decisione, del giudice 'Pinto' (cfr. art. 3 l. 89/2001, come modificato dall'art. 3, comma 2, d.d.l. S. 1880).

In breve: 1) ad esordio un ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello – per la cui presentazione non è contemplato nessun termine *a quo*⁵¹ – sul quale il presidente della corte di appello, «o un magistrato... a tal fine designato», provvede, con decreto motivato, entro quattro mesi dall'intervenuto deposito; 2) possibilità di opposizione nel termine, *perentorio* (la sottolineatura è nostra), di sessanta giorni, a decorrenza «dalla comunicazione del provvedimento al ricorrente ovvero dalla sua notificazione all'amministrazione ingiunta»; 3) *decisum* sull'opposizione – sempre con decreto motivato – entro ulteriori quattro mesi a muovere dal deposito (questa volta, dell'opposizione); 4) a quadratura del cerchio, la ricorribilità per cassazione [nei termini ed alle condizioni espressi dal codice di rito civile⁵²: ulteriori sessanta giorni, *perentori* (la sottolineatura è nostra), a

improntati all'art. 2, comma 3-*sexies*, di eventuale approvazione. «Nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare».

⁵⁰ Di tal che permangono oscuri i rapporti fra giudizio «nel cui ambito la violazione si assume verificata» (cfr. art. 3, comma 1, l. 89/2001) e giudizio riparatorio. Non fosse altro per il fatto che l'equo indennizzo può essere sollecitato altresì a procedimento principale in corso, ci si sente di ritenere, benché in via dubitativa, che l'istanza di cui al testo fomenti – e contrassegni – non più di un'episodica accelerazione del giudizio *a quo*.

⁵¹ Il che pare comprensibile una volta osservato che la domanda riparatoria può essere proposta quand'anche *dum pendet* il giudizio a figurata durata irragionevole – meno comprensibile, d'altra parte, che si acconsenta a tale investitura anticipata della Corte d'appello, territorialmente e materialmente, competente.

⁵² «Art. 325 c.p.c. (*Termini per le impugnazioni*) 1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d'appello. 2. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta». «Art. 326 c.p.c. (*Decorrenza dei termini*) 1. I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei

decorrenza dalla notifica del decreto di cui *sub* 3) (arg. *ex art.* 326, comma 1, c.p.c.).

Due sole osservazioni. *In primis*, va notato che, tutto computando, l'estensione massima del giudizio 'Pinto', salvi ingiustificati ritardi, nell'ordinarietà del procedere, quindi, supera l'anno (quattro mesi + novanta giorni + quattro mesi + sessanta giorni) – l'art. 3, comma 6, l. 89/2001 attualmente in vigore invece enuncia che «[l]a corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione» – di modo che i termini complessivi (quattro mesi + sessanta giorni) appaiono dimezzati rispetto a quelli oggetto di eventuale interpolazione normativa. Fa un po' specie constatare che in un disegno di riforma teso a snellire la durata dei passaggi processuali un ganglio vitale – quale quello appena illustrato – si moduli nel verso diametralmente opposto, quasi a volersi legittimare, per paradosso, una dispersione irragionevole di tempi e/o di energie *sub specie* di giudizio riparatorio. Tanto più considerando – e con ciò veniamo al secondo rilievo – che il legislatore non si cura affatto di presidiare, con apposita sanzione, l'inosservanza dei termini dettati per l'attività dell'organo giurisdizionale, rimproverando, invero, giusta la scure della perentorietà – la cui articolazione è, se possibile, ancora più draconiana nel subsettore processualcivilistico che nella nostra area di primaria elezione – l'inadempienza *ex terminis partium*. Il che potrebbe finanche risultare apprezzabile, mirando a censurare ipotesi di domande tardivamente avanzate dalle parti: ma, nondimeno, tale condotta ondeggiante dissimula un messaggio di estrema pericolosità, adombrando la convinzione che sia meno grave un aggiramento di termini qualora realizzato dall'organo giudicante piuttosto che dalle parti private – mentre, anche ad una logica intuitiva, dovrebbe essere l'esatto opposto (non fosse altro perché un ritardo nel decidere può trasmodare in denegata giustizia). Il tutto, viene amaramente da chiocciare, all'insegna del Strasburgo lo vuole, benché di quanto esiga la Corte EDU – ovvero un termine ragionevole di liquidabilità dell'indennizzo 'Pinto' – non vi sia traccia nell'ordito riformistico.

nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli artt. 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza. 2. Nel caso previsto nell'art. 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti».

3.2. (segue): un rimedio compensativo non pecuniario

Cionondimeno, e del resto, è già stata rappresentata l'irriducibilità del rimedio compensativo a forme di manifestazione preconfezionate. Altrimenti detto, l'equo indennizzo non necessariamente è tenuto ad uniformarsi ad una risposta esclusiva, ovvero alla monetizzazione del dolore, potendosi ben supportare tipologie di *non-pecuniary redress*. Fra queste potrebbe rivelarsi fecondo esplorare modalità di riduzione del carico sanzionatorio⁵³, tanto più osservando che la medesima Corte dei diritti umani, a più riprese, fa mostra di apprezzare detta alternativa⁵⁴. Ancòra una volta stimolante l'indagine sulla pista bulgara⁵⁵: nella *pilot judgment procedure* di cui al caso Dimitrov and Hamanov⁵⁶, la Corte EDU, molto opportunamente, condiziona l'effettività di un rimedio siffatto ad un triplice ordine di presupposti: 1) i tribunali interni debbono riconoscere, espressamente, l'intervenuta violazione della *reasonable delay rule* di cui all'art. 6 § 1 della Convenzione europea; 2) debbono offrire adeguato compenso

⁵³ D'altra parte, la sottoclasse dei rimedi compensativi non pecuniari non si esaurisce nel *quid* di cui al testo, potendosi, in ipotesi estreme, addivenire *to discontinuing the proceedings altogether*: per un'esemplificazione cfr. Sprotte v. Germany (*decision*), 17 novembre 2005, n. 72438/01, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=sprotte&sessionid=85442453&skin=hudoc-en>.

⁵⁴ Per un'ipotesi avente ad oggetto lo Stato italiano, anche se pronunciata *incidenter tantum* – trattavasi, a tutti gli effetti, di un caso civile in materia di espropriazione di terreni –, cfr. Scordino v. Italy (no. 1), 29 marzo 2006, n. 36813/97, *Grand Chamber*, § 187, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=scordino&sessionid=85438970&skin=hudoc-en>.

⁵⁵ Anche se il beneficio di cui al testo non è esclusiva realtà di quell'ordinamento: per lo Stato austriaco v., ad esempio, Penias and Ortmayr v. Austria, 18 ottobre 2011, nn. 35109/06 e 38112/06, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=penias&sessionid=85439606&skin=hudoc-en> e Polz v. Austria, 25 ottobre 2011, n. 24941/08, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=penias&sessionid=85439606&skin=hudoc-en>. Indietreggiando nel tempo v. anche Eckle v. Germany, 15 luglio 1982, n. 8130/78, § 66, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=eckle&sessionid=85439851&skin=hudoc-en> e Beck v. Norway, 26 giugno 2001, n. 26390/95, § 27, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=beck&sessionid=85440868&skin=hudoc-en>. Anzi, da recenti dati forniti dalla medesima Corte dei diritti umani, parrebbe un *remedy* ad elevata accettazione sociale fra i quarantasette Stati membri del Consiglio d'Europa: la possibilità di *reduction of sentence*, o per via legislativa o per tramite dei buoni uffici del giudice competente, viene infatti a declinarsi in diciassette realtà geo-politiche ulteriori alla Bulgaria. Per chi volesse ulteriormente approfondire cfr. Michelioudakis c. Grèce, cit., § 32.

⁵⁶ Dimitrov and Hamanov v. Bulgaria, cit., § 128.

riducendo il *quantum* di pena detentiva giusta modalità esplicite e calcolabili (*by reducing the sentence in an express and measurable manner*); 3) tale opportunità deve riconoscersi all'interessato come diritto quesito. Benché ciò non potesse dirsi adempiuto con riguardo a Mr. Hamanov⁵⁷, non trattasi di mera speculazione dogmatica. In un caso risalente a tre anni prima – sempre a convenuto lo Stato bulgaro⁵⁸ – la Corte di Strasburgo, difatti, si era addirittura spinta a perorare la natura di circostanza attenuante, da riconoscersi alla durata irragionevole dell'accertamento penale, allorché questa avesse impattato in modo decisivo sul *quantum* sanzionatorio⁵⁹. Di modo che, in tali evenienze, chiaramente delineabili come eccezionali, e pertanto non suscettibili di applicazione analogica, la riduzione di pena può figurarsi quale rimedio ai sensi e per gli effetti *supra* contemplati⁶⁰.

Si badi bene: l'equo indennizzo non pecuniario non identifica la risposta ma *una* risposta, fra le tante, da offrire alla disamina degli Autori e anche del legislatore, tanto più notando che le controindicazioni si impongono già ad un'analisi superficiale. 1) La Corte è di necessità costretta a vaghezza, sia per ciò che attiene ai quantificatori di riferimento, sia per ciò che attiene ai luoghi processuali onde disporre la riduzione. Giusta il primo profilo, invero, né si stimolano

⁵⁷ «Mitigare la pena a fronte dell'eccessiva durata del procedimento» assume valenza nella misura in cui «le autorità nazionali riconoscano, con modalità sufficientemente trasparenti, l'inosservanza di quanto contemplato ex art. 6 § 1 in tema di *reasonable-time requirement*, del pari garantendo la riduzione del *quantum* di comminazione *in an express and measurable manner*». Ciò assodato, «[l]a Corte non è persuasa che... il *decisum* in ordine alla durata del procedimento riguardo Mr. Hamanov abbia impatto decisivo e «commensurabile» sulla sua sentenza. Come appare evidente dalle prove fornite, la corte» (*scil.*: bulgara) «valorizzò l'elemento temporale alla stregua di una fra le *n* ipotizzabili circostanze attenuanti... Non è immediato, dalla lettura del provvedimento, arguire se il fattore tempo rappresentò, o meno, un fattore fondante onde mitigare la sentenza. Non è quindi possibile ritenere misurabile, nonché di impatto decisivo, sul *quantum* di pena attribuito a Mr. Hamanov, *the length factor*»: così Dimitrov and Hamanov, cit., §§ 64 e 66.

⁵⁸ Bochev v. Bulgaria, 13 novembre 2008, n. 73481/01, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbk&action=html&highlight=bochev&sessionid=85454653&skin=hudoc-en>.

⁵⁹ Nel testo in lingua inglese di cui alla pronunzia, «*the unreasonable length of the criminal proceedings in itself amounted to a mitigating circumstance warranting a lesser sentence than the maximum penalty. In these circumstances, the Court is satisfied that the Sofia Court of Appeal's finding concerning the effect of the excessive length of the proceedings had a decisive and measurable impact on the applicant's sentence*»: Bochev, cit., § 83.

⁶⁰ Nel dettaglio il riconoscimento di una tale veste all'*unreasonable length of the criminal proceeding* ha determinato l'inapplicabilità del massimo edittale statuito giustificando il ricorso ad una sentenza più mite (il prevenuto, difatti, è stato condannato a trenta anni di reclusione): così Bochev v. Bulgaria, cit., § 83.

tariffari che misurino l'adeguatezza delle detrazioni⁶¹, né se ne parimetra il ricorso su 'casi' e 'modi' tassativamente – o quantomeno *per relationem* – individuati (è un accredito per una norma in bianco declamare, come fa la Corte, su *decisive and measurable impact on the applicant's sentence*). Dal secondo angolo visuale, ci si focalizza sul processo di cognizione: viene nondimeno naturale interrogarsi se un tale meccanismo non possa arrecare benéfici effetti quand'anche speso in fase esecutiva. *Rebus sic stantibus*, allora, potrebbero avanzarsi, in prima istanza, questioni sul titolo – contemplando il provvedimento decisorio, se non proprio mancante (*rectius*, inesistente), al limite invalido per violazione dei postulati del giusto processo *sub specie* di irragionevolezza temporale (arg. *ex art.* 670, comma 1, c.p.p.)⁶², quindi, eventualmente, procurando di integrare, con specifico disposto, la norma latente (qui non parendo consentito superfetare la disciplina da articolati normativi in vigenza, su tutti l'art. 669⁶³ c.p.p.); 2) le for-

⁶¹ Delle due l'una: o si apprestano soglie di fase insuperabili, sulla falsariga di quanto si prefiggeva il d.d.l. S. 1880, di tal che ogni sforamento implichi una riduzione proporzionale del carico di pena irrogato oppure si rimette *in toto* al prudente discernimento dell'organo giudicante: nell'un caso peccando di determinismo, nell'altro scivolando nell'arbitrio decisorio.

⁶² Va nondimeno segnalato il recente intervento della Corte costituzionale – Corte cost., sent. 4 – 7 aprile 2011, n. 113, in *www.giurcost.org* –, di accoglimento della *quaestio de legitimitate* «dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo»; allo stato, il diverso caso, non ancora regolato *ex lege*, potrebbe invero consigliare soluzioni alternative al riguardo (v., però, ad epiloogo della nota ad immediato seguire).

⁶³ Quest'ultimo articolo, nello sciogliere il cosiddetto 'conflitto pratico di giudicati' – pluralità di sentenze emanate avverso la medesima persona finanche logicamente conciliabili ma concretamente inesequibili – detta regole minuziose, fra l'altro, per le ipotesi di somministrazione di pene diverse. La *quaestio* che ci occupa, invero, potrebbe figurarsi alla stregua di un caso analogo a quelli colà enumerati, nel senso che, a fronte di un'inflazione di pena sproporzionata, consegue una riduzione, equilibrata, del *quantum*. Due ordini di perplessità: 1) là vi sono due *decisa*, qui uno dei due è solo in potenza; 2) manca pur sempre un formante normativo espresso cui stabilizzare la prospettabile riduzione. Piuttosto, ci si potrebbe interrogare se non possa soccorrere, benché, forse, solo teoricamente, l'inciso di cui ad esordio del secondo comma dell'art. 669 c.p.p., a mente del quale «Quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita», calibrato giusta il profilo che, in luogo di agire per la revoca del provvedimento fondante la sentenza ingiusta, se ne accettano gli effetti. Del resto, se la ragionevolezza temporale è suscettibile di essere intesa come un diritto soggettivo, allora è liberamente rinunciabile dal suo titolare – di riflesso, se l'opportunità di meritare una *not-pecuniary redress* deve costruirsi come diritto (ed è Strasburgo ad esigerlo), gli atti abdicativi

tune della compensazione non pecuniaria non possono essere affidate alla buona volontà di un oscuro giudice territoriale⁶⁴ bensì debbono essere oggetto di una valutazione sistemica. A tale riguardo, la Corte è vincolata alle difformità degli ordinamenti giuridici del cui tessuto normativo conforme al dettato convenzionale è deputata ad accertare la sussistenza, ordinamenti che, pertanto, ripetono tradizioni e moduli diversi – di *common law* o di *civil law* o, se si preferisce, tendenzialmente accusatori o tendenzialmente inquisitori. Di tal che, si è obbligati ad assegnare il compito di predisporre detto rimedio o alla legge formale o a canoni giurisprudenziali a fonte autorevole⁶⁵: in altri termini – e non si può che sottoscrivere – nessuna concessione *at random* ma meditata, e plausibilmente organica, interpolazione normativa; 3) la considerazione più ovvia ad epilogo. Qualsi voglia attività che assuma ad oggetto un *quantum* presuppone che esso sia stato somministrato: nessuna istanza riparatoria del genere testé esplorato, quindi, per una sentenza assolutoria o per un verdetto di non colpevolezza⁶⁶? Così sembrerebbe: ma per una risposta meno evasiva si rinvia a breve.

Ma con queste logiche compensative eterodosse, a cui la Corte EDU fa mostra di ricorrere con notevole liberalità, ci si potrebbe a breve confrontare giusta vedute ben più inquietanti. In un *decisum* della primavera scorsa, fra l'altro riguardante lo Stato italiano⁶⁷, i giu-

hanno piena legittimazione. Fatto salva, poi, la ricerca dello strumento operativo più funzionale in quanto la, ancora tutta da impostare, revisione extra-ordinaria, come da Corte cost., sent. 4 – 7 aprile 2011, n.113, in www.giurcost.org, non pare, già *prima facie*, adattarsi pienamente al riguardo. Per taluni commenti a prima battuta sul *novum* v., ad ogni buon conto, T. GUARNIERI, *Un ulteriore passo verso l'integrazione CEDU: il giudice nazionale come giudice comune della Convenzione?*, in *Giurisprudenza Italiana* (in corso di pubblicazione) e R. GRECO, *Dialogo tra Corti ed effetti nell'ordinamento interno. Le implicazioni della sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 2011, n. 113*, in *Studi e Commenti di Consulta OnLine* (21 novembre 2011).

⁶⁴ Il che identifica una delle ragioni giustificanti le risposte possibiliste della Corte EDU in Bochev e in Dimitrov and Hamanov, come summenzionati.

⁶⁵ In Dimitrov and Hamanov, cit., § 128, la Corte infatti avverte che l'indennizzo in questione può (*recte*, deve) basarsi *on express statutory language or clearly established case-law*.

⁶⁶ Non va trascurato come la ragionevolezza temporale dei giudizi si qualifichi come variabile indipendente dall'esito ultimo. Sia che si venga condannati – e per tale evenienza appare intuitivo – sia che si venga assolti – e qui è un'esigenza di buon funzionamento dell'amministrazione di settore (arg. *ex art.* 97 Cost.) ad imporsi –, vi è pur sempre un *deficit* da riparare.

⁶⁷ Gagliano Giorgi c. Italie, 6 marzo 2012, n. 23563/07, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=gagliano%20%20giorgi%20%2023563/07&sessionid=98934869&skin=budoc-en>.

dici di Strasburgo, legittimando, per la prima volta nella materia penale, il nuovo criterio di ricevibilità/irricevibilità delle *applications* di cui al *suffered significant disadvantage*⁶⁸, hanno ritenuto indecidibile quanto prospettato dal ricorrente in causa. Nella vicenda oggetto di interesse, il signor Gagliano Giorgi, condannato ad un anno di reclusione per delitto di falso, ma, al contempo, prosciolto per il ben più grave reato di corruzione stante il maturare della prescrizione, aveva adito la Corte europea dolendosi dell'eccessiva durata degli accertamenti (in sede penale, la vicenda si era trascinata per oltre dieci anni e, in sede civile *ex lege* Pinto, non erano risultati sufficienti quattro anni per ottenere equa compensazione⁶⁹). Ebbene: nella sentenza menzionata, la Corte, facendo utilizzo del parametro di ricevibilità di cui *supra*, perviene a sostenere che il fenomeno prescrittivo, avendo determinato un'apprezzabile riduzione di pena a carico del ricorrente, funge da momento equilibratore⁷⁰ dell'irragionevole durata del processo. Altrimenti detto: Gagliano Giorgi non può biasimare la lunghezza eccessiva del processo, oggettivamente indiscutibile, in quanto la prescrizione ha «compensato o ridotto in entità significativa i pregiudizi che normalmente si verificano a fronte di una durata eccessiva della procedura⁷¹». La prescrizione, allora, opera, quale fattore

⁶⁸ A grandi linee, 'pregiudizio importante' (così, almeno, viene a disporsi la traduzione, non ufficiale, in lingua italiana della Convenzione, come reperibile sul Sito della Corte). In estrema sintesi: l'entrata in vigore, in data 1° giugno 2010, del quattordicesimo protocollo addizionale al testo del 1950, ha subordinato, onde preservare le capacità decisionali della Corte – sommersa da un flusso torrentizio di ricorsi – la ricevibilità di questi ultimi, *in parte qua*, «if [the Court] considers that... b. the applicant has not suffered a significant disadvantage, unless respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto requires an examination of the application on the merits and provided that no case may be rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic tribunal» (cfr. art. 35, § 3, CEDU, nel testo sostituito dall'art. 12 del protocollo addizionale *de quo*). Tale enunciato dovrebbe nondimeno subire modifiche, entro il 2013, a fronte della suggerita eliminazione, a margine della *High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights* tenutasi a Brighton il 19 ed il 20 aprile 2012, della clausola introdotta da 'and provided that': così <http://hub.coe.int/en/20120419-brighton-declaration/>, 15. c).

⁶⁹ La Corte EDU, eminentemente alla luce del fatto che *le requérant n'ayant obtenu aucune indemnisation, la procédure «Pinto» n'a pas eu de phase d'exécution* (Gagliano Giorgi, cit., § 74), nondimeno ravvisa, giusta questo specifico profilo, una violazione dell'art. 6 § 1, «*sous l'angle du droit à un jugement dans un délai raisonnable*» (Gagliano Giorgi, cit., § 76).

⁷⁰ «*Compensatio lucri cum damno*»: così P. GAETA, *La prescrizione del reato come compensazione del processo irragionevolmente lungo: ovvero del criterio del «pregiudizio importante» nella giurisprudenza di Strasburgo*, in <http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1335434135Gaeta%20def.pdf>, p. 1, in un primo commento all'arr?t.

⁷¹ Gagliano Giorgi c. Italie, cit., § 57.

impediente del ristoro, nella sua nuda oggettività (mentre, nella prospettiva convenzionale, segnala *an harmless distress* che giustifica l'irricevibilità del ricorso): e non, come fino a quel momento si era convenuto, nella misura in cui essa fosse stata favorita da condotte dilatorie e/o ostruzionistiche dell'interessato: tanto più che, si affrettano a soggiungere i giudici di Strasburgo, nell'ordinamento italiano nulla vieta di rinunciarvi⁷², laddove si miri ad ottenere un esito processuale definitivo in tempi non irragionevoli. Ora, non è certo questa la sede per esplorare scenari inediti⁷³ (e, fors'anche, radicali: si mediti, ad esempio, sull'impatto sui 'criteri di relativizzazione', elaborati, con costanza di intenti, dalla giurisprudenza dei diritti umani). Il futuro è un'ipotesi: sempre più, nondimeno, la decisione su di un ricorso (e ora, già preliminarmente, sulla sua inammissibilità/ammissibilità) è vincolata a logiche del genere indicato (sia che si agisca *in utilibus* che *in damno* del ricorrente). Con il che, la tradizionale compensazione pecuniaria sembrerebbe, ormai, avere fatto definitivamente il suo tempo⁷⁴.

4. La scommessa dei rimedi acceleratori

Certo l'*optimum* – e da Strasburgo sono pervenuti numerosi apprezzamenti per chi si è determinato nel verso di specie⁷⁵ – sarebbe riconducibile ad un modulo che coniughi rimedi acceleratori e rimedi compensativi (il che, come sappiamo, è ancora privilegio di pochi⁷⁶ e fra l'altro non condiviso dallo Stato italiano⁷⁷). Tanto più ove si osservi la massima aurea giusta cui 'prevenire è meglio che curare': il rimedio indennizzante è *pecunia doloris* – o equipollente funzionale

⁷² Gagliano Giorgi c. Italie, loc. ult.cit.

⁷³ A tale proposito è dato rinviare a P. GAETA, *op. cit.*

⁷⁴ Anzi, per dirla ancora più brutalmente, il rimedio compensativo, già *ad litteram*, non paga, tanto più in un contesto globale in cui le risorse scarseggiano: così, mestamente, la Corte EDU nella *pilot-judgment procedure* di cui a Manushaqe Puto and Others v. Albania, 31 luglio 2012, nn. 604/07, 43628/07, 46684/07, 34770/09, § 113 e ss. in <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112529>.

⁷⁵ Su tutto vedasi l'ampia panoramica tracciata in Dimitrov and Hamanov v. Bulgaria a più riprese evocato.

⁷⁶ Sempre alla luce di quanto ci insegna la Corte EDU unicamente Austria, Croazia, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna dimorano fra gli eletti. *Some States... have understood the situation perfectly by choosing to combine two types of remedy, one designed to expedite the proceedings and the other to afford compensation*»: così Scordino v. Italy, cit., § 186.

⁷⁷ Anche se validare solo rimedi compensativi non rende, di per sé, biasimevole l'opzione perseguita dallo Stato: cfr., ancora, Scordino v. Italy, cit., § 187.

di quanto sottratto, in termini di aspettative, di opportunità, di realizzazione personale e/o professionale, al malcapitato (interviene *ex post facto*), non forza uguale e contraria a storno di un danno prevedibile (che il tempo infruttuosamente decorra o che inopinatamente si arresti, in una parola, che si perda).

Lo stato dell'arte, nondimeno, impone qualche ulteriore sviluppo. In vicende relative ad ulteriori garanzie convenzionali⁷⁸, la Corte EDU ha monitorato *funditus* l'effettività dei rimedi postulabili, declinando una conturbante inconferenza allo scopo. Nell'occuparsi della sovra-popolazione carceraria negli istituti penitenziari della Federazione Russa⁷⁹, oltre a fornire il quadro più esaustivo, finora prospettato, *in subiecta materia* (scil.: della redditività delle terapie di cui *supra*), viene a recitarsi un vero e proprio atto di dolore⁸⁰. In merito alle soluzioni acceleratorie lapidariamente si scrive che «[t]enendo conto della natura pervasiva e strutturale del problema del sovra-affollamento detentivo, ci si dovrebbe volgere al fine di equipaggiare i tribunali russi di strumenti funzionali (*appropriate legal tools*) giusta cui apprestare risposte soddisfacenti alle doglianze individuali, nonché agire con proprietà a fronte di violazioni imponenti e simultanee dei diritti dei reclusi (*effectively deal with situations of massive and concurrent violations of prisoners' rights*)⁸¹», anche perché l'armamentario a disposizione garantirebbe solo esiti inadeguati: «pur anche ove i ricorrenti ottenessero soddisfazione – un posto letto individuale o il riconoscimento del contemplato spazio vitale⁸², tanto per esempi-

⁷⁸ Cfr. l'art. 3 CEDU in cui, con limpida assolutezza, il legislatore sovranazionale chiosa che «(Divieto della tortura) Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

⁷⁹ *Ananyev and Others v. Russia*, 10 gennaio 2012, nn. 42525/07 e 60800/08, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=ananyev&sessionid=85510529&skin=hudoc-en> (ultimo accesso utile al Sito 26 gennaio 2012). In detta evenienza, la prima sezione della Corte invita le parti a valutare la fattibilità di dar séguito alla *pilot-judgment procedure*.

⁸⁰ Per una successiva conferma, quantunque di meno invasivo momento, cfr. *Fetisov and Others v. Russia*, 17 gennaio 2012, nn. 43710/07, 6023/08, 11248/08, 27668/08, 31242/08 e 52133/08, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=fetisov&sessionid=85511462&skin=hudoc-en>.

⁸¹ *Ananyev and Others v. Russia*, cit., § 219.

⁸² Per giurisprudenza consolidata si ritiene che il minimo garantito *pro capite* non debba superare i 3 m²; qualora le ristrettezze planimetriche si accompagnino a ventilazione ed illuminazione inapprezzabili, la soglia inderogabile *in pejus* si attesta sui 4 m². Per una causa emblematica, ad oggetto lo Stato italiano, *Sulejmanovic c. Italia*, 16 luglio 2009, n. 22635/03, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=sulejmanovic%20l%2022635/03&sessionid=85514572&skin=hudoc-en>.

ficare –, ciò avverrebbe a discapito degli ulteriori ristretti *in vinculis* in quell'ambiente saturo ed insalubre⁸³.

Né migliore futuro sembra qualificare gli *standards* compensativi (ovvero la *pecuniary redress*). Ricordata l'utilità di un rimedio effettivo in tal verso, in quanto ciò apparirebbe provvidenziale «giusta il principio di sussidiarietà⁸⁴, di modo che gli interessati non sarebbero più sistematicamente costretti a deferire, alla Corte di Strasburgo,... calcoli... più utilmente di dominio delle giurisdizioni domestiche⁸⁵», il *cabier de doléances* è pur tuttavia impietoso. I) «[I] rimedio non offre ragionevoli prospettive di successo, giacché, peculiarmente, si subordina l'ottenimento del ristoro alla previa dimostrazione della colpa⁸⁶ in capo alle autorità *de quibus*⁸⁷»; II) «persino allorquando... sia stato garantito ristoro a fronte di condizioni detentive insoddisfacenti giusta i parametri più volte invocati, il livello di compensazione si è attestato ben al di sotto di quanto attribuito, a titolo riparatorio, dalla Corte di Strasburgo in casi simili⁸⁸» – trattasi, nondimeno, di un difetto «endemico» di ogni sistema tariffario⁸⁹ impostato su «basi di riscatto» fortemente discrezionali; III) infine, onde mandare compiutamente ad effetto il principio di sussidiarietà di cui sopra, *a compensatory remedy*, a differenza di ciò che, allo stato, accade, dovrebbe operare non solo in prospettiva ma anche in retrospettiva «fornendo tutela altresì in ordine a violazioni realizzatesi

⁸³ Ananyev and Others v. Russia, cit., § 111.

⁸⁴ Il che implica che l'adizione della Corte europea intervenga solo una volta esaurite le vie di ricorso interne (*exhaustion of domestic remedies; épuisement de voies de recours internes*) e a patto che l'ordinamento nazionale non disponga di rimedi effettivi in merito. Stando così le cose, debbono essere letti in combinato disposto gli artt. 35, § 1 e 13 CEDU: per un doveroso approfondimento cfr. B. CONFORTI, *Principio di sussidiarietà e Convenzione europea dei diritti umani*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1994, p. 42 ss.

⁸⁵ Ananyev and Others v. Russia, cit., § 221.

⁸⁶ Come è noto, in tema di ragionevolezza temporale, l'approccio è più *easy*, spettando allo Stato convenuto dimostrare di avere fatto tutto quanto nelle sue possibilità onde evitare la violazione lamentata – il che, ovviamente, fornisce ragione della significativa percentuale di censure accolte *in parte qua*. Ma non ci si rallegri oltre misura: la normativa interna (cosiddetta legge Pinto), difatti, accolla al ricorrente – *onus incumbit ei qui dicit* – di provare l'inosservanza *de qua*, di modo che, se non proprio la colpa, costui dovrà quantomeno documentare le responsabilità dell'Amministrazione competente.

⁸⁷ Ananyev and Others v. Russia, cit., § 113.

⁸⁸ Ananyev and Others v. Russia, cit., § 117.

⁸⁹ Tanto più che, in una deprecabile prospettiva circolare, le autorità di riferimento «condizionano l'importo da elargire» (*recte*, ne diminuiscono l'ammontare) «al danneggiato riconducendosi ad una propria mancanza di fondi»: così Ananyev and Others v. Russia, *loc. ult. cit.*

prima della sua formalizzazione normativa⁹⁰» (principio della retroattività della legge penale – benché *magis quam lata* – più favorevole⁹¹).

E neppure per i *not-pecuniary redresses* (*sub specie* di *mitigation of sentence*) il quadro d'insieme appare rassicurante: e ciò nonostante la Corte manifesti radicata confidenza sull'utilità di detto strumento anche all'infuori dei limitati orizzonti di cui alla ragionevolezza temporale⁹². Pur tuttavia, e ciò appurato – il che potrebbe rivelarsi propizio in un'ottica futuribile –, la Corte dà conto di un'iniziativa presentata innanzi alla Duma russa volta a stemperare l'indeterminatezza di 'casi' e 'modi' come *supra* deplorata. A ben vedere, da quel poco che traspare dalla lettura della sentenza Ananyev⁹³, il momento di tipicizzazione si mostra francamente inadeguato: onde contenere il *quantum* sanzionatorio, si dovrebbe per vero «moltiplicare il tempo consumato in stato custodiale per determinati coefficienti *standards* di riduzione e, a prodotto ottenuto, detrarre il risultato dalla durata dell'applicata sentenza». Un algoritmo evanescente, su cui, forse, non necessitano ulteriori commenti: più che dire che, per vero, esso nessun servizio renderebbe a «coloro che siano stati assolti, nonché condannati ad una pena di corso inferiore rispetto al tempo che abbiano già passato ristretti *in vinculis*, pur se ponderato ai sensi del coefficiente d'uso⁹⁴». In un tale magma sembra pertanto del tutto consequenziale epilogare... attendendo giacché il rimedio compensativo in questione «non offre, di per sé, soluzioni definitive alla cronica mancanza di ricette adeguate né contribuisce, a livello significativo, ad eliminare le cause⁹⁵» del visualizzato problema.

⁹⁰ Ananyev and Others v. Russia, cit., § 231.

⁹¹ Per un'esegesi propulsiva del disposto convenzionale di cui all'art. 7 cfr. Scopola v. Italy (no. 2), 17 settembre 2009, n. 10249/03, Grand Chamber, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=scopola&sessionId=85571497&skin=hudoc-en>.

⁹² Nulla escluderebbe, a detta della Corte, che si possa mitigare la sentenza quand'anche il ricorrente – sottoposto a misura custodiale – abbia subito le conseguenze di una intempestiva verifica del proprio *status detentionis*, così determinandosi la violazione dell'art. 5, §3 CEDU: così Ananyev and Others v. Russia, cit., § 222. Per un precedente in materia Dzelili v. Germany, 10 novembre 2005, n. 65745/01, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=dzelili&sessionId=85595130&skin=hudoc-en>.

⁹³ Ananyev and Others v. Russia, cit., § 223.

⁹⁴ Ananyev and Others v. Russia, cit., § 224.

⁹⁵ Ananyev and Others v. Russia, cit., § 226.

5. Una nota di speranza

Lo stato della nazione (o del paese, che dir si voglia) sembrerebbe quindi approssimarsi al *default*. Ciononostante, non ci si sente di assecondare un tale catastrofismo – quantomeno nelle sue forme più estremizzate. Certo, ad un’attenta disamina il rimedio compensativo, sia di vecchio che di nuovo conio, implode: tant’è vero che è fuor di dubbio l’improduttività di, e fors’anche l’oziosità del ricorso a, quella terapia se si ragiona in ottica di acquisizione della libertà in capo al già ristretto *in vinculis*⁹⁶. Ma quand’anche ci si disponesse nel verso dell’art. 6 del testo convenzionale – che esalta un *quid* più lato (la ragionevole durata della vicenda processuale, non la ragionevole durata della detenzione) – i problemi non mancherebbero: a tacer d’altro, la stessa natura riparatoria dell’indennizzo, destinata, come tale, ad operare a danno compiuto, ne parrebbe vanificare, e non di poco, ipotetici benéfici effetti. Meno traumatico, quantomeno nel sub-settore oggetto della nostra analisi, l’impatto di un eventuale rimedio acceleratorio. È tutto da dimostrare, all’occorrenza, che quanto sottoscritto dalla Corte dei diritti umani *sub specie* di acclarata violazione dell’art. 3 CEDU possa nei fatti adattarsi *illico et immediate* alle vicende che ci riguardano: qui, infatti, a *x* premesse (la veste sistemica del *deficit* di ragionevolezza dell’accertamento processuale) non è detto che conseguano gli *y* colà temuti (una reazione a catena indirettamente proporzionale stante cui, a fronte di un vantaggio riconosciuto a taluno, corrispondono svantaggi per i restanti consociati). Anche perché qui viene meno quella dinamica inter-individuale, che può epigrafarsi nella massima *mors tua vita mea*: la ragionevolezza temporale, invero, non può prescindere da ricadute ordinali⁹⁷ che informano gli equilibri di sistema prima ancora che le posizioni soggettive, di modo che sembrerebbe consequenziale assegnare ad un legislatore accorto, in una futuribile prospettiva di riforma,

⁹⁶ «[I]l diritto ad essere giudicato in tempi ragionevoli o ad essere rimesso in libertà pendente la procedura è ben distinto dal diritto di ottenere adeguata mercede per la subita detenzione»: così la Corte EDU, *affaire Meden Ugur* c. Turquie, 24 gennaio 2012, n. 49651/06, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=ugur%20%2049651/06&sessionId=85675585&skin=budoc-en> (in un’evenienza di asserita violazione dell’art. 5 CEDU).

⁹⁷ Stimolante quanto rappresentato, benché in un diverso contesto e in un’altra prospettiva, da P. GAETA, *op. cit.*, pp. 15-16: vi sono «diritti che non sono propriamente suscettibili di «esercizio» da parte del titolare di essi, ma che si traducono in specifiche garanzie di tutela di aspettative di diritto. La «ragionevole durata del processo» è uno di questi: è essenzialmente una garanzia, un’aspettativa di chi affronta la giurisdizione nazionale, una «pressione» su quest’ultima, prima ancora che un diritto da esercitare in senso tecnico».

di farsi carico di rimedi acceleratori che, ad ogni effetto, garantiscano la sopravvivenza (*recte*, la sopravvenienza) della rigorosa durata del processo. Proprio volendo, se questa fosse la strada da perseguire, al bando la *pecuniary redress*, quantomeno nella sua accezione ordinaria⁹⁸, ma non si lesinino sforzi costruttivi onde implementare efficaci rimedi acceleratori.

⁹⁸ Anche perché, per dirla tutta, come nessuna sanzione pecuniaria è in grado di rappresentarsi quale utile deterrente per vantaggi abusivamente conseguiti, così nessun equo indennizzo è in grado di rappresentarsi quale effettivo compenso per danni ingiustamente (ed ingiustificatamente) subiti.

Capitolo IV

Uno scenario alternativo: lavorare sui termini processuali penali

SOMMARIO: 1. Quesiti ormai improcrastinabili. – 2. Una misconosciuta proposta referendaria. – 3. Per una perentorietà del termine processuale penale: termini *ex lege* e termini *ex officio judicis*. - 3.1. (segue): i destinatari del precetto. I) Le parti private. - 3.2. (segue). II) Il pubblico ministero. - 3.2.1 (segue): l'inizio effettivo onde indagare. - 3.2.2. (segue): la proroga a supporto delle manchevolezze dell'indagare. - 3.2.3. (segue): il pubblico ministero neghittoso. - 3.3. (segue). III) Il giudice. - 3.3.1. (segue): le potenzialità sottese ad un recente intervento delle Sezioni Unite penali. - 3.3.2. (segue): il controllo sull'inosservanza del termine di deposito della motivazione differita.

1. *Quesiti ormai improcrastinabili*

Residua un cardinale interrogativo – del resto, già sotteso all'impostazione accolta. Sorge connaturato il quesito in ordine all'inderogabilità del percorso tracciato: ovvero ci si domanda, una volta assodato ciò che Strasburgo, con trasparenza comunicativa ma anche con resa compromissoria, esige, se la via maestra sia una volta per tutte definita o se siano perscrutabili altre opzioni rispetto a quella, così autoritativamente, candidata. Misurare il tempo è un'impresa erculeo: esso trascorre, fugge, si perde, in un vortice senza requie, al punto che, alla fin fine, diviene ineffabile. E ciò è tanto più aggravato laddove si intuisca la persistenza di un momento confusivo tra realtà da identificare (il tempo) e sua scala di grandezza (le corrispondenti unità di misura). Venendone, quindi, un lineare nesso fine – mezzo, di modo che, del primo (il *tempo*), non può dirsi che per tramite delle seconde (le *unità di misura*). *Rebus sic stantibus*, se lo scarto fra tempo vero e suo decorrere può essere colmato solo attraverso le misure di riferimento, è su queste ultime, allora, che si deve lavorare¹. Ma non

¹ Per alcune soluzioni, diverse da quelle legislativamente suggerite, ma sempre impostate in un'ottica di maggiore tradizione, P. FERRUA, *Il giusto processo*. Capitolo III. *Le garanzie del giusto processo*, Sez. II. *Principi generali*, 3^a ed., Zanichelli, Bologna, 2012, p. 119.

deformandone il tratto quanto piuttosto agendo sulle conseguenze che derivano dalla loro osservanza/inosservanza. Un'avvertenza preliminare nondimeno si impone.

Ogniquale volta ci si disponga ad operare sul versante sanzionatorio, le tavole di riferimento dovrebbero essere consapevoli degli interessi, agonisti, in gioco, onde mediare, in un'ottica di prudente contenimento, fra esigenze, in astratto, del pari meritevoli di attenzione. In altri termini, le sanzioni prospettate non dovrebbero apparire, prima ancora che essere, draconiane, limitandosi a colpire i diretti responsabili e, soprattutto, evitando di ricadere, ingiustamente ed indistintamente, su terzi malcapitati. Istruttiva, al proposito, dell'errore da scongiurare la vicenda – ora «storia» alla luce della sopravvenuta abrogazione della normativa in oggetto per tramite dell'art. 12, comma 1, lett. c) d.l. 23 maggio 2008 n. 92, recante «*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*», convertito, con modificazioni, in l. 24 luglio 2008, n. 125 –, connessa all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, ex art. 96, comma 1, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)*». Lì veniva a contemplarsi una delle due², salvo errori e/o omissioni, ipotesi di nullità assoluta speciale *extracodicem*, esigendosi che il giudice, a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.p.p., provvedesse nei dieci giorni successivi a quello in cui fosse stata presentata, o fosse pervenuta, l'istanza *de qua*, oppure immediatamente³ laddove la stessa fosse stata presentata in udienza. Le tempistiche risultavano clamorosamente vessatorie, tanto più consi-

² L'altra – ormai, *rebus sic stantibus*, l'unica in vigore – attiene all'inosservanza di un insieme caotico di disposizioni sull'uso della lingua tedesca nella regione Trentino-Alto Adige: cfr. art. 18-bis d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574, recante «*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari*» – stante la mera facoltizzazione del ricorso alla lingua ladina, quelle posizioni di *favor* non sono estensibili a quei parlanti (v. art. 32 d.p.r. cit.).

³ La connotazione avverbale di specie, *prima facie* evocativa di un requisito di fulmineità nel decidere, ulteriormente rendeva disagiata il compito del giudice. Né valevano a rassicurare le interpretazioni adeguatrici della giurisprudenza, ai cui sensi la voce di cui al testo non andava letta nel senso di imporre una contiguità temporale bensì una sequenzialità logica da individuare sulla base della *ratio* ispiratrice della normativa *de qua*: di modo che, «l'istanza va valutata prima che si ponga la necessità di un intervento defensionale, suscettibile di incidenza sull'atto da compiere» (Cass. Sez. I, 27 giugno 2003, Squilla, in *Ced. Cass.* n. 226455; non è allora richiesta una deliberazione a minuti ma, piuttosto, «una decisione che intervenga prima di quella di merito, purché effettuata nello stesso giorno» – Cass. Sez. I, 12 aprile 2005, Bevilacqua, *ivi*, n. 231339).

derando che, a differenza della versione originaria⁴ della normativa, al giudicante era ormai rimesso un controllo non solo formale – sull'ammissibilità – bensì sostanziale – sulla fondatezza – dell'inoltrata richiesta⁵. Facile, allora, ipotizzare, uno sconcerto, ed una consequenziale effervescenza, da parte della giurisprudenza⁶, animata dal nobile proposito di correggere le distorsioni del sistema, ma, a volte, governata da una vena creativa non del tutto sottoscrivibile⁷. Né particolarmente illuminanti si dimostravano, invero, le riflessioni consegnate dalla Corte costituzionale, a più riprese⁸ investita della *quæstio de legitimitate*, arroccata dietro il *commodus discessus* della *ratio* sottesa alla normativa – e, in filigrana, del margine di apprezzamento innegabilmente da riconoscersi al legislatore –, nel verso che «[l]a previsione della nullità è finalizzata alla garanzia dell'effettività del diritto di difesa e sotto questo profilo deve escludersi l'irragionevolezza della norma che presidia, con la nullità assoluta, un'attività processuale scandita da termini a garanzia del diritto di difesa⁹».

Ma, al di là di ciò, il manifestato disorientamento esplose non appena si consideri che neppure è dato riscontrare uniformità di vedute

⁴ Risalente all'art. 6 l. 30 luglio 1990, n. 217, recante «*Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti*».

⁵ Prova ne sia che l'art. 96 d.p.r. cit., ai commi seguenti, in caso di perplessità sull'accoglimento dell'istanza autorizzava (e continua ad autorizzare) il giudice, nonché obbligava (e continua ad obbligare) il medesimo «quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 *bis*, del codice di procedura penale», ad investire delle opportune verifiche le agenzie competenti al riguardo: senza però che ciò importasse conseguenza alcuna sui termini *de quibus*, i quali, anche in tali evenienze, continuavano inesorabilmente a decorrere.

⁶ Per un osservatorio sugli scenari *de quibus* v. G. LEO, *Le sanzioni connesse al ritardo del provvedimento sulla richiesta di gratuito patrocinio*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 33. Più recentemente, cfr. P. CORVI, sub art. 179 *c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato (con CD-Rom)*, a cura di A. GIARDA e G. SPAN- GHER, Ipsoa, Milano, 4^a ed., 2010, vol. I, pp. 1726-1729.

⁷ Premesso che la normativa in disamina non opera a fronte di inammissibilità o di rigetto dell'istanza, difettandovi i presupposti di accesso (Cass. Sez. V, 14 febbraio 2005, in *Ced Cass.n.* 231658; Cass. Sez. VI, 2 dicembre 2003, Aloisio, *ivi*, n. 229208), si rifletta su quanto pronunciato da Cass. Sez. I, 14 ottobre 2004, Capri, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1299, con nota, *sine titulo*, di L. DI PAOLA, *ivi*, p. 1302, là dove evidenzia la classe nozionale, non disciplinata *ex lege*, dell'ammissione condizionata, esito necessitato allorché «[i]l giudice... ha l'obbligo di fare indagini» (cfr. art. 96, comma 3, d.p.r. cit.), «pena la nullità assoluta e non sanabile di tutti gli atti compiuti dall'undicesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza fino al giorno della sentenza».

⁸ Cfr. C. cost., sent. 25 settembre – 1 ottobre 2003, n. 304, nonché ordd. 8 – 12 marzo 2004, n. 94 e 13 – 21 dicembre 2004, n. 396, tutte reperibili in www.giur-cost.org.

⁹ C. Cost., sent. 304/2003, cit., ad epilogo del punto 3 del *Considerato in diritto*.

in ordine agli atti su cui la sanzione di nullità è destinata ad incidere. Ad emblema di tale disagio una, ormai non del tutto prossima, sentenza della Corte di cassazione¹⁰, giusta la quale l'invalidità di specie, lungi dal condizionare gli atti del procedimento principale in ordine a cui si domanda l'ammissione al patrocinio¹¹, si rifletterebbe, in luogo, sul procedimento incidentale – di verifica delle condizioni di ammis-

¹⁰ Cass. Sez. II, 29 gennaio 2003, Lucchiarì, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3874, annotata da L. DIPAOLA, *Sull'insosservanza (inevitabile) dei termini per decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato*, ivi, p. 3876.

¹¹ In questo verso, comunque sia, la giurisprudenza dominante, a fronte dell'*obiter* di cui alle segnalate ordinanze costituzionali *sub* nota 8, essendo la contemplata nullità «finalizzata a garantire l'effettività del diritto di difesa dei non abbienti nel procedimento penale cui l'istanza si riferisce e ad impedire che, decorso il termine di dieci giorni, possano essere compiuti atti ai quali il difensore del non abbiente avrebbe diritto di partecipare» (cfr. ord. 94/2004, cit.), tanto più «che... se si riferisse la nullità al subprocedimento l'interpretazione sarebbe in contrasto proprio con la *ratio* del legislatore, volto a garantire l'effettività del diritto di difesa» (cfr. ord. 396/2004, cit.): *ex multis*, Cass. Sez. II, 5 giugno 2009, Cosenza, in *Ced Cass.* n. 244232. Dal che la successiva esegesi correttiva, volta ad impedire che una lettura iperformalista del dettato normativo, travolgesse, automaticamente, ogni atto consequenziale: pertanto, la nullità *ex art.* 96, comma 1, d.p.r. cit. «colpisce unicamente gli atti dello specifico procedimento al quale la domanda si riferisce..., compiuti successivamente allo spirare del termine per la decisione o alla presentazione della domanda stessa in caso di obbligo di deliberazione immediata» (così Cass. Sez. II, 17 settembre 2003, Pop Virgil Cristiano, in *Cass. pen.*, 2005, p. 511, che esclude dalle coordinate *de quibus* «l'emissione del decreto di citazione per il giudizio d'appello, atto dell'ufficio, di mera propulsione processuale, non immediatamente incidente sull'esercizio di atti difensivi»), non certo tutti gli atti successivi «ma solamente.. quelli compiuti nel periodo tra la scadenza del termine e il provvedimento, pur ritardato, assunto», venendone che sono esclusi dalla sanzione di nullità «il provvedimento di ammissione al patrocinio, pur ritardato, nonché gli atti processuali successivi, tra i quali ovviamente e a maggior ragione quelli posti in essere a favore dell'imputato, come la liquidazione del compenso al difensore» (Cass. Sez. IV, 16 marzo 2004, p.g. in causa Pisciotta, ivi, p. 1612. V., inoltre, Cass. Sez. II, 17 novembre 2005, Romano, in *Riv. pen.*, 2006, p. 1095, e Cass. Sez. II, 10 novembre 2003, p.m. in causa Sciuto, in *Ced Cass.* n. 226979, con riguardo ad un provvedimento ammissivo disposto dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare: «trattandosi di atto non geneticamente collegabile ad un intervento della difesa in quanto qualificabile come provvedimento a sorpresa», sulla quale, in altri termini, il difensore non può ormai più interloquire, essa non è affetta da sanzione alcuna di nullità). *Last but not least*, «è necessario che si sia verificata in concreto un'effettiva violazione del diritto di difesa, che abbia compromesso, o anche solo reso più disagiata, l'esercizio del diritto» medesimo: così, nell'egida dell'orientamento dominante che riconosce valenza al cosiddetto pregiudizio effettivo, Cass. Sez. I 22 novembre 2005, Faraci, ivi, 2007, p. 220; *contra*, ma per una ancora maggiore severità,, Cass. Sez. I, 1 luglio 2007, Novelli, in *Ced Cass.* n. 240870, Cass. Sez. I, 23 maggio 2006, Bianchi, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2006, p. 667, Cass. Sez. I, 15 novembre 2005, Violante, in *Ced Cass.* n. 232069, tutte ispirate dal proposito di riconoscere significato ad una violazione, anche solo potenziale, dei diritti difensivi.

sibilità al beneficio – ma non, come invece parte della dottrina sembrerebbe suggerire¹², anche sull'atto che, a quell'ultimo, dà vita – l'istanza più volte evocata. Da un lato, difatti, «[n]on è... condivisibile la soluzione... per la quale... «la nullità minacciata non può che riguardare gli atti successivi, sulla falsariga, ad esempio di quanto si legge nel nuovo art. 369-bis¹³ del c.p.p.», perché in tal modo si propone un'interpretazione analogica, preclusa per la materia in esame per la regola di tassatività enunciata dall'art. 177 c.p.p.... Peraltro, proprio la constatazione che il legislatore¹⁴... ha indicato espressamente gli "atti successivi" quali oggetto della sanzione di nullità dimostra che quando ha voluto ha previsto (*ubi voluit, dixit*); ma, d'altro canto, neppure ci si potrebbe trattenere al dato letterale la cui «irragionevolezza è conseguente alla constatazione che da un ritardo del giudice» (*scil.*: nella delibera sull'istanza ammissiva) «si farebbe derivare un pregiudizio per il richiedente, incolpevole. Sicché è d'obbligo concludere che l'atto sanzionato non può essere il provvedimento pronunciato con ritardo dal giudice¹⁵».

È una sentenza-paradosso che si traduce in un vero e proprio *non liquet* decisionale¹⁶, restando «la singolarità di una norma che enuncia una sanzione di nullità assoluta ed insanabile senza l'individuazione dell'atto o degli atti da essa sanzionati¹⁷». È nondimeno possibile ricavarne una lezione sull'improduttività di quelle vedute stante cui è preferibile azionare sanzioni esemplarmente forti – predisponendo, ad esempio, tempistiche di fase *prima facie* intransigenti, ma che, comunque, non verranno mai osservate – in luogo di sanzionare, forse con maggiore efficacia, l'inosservanza dei termini non ri-

¹² Così P. CORVI, *op. cit.*, p. 1727 e G. LEO, *op. cit.*, p. 33.

¹³ Giusta il cui disposto, «il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio» (art. 369-bis, comma 1, c.p.p.)

¹⁴ Fra l'altro in coincidenza temporale, perché l'art. 369-bis c.p.p. è stato introdotto con l. 6 marzo 2001 n. 60, recante «Disposizioni in materia di difesa d'ufficio», di pochi giorni anteriore alla l. 29 marzo 2001, n. 134, recante «Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti», costituente l'*actio finium regundorum* in materia prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 115/02 di cui al testo.

¹⁵ Cass. Sez. II, 29 gennaio 2003, Lucchiarì, cit., p. 3875.

¹⁶ Stallo che si accentua là dove, al giudice, si presenti, in contemporanea, o l'opzione di decidere sull'istanza, ex art. 96, comma 1, d.p.r. 115/2002, o l'opzione, facoltativa o vincolata, ex art. 96, commi 2 e 3 d.p.r. ult. cit., di chiedere ulteriori accertamenti. «E allora delle due l'una: o al magistrato... si chiede il rispetto dei termini o il rispetto delle garanzie di informazione preventiva, volte ad evitare eccessi discrezionali nel provvedimento che decide l'ammissione»: così L. DIPAOLO, *Sull'inosservanza*, cit., p. 3877.

¹⁷ Cass. Sez. II, 29 gennaio 2003, Lucchiarì, cit., p. 3876.

spettati. Il modulo ipertrofico dovrebbe essere bandito dall'insieme delle sanzioni disponibili, non fosse altro per gli effetti collaterali incontrollati che vengono a determinarsi; anche di ciò, e della ricerca di una sanzione equilibrata, ci si dovrà allora fare carico nel prosieguo di detto elaborato.

2. Una misconosciuta proposta referendaria

Proviamo quindi a sperimentare, senza pretese di verità dogmatica, a che cosa possa condurre l'esplorazione di questa ulteriore prospettiva di ricerca, avendo nondimeno cura di manifestarne portata e limiti. Giova a tale riguardo prendere le mosse da un'istanza di *referendum* abrogativo popolare (dall'indecifrabile rubrica '*Sistema dei termini processuali: Abrogazione parziale*') – ad ogni buon conto dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale¹⁸ –, con la quale ci si proponeva di operare *in terminis* e sul rito civile e sul rito penale. In ordine al primo momento rituale, i termini processuali, accentrati nell'unica classe dei *termini perentori*¹⁹, sarebbero rientrati, a fronte dell'ulteriore abrogazione – questa volta *in toto* – dell'art. 153²⁰ c.p.c., nell'esclusiva disponibilità dell'organo di *jus dicere*, al cui dominio sindacato sarebbe toccato abbreviarli o prorogarli – prima della loro scadenza naturale – *ad libitum*²¹; in ordine al secondo, il *maquillage* realizzato avrebbe inciso sui contenuti degli artt. 173²², commi 1 e 2, e 175²³, comma 1, c.p.p., in buona sostanza avallando l'intendimento

¹⁸ Corte cost., sent. 3 – 7 febbraio 2000, n. 40, in *www.giurcost.it*.

¹⁹ Stante l'espunzione del vocabolo 'ordinatorio' dal testo dell'art. 152, comma 1, c.p.c. (per maggiore chiarezza si sarebbe voluto eliminare l'inciso «ordinatori, tranne che la legge li dichiara espressamente», oltre al precedente sintagma «stabiliti dalla legge», trasformandosi così, quell'enunciato, in «[i] termini sono perentori»), nonché dalla Rubrica dell'art. 154 c.p.c., riducendosi essa a '*Prorogabilità del termine*', l'oggetto del nostro procedere si sarebbe caratterizzato per la sua indeclinabilità.

²⁰ Eccone il testo: «Art. 153 c.p.c. (*Improrogabilità dei termini perentori*) 1. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti».

²¹ E ciò con buona pace delle «esigenze di certezza e di uniformità che ineriscono alla natura stessa dei termini perentori», enfatizza il giudice di costituzionalità delle leggi nel punto 3 del *Considerato in diritto*.

²² Il testo interpolato avrebbe dovuto così leggersi: 'I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza...' (art. 173, comma 1, c.p.p.); 'I termini stabiliti dalla legge... non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti' (art. 173, comma 2, c.p.p.). I puntini di sospensione celano, rispettivamente, le parole 'soltanto nei casi previsti dalla legge' e 'a pena di decadenza'.

²³ Il testo interpolato avrebbe dovuto così leggersi: 'Il pubblico ministero, le parti

di cui alle modifiche destinate al processo civile. «Il che tende[rebbe] a sostituire a quella esistente una disciplina radicalmente diversa, che fa perno su un'unica categoria di termini indiscriminatamente stabilita a pena di decadenza, quale che sia l'atto o l'attività cui ineriscono, e non prorogabili, salvo che la legge stessa disponga diversamente²⁴».

La Consulta ha avuto buon gioco nel dichiarare il *non possumus*. Giusta un primo profilo, il quesito referendario, solo all'apparenza, soddisfaceva il carattere meramente abrogativo dell'istituto, dissimulando, a ben vedere, un'opzione alternativa volta, se non addirittura a proporre un *novum* disciplinare, a sostituire, mediante la tecnica del ritaglio di singole parole o gruppi di parole privi di autonomo significato normativo²⁵, il certo per l'incerto. Secondariamente, mostrando di cogliere con puntualità gli eventuali umori dell'elettorato, il giudice costituzionale rappresentava che la consultazione auspicata, alla luce dell'eterogeneità degli interrogativi formulati, avrebbe potuto addirittura porre «la libertà di scelta dell'elettore di fronte a prospettive tra loro non conferenti²⁶» – altrimenti detto, la necessità di dovere votare in blocco o per la sopravvivenza o per l'eliminazione di discipline ispirate a comparti normativi così lontani potrebbe determinare un vero e proprio cortocircuito decisionale nell'utente (stretto nel labirinto dell'indicato *aut aut*). Terzo, ma non certo ultimo per importanza, il nodo referendario, come impostato, tradisce gli obiettivi dei promotori, venendosi invero ad evidenziare un'imbarazzante *contradictio in terminis*. Non per nulla «si chiede, da un lato, di introdurre nell'ordinamento processuale civile termini qualificati come perentori, ma in realtà sempre abbreviabili o prorogabili anche d'ufficio dal giudice; dall'altro di sopprimere nell'ordinamento processuale penale la categoria dei termini ordinatori e di trasformarli tutti in termini sanzionati a pena di decadenza. Risulta così disatteso proprio lo scopo... di conseguire l'accelerazione dei procedimenti, imponendo anche al giudice il rigoroso rispetto dei nuovi termini pro-

private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito..., se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore' (art. 175, comma 1, nell'unico periodo in allora vigente). I puntini di sospensione celano le parole 'a pena di decadenza'. Come è noto, successivamente alla vicenda che ci occupa, è stato aggiunto un ulteriore periodo – cfr. art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, recante «Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna», convertito, con modificazioni, in l. 22 aprile 2005, n. 60 – al comma *de quo*, che così recita: 'La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore»

²⁴ Così Corte Cost., sent. 40/2000, cit., punto 3 del *Considerato in diritto*.

²⁵ Ancora Corte Cost., sent. 40/2000, *loc. ult. cit.*

²⁶ Corte Cost., sent. 40/2000, cit., punto 4 del *Considerato in diritto*.

cessuali perentori: al contrario, nel processo civile i termini diverrebbero tutti abbreviabili o prorogabili sulla base di scelte discrezionali dello stesso giudice; nel processo penale la sanzione della decadenza, prevista in caso di inosservanza per tutti i termini, potrebbe addirittura determinare la paralisi dell'esercizio della giurisdizione²⁷».

Trattasi indiscutibilmente di *rationes* dettate dal buonsenso, prima ancora che dai sacri principi in materia²⁸: ma ciò non obbliga a ritenere che l'insipienza mostrata nel sollevare un quesito referendario debba esternarsi in un momento ostativo alla riproposizione delle linee portanti di un ipotetico *novum* avanzato, questa volta, *sub specie* di modifica legislativa. I) È pur vero che i disegni trasformativi più sono organici, e non settoriali, più si accendono le sensibilità delle forze in gioco (ampie convergenze, politiche *bipartisan*, tavoli dei volenterosi: è tutto un proliferare di buone intenzioni e di ferme maniere): ma, nel caso di specie, discutendosi di codici, è prudente, forse, un approccio più vigilato da condursi per aree disciplinari piuttosto che per orditi di teoria generale. Basta allora una maglia più circoscritta adattabile in esclusiva ai limitati orizzonti del giudizio penale. II) I nessi fra ottemperanza/inottemperanza al termine eventualmente perentorio (e risultante corredo sanzionatorio) ed individuazione dei soggetti a cui deputare l'azionabilità delle vicende ad esso proprie (leggi 'abbreviazione', 'proroga', 'restituzione', per avvalersi del lessico più diffuso) vanno affrontati con ben altra cura di quella testimoniata dal comitato promotore del *referendum* di cui *supra*. Ma già da ora due capisaldi ci sembrerebbero incontrovertibili: A) le vicende ora enumerate dovrebbero semplificarsi fino all'incorporazione con l'unico accidente meritevole, a parer nostro, di credito, ovvero la restituzione nel termine per fatto incolpevole; B) *in subiecta materia*, dovrebbe essere interdetto al giudice di attivarsi *proprio motu* (*nulla quaestio*, ovviamente, per un intervento a richiesta delle parti): troppo

²⁷ Ancora Corte Cost., sent. 40/2000, *loc. ult. cit.*

²⁸ A mero titolo didascalico v., a precedente, la sentenza costituzionale 2 - 7 febbraio 1978, n. 16, in *www.giurcost.org.*, giusta il cui insegnamento, ed in estrema sintesi, sono contemplabili «quattro distinti complessi di ragioni d'inammissibilità». A noi interessa il primo, ovvero quando «ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale cont[ie]ne una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell'art. 75 Cost.; discostandosi in modo manifesto ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali l'istituto del referendum abrogativo è stato introdotto nella Costituzione, come strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare». Per una successiva applicazione della *ratio fondandi* di cui *supra* cfr. Corte cost., sent. 30 gennaio - 10 febbraio 1997, n. 36, in *www.giurcost.org.*, in prospettiva di abrogazione, solo apparente, della disciplina in tema di pubblicità nel settore radiotelevisivo pubblico e privato.

elevato sarebbe il rischio di una discrezionalità che sconfini nell'arbitrio perché si possa legittimare quel profilo²⁹.

3. *Per una perentorietà del termine processuale penale: termini ex lege e termini ex officio iudicis*

La prospettiva che ci anima, di conseguenza, starebbe nel convertire ogni scadenza temporale – di rilievo per la nostra dimensione processuale – in un avviso perentorio, insensibile al divenire esterno, salve concomitanze, o sopravvenienze, eccezionali. Tentiamo, allora, di misurarne la fattibilità, valorizzando a tal fine prima le *fonti di produzione* dei termini, poi, *i destinatari* della loro evenienza.

1A) I termini si suddividono in fissati *ex lege* e fissati *ex officio iudicis*³⁰. Quanto alle decorrenze, per così dire, obbliganti, non dovrebbero riscontrarsi troppe difficoltà: *ignorantia legis non excusat*, tranne che essa sia motivata da ignoranza inevitabile³¹. Certo, l'indicazione del termine – e del suo *quantum* di rilevanza – dovrebbe avvenire con modalità, se non di conclamata trasparenza, quantomeno volte a non ostacolare l'effettività della comunicazione: esso dovrebbe, di conseguenza, essere previsto con legge formale dello Stato – o con atto ad essa equiparato – e non rimesso allo *specificum* di un *interna corporis* di un ufficio governativo³². Per di più, le fonti di cognizione della normativa interna (e, *a fortiori*, di quella sovranazionale) dovrebbero risultare di maggiore accessibilità³³: non fosse altro perché, se così non fosse, la reclamata perentorietà si trasformerebbe in imbarazzante iugulatorietà. D'altro canto, le conseguenze derivanti dalle trasgressioni *de quibus* debbono essere illustrate con formule essen-

²⁹ Tanto più, si insegna, che il processo penale è un processo di parti (o, almeno, tendenzialmente così cospira ad essere). Del resto, se un chiaramente veicolato rapporto 'regola-eccezione' è descritto in materia probatoria – ove le iniziative del giudice sono confinate nell'extra-ordinario –, un consimile approccio ben potrebbe valere, *quoad causam*, altresì per il settore di nostro interesse.

³⁰ Per la classificazione, come tradizionalmente impostata, in 'termini legali' e in 'termini giudiziali' v. *retro*, Cap. I, § 3, pp. 12-13, nota 53.

³¹ Così la celebre pronunzia – Corte cost., sent. 23 – 24 marzo 1988, n. 364 – sull'art. 5 c.p., per la quale si rinvia a www.giur.cost.org.

³² Anche perché, se non soprattutto, ciò già discende dal principio di riserva di legge in materia processuale, come delineato *ex art.* 111, comma 1, Cost. (è la legge a regolare il *fair trial*).

³³ Liberalizzazioni dei punti di vendita (se non, addirittura, distribuzione gratuita) del formato cartaceo delle varie Gazzette, abbinate a navigazione *wireless* su quei contenuti, potrebbero offrire un servizio di incommensurabile valenza per l'utente dell'ambiente giustizia.

ziali, a prosa secca, di repentina conoscibilità ad opera dei destinatari, del genere ‘I termini processuali penali sono perentori’ oppure ‘L’inosservanza dei termini processuali penali comporta la decadenza dal potere al cui esercizio l’assegnazione di quel termine è preordinata’, e via seguitando. Qui, vaghezza ed informalità non dovrebbero essere tollerate.

1B) Più articolato discorso esige la sottoclasse dei termini fissati *ex officio judicis*. Va da sé che questi non solo vanno assegnati con chiarezza dall’officiante – il quale, così disponendosi, si libererebbe con eccessiva *souplesse* dell’incomodo – bensì percepiti *funditus* dal loro destinatario. È il problema, allo stato irrisolto, dello scarto tra fissazione di un termine (per quel che ci attiene ma il ragionamento ben può generalizzarsi) – per fare, o per non fare, qualcosa di rilievo processuale – e necessaria conoscibilità del medesimo in capo a colui verso il quale è indirizzato. L’improcrastinabilità di una riforma organica del sistema-notificazioni – ovvero dell’attività preposta a rendere produttivo l’innestarsi delle suddette dinamiche – costituisce un bisogno imperioso, la neghittosità al riguardo venendo denunciata, con toni viepiù accorati, dai pratici del diritto. Non è questa, pur tuttavia, la sede per impostare riflessioni ad ampio ventaglio su organi e forme *de quibus* e su eventuali alternative: le nostre ambizioni si rivelano ben più sommesse limitandosi invero a vagliare opportunità, o meno, di cui alla trasformazione di ogni termine processuale penale in momento perentorio, di guisa che inadempire a quel *time limit* consumerebbe l’antecedente potere di *facere* o di *non facere*. Qui, dal nostro angolo visuale, è allora giocoforza interrogarsi se quel *décalage*, fra assegnazione di un intervallo di tempo e sua effettiva disponibilità in capo a chi ne sia vincolato possa essere in qualche colmato – senza, beninteso, sovvertire i postulati che ispirano la nostra agenda di lavoro. Una seconda *chance*, altrimenti detto, pare sempre concedibile, a patto che il mancato rispetto del termine possa giustificarsi ad esito di una verifica sulla non colpevolezza dell’*omissis*, ovvero che quest’ultimo sia stato determinato da fattori e/o accadimenti non governabili dall’apparente contravventore³⁴. Del resto, e a

³⁴ Altro discorso l’individuazione del termine... per essere rimesso in termine. Ora, l’attuale disciplina normativa – che, ricordiamolo, è soggettivamente onnicomprensiva, riguardando pubblico ministero, parti private e difensori (v. art. 175, comma 1, c.p.p., primo periodo) – è strutturata in chiave di profonda inefficienza. «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore» [così l’art. 175, comma 1, c.p.p., secondo periodo, come interpolato dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, recante «*Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna*», con-

ben vedere, l'impulso al ripescaggio – già in precedenza evidenziato³⁵ – figura quale *leitmotiv* nella giurisprudenza della Corte EDU la quale, benché avuto riguardo a settori contigui ma ad identico profilo – il sottolineato *repêchage* – si attesta su posizioni di eloquente sensibilità³⁶.

Ciò appurato, permane il quesito in merito al come garantire quell'effettività di conoscenza che tanto accoratamente si reclama, ovvero quali strumenti constino di maggiore funzionalità al dichiarato obiettivo. Con la logica, ma non per questo da trascurarsi, premessa dell'imprescindibilità di una difesa effettiva, giusta la quale il supporto legale dovrebbe tradursi in redditizia mano-guida e non in paternalistico ossequio di forma ai voleri dell'assistito, a cui supinamente ac-

vertito, con modificazioni, in l. 22 aprile 2005, n. 60]. In estrema sintesi: 1) è curioso che si faccia scorrere il *dies a quo* dall'intervenuta cessazione del fattore impediente: ben più saggio, allora, ancorarne l'operatività all'effettiva conoscenza del venir meno del caso fortuito o della forza maggiore; 2) dieci giorni per ripartire paiono irrisori – i termini stabiliti a decadenza (giusta la cui mancata osservanza – e solo per essa – è consentita la rimessione in pristino) sottodeterminano obblighi, e oneri, egregi –: tanto più che, per dolersi di un provvedimento emanato *in absentia*, si concedono ben trenta giorni (fra l'altro, a muovere dell'effettiva conoscenza del *quid* pronunciato *inaudita altera parte*). Uniformare è a dir poco pressante, quindi; 3) esigere che si decada da questo atipico *bis in idem* è irritante, se a così motivarsi risulta un legislatore singolarmente pudico a rispondere con perentorietà alle inosservanze *de quibus*. Sanzionare ha un senso in un modello ispirato a rigore, molto meno in un impianto di diffusa licenza a condonare.

³⁵ V. *supra*, Cap. I, pp. 35-36.

³⁶ Ancora recentissimamente la Corte di Strasburgo, a fronte di una denuncia *ex art. 6*, §§ 1 e 3 CEDU per condanna pronunciata *in absentia*, ha, con asciuttezza di tratto, rassegnato che «... ciò che è decisivo sta nel fatto che le risultanze del caso concreto mostrino, senza possibilità di equivoco, che l'istante fosse stato a sufficienza consapevole dell'opportunità di esercitare i diritti di spettanza nell'ambito del procedimento contro di lui promosso... La Corte ha costantemente segnalato che informare qualcuno dell'apertura di un procedimento a carico identifica un atto di significato tale da esigere che venga garantito nel rispetto di norme procedurali e sostanziali idonee ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti *de quibus*»: *Stoyanov v. Bulgaria*, 31 gennaio 2012, n. 39206/07, §§ 32 e 34, in http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=5&portal=hbkm&action=html&highlight=stoy*&sessionid=86040560&skin=hudoc-en (parole che sembrano perfettamente adattabili alle nostre verifiche di ricerca). In ordine al processo contumaciale v., per lo Stato italiano, le quotate pronunzie *Somogyi v. Italy*, 18 maggio 2004, n. 67972/01, in http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=5&portal=hbkm&action=html&highlight=stoy*&sessionid=86040560&skin=hudoc-en e *Sejdovic v. Italy*, 10 novembre 2004, n. 56581/00 (*Sejdovic I*), in http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=sejd*&sessionid=86041171&skin=hudoc-en e 1° marzo 2006, n. 56581/00, *Grand Chamber*, in http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=sejd*&sessionid=86041171&skin=hudoc-en (*Sejdovic II*).

cedere: al di là di ogni infingimento, difatti, l'opzione ultima sul rispetto – o sull'arido decorso – dei termini spetta al difensore (vero *dominus* della scena processuale), di modo che in esclusiva un rapporto fiduciario partecipato *client/lawyer* parrebbe garantire adeguato flusso info-comunicativo³⁷. E qui è un gran vociferare di eccellenze digitali: processi telematici (con fascicolo informatico – *id est*, «versione informatica del fascicolo d'ufficio» – accluso), applicazioni («interoperabilità») sempre più *multitasking*, PEC (posta elettronica certificata³⁸) disponibile per tutti i soggetti abilitati ad usufruire del 'dominio giustizia'³⁹. In realtà, per quel che attiene il nostro settore di

³⁷ L'ultima parola sembrerebbe, nondimeno, rimettersi alla parte privata: v., in un settore adiacente, Corte cost., sent. 30 novembre – 4 dicembre 2009, n. 317, in *www.giurcost.org*, di declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 175, comma 2, c.p.p. «nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato». Per alcuni commenti a margine v. A. RUGGERI, *Conferme e novità di fine anno in tema di rapporti tra diritto interno e CEDU* e O. POLLICINO, *Margine di apprezzamento, art. 10, c. 1, Cost. e bilanciamento «bidirezionale»: evoluzione o svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto convenzionale nelle due decisioni nn. 311 e 317 del 2009 della Corte costituzionale?*, entrambi in *Forum dei Quaderni Costituzionali* (*www.forumcostituzionale.it*).

³⁸ L'art. 4, comma 3, d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, recante «*Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*», convertito, con modificazioni, in l. 22 febbraio 2010, n. 24, nel modificare l'art. 51 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, recante «*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*», convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2008, n. 133, precisa che, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti volti ad individuare gli uffici giudiziari in cui sperimentare il *novum* di rilievo, si eseguiranno, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata, «le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale» – a coloro che abbiano provveduto ad istituire e a comunicare l'indirizzo PEC «le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento... [saranno] fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario» competente.

³⁹ «[L]'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura»: così l'art. 1, comma 1, lett. a d.m. giust. 21 febbraio 2011, n. 44, in vigore dal 18 maggio 2011, dalla stordente rubrica «*Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24*» [al quale atto sono invero da ricondurre gli ulteriori virgolettati di cui al testo: cfr., rispettivamente, art.

intervento – il giudizio penale –, molto più prosaicamente, prima di implementare novità infotelematiche, sarebbe, forse, più razionale assicurare servizi elementari di base, ad esempio munendo l'utenza (con ciò intendendosi la generalità dei consociati) di strumenti operativi, se del caso dotati di meccanismi di traduzione simultanea, ben più efficaci di quelli ora in voga. Tanto più considerando che, in una società come l'attuale, il ricorso al sistema giustizia sempre più interessa fasce marginali e diseredate di pubblico, che neppure appaiono in grado di comprendere il significato letterale di quanto occorre in loro presenza: di modo che, se si vuole preservare non la comunicazione in sé ma la trasparenza della medesima, quanto precede appare indeclinabile. Venendone che, la cognizione della perentorietà del termine fissato *ex officio judicis*, nonché la rimessione in pristino in caso di inosservanza incolpevole dello stesso, non può che fondarsi su di un reale interfaccia tra assistito e componenti qualificate del polo difensivo (un sistema giustizia, detto altrimenti, che coinvolga altresì, se non soprattutto, il destinatario dell'intervento penale, abilitato, tramite i meccanismi di cui *supra*, a conoscere quanto di suo riguardo).

3.1. (segue): i destinatari del precetto. I) Le parti private

Volgendosi a coloro a cui, direttamente, i termini si rivolgono, i nodi critici si infittiscono. 2A) Con riguardo alle parti private, non dovrebbero comunque emergere soverchie titubanze: in fondo, *imputent sibi* se non hanno rispettato gli scadenziari di cui a termini eventualmente ri-qualificati perentori – eccettuate le cause di giustificazione più volte menzionate. Pur tuttavia, non va disatteso come indagato/imputato, per un verso, e parte civile, per un altro, non figurino (o, almeno, non dovrebbero figurare, alla luce di quanto *supra* significato) quali monadi isolate bensì quali componenti – neppure prioritarie – di un polo difensivo complesso, di cui il legale appare vero e proprio *deus ex machina*. Sta quindi all'avvocato difen-

1, comma 1, lett. *b*) ed art. 5, comma 1, d.m. ult. cit.] – v., inoltre, le «Specifiche tecniche» di cui al successivo 18 luglio 2011. Comunque sia, per il rito civile, questa sembrerebbe la via prioritaria (benché non ancora esclusiva): v., a tale proposito, le fresche modifiche, introdotte al codice di procedura omonimo, dal d.l. 13 agosto 2011, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, in l. 14 settembre 2011, n. 148 (alla quale, fra l'altro, si deve l'aggiunta, in Rubrica, del secondo periodo, ovvero «Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari») e, immediatamente a seguire, dalla l. 12 novembre 2011, n. 183, a sua volta recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)», in vigenza, quest'ultima, dal 1° gennaio del corrente anno solare.

sore, in un contesto di rapporti che, senza fine, tra intermediari e filtri, si spersonalizza, proporsi ad ago della bilancia delle scelte decisionali ultime: ovvero, per quel che ci riguarda, traccheggiare sui termini o, aggressivamente, mandarli ad effetto. Troppi i patrocinatori che, con svogliatezza, si dedicano al proprio caso, mostrando accondiscendenza solo di facciata ai bisogni del patrocinato⁴⁰. Nell'evenienza di una trasformazione in *perentori* dei termini processuali penali, allora, una riforma collaterale si mostra indifferibile: ripensare dalle fondamenta il ruolo del professionista legale – soprattutto onde evitare vere e proprie abdicazioni dall'ufficio, come testimoniato dai drammi connessi ad alcune difese non fiduciarie – identifica un *must* non più procrastinabile, sempre che non si intenda scaricare sul non tecnico responsabilità alle quali egli non è in grado di fare fronte.

3.2. (segue). II) Il pubblico ministero

2B) Più labirintico il tragitto allorquando ci si focalizzi sul pubblico ministero, non fosse altro perché qui è già il dettato costituzionale – o almeno così ci è stato tramandato⁴¹ – ad imporre un obbligo (ovvero di «esercitare l'azione penale»: cfr. art. 112 Cost.): di tal che sarebbe irriguardoso se si contravvenisse ad un dovere già scolpito a livello di fonte sovraordinata. Tanto per rassicurare avverso eventuali inquietudini: non v'è segnale alcuno da cui evincere – anche *per relationem* – un termine entro cui concretizzare la doverosità di cui *supra*: trattasi di un obbligo a-temporale, neppure integrato da certe locuzioni avverbiali ('tempestivamente', 'immediatamente', 'senza ritardo' e simili) che, giusta il profilo cronologico, tanto denotano ma nulla connotano. E non può che essere così, a ben vedere, una volta osservato come l'esercizio dell'azione penale rappresenti uno degli sbocchi contemplati ad epilogo delle indagini preliminari, in alternativa all'archiviazione. *Rebus sic stantibus*, i nervi scoperti sono ben altri: 1) predisposizione di uno *start* certo per l'attività di indagine; 2) dimensione delle proroghe a fronte di un inda-

⁴⁰ Anche se, per buona prassi, è dato evincere come, nella pratica ordinaria, gli avvocati generalmente rispettino i termini quando essi si qualificano come perentori.

⁴¹ L'articolo 112 Cost., a ben vedere, non enuncia che l'azione penale è obbligatoria bensì che il pubblico ministero ha obbligo di esercitarla. Ora, leggere quell'enunciato in veste incondizionata sembrerebbe rappresentare un cieco formalismo: va da sé, allora, che il titolare dell'azione penale si motiverà nel verso indicato se, e solo se, sussistano le condizioni per esercitarla (anche perché, portando alle estreme conseguenze l'assunto da cui si muove, l'istituto dell'archiviazione verrebbe ad essere irrimediabilmente incostituzionale).

gare incompleto; 3) stasi del titolare della domanda di giustizia al compimento della fase investigativa. E quindi è a ciò che si deve avere riguardo.

3.2.1 (segue): l'inizio effettivo onde indagare

2B.I) Il momento problematico non sta tanto nell'individuazione di un *dies ad quem* bensì nello speculare *a quo* dal cui verificarsi principiano a decorrere i tempi di indagine. Ora, è noto che ciò opera a muovere dall'iscrizione della *notitia criminis* soggettivizzata nell'omonimo registro ma altresì che, nonostante l'indicatore temporale ('immediatamente') sembri trasmettere un sollecito forte, il pubblico ministero possa tergiversare procedendo a quell'attività ben dopo che si siano verificati i presupposti per accedervi ritenendo l'organo di accusa ad esempio necessario esplorare piste di indagine che, laddove prematuramente rivelate, potrebbero determinare conseguenze esiziali per l'accertamento dei fatti. Qui è necessario intendersi, onde evitare perniciosi fraintendimenti. Il pubblico ministero, a stretto rigore di legge, non può tuttavia decidere di esonerarsi dall'onere di iscrivere la *notitia criminis* nell'apposito registro (benché tale divieto – di non iscrivere – non sia formalizzato *expressis verbis*) dovendo, piuttosto, laddove ipotizzi «specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine», secretarne i contenuti *ex art. 335, comma 3-bis, c.p.p.*

Comunque sia, fin dall'immediatezza di vigenza del codice del 1988, ci si è sentiti di dovere di premunire a fronte di ipotetici comportamenti abusivi del pubblico ministero⁴², immaginando sanzioni endoprocessuali a ristoro: così, settori della giurisprudenza di legittimità, nettamente minoritari, hanno avallato una forma di retrodatazione del *dies a quo* ad opera del giudice delle indagini preliminari, venendone, a conseguenza necessitata, l'inutilizzabilità degli atti compiuti *post* scadenza del termine di durata massima così ri-calcolato⁴³

⁴² Si osservi a tale riguardo l'autorevole voce, non certo tacciabile di dogmatismo accademico, del Primo presidente della Corte di cassazione: «[c]he si iscriva il nominativo dell'indagato con ritardo nel registro di cui all'art. 335 CPP, per «differire» il termine di durata delle indagini, o che si chiudano e poi subito dopo si riaprano le indagini preliminari per ottenere lo stesso risultato pratico, *si abusa del diritto*» (la sottolineatura è nostra). Così E. LUPO, *Un impegno per avviare la giustizia su binari di maggiore celerità senza danni per le garanzie fondamentali*, in *La legisl. pen.* 2011, pp. 190, 224.

⁴³ Così, *ex paucibus*, Cass. Sez. V, 8 ottobre 2003, Liscai, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1327, con nota di R. APRATI, *Intorno all'immediatezza dell'iscrizione della notizia di reato: sindacabilità del giudice e inutilizzabilità degli atti investigativi tardivi*, *ivi*, p. 1329 e Cass. Sez. I, 27 marzo 1998, Dell'Anna, in *Ced. Cass.* n. 210545. Ulteriori pronunzie hanno invece condizionato il *reverse* di cui al testo in esclusiva al verificarsi di ritardi abnormi ed ingiustificati – con conseguenziale difficoltà di qualifi-

– la sanzione, quindi, precipiterebbe a valle, risparmiando quanto a monte, *id est* nello iato temporale tra data arretrata e data effettiva di iscrizione del *quid*, venutosi a conseguire⁴⁴.

L'orientamento generalmente condiviso, d'altro canto, a prescindere dall'evocazione degli usuali pannicelli della sanzione disciplinare – o anche penale – nei riguardi dell'incurante pubblico ministero, enfatizza come «l'omessa annotazione della *notitia criminis* nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta, non determin[i] l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 del codice di procedura penale, al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre, per l'indagato, dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il Pubblico Ministero avrebbe dovuto iscrivere la»; «l'apprezzamento della tempestività della iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indiziari e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'*an* e al *quando*, al sindacato del giudice⁴⁵». Investita a più riprese della *quaestio de legitimitate*, la Corte costituzionale si è arrestata *in limine*, in merito alla causa pronunziandosi

carne i tratti distintivi – atteso che l'obbligo del pubblico ministero di procedere 'immediatamente' alle iscrizioni previste nell'art. 335, comma 1, c.p.p. «non implica la rigidità di un termine computabile a ore o a giorni e può ritenersi regolarmente adempiuto pur quando l'iscrizione sia avvenuta, per certe plausibili ragioni, a distanza di qualche giorno rispetto alla data di acquisizione della *notitia criminis*»: il che si mostrerebbe al passo «con l'ovvia considerazione che il pubblico ministero non può non fruire di un certo ambito temporale per l'esame e la valutazione della notizia di reato e l'individuazione del nome del soggetto da iscrivere nel registro degli indagati»: così Cass. Sez. I, 4 gennaio 1999, Iamonte, in *Guida dir.* 1999, n. 18, p. 85.

⁴⁴ Illuminanti, sul punto, le riflessioni dispensate dalla giurisprudenza costituzionale. «[S]e, peraltro, l'iscrizione nel registro ha una valenza meramente ricognitiva, e non già costitutiva dello *status* di persona sottoposta alle indagini, è di tutta evidenza come le garanzie difensive che la legge accorda a quest'ultima, in relazione ai singoli atti compiuti, debbano ritenersi pienamente operanti anche in assenza dell'iscrizione: con la conseguenza che il tardivo espletamento della formalità non può essere considerato fonte di pregiudizio al diritto di difesa sotto il profilo indicato dal giudice rimettente»: cfr. Corte cost., ord. 7 – 22 luglio 2005, n. 307, in *www.giur-cost.org*.

⁴⁵ Così Cass. S.U. 21 giugno 2000, Tammaro, in *Cass. pen.* 2000, p. 3259, benché in un mero *obiter dictum*.

per la ‘manifesta» inammissibilità della sollevata censura⁴⁶; saranno le Sezioni Unite della Corte di cassazione, in un *decisum* dall’argomentare interlocutorio, a dirimere il conflitto interpretativo accedendo all’orientamento dominante⁴⁷. Ora non è questa la sede per ripercorrere l’*iter* motivazionale addotto dall’organo di legittimità – anche se non ci si sente di dissentire dal caldo invito rivolto al legislatore *ut eveniat*⁴⁸ – in massima parte giocato sulla natura solo fittiziamente discrezionale delle verifiche rimesse all’esercente l’azione penale onde iscrivere la notizia di reato nell’apposito registro⁴⁹: a noi invero pre-

⁴⁶ V., oltre all’ordinanza menzionata *supra*, *sub* nota 44, Corte cost., ordd. 30 settembre – 8 ottobre 1996, n. 337, 25 marzo – 1° aprile 1998, n. 94, 7 – 22 luglio 2005, n. 306 e 20 novembre – 1° dicembre 2006, n. 400, tutte repertate in www.giurcost.org: la reiterazione delle *quaestiones* testimonia comunque della non peregrinità dell’interrogativo.

⁴⁷ Cass. S.U. 24 settembre 2009, Lattanzi, in *Cass. Pen.* 2010, p. 503, ivi commentata da R. APRATI, *Confermata l’insindacabilità della data di iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro delle notizie di reato*, p. 513 ed A. ZAPPULLA, *L’attuale disciplina non consente di sindacare le tardive iscrizioni nel registro delle notizie di reato*, p. 523. Per recenti, calibrate, osservazioni in merito N. GALANTINI, *Diritto di difesa e difetto di potere investigativo nella fase antecedente l’iscrizione della notizia di reato*, in AA.VV., *Il rito accusatorio a vent’anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti*, Atti del Convegno, Lecce, 23-25 ottobre 2009, Giuffrè, Milano, 2012, p. 37.

⁴⁸ Ed effettivamente quest’ultimo si era motivato giusta quanto suggerito, nel contesto di un disegno organico di riforma, molto plausibilmente, e nondimeno, destinato a rimanere «lettera morta». Cfr. l’art. 6, comma 1, lett. a), n. 2) d.d.l. S. 1440, dall’esondante Rubrica «*Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l’attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell’imputato, per la digitalizzazione dell’Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace*», presentato all’Assemblea di Palazzo Madama in data 10 marzo 2009 e colà dormiente presso la Commissione 2^a (Giustizia), il cui intento sarebbe consistito nella modifica all’art. 405, comma 2, c.p.p. nel senso che, «[s]alvo quanto previsto dall’articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato ovvero dalla risulta in cui risulta il nome della persona alla quale il reato è attribuito, ai sensi dell’articolo 335, comma 1. A tale fine il giudice verifica l’iscrizione operata dal pubblico ministero e determina la data nella quale nella quale essa doveva essere effettuata, anche agli effetti dell’articolo 407, comma 3» (la sottolineatura è nostra). Si sarebbe quindi trattato di una verifica *ex post* (al momento della richiesta del rinvio a giudizio), con tutti i limiti che un sindacato ora per allora inevitabilmente comporta.

⁴⁹ «La circostanza... che il pubblico ministero sia chiamato ad iscrivere «immediatamente» la *notitia criminis* ed il nominativo dell’indagato, evoca la configurazione di un siffatto incombente in termini di rigorosa «doverosità», nel senso di riconnet-

mono le *rationes* seconde – non fissare un *dies a quo* certo in quanto è già *a contrario* predisposto un termine ultimo, declinabile *per relationem*, di chiusura delle indagini – dell'intervento regolatore, del tutto funzionali al modulo giusta cui il legislatore del 1988 ha disciplinato la fase delle indagini preliminari dall'angolo visuale di nostro coinvolgimento. E, allora, a ciò volgiamoci.

2B.II) Potrà sembrare provocatorio ed estemporaneo asserire che le indagini preliminari sembrerebbero avere non termine – quantunque indici testuali parrebbero deporre in verso opposto⁵⁰ – esigendosi soltanto che esse si consumino entro una durata massima, o di diciotto mesi o di due anni a seconda, prevalentemente ma non esclusivamente⁵¹, della diversa intensità lesiva del *factum sceleris* investigato: esse, invero, non vengono computate a giorni, a mesi o ad anni (non sta scritto da nessuna parte che le indagini debbano prolungarsi per un *tot*) bensì ci si limita ad assicurare che non oltrepassino una prefissata soglia: che è cosa ben diversa.

Cercando di ottenere la maggiore trasparenza possibile: come strutturata dal legislatore, la dinamica di indagine non risulta, a nostro modo di vedere, assimilabile ad una delle accezioni – di termine – in

tere in capo all'organo titolare dell'azione penale uno specifico – e indilazionabile – obbligo giuridico, che deve essere adempiuto senza alcuna soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti. Si è, quindi, totalmente al di fuori di qualsiasi possibilità di scelta, non solo in relazione all'*an*, ma anche rispetto al *quid* – l'iscrizione riguarda, infatti, «ogni» notizia di reato – ed al *quando*. In questo senso, quindi, deve ritenersi non pertinente il riferimento ad un potere «discrezionale» del pubblico ministero... Il compito del[l'organo di accusa], infatti, è quello – in teoria, del tutto «neutro» – di «riscontrare» l'esistenza dei presupposti normativi che impongono l'iscrizione: non di effettuare valutazioni realmente «discrezionali», che ineluttabilmente finirebbero per coinvolgere l'esercizio di un potere difficilmente compatibile – anche sul versante dei valori costituzionali coinvolti – con la totale assenza di qualsiasi controllo giurisdizionale. D'altra parte,... i numerosi interventi della Corte costituzionale ed il ripetersi dei dubbi di legittimità della normativa in esame – pur nella diversità dei profili contestati – rappresentano un dato in sé indicativo della «criticità» del problema: aspetto, quest'ultimo, senz'altro acuito, ove i «poteri» del pubblico ministero, in parte qua, non fossero correttamente inquadrati, facendo riferimento ad inesistenti spazi di «discrezionalità»: così Cass. S.U. 24 settembre 2009, Lattanzi, cit., p. 508.

⁵⁰ Cfr. *infra* nel testo.

⁵¹ Le connotazioni modali si giustificano in quanto, oltre all'evenienza di cui alle fattispecie annoverate ex art. 407, comma 2, lett. a), nn. da 1 a 7 *bis*, c.p.p., i due anni si impongono per «notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese», per «indagini che richiedono il compimento di atti all'estero», per «procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371» [così art. 407, comma 2, lett. b), c, e d), c.p.p.].

comunemente censite. Né a *termine – intervallo*, giacché, come si è avuto cura di significare nelle pagine retrostanti, neppure si è in grado di fissare, con l'opportuna determinatezza, gli estremi del medesimo; né a *termine – fine*, giacché, qui, non si identifica l'estremo *ad quem* bensì si prevede un tempo destinato ad esaurirsi prima di raggiungere il massimo consentito⁵². Nel contesto che ci occupa, quindi, sembrerebbe ragionarsi *sub specie* di *estensione, permanenza*, se si guarda al fenomeno nella sua dimensione oggettiva, ovvero di *esaurimento* di quanto messo a disposizione, se si adotta la visuale del titolare del potere di agire/non agire. D'altro canto, a smentita dell'assunto, si potrebbe opporre il disposto dell'art. 407, comma 3, c.p.p., che concerne il mancato esercizio delle proprie prerogative (o nel verso dell'azione penale o nel verso dell'archiviazione) in capo all'organo requirente «*nel termine stabilito dalla legge*» (la sottolineatura è nostra) «o prorogato dal giudice». Ora, al di là della previsione di inutilizzabilità per gli atti di indagine compiuti *ultra limine* – aspetto che, qui, non rileva –, sembrerebbe evincersi, dalla *littera legis*, che è impossibile sciogliersi dall'alternativa di cui *supra* prima dello spirare di quel massimo, a ben vedere ed allora, solo apparente: venendone, di riflesso, che le indagini non avrebbero *durata massima* bensì *durebbero* (sei mesi o un anno, a seconda delle evenienze) per un termine prestabilito (ma mobile, essendo esso suscettibile di proroghe – fino ad un *tot*, rispettivamente, di diciotto mesi o di due anni). Il che, una volta di più, è ben altro: a questo *gap* fra mondo dei concetti e mondo delle norme il legislatore dovrebbe, quantomeno, avere riguardo.

Anche perché vedute ulteriori – di certo più esplicite sebbene ugualmente foriere di perplessità – sembrano possibili. Un'impostazione alternativa, ad esempio, era coltivata dalla prima legge delega⁵³ per il nuovo codice di procedura penale: l'art. 2 n. 37) della medesima vincolava l'esercente la pretesa punitiva, entro un termine qualificato perentorio «di trenta giorni dalla notizia di reato», a chiedere «o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione⁵⁴». Ora, è palese che, per quanto animato dalle migliori inten-

⁵² Per vero, e tentando una comparazione, quando si discorre di 'termini per l'iscrizione ad un concorso', si computa quanto segmentato fra *a* e *b* ('da... a...') oppure si indica il momento di scadenza delle operazioni: solo a fronte di una volgarizzazione, si dice che il termine ha durata massima di, putacaso, due mesi.

⁵³ L. 3 aprile 1974, n. 108, recante «*Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale*».

⁵⁴ Per il compimento dei cui atti si prevedeva un ulteriore termine non superiore a dieci mesi – anche questo bollato come perentorio –, «salvo una proroga sino a

zioni, anche il più zelante requirente non avrebbe potuto fare fronte a dette incombenze pre-istruttorie entro i limiti *de quibus*: non per nulla, negli emendamenti presentati dall'allora Ministro di grazia e giustizia Tommaso Morlino, i termini di cui *supra* venivano sestuplicati («obbligo del pubblico ministero di concludere le indagini preliminari entro centoottanta giorni dalla notizia di reato soggettivamente qualificata⁵⁵» e di richiedere, sempre entro quel termine, tutta una serie di epiloghi) senza nessun riguardo ad una supposta, o meno, perentorietà⁵⁶ del *quid* – ma, come a breve osserveremo, ciò ancora non depone per l'inopportunità delle verifiche da noi promosse. Giusta uno scorcio collaterale, poi, una cosa ancora diversa da quanto precede è dire che il «pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato» – termine raddoppiato in ipotesi di indagini complesse (cfr. art. 405, comma 2, c.p.p., primo e secondo periodo): le indagini preliminari e, di riflesso, l'obbligo costituzionalmente enunziato all'art. 112 della Carta fondamentale avrebbero una loro lunghezza definita nella misura in cui l'esercizio dell'azione penale rappresentasse lo sbocco necessitato ad anno, o biennio, ultimato. Ma in realtà, è fatto notorio, le indagini *de quibus* si espletano «per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale» (arg. *ex* art. 326 c.p.p.) e non ai fini di quell'esercizio (di cui, quindi, identificano una condizione necessaria ma non sufficiente): al termine delle suddette il pubblico ministero può legittimamente disporsi o per agire o per non agire mediante richiesta di archiviazione⁵⁷.

Rebus sic stantibus, e alla luce delle evidenziate premesse, ciò che può essere denominato 'impianto cronologico-modulare della fase di indagine' – pensata in un'ottica di durata massima e non di misurazione calendariale (*id est*, di termini propriamente intesi) – appare, a nostro modo di vedere, coerente alla mancata individuazione di un termine *a quo* categorico, ovvero non rimesso a valutazioni discrezionali dell'organo di accusa: del resto, se di quel preludio investiga-

tre mesi che il tribunale, in camera di consiglio, p[oteva] concedere quando ricor[ressero] giustificati motivi»: così art. 2 n. 48) l. ult. cit.

⁵⁵ Così il nuovo testo dell'art. 2 n. 37), come interpolato nei sensi di cui si è detto.

⁵⁶ Del pari, veniva soppresso il n. 48) regolante il termine – pur esso perentorio – per il compimento degli atti di istruzione.

⁵⁷ Nulla ostando, beninteso, a sottoscrivere un'impostazione più tradizionale che, facendo leva sul combinato disposto degli artt. 405, comma 1, e 407, comma 3, identificati, anche per l'ordinato fluire di quelle tempistiche di fase, un termine propriamente detto.

tivo non si commisurano scadenze (ma solo estensioni) in luogo premurandosi solo di cautelare che non si oltrepassino le riscontrate *deadlines*, è logico che non ci si adoperi, oltre lo stretto indispensabile, per regolarne il fattore di innesto. Orbene: non è poi di così elevato costrutto figurare una tempistica di indagine: proprio volendo, sull'ovvia constatazione del nesso fra indagini e determinazioni di cui *ante*, si potrebbe ragionare sull'opportunità dell'ancoraggio, di eventuali termini, alla complessità dell'accertamento onde motivarsi in un verso o nell'altro, prescindendo da un elenco per fattispecie incriminatrici. Cionondimeno, una tale prospettiva non ci appare così significativa da, e meritevole di, essere *funditus* esplorata.

3.2.2. (segue): la proroga a supporto delle manchevolezze dell'indagare

Piuttosto, si rivela, a nostro vedere, prioritario interrogarsi sulla convenienza del mantenimento dell'istituto della proroga, tanto più ove si consideri la permeabilità di fase: *ab initio* in quanto è il pubblico ministero a formalizzare – senza peraltro efficace controllo dall'esterno – la decorrenza di specie (governando *ad libitum* il momento di iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro); *in fine*, non contemplandosi se non durate massime (di modo che ben si potrebbe attendere l'ultimo frangente utile per rispettare le formalità di esercizio). Certo, tortuosità possono pur sempre evidenziarsi, anche in vicende, a primo impatto, ritenute facili: e proprio per ciò è doveroso avvicinarsi con spirito non preconcepito al fenomeno della *prorogatio*, quindi, non sottoscrivendo, per partito preso, la meccanica equazione giusta cui una richiesta di proroga dissimula negligenza ed indifferenza *ex ante*, ma nemmeno condonando per ciò solo l'inefficienza pregressa, garantendo indiscriminatamente nuovo tempo per decidere. *In medio stat virtus*: e la disciplina attuale non può certo ritenersi ispirata a tale equilibrio degli opposti.

In primis, viene acconsentito un numero indeterminato di proroghe – entro il limite di durata massima delle indagini – senza che, altresì, ne risulti specificato il *quantum*⁵⁸. Ora, è ben vero che il lavoro investigativo può mostrarsi, per proprio tratto distintivo, non poco complesso e sfibrante, tanto più notando che, sull'accusa, grava un *onus probandi* atipico per quel che v'è da determinare di inerente all'esercizio dell'azione penale: nondimeno, e specularmente, non è dato rinvenire motivo plausibile giusta cui ciò debba protrarsi *sine limite*

⁵⁸ Con costanza di impostazione se ne circoscrive soltanto la durata massima – non superiore a sei mesi (cfr. art. 406, comma 2-*bis*, c.p.p.): tale momento cronologico vale sia per la proroga iniziale che per le eventuali reiterazioni.

per il pubblico ministero⁵⁹: in fondo, campeggia pur sempre un tendenziale obiettivo di *égalité des armes* a cui uniformarsi. Anche perché, sfruttando tutto quanto è consentito, vale a dire avvalendosi di quantomeno due proroghe, si garantirebbe, nell'un caso, di triplicare, nell'altro, di raddoppiare il corso iniziale delle indagini (da sei mesi a diciotto mesi e da un anno a due anni, rispettivamente). Esagerato, sotto un profilo connotativo, giacché quanto concesso in esubero non dovrebbe identificarsi con l'arco di tempo assegnato ad origine; imbarazzante, sotto un profilo denotativo, giacché il messaggio veicolato ai consociati proietta, a tacer d'altro, l'immagine di un organo d'accusa poco accorto nella gestione delle risorse. Una sola proroga⁶⁰, quindi – fondata su ragioni solide, come a breve approfondiremo –, senza nessuna ulteriore concessione.

Piuttosto, è inevitabile domandarsi se non appaia opportuno fissare un termine, già *ex lege*, al prolungamento elargibile, sacrificando il modulo 'a durata massima' ora validato. Di per sé, benché quest'ultimo non possa dirsi incompatibile con la nostra ricostruzione, si ritiene di dovere accordare preferenza ad un meccanismo che calcoli, in via diretta, il *quantum* di proroga: e ciò, non fosse altro, per ragioni di trasparenza espressiva. Come già segnalato, i differimenti ottenibili sono del tutto un fuor d'opera: tanto più che, paradossal-

⁵⁹ Non fosse altro in quanto costui dispone di un arsenale – in termini di mezzi e/o di uomini – ben superiore di quello in possesso dell'indagato/imputato medio.

⁶⁰ Fra l'altro, benché in veste estemporanea e rimessa ad un legislatore umorale, la prospettiva di cui al testo sembrerebbe valorizzarsi in merito alla repressione di alcuni episodi, ritenuti di particolare gravità, connessi all'inosservanza delle «norme della disciplina sulla circolazione stradale» (cfr. artt. 589, comma 2, c.p. – 'Omicidio colposo' – e 590, comma 3, c.p. – 'Lesioni personali colpose' –): per le fattispecie *de quibus*, il comma 2-ter dell'art. 406 c.p.p., come introdotto dall'art. 4, comma 1, l. 21 febbraio 2006, n. 102, recante «Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali», difatti enuncia l'impossibilità di una reiterazione delle proroghe. Il condizionale, nondimeno, è d'obbligo colà leggendosi che «la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta»: di tal che, delle due l'una. O si ritiene che, prima della scadenza del termine, il pubblico ministero, che indagherà per i reati *de quibus*, possa chiedere *n* proroghe per giusta causa e che ulteriormente, finanche a termine esaurito, possa chiedere ancora (stante i diversi requisiti di cui all'art. 406, comma 2, c.p.p.) – tanto per fornire un senso all'altrimenti imponderabile rinvio al solo comma 1 – oppure si deve supporre che *lex minus dixit quam voluit* contrassegnandosi, in quel modo, l'impossibilità di protrarre per più di una volta. In quest'ultimo verso sembrerebbero deporre sia la *ratio* del provvedimento sia la chiara rubrica di cui all'art. 4 summenzionato (*Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio*): del tutto insensato, allora, che si accorci a monte per poi eccedere a valle. Formulazioni semantiche poco ispirate ai canoni della migliore tecnica legislativa: ma, al di là di ciò, un segnale, quantunque intermittente, sulla esportabilità, *ultra materia*, del modello proposto.

mente, le indagini avrebbero maggiore agio a fronte della commissione di illeciti penali di lesività tutto sommato modesta (da sei mesi a diciotto mesi) e più contenuto andamento a fronte della commissione di illeciti penali che destano rilevante allarme sociale (da un anno a due anni). La cifra di proroga andrebbe allora fortemente ridimensionata: un *plus* di tre mesi per le evenienze ordinarie (sei mesi + tre mesi), un *plus* di sei mesi per le evenienze extra-ordinarie (dodici mesi⁶¹ + sei mesi) potrebbe rivelarsi, se non vincente, certo più razionalmente fondato dell'assetto elaborato dal legislatore: va da sé che un sistema così ridisegnato non potrebbe che altresì impattare sulla durata massima della fase preliminare di indagine. Proprio volendo, e ad epilogo, si potrebbe ancora ipotizzare che il *surplus* attribuito non debba essere consumato *una tantum* ma che il suo esercizio possa essere frazionato in diversi momenti temporalmente definiti (più un *bonus* ad esaurimento che una proroga propriamente intesa, a ben vedere): ma questa, forse, è una raffinatezza di audacia eccessiva.

In second'ordine, la proroga è pur sempre un istituto eccezionale, a cui fare ricorso con logica moderazione⁶². Enucleare fatti giustificanti la proroga, conveniamo, è impresa di non poco conto: cionondimeno, la disciplina legislativa al riguardo è clamorosamente inadeguata. Ad esordio, un parametro aleatorio: [i] pubblico ministero... può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine» (cfr. art. 406, comma 1, c.p.p.) delle indagini; indi, un enunciato viziato da circolarità: dire, come fa il secondo comma dell'art. 406 c.p.p., che «ulteriori proroghe possono essere richieste... nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato» (*scil.*, per la prima volta stante la riscontrata 'giusta causa') esprime una patente tautologia: l'oggettiva impossibilità di epilogo da che cos'altro potrebbe venire determinata se non dalla inconsueta complessità di cui all'accertamento? Una risposta diversa *manet in alta mente retenta*. Ciò osservato, è giocoforza riformulare la trama di specie, anche qui valorizzando la sopravvenienza di quel fattore impediante a cui già si è fatto accenno circa il recupero consentito alle ulteriori parti private rispetto al pubblico ministero.

Rebus sic stantibus, allora, solo la complessità dell'indagine po-

⁶¹ Da riconteggiare in questo modo il termine, stante la non equivalenza fra calendario comune e calendario processuale (in quest'ultimo, dodici mesi \pm un anno).

⁶² A rassicurante conforto E. LUPO, *op. e loc. ult. cit.*, giusta il quale «[i] tempi delle indagini preliminari dovrebbero essere contenuti nei limiti ordinari fissati dal codice, con il ricorso solo eccezionale a proroghe...» (la sottolineatura è nostra).

trebbe giustificare il superamento dell'ordinaria tempistica, sempre che ciò non risulti imputabile⁶³, anche *lato sensu*, all'esercente l'azione penale (altrimenti detto, eventuali *deficit* organizzativo-gestionali degli uffici di procura non dovrebbero positivamente qualificarsi al riguardo): in tal modo, apparirebbe soddisfatta la tendenziale parità delle armi tra contendente pubblico e contendente privato a cui fatalmente si aspira nel giudizio penale (e non solo penale). Tanto più considerando, e premesso che sarebbe utopico fondare una «necessaria omologazione di poteri e facoltà⁶⁴» tra gli antagonisti processuali, come «la posizione di vantaggio di cui fisiologicamente fruisce l'organo dell'accusa nella fase delle indagini preliminari, sul piano della ricchezza degli strumenti investigativi...» non può abilitare «di per sé sola il legislatore, in nome di un'esigenza di «riequilibrio», a qualsiasi *deminutio*, anche la più radicale, dei poteri del pubblico ministero nell'ambito di tutte le successive fasi⁶⁵» (e, *a fortiori*, anche nella fase di interesse). Di tal che l'accennato contemperamento sembra adeguatamente garantire gli interessi contrapposti, non urtando né «alla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero⁶⁶», né alle funzioni a quello conferite, né, infine, ad esigenze connesse ad una corretta (e di ragionevole durata) amministrazione della giustizia.

Last but not least, un profilo non meno interessante. Nella versione originaria l'art. 406 c.p.p. esigeva che tutta la partita si esaurisse prima della scadenza del termine base o già oggetto di intervenuta proroga: onde per cui, sia l'inquirente che il giudicante dovevano attivarsi prima dello spirare di quel limite. È noto che quel simmetrico congegno è stato oggetto di intervento ablativo a fronte di una, ormai risalente, declaratoria di illegittimità costituzionale⁶⁷ degli artt. 406, comma 1, e 553⁶⁸, comma 2, c.p.p., nonché dell'art. 406, comma

⁶³ Volgendo in affermativo; è il fatto incolpevole – locuzione che, a nostro modo di vedere, è meno foriera di equivoci delle tradizionali 'caso fortuito' e 'forza maggiore' – che legittima la possibilità di rimessione (o di differimento) *in terminis*.

⁶⁴ Per questo enunciato cfr. Corte cost., sent. 24 gennaio – 6 febbraio 2007, n. 26, n. 5.2. del *Considerato in diritto*, in *www.giurcost.org*.

⁶⁵ Corte cost., sent. 26/2007, cit., n. 4 del *Considerato in diritto*.

⁶⁶ V., ancora, Corte cost., sent. 26/2007, *loc. ult. cit.*, in un contesto nondimeno eccentrico rispetto all'oggetto del presente lavoro.

⁶⁷ Corte cost., sent. 2 – 4 aprile 1992, n. 174, in *www.giurcost.org*.

⁶⁸ Tale articolo rappresentava – con le dovute variazioni e con i dovuti adattamenti – l'equivalente pretorile della normativa dettata, in via generale, all'art. 406 c.p.p. Eccone il testo, come già modificato dall'art. 2 d. lgs. 22 giugno 1990, n. 161, recante «Nuove disposizioni sulla durata delle indagini preliminari, sui termini per la richiesta di decreto penale di condanna e su alcuni termini previsti dalla disciplina transitoria»: «Art. 553. (*Termini di durata delle indagini preliminari*) 1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i termini indicati nell'articolo 405

2, c.p.p., nella parte in cui, rispettivamente, stipulavano che «il giudice po[tesse] prorogare il termine per le indagini preliminari solo “prima della scadenza” del termine stesso» e che «il giudice po[tesse] concedere ulteriori proroghe del termine per le indagini preliminari solo “prima della scadenza del termine prorogato”». Pur tuttavia, a leggere con attenzione il *decisum*⁶⁹, sembrerebbe evincersi che non tanto si riprovasse la segnalata anticipazione – del resto *in toto* conforme alla definizione tematica di ‘proroga’ – quanto, piuttosto, che, nei limiti *supra* menzionati, l’organo dell’accusa dovesse altresì informare l’indagato e la persona offesa della richiesta avanzata (le notifiche *de quibus*, difatti, erano a cura del pubblico ministero). «Una siffatta previsione mentre non soddisfa esigenze di tutela di interessi apprezzabili delle altre parti – in quanto l’interesse sostanziale di queste ad interloquire sulla durata delle indagini preliminari è pienamente soddisfatto dal contraddittorio garantito dalla norma – fa sì che il pubblico ministero sia costretto a valutare la eventualità di non concludere le indagini entro il termine, e quindi di doverne richiedere la proroga, con un anticipo determinato, non già o non soltanto dal verificarsi della “giusta causa” prevista dal legislatore (che ben potrebbe sopraggiungere al limite della scadenza), bensì dalla necessità di cautelarsi a fronte di eventuali difficoltà nel reperimento dei destinatari della notifica o della contingenza che si tratti di una pluralità non indifferente di soggetti⁷⁰». Venendone conseguenze rovinose per l’equilibrio del sistema, dacché si «impone[va] al giudice di verificare la regolare notifica della richiesta di proroga alle altre parti e di attendere il decorso del termine loro assegnato per presentare memorie⁷¹, prima di poter decidere sull’istanza; ma soltanto se a questo momento il termine non sia ancora scaduto il giudice [avrebbe] pot[uto] autorizzare la proroga richiesta⁷²».

Ora, se la *vexata quaestio* era quella avvertita, la *ratio decidendi*

commi 2, 3 e 4. 2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni dell’articolo 406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori. 3. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si osservano le disposizioni dell’articolo 407 commi 1 e 3». L’enunciato *pre* riforma, dal canto suo, disciplinava autonomamente – e non *per relationem* – il meccanismo di proroga, contemplando *expressis verbis* solo per il primo differimento l’attivazione preventiva dell’organo giudicante.

⁶⁹ A onor del vero frettoloso e non del tutto convincente.

⁷⁰ Così Corte cost. sent. 174/92, *cit.*, punto 3 del *Considerato in diritto*.

⁷¹ L’art. 406, comma 3, c.p.p., come in allora formulato, invero attribuiva ad indagato e ad offeso la facoltà di «presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione».

⁷² Così Corte cost. sent. 174/92, *cit.*, punto 2 del *Considerato in diritto*.

avrebbe dovuto essere ben altra, ovvero la Corte avrebbe dovuto dichiarare l'incostituzionalità degli articolati *de quibus* nella parte in cui imponevano all'esercente l'azione penale di informare gli interessati della presentata richiesta entro gli angusti scenari temporali di cui *supra* e non precipitare a valle su quanto atteso dal giudice. Probabilmente la Corte è stata frenata dal riconoscimento dell'esistenza di *n* alternative costituzionalmente orientate, sciogliere (e scegliere) tra le quali appare più distintivo di un legislatore che di uno *judex abrogans*: comunque sia, se il *punctum dolens* coincideva con quanto evidenziato, non è pilatescamente accollando al giudice⁷³ gli oneri informativi *de quibus* che si pareggia il conto – senza, fra l'altro, neppure indicare se ciò debba avvenire *ante*, o *post*, *diem ad quem* (solo la decisione, per vero, può⁷⁴ intervenire anche dopo la scadenza del termine). Detta sovrapposizione di temi genera imbarazzo: non è chi non veda che una cosa è l'aspetto «informativo-partecipativo», un'altra, e ben diversa, l'aspetto deliberativo – è ancora del tutto indimostrato che le mende dell'uno condizionino ineludibilmente l'ulteriore, Di modo che, problematizzando il tutto, si potrebbe meditare sull'opportunità di esigere anche una pronunzia anticipata sull'istanza di proroga, nonché, radicalizzando ulteriormente, sul vantaggio di cui al mantenimento delle notifiche *de quibus*, come orientate all'attivazione del contraddittorio *in subiecta materia*. In fondo, in settori ben più pregnanti – su tutto, le dinamiche cautelari –, il legislatore non si inquieta nel differire l'*audiatur et altera pars*: tanto più che, non necessariamente, l'avanzata richiesta di *prorogatio* dovrebbe deporre per un accanimento persecutorio imputabile al pubblico ministero nei riguardi della malcapitata persona sottoposta alle indagini – quest'ultime potrebbero fondare nuovi sviluppi anche favorevoli al prevenuto⁷⁵. Con

⁷³ Costui, ora, notifica (*rectius*, fa notificare) la richiesta di proroga, «con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volerne essere informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie»: così l'art. 406, comma 3, c.p.p.

⁷⁴ La voce verbale si giustifica giacché, in nessun luogo, si obbliga ad attendere il decorso del termine. Fermissimi sia il legislatore che già la Consulta – «Val la pena sottolineare che, una volta riconosciuta illegittima la previsione che consente al giudice di autorizzare la proroga del termine per le indagini preliminari solo «prima della scadenza» dello stesso, il pubblico ministero rimarrà comunque obbligato a formulare la sua istanza entro il medesimo termine in base al principio generale secondo cui in tanto può essere richiesta la proroga di un termine in quanto lo stesso non sia già scaduto»: Corte cost., sent. 174/92, *cit.*, punto 4 del *Considerato in diritto* – sull'occorrenza temporale della domanda di specie.

⁷⁵ Per di più, la strada del procedimento *de plano* non è ignota al codice di rito

il che, dopotutto, non sarebbe da esecrare un meccanismo che veicoli altresì la decisione del giudice ad un momento anteriore al *time limit* di durata, ordinaria o già procrastinata, delle indagini preliminari.

3.2.3. (segue): il pubblico ministero neghittoso

2B.III) E veniamo alla passività colpevole. Finora abbiamo tratteggiato un quadro idilliaco in cui il pubblico ministero laboriosamente indaga e, al termine del periodo assegnato per le proprie determinazioni, con adeguata consapevolezza opta o per esercitare la pretesa punitiva o per mandare tutto all'archivio. Ma non sempre è così, in quanto, giunto a quel bivio, l'organo di accusa potrebbe rimanere proditoriamente inerte: e della non trascurabilità di detta evenienza già il legislatore medesimo mostra di essere edotto se, e laddove, fa obbligo, alla segreteria del pubblico ministero, di trasmettere «ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione⁷⁶» nei tempi e nei modi dovuti. Da quanto precede già si capta il rimedio escogitato avverso la denunciata paralisi: l'investitura⁷⁷ del procuratore generale presso la corte d'appello di modo che, una volta avocate⁷⁸ le indagini, quest'ultimo formuli le proprie richieste, o motivandosi per il rinvio a giudi-

penale: l'art. 406, comma 5-*bis*, c.p.p., come introdotto dall'art. 6, comma 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, recante «*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*», convertito, con modificazioni, in l. 8 agosto 1992, n. 356, e successivamente adeguato ai nuovi scenari di lotta al crimine con artt. 3, comma 1, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante «*Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia*», convertito, con modificazioni, in l. 19 gennaio 2001, n. 4 e 1, comma 1, d.l. 5 aprile 2001, n. 98, recante «*Modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato*», convertito, con modificazioni, in l. 14 maggio 2001, n. 196, legittima la cosiddetta 'proroga coperta' per indagini che assumano ad oggetto reati ad eclatante disvalore sociale. Nel medesimo verso indirizzava il testo originario dell'art. 553 c.p.p. limitandosi a puntualizzare che «[s]ulle richieste di proroga il giudice provved[eva] con ordinanza emessa in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori» (cfr. il comma 5 dell'art. ult. cit.).

⁷⁶ Cfr. l'art. 127 n. att. c.p.p.

⁷⁷ Il vocabolo sottende la doverosità dell'innesto, giustificando il ricorso alla locuzione, in voga, di 'avocazione obbligatoria': cfr. l'art. 412, comma 1, c.p.p. Per la disciplina singolare di cui all'avocazione predisposta dal procuratore nazionale antimafia a fronte dei reati *ex art.* 51, comma 3-*bis* c.p.p., v. l'art. 371-*bis*, comma 3, lett. b), nn. 1) e 2) del codice di rito penale.

⁷⁸ Sull'istituto v. la completa monografia di M.L. DI BITONTO, *L'avocazione facoltativa*; Giappichelli, Torino, 2006. Per la traduzione normativa di quel momento di discrezionalità v. l'art. 412, comma 2, c.p.p.

zio o per l'archiviazione. Nondimeno, degli inoltri settimanali di cui *supra*, non ce se ne fa nulla, allorché il modulo di riferimento non risulti presidiato da apposita sanzione⁷⁹. E vediamo perché.

In primis, si comanda il rispetto di un termine inosservabile – ovviamente, non assistito da sanzione alcuna (ma di ciò diremo a breve) –, dovendo il procuratore generale formulare le proprie richieste entro trenta giorni⁸⁰: ora, è quasi ozioso segnalarlo, non è dato vedere come, non avendo potuto (o voluto) determinarsi entro sei mesi o entro un anno il titolare del fascicolo, il procuratore generale possa supplire alla perdurante riluttanza, tanto più entro quella la finestra appena evidenziata. D'altro canto, è proprio vero che, a fronte di un riscontrato stallo, l'attivazione del procuratore generale sia improntata a connotati di doverosità⁸¹? Già a monte del quesito più di un segnale condurrebbe a diffidare dal fornire risposte avventate. Dapprima una spia lessicale. Ogniquale volta ci si industri a produrre elenchi tale operazione elementare di discorso appare compatibile sia con un'accezione forte – giusta cui si ordina che siano censiti tutti gli elencandi y_1, y_2, \dots, y_n di cui la classe x è capiente – sia con un'accezione debole – giusta cui si è appagati da un elenco incompleto. Tradizionalmente, l'interlocutore veicola la propria richiesta avvalendosi di ben precisi indicatori semantici: l'articolo determinativo quando vuole che si annunzino tutti gli elementi (elenco completo), l'articolo indeterminativo quando non intravede necessità (e/o possibilità) di enumerarli tutti. Ora, nel contesto che ci occupa, l'art. 127 n. att. c.p.p. fa chiaro riguardo alla seconda evenienza prospettata, dettando, *claris verbis*, che la trasmissione settimanale attraverso la segreteria del

⁷⁹ Certo non è suscettibile di essere qualificata tale l'inutilizzabilità comminata ex art. 407, comma 3, c.p.p. ad oggetto l'atto di indagine che viene compiuto dopo la scadenza del termine. Lì, al di là di formulazioni lessico-sintattiche non del tutto puntuali, il pubblico ministero, oltre ad essere rimasto inerte in ordine alla soluzione del binomio rinvio a giudizio-archiviazione, si dimostra altresì malizioso persistendo ad investigare al riguardo *ultra terminis*: con il che sembra consequenziale epilogare nel verso normativamente imposto. Giustappunto: si punisce lo strumentale iperativismo *ex post*, ma non si rimedia *ex ante* alla neghittosità determinante l'*impasse*. Chiara al proposito altresì la giurisprudenza di legittimità a cui dire, in ipotesi di omessa avocazione delle indagini, il titolare delle indagini ben può procedere ad indagare a patto che ciò non si traduca nell'espletamento di atti diretti all'immediata acquisizione di materiale probatorio: così Cass. Sez. III, 16 febbraio 2001, Cacciapuoti, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1097.

⁸⁰ A muovere o dall'emanazione del decreto con cui si avocano a sé le indagini (cfr. art. 412, comma 1, ultimo periodo, c.p.p.) o dal sollecito promosso, o dalla persona sottoposta alle indagini o dalla persona offesa, volto a «chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione...» (cfr. art. 413, comma 2, c.p.p.).

⁸¹ Il che, fra l'altro, dovrebbe indurre a meditare su di una prospettiva realista del cosiddetto principio di obbligatorietà dell'azione penale.

pubblico ministero deve riguardare «un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione». Di tal che, per quanto flebile possa ritenersi la traccia offerta⁸², non parrebbe azzardato ritenere che, già nel momento di predisposizione della lista, sia possibile operare selettivamente filtrando tra inoltrabile e non inoltrabile (quantunque il legislatore non espliciti nessuna linea tendenziale in merito). Ben disposti, sia chiaro, a convenire che detta ricostruzione possa ascriversi a pignoleria dell'interprete: pur tuttavia, essa ottiene inaspettato riscontro nella prassi. Investito di formale delibera al fine di consegnare risposta ad un quesito sollevato da un procuratore della Repubblica riottoso a mente di un provvedimento di avocazione⁸³ del Procuratore generale, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato conto di un orientamento consolidato fra i vari uffici dell'accusa giusta cui «i Procuratori della Repubblica, nell'adempiere all'obbligo di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p., comunicano al Procuratore generale l'elenco delle indagini preliminari i cui termini siano scaduti, distintamente segnalando quelle che ancora richiedono atti di indagine: in ordine a queste ultime, nei tempi opportuni e possibili in rapporto alle risorse personali e materiali a disposizione, il Procuratore generale provvede all'avocazione⁸⁴». La linea di displuvio è quindi rappresentata dalla necessità di ulteriori investigazioni: solo *rebus sic stantibus* l'organo apicale può trattenere presso di sé il fascicolo. Beninteso, l'organo di autogoverno della magistratura si premura di accreditare la natura pratica del rimedio, volto a garantire «una soluzione ragionevole a una situazione che, altrimenti, potrebbe divenire insostenibile, non essendo nella materiale possibilità delle Procure generali riuscire ad avocare tutte le indagini preliminari con termini scaduti... soluzione [che], tuttavia, non può mai interferire con la disciplina disposta in materia dalla normativa codicistica...⁸⁵». In buona sostanza, ci si riduce «ad indicare... i singoli casi in cui può essere ritenuta obbligatoria l'effettuazione dell'avocazione, ma in tutte le altre ipotesi non può certo essere ritenuto impedito al Procuratore ge-

⁸² Di certo, e ne conveniamo, risulta arduo ipotizzare che, nel dettare quella norma, il legislatore fosse motivato da una *finesse* del genere.

⁸³ Qui l'organo apicale si era inopinatamente motivato in quel verso ciononostante provvedimenti di avocazione non fossero «mai stat[i] in precedenza adottat[i], nonostante in numerosissimi altri procedimenti il termine per le indagini fosse, allo stesso modo, scaduto, per lo più causa dell'insufficienza di organico di cui poteva disporre la Procura della Repubblica...»: così www.csm.it/circolari/070992_6.pdf (ultimo accesso al Sito 16 febbraio 2012).

⁸⁴ Così loc. ult. cit., adducendo a conforto una precedente delibera consiliare.

⁸⁵ Così loc. ult. cit.

nerale presso la Corte di appello di procedere all'avocazione delle indagini preliminari i cui termini siano scaduti⁸⁶».

Ma quella apposta è una 'foglia di fico', che non può affatto disimulare la sostanziale infecondità del meccanismo prefigurato: altro che toccasana all'inerzia colpevole. Né, a tale obiettivo – di bilanciamento a quest'ultima –, sembrerebbe di ausilio la richiesta che o la persona sottoposta alle indagini o l'offeso dal reato possono manifestare onde indurre il procuratore generale ad avocare se, come è dato evincere dalla lettura del combinato disposto dei due commi dell'art. 413 c.p.p., a quel sollecito non corrisponde obbligo di fornire avviso di ricezione⁸⁷. A tale riguardo, ci si era⁸⁸ volti ad introdurre un correttivo mediante il d.d.l. S. 1440 (d'ora in innanzi, per comodità espressiva, disegno di legge Alfano di riforma della giustizia): l'art. 6, comma 1, lett. f), n. 2) sperimentava difatti l'introduzione di un nuovo comma 1-*bis* nel corpo dell'art. 412 c.p.p., il cui tenore assumeva che «[l']avocazione è sempre disposta quando siano decorsi centoventi giorni dalla scadenza del termine⁸⁹ di cui al comma 1». Con il che, il ricorso al marcatore enfatico 'sempre' avrebbe dovuto, a conti fatti, orientare per un agire doveroso⁹⁰. Soluzione fantasiosa, a tutto concedere, dacché, alla modifica apportata, se ne abbinava una ulteriore

⁸⁶ Così loc. ult. cit.

⁸⁷ Il procuratore generale, difatti, neppure figurerebbe obbligato – o quantomeno allettato – a dare corso all'istanza. Né parrebbe soccorrere, ad ipotetico linimento, un meccanismo analogo a quanto designato *ex art.* 368 c.p.p., in materia di provvedimenti del giudice in tema di sequestro probatorio, ai sensi del quale il pubblico ministero, qualora si motivi per la reiezione del *quid* richiesto dall'interessato, deve corredare con il suo parere l'interpello al giudice. Qui «calzerebbe» bene un'ipotesi siffatta a fronte dell'argomento *a minori ad maiorem*: se la necessità di rendere *opinio* si intravede in un contesto triadico – con l'intermediazione dell'organo di *jus dicere* – del genere dianzi accennato, *idem* dovrebbe verificarsi in un contesto diadico non filtrato tra parte privata ed ufficio dell'accusa. *Manet in alta mente retentum* perché la *littera legis* ciò sembri non consentire.

⁸⁸ Il verbo all'imperfetto, come del resto già segnalato, tradisce il futuro, nel verso che tale *draft* assai plausibilmente giammai si convertirà in legge formale dello Stato.

⁸⁹ Una volta di più stigmatizzabile la tecnica legislativa: al comma 1, invero, l'unico termine *expressis verbis* declinato è quello che attiene all'intervallo entro il quale il procuratore generale decide (*rectius*, dovrebbe decidere) sul da farsi (e il disattento riformatore coniuga al singolare l'operato rinvio *per relationem*). Va da sé che il richiamo dovrebbe valere avendo riguardo al «termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice» (evocato non direttamente sempre al primo comma) onde determinarsi nel solco dell'azione o dell'inazione.

⁹⁰ Ottimisticamente la relazione di accompagnamento al d.d.l. cit. segnala che la «modifica risponde a evidenti finalità acceleratorie e di garanzia, attraverso un meccanismo automatico e certo, basato sulla comunicazione al procuratore generale dell'elenco delle notizie di reato per le quali non è stata esercitata l'azione penale, né richiesta l'archiviazione, entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice,

che, al di là delle incensazioni sui *nova* di cui alla relazione di accompagnamento⁹¹ all'ordito riformistico, ne depotenziava *funditus* gli effetti: mediante un'interpolazione resa sul primo comma⁹² dell'art. 412 c.p.p., l'avocazione *de qua*, da obbligatoria, si sarebbe dovuta tramutare in facoltativa⁹³. Di tal che, prima di motivarsi⁹⁴, il procuratore generale avrebbe potuto attendere all'incirca per un quadrimestre – una discutibile «parentesi inattiva» –, seguita da una tardiva avocazione *ex lege*. Tanto più risultando consequenziale che, laddove fosse stato garantito *ex ante* un certo margine di apprezzamento onde effettuare una determinata attività e, solo in un secondo momento, predisponendosi un imperativo ad agire, ragionevolmente ci si sarebbe motivati nel verso auspicato nell'ultimo istante utile a disposizione (e ciò con buona pace dell'icona dell'obbligatorietà dell'azione penale).

Giusta un profilo collaterale, il meccanismo congegnato viene ad enfatizzarsi per ipertrofismo garantistico a vantaggio degli uffici dell'accusa: il disegno riformistico, per vero, rassicura sulla necessità dell'obbligo motivazionale in capo al provvedimento avocante, non fosse altro perché il decreto *de quo* deve essere trasmesso al Consiglio Superiore, nonché ai procuratori della Repubblica interessati affinché questi ultimi – entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento se procuratori ordinari, entro un termine *prima facie* indeterminato i procuratori distrettuali⁹⁵ – avanzino non meglio precisato reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione (per la cui ri-

già prevista dall'articolo 127 delle... disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Ne risulta un sistema di controlli idoneo a garantire la funzionalità dell'ufficio del pubblico ministero, l'effettività del principio di obbligatorietà dell'azione penale e la tutela degli interessi di natura privatistica che fanno capo all'indagato e alla persona offesa dal reato».

⁹¹ V. nota che immediatamente precede.

⁹² L'art. 6, comma 1, lett. f), n. 1) disegno di legge Alfano commisurava, *in parte qua*, che, al comma 1 (*scil.*: dell'art. 412 c.p.p.), «la parola “dispone” è sostituita dalle seguenti: “può disporre”».

⁹³ Della *ratio* sottesa a detta ultima modifica, è quasi vano aggiungerlo, non v'è traccia nella relazione di accompagnamento *de qua*.

⁹⁴ Fra l'altro, non è dato comprendere perché l'attesa dovrebbe perdurare per centoventi giorni, in quanto, salvo errori ed/od omissioni, di tale *quantum* dilatorio non v'è ulteriore riscontro nel vigente codice di rito penale.

⁹⁵ Ciò alla luce di un *deficit* di coordinamento fra *sedes materiae*: la disciplina del ricorso del procuratore ordinario trova, difatti, singolare collocazione in una legge extravagante (cfr. l'art. 70, commi 6 e 6-*bis*, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, recante «*Ordinamento giudiziario*», come, rispettivamente, modificato ed introdotto dall'art. 10, commi 1 e 2, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, recante «*Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata*, convertito, con modificazioni, in l. 20 gennaio 1992, n. 8); la disciplina del ricorso del procuratore distrettuale trovando invece sistemazione nel 'corpo' dell'art. 371-*bis*, comma 3, lett. h) c.p.p., il

sposta non si delinea scadenza alcuna, ma che, in caso di accoglimento, implica la revoca del decreto di avocazione nonché la restituzione degli atti al pubblico ministero «sconvenientemente» esautorato dalla conduzione delle indagini). Queste schermaglie sono sì funzionali alle dinamiche interne – ed ai buoni equilibri – delle varie procure (tanto più in un assetto gerarchizzato quale quello di specie) ma, nondimeno, tradiscono un vizio di fondo: estromettono i veri protagonisti della partita da ogni dialettica al riguardo. Gli interessati (*id est*, indagato ed offeso), difatti, non possono interloquire sui contenuti del reclamo (neppure per tramite di un labile aggancio a memorie e/o osservazioni eventualmente presentabili), né sono garantiti in tempi rapidi dello scioglimento dell'alternativa azione/inazione (i termini per deliberare, fra l'altro neppure contemplati e difficilmente precisabili *per relationem*⁹⁶, *a fortiori* vengono a caratterizzarsi per la loro ordinarità).

Ma qui la posta in gioco è decisiva, dovendosi vagliare la sussistenza, o meno, di elementi per sostenere l'accusa in giudizio (ovvero che vi sia ragione per mandare ad effetto la domanda di giustizia di cui il pubblico ministero è, simbolicamente, investito): pare allora contravvenire ai più elementari canoni di giustizia predisporre un meccanismo di controllo interno agli uffici requirenti neppure assistito da effettività di *time limits* – tanto più laddove ogni giorno di ritardo nel *solvere* può rivelarsi drammatico per le parti in causa (le quali, non scordiamolo, stanno attendendo un da farsi a termini fisiologici ormai ineluttabilmente esauriti).

Ma neppure scendendo a valle il complesso appare più roseo (rimanendo invariato nell'esito il quesito di partenza); e ciò non tanto per la ricognizione, incontestabile, di un termine 'vuoto' entro cui pare utopistico provvedere (i famigerati trenta giorni) quanto piuttosto per la constatazione, amara, ma ineluttabile, che finanche il pro-

quale, pur nominando il reclamo, non ne condiziona l'esperibilità a termine alcuno. Ora, è ben palese che una esegesi orientata – e, prima ancora, il buonsenso – conduca a ritenere analogicamente spendibile il *terminus a quo* di cui *supra* altresì per il reclamo proposto dai procuratori distrettuali: ciò che impensierisce, pur tuttavia, sta nel fatto che sia le modifiche apportate alla legge di ordinamento giudiziario che il *novum* codicistico sono determinate da un identico formante normativo, ovvero la l. 8/92 testé menzionata. Una *contradictio ab imis* pertanto, ennesima riprova, semmai ve ne fosse necessità, di una tecnica legislativa, a tacer d'altro, biasimevole.

⁹⁶ Vana l'invocazione, ad esempio, in chiave di *tertium comparationis*, dell'art. 121 («*Memorie e richieste delle parti*») del codice di rito penale, ad esclusivo destinatario del cui precetto si frappone l'organo giudicante. «Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni»: così l'art. 121, comma 2, c.p.p.

curatore generale, ad indagini avocate, non dispensi alcunché, lasciando impunemente trascorrere quanto rimesso per decidere. E che non si tratti di preoccupazione oziosa è testimoniato dal *voluit* del legislatore il quale, ancora una volta, sarebbe corso ai ripari (o, meglio, così avrebbe voluto prefiggersi) con il disegno di legge Alfano sulla riforma della giustizia. L'art. 6, comma 1, lett. g) di quell'articolato, difatti, avrebbe inteso aggiungere, ad epilogo dell'art. 413 c.p.p., un comma 2-*bis* così formulato: «Se il procuratore generale non provvede⁹⁷ all'avocazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, ovvero non formula le sue richieste nel termine⁹⁸ di cui al comma 2, la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa dal reato possono richiedere al giudice per le indagini di fissare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione da parte del pubblico ministero delle richieste di cui all'articolo 405, comma 1. Copia della richiesta è depositata presso la procura generale della corte d'appello⁹⁹». Soluzione, questa, improvvida, oltre che non a sufficienza meditata. Improvvida dacché grava le parti di un onere di attivazione del giudice preliminare non del tutto di immediata lettura – oltre a non regolare i nessi di sistema con il precedente art. 412 c.p.p. modificato; non a sufficienza meditata in quanto, ragionando in un'ottica di tipo analogico, istituisce un parallelismo con la disciplina ex art. 409, commi 2, 3, 4 e 5 c.p.p. trascurando che, colà, ad ogni buon conto, il pubblico ministero aveva optato per uno dei due epiloghi di indagine, ovvero per l'archiviazione (che poi ciò non avesse incontrato il *placet* del giudice appare, ai nostri fini, irrilevante), mentre qui l'atteggiamento è letargico, non essendosi pronunziato l'organo requirente in maniera alcuna. Venendone che, già da un profilo teorico, è tutta da inventare un'ingiunzione ad agire g.i.p. *vs.* sostituto procuratore: ma quand'anche ciò fosse concepibile è ancora tutto da vedere se quest'ultimo ottempererebbe (refrattario *ab origine* probabilmente si conserverebbe tale *in limine*). A tacere poi del fatto che, altresì il termine di chiusura fissato dal giudice per le indagini preliminari onde vincere l'inerzia, non risulta presidiato da apposita sanzione per l'evenienza della sua inosservanza. È una rincorsa affannosa alla quadratura del cerchio, insomma – che fra l'altro si nutre di pericolose commistioni tra 'agire' e 'decidere' (*rectius*, tra funzione

⁹⁷ Evento tutt'affatto che occasionale una volta considerato che non si fa assolutamente carico al vertice requirente di dare séguito all'istanza.

⁹⁸ Vicenda, anch'essa, tutt'affatto che insolita stante la disfunzionalità all'obiettivo di quei trenta giorni.

⁹⁹ Nulla di eclatante dalla relazione di accompagnamento al d.d.l. cit. limitandosi questa, *in subiecta materia*, a parafrasare il testo di legge come introdotto.

requirente e funzione giudicante) – la quale fornisce all'interprete solo un'arma spuntata.

Quid iuris, allora? Un punto pare indiscusso: non v'è necessità apparente di coinvolgere organi altri rispetto al pubblico ministero inoperoso – né componenti di vertice dell'organigramma dell'accusa né, tantomeno, estranei all'apparato requirente della magistratura. Trattasi di complicità defatiganti che certo non velocizzano l'iter di risoluzione dell'*impasse*: qui, come già suggerito, quanto in gioco (fuor di metafora, si decide se fare, o no, il processo) è troppo prezioso per essere deputato ai buoni voleri di superiori gerarchici o di colleghi. È sul pubblico ministero recalcitrante che si deve insistere (è costui, a ben vedere, a disporre delle conoscenze di prima mano sulle risultanze operative di indagine): che gli si assegni, di conseguenza, un termine 'impulsivo'¹⁰⁰ – probabilmente modulabile in entità differenziata a seconda che si verifichi un caso facile o un caso difficile (ipotizziamo, a mero titolo esemplificativo, quindici e trenta giorni, rispettivamente) – entro cui manifestare la propria volontà di esercitare l'azione penale (esemplificando: formulazione dell'imputazione, richiesta di rinvio a giudizio, atto propulsivo di ricerca della prova, e via seguitando): qualsivoglia *omissis* vale come *nolle prosequi*. Molto più semplice e, soprattutto, molto più rispettoso del «valore» di cui all'art. 112 Cost.

Una disciplina singolare viene a proporsi per il procedimento innanzi al giudice di pace. Qui, ordinariamente¹⁰¹, il rito si innesta o su sollecitazione della persona offesa con ricorso immediato al giudice (cfr. art. 21 d. lgs. 274/00) o con citazione a giudizio direttamente¹⁰² disposta dal pubblico ministero (cfr. art. 20 d.p.r. 20 d. lgs.

¹⁰⁰ Per il significato di tale vocabolo, da interconnettere a 'repulsivo', v. *supra*, Cap. I, pp. 19-22 del presente lavoro.

¹⁰¹ La connotazione modale è giustificata dal fatto che, alla luce del *novum* normativo di cui agli artt. 20-*bis* e 20-*ter* d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468», come introdotti dall'art. 1, comma 17, lett. b) l. 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», ora è altresì possibile, per la polizia giudiziaria, o chiedere l'autorizzazione «a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace» (cfr. art. 20-*bis* d. lgs. cit.) o formulare «richiesta di citazione contestuale per l'udienza» (cfr. art. 20-*ter* d. lgs. cit.).

¹⁰² È notorio che, prima delle modifiche apportate con art. 17, comma 4, lett. a) e b) d.l. 27 luglio 2005, n. 144, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», convertito, con modificazioni, in l. 31 luglio 2005, n. 155, quella *vocatio* era di spettanza della polizia giudiziaria, presentandosi, di conseguenza, anche *in parte qua*, le identiche asperità alle quali si è fatto denuncia nel testo in ordine al ricorso proposto dalla persona offesa.

274/00): con riguardo alla prima istanza – ma il discorso parrebbe nondimeno generalizzabile alla luce della precedente normativa – il pubblico ministero può fare proprio il ricorso, formulando l'imputazione¹⁰³ o sconfessarlo, a sua volta ritenendolo «inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio» (cfr. art. 25, comma 2, d. lgs. 274/00); ad ulteriore controllo deve disporsi il magistrato onorario il quale, a fronte dell'immediatamente a seguire art. 26 d. lgs. 274/00, provvederà a norma dei commi *de quibus*¹⁰⁴ anche – ed in ciò sta la ragione del nostro interesse – «se il pubblico ministero non ha presentato richieste» (art. 26, comma 1, d. lgs. cit.). La dottrina, in merito, si è affaticata a dirimere il conflitto fra il pubblico ministero che «rimanga inerte o dia parere negativo alla *vocatio in iudicium*» ed il giudice di pace che «ritenga egualmente, sulla base del ricorso immediato, delle fonti di prova addotte e dei documenti depositati, che l'addebito prospettato dal privato sia meritevole del vaglio dibattimentale¹⁰⁵» trascurando, invero, il profilo che più ci sta a cuore. Di modo che si registravano oscillazioni preoccupanti ritenendo, da un lato¹⁰⁶, che, a fronte di una mancata determinazione ad opera dell'esercente la domanda di giustizia, si potesse configurare un'azione penale privata¹⁰⁷ ipotizzandosi, a tale riguardo, una sorta di silenzio-assenso¹⁰⁸ del pubblico ministero e, dall'altro¹⁰⁹, che si dovesse accettare la sussistenza

¹⁰³ Quantunque il titolare dell'azione penale possa altresì modificare l'addebito come descritto nell'atto propositivo di cui all'offeso (cfr. art. 25, comma 2, d. lgs. cit.).

¹⁰⁴ Ovvero disponendo la trasmissione del ricorso al pubblico ministero quando esso ritenga o inammissibile o manifestamente infondato (art. 26, comma 2, d. lgs. cit.) o «presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice» (art. 26, comma 3, d. lgs. cit.) oppure restituendo gli atti al ricorrente allorché, con ordinanza, dichiara la propria incompetenza territoriale (art. 26, comma 4, d. lgs. cit.).

¹⁰⁵ Così G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 264.

¹⁰⁶ Per i fautori di siffatto indirizzo cfr., *ex multis*, P. TONINI, *La nuova competenza penale del giudice di pace: un'alternativa alla depenalizzazione*, in *Dir. proc. pen.*, 2000, p. 930 e C. PANSINI, *Contributo dell'offeso e snodi procedurali*, Cedam. Padova, 2004, p. 206.

¹⁰⁷ In ciò supportati da talune indicazioni di cui alla legge delega: cfr. art. 17, comma 1, lett. c) l. 24 novembre 1999, n. 468, recante «*Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale*»

¹⁰⁸ Per detta teorica v., ad esempio, G. TRANCHINA, *I procedimenti per i reati di cognizione del tribunale monocratico e del giudice di pace*, in D. SIRACUSANO, A. GALATI, G. TRANCHINA e E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, vol. II, Giuffrè, Milano, 2004, 4ª ed., p. 429.

¹⁰⁹ Per i propugnatori di questa veduta cfr., *ex multis*, M. CAIANIELLO, *Poteri dei*

di una deroga¹¹⁰ al canone del *ne procedat iudex ex officio*. Ci ha pensato la Corte costituzionale¹¹¹ a ricondurre la *querelle* entro binari più ortodossi, limitandosi ad ammonire – trattandosi di ordinanze interpretative e non di sentenze ablativo – che «il giudice *a quo*, individuando come unica possibile soluzione quella di imporre direttamente al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione, non consider[i] che la stessa giurisprudenza di legittimità ha prospettato, in via interpretativa, varie soluzioni per fare fronte alla asserita situazione di paralisi in cui verrebbe a trovarsi il procedimento, non esclusa la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda con le forme ordinarie¹¹²».

La soluzione adottabile, quindi, riposerebbe nel restituire gli atti al pubblico ministero: ma con ciò, inesorabilmente, il cerchio si chiude. Non è chi non veda, difatti, che si tornerebbe nell'imbuto *supra* evidenziato – e denunciato – allorché l'organo di accusa manifesti significativa inerzia al proposito. Anche qui si dovrebbe supplire per tramite dell'avocazione, ex art. 412 c.p.p., in capo al procuratore generale presso la corte di appello, ma ciò potrebbe ottenersi solo con un'informativa *ex ante* sulla falsariga di quanto disposto, per il giudizio ordinario, all'art. 409, comma 3¹¹³, c.p.p. – e se tale istituto si dimostra, in astratto¹¹⁴, compatibile con il procedimento di pace, ben più ostico si rivela fissarne le coordinate operative in concreto; né sembrano, del pari, *in toto* appaganti le ulteriori opzioni raccomandate da sensibile dottrina¹¹⁵. L'ennesima conferma, semmai ve ne fosse

privati nell'esercizio dell'azione penale, Giappichelli, Torino, 2003, p. 188 ss. e A. SCALFATI, *La fisionomia mutevole della persona offesa nel procedimento penale di pace*, in *Dir. proc. pen.*, 2003, p. 1192.

¹¹⁰ Fra l'altro, non sconosciuta alla «microstoria» processualpenalistica: basti riflettere, in merito, sul procedimento pretorile di cui all'abrogato codice del 1930 ed all'articolata ricostruzione di F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, Jovene, Napoli, 1994, p. 183 ss.

¹¹¹ Corte cost., ordd. 28 settembre – 4 ottobre 2005, n. 361 e 28 settembre – 7 ottobre 2005, n. 381, entrambe in www.giurcost.org.

¹¹² Corte cost., ord. 381/05, cit.

¹¹³ Il che, fra gli Autori, appare fortemente discusso. Per talune posizioni contrapposte v. H. BELLUTA, sub art. 17, in AA.VV., *Giudice di pace e processo penale. Commento al D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e successive modifiche*, diretto da M. CHIAVARIO ed E. MARZADURI, Giappichelli, Torino, 2002, p. 155 e G. ICHINO, *La fase delle indagini preliminari nei reati di competenza del giudice di pace*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 95.

¹¹⁴ Cfr. la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 1, d. lgs. 274/00, là dove si esige l'osservanza delle norme contenute nel codice di procedura penale «in quanto applicabili».

¹¹⁵ Cfr. G. VARRASO, *op. cit.*, pp. 174-175, nota 31 e pp. 274-275, nota 266, ove

ancora bisogno, che, se non si agisce sull'inquirente riottoso, lo stallo fra agire e non agire si eternerebbe *ad infinitum*.

3.3. (segue). III. Il giudice

2C) Infinitamente più faticosa, salvo un recente *coup de théâtre* giurisprudenziale, l'ultima veduta da analizzare, ovverosia la compatibilità dell'impianto delineato con le attività rimesse all'organo giurisdizionale. Finora ci si è difatti orientati giusta il pre-giudizio, etimologicamente inteso, che le disposizioni scandite *una tantum* dal codice in ordine ai termini processuali penali (cfr. artt. 172 – 176 c.p.p.) valessero in esclusiva con riguardo alle parti private e al pubblico ministero, denunziandosene per vero l'inapplicabilità laddove si assumesse a *tertium comparationis* l'organo di *jus dicere* (o, meglio, non si è ancora preso partito al riguardo). Ora, nessun argomento deve rappresentare un tabù: non fosse altro perché anche il giudice, nel suo operare quotidiano, vive di, e nel, tempo¹¹⁶, il cui mancato rispetto non può certo condonarsi solo a fronte del ruolo ufficialmente rivestito. A soccorso autorevole della necessità di rimeditare *quid* largamente accreditati si candida, come innanzi premesso, un dirompente *novum* giurisprudenziale¹¹⁷ mediante il quale, nel regolare materia solo affine ma pur sempre inerente alla dogmatica dei termini, le Sezioni Unite della Cassazione penale tracciano *ex novo* i limiti definitori di quel comparto normativo (benché in ottemperanza alla linea-guida *ne eat judex ultra petita partium*).

Prima la massima, poi la vicenda fattuale. «La regola per cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, posta nello specifico nell'art. 172, comma 3, cod., proc. pen., si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce perciò anche al termine per la redazione della sentenza. Nei casi in cui, come nell'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., è previsto che il termine assegnato per il compimento di una attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a cadere al primo

si sponsorizza, pur nella consapevolezza dell'ostilità giurisprudenziale, l'evenienza, ed il riconoscimento, di un conflitto analogo di competenza, *ex art.* 28, comma 2, c.p.p., fra giudice e pubblico ministero.

¹¹⁶ E di come esso viene a plasmarsi: dinamiche di udienza e connesse fissazioni, intermezzi da lasciare trascorrere, scadenze a cui ottemperare, e via seguitando.

¹¹⁷ Cass. S.U., 10 gennaio 2012, Rossi, in http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SezioniUnite.asp#155_01_12.zip.

giorno successivo non festivo determina lo spostamento altresì della decorrenza del termine successivo con esso coincidente». In un contesto dominato da un atteggiamento temerariamente ostruzionistico¹¹⁸ di un operatore del diritto¹¹⁹ imputato di truffa aggravata e tentata truffa aggravata, stante la complessità della motivazione da redigere il giudice di appello aveva riservato il deposito di quest'ultima nel termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo¹²⁰, termine che spirava in un giorno festivo, ovvero nel lunedì di Pasqua 2009; lo-devolmente rispettata quella scadenza, da essa decorrevano i quarantacinque giorni entro cui era consentito impugnare [ex art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c c.p.p.) – termini una volta tanto presidiati con efficace sanzione processuale a fronte di una loro, eventuale, inosservanza (cfr. art. 585, comma 5, c.p.p.). Uno fra i difensori avvicendatisi nel *legal team* dell'imputato ricorreva presso la Corte di cassazione depositando l'atto in data 29 maggio 2009, ovvero il qua-

¹¹⁸ Solo per esemplificare: il Rossi, nel giudizio di primo grado, era stato assistito da ben otto difensori, in sequenza o rinunciati al mandato o dimessi dall'interessato: le ultime cinque evenienze *de quibus* erano intervenute dopo le conclusioni delle parti, le ultime quattro addirittura erano successive alla rinuncia alla replica ad opera del pubblico ministero. Chiaro l'obiettivo di spuntare la prescrizione: «le rinunzie depositate dal Rossi sono identiche nel riferirne la ragione alla scarsità di tempo, ma i difensori sostituiti e i nuovi nominati non sono mai comparsi e non risulta accettazione delle nomine fatte in udienza...; di fatto dopo l'ultimo rinvio per termini a difesa il processo è slittato di oltre re mesi e mezzo...; per tutte le udienze impiegate, dopo la conclusione della discussione... e la revoca dell'ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen...., ad accondiscendere alle richieste di termini a difesa dei nuovi difensori, l'unica attività svolta è stata ascoltata e riascoltare il Rossi che chiedeva di rendere spontanee dichiarazioni, e acquisire sue ulteriori memorie». Inevitabile la risposta stizzita del giudice di merito – termini a difesa vieppiù ridotti nel loro ammontare (il primo di dieci giorni, il secondo di sette, il terzo di tre, il quarto di uno) fino a collassare in un diniego radicale a fronte di una quinta istanza – nonché, da ultimo, il sacrosanto principio di diritto: «..., né il rigetto della richiesta finale di termini a difesa né i rinvii per un numero di giorni inferiori rispetto a quelli indicati dall'art. 108 cod. proc. pen.» (non inferiore a sette giorni il congruo termine, «per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento», di assegnazione al nuovo difensore: *n.d.a.*) «hanno prodotto alcuna nullità, non avendo determinato una reale lesione del diritto di difesa dell'imputato o di altri suoi diritti fondamentali». Il tutto inframmezzato da una pretestuosa istanza di ricasazione del giudicante, dichiarata inammissibile dalla corte d'appello, e da un siparietto grottesco in quanto il Rossi, avvistato in cancelleria dai carabinieri che intendevano notificargli il verbale di rinvio dell'udienza già fissata, «si era dato a precipitosa fuga».

¹¹⁹ Tristemente Antonio Rossi era iscritto all'albo degli avvocati.

¹²⁰ Le *regulae juris* al proposito sono individuate all'art. 544 c.p.p., dall'infelice Rubrica «Redazione della sentenza». Per le decorrenze *ad gravamina*, e i correlati termini *a quibus*, v. l'art. 585 c.p.p.

rantaseiesimo giorno a muovere dal *terminus a quo* (festivo) di cui *supra*¹²¹.

Ora, appare eccentrico alle coordinate della presente trattazione scandagliare i fondamenti che consigliarono una tale attesa, ovvero se fu prudente discernimento alla luce di un *hard case* o se si trattò di predominanza di ragioni utilitaristiche¹²²: certo è che il profilo di diritto non appariva di breve valore. Se si fosse dovuto calcolare il termine per impugnare come decorrente dal giorno festivo che coincideva con la scadenza del termine, stabilito dal giudice, per il deposito della sentenza, il ricorso sarebbe difatti risultato tardivo (e quindi inammissibile); qualora «la data di decorrenza [avesse dovuto] essere riferita al primo giorno non festivo successivo», esso, invero, sarebbe stato tempestivo (ovvero ammissibile). Probabilmente il conflitto giu-

¹²¹ Trattasi di una condotta che si inserisce a pieno titolo in quella strategia, già evidenziata, volta a funzionalizzare le opportunità difensive ad una fuga dall'accertamento di responsabilità: è la, sempre di più inquietante diffusione, prospettiva dell'abuso del processo. Novità assoluta, a quanto consta, l'opzione delle Sezioni unite penali di dedicare un apposito «capo» della parte motiva del *decisum* a tale *aberratio*; 'marmoreo' lo *stilus curiae*. «... l'avvicendamento di difensori, realizzato a chiusura del dibattimento secondo uno schema reiterato non giustificato da alcuna reale esigenza difensiva, non [ha] altra funzione che ottenere, come le eccezioni di nullità manifestamente infondate... e la ricsuzione dichiarata inammissibile, una dilatazione dei tempi processuali»; «[l]o svolgimento e la definizione del processo di primo grado sono stati insomma ostacolati da un numero esagerato di iniziative difensive... che, essendo in concreto del tutto prive di fondamento e di scopo conforme alle ragioni per cui... sono riconosciute, hanno realizzato un abuso del processo», *id est*, «specificamente di abuso degli strumenti difensivi del processo penale per ottenere non garanzie processuali effettive o realmente più ampie, ovvero migliori possibilità di difesa, ma una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali». Implacabile l'epilogo: *se* «l'abuso del processo consiste... in un vizio, per sviamento, della funzione; ovvero, secondo una più efficace definizione riferita in genere all'esercizio di diritti potestativi, in una frode alla funzione», *allora* «l'imputato che ha abusato dei diritti o delle facoltà che l'ordinamento processuale gli riconosce» (frode realizzata per tramite delle condotte summenzionate), «non ha titolo per invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti». Per chi volesse approfondire cfr. G. ROMEO, *Le Sezioni unite decidono sui termini processuali (e, nell'occasione, su abuso del processo, truffa, abuso di ufficio ed altro ancora)*, in www.penalecontemporaneo.it/novita_legislative_e_giurisprudenziali/4-/1152, nonché la pionieristica, ed esaustiva, monografia di E.M. CATALANO, *L'abuso del processo*, Giuffrè Milano, 2004.

¹²² Qui si adombra la ormai ben nota classificazione, risalente a Luigi Ferrajoli, fra intento puramente dilatorio ed intento occasionalmente dilatorio, volto, il primo, a «sabotare il processo con pratiche... palesemente dirette al solo scopo di impedirne lo svolgimento» così ID., *Commento*, in AA.VV., *Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto*, a cura di G. ZANETTI, Carocci, Roma, 2003, p. 144. Sul punto v. le sempre illuminanti riflessioni di P. FERRUA, *Il 'giusto processo'*, Zanichelli, Bologna, 1ª ed., 2005, pp. 64-66.

risprudenziale, più apparente che effettivo, non avrebbe dovuto impegnare le Sezioni Unite¹²³: comunque sia, due gli scenari prospettabili giusta che si interpretasse nella sua nudità espressiva o in un contesto sistematicamente organico quanto dettato *ex art.* 172, comma 3, c.p.p. Presa *at face value*, quest'ultima norma non ammette repliche: se *per explicans* si autorizza la proroga per un termine finale che spiri in giorno festivo, *per implicans* si nega una pari vicenda allorché quel termine sia iniziale o intermedio. Tutto vero: ma qui non è dato leggere come stante a sé quell'ultimo disposto giacché «il caso in esame non concerne... l'autonoma decorrenza d[i] termini stabiliti a giorni, ma piuttosto... il modo d'operare» della *regula juris* di cui *supra* «quando a venire in considerazione siano i termini ad impugnare che decorrono... da quelli assegnati... per il deposito della sentenza; ovvero sia l'individuazione del *dies a quo* allorché questo coincide per legge e senza che intervengano sospensioni¹²⁴, «con il *dies ad quem* di un altro termine stabilito a giorni¹²⁵». Fra le due demarcazioni viene allora ad originarsi un nesso intimistico a tal punto forte che le sorti della prima non possono che versarsi sulla seconda: altrimenti detto, unicamente una scissione tra calendario comune e calendario processuale (l'organo di legittimità preferisce, dal canto suo, interloquire di 'piano naturalistico' e di 'piano normativo') giustifica una decorrenza autonoma dei flussi temporali in questione¹²⁶.

¹²³ Così, alla luce dell'analisi dei precedenti evocati dall'ordinanza di rimessione, G. ROMEO, *op. ult. cit.*

¹²⁴ Queste, prefigurate da apposite *regulae juris*, «comporta]no una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l'inizio del secondo»: Cass. S.U. 10 gennaio 2012, Rossi, *cit.* Per un'evenienza conclamata v. *infra*, *sub* nota 126.

¹²⁵ Cfr. Cass. S.U. 10 gennaio 2012, Rossi, *cit.*, che inoltre rassegna: una cosa «è un normale termine processuale giorni al quale, in assenza di una diversa disposizione normativa, non possono che applicarsi, per individuarsi il momento di decorrenza, le regole generali dell'art. 172» c.p.p.; situazione ben diversa (ed è quella che ci occupa) allorquando «l'inizio del termine non è autonomo e fisso, nel senso che non coincide con una data autonomamente fissata o con un accadimento, verificatosi in una certa data fenomenologicamente determinata, considerato nella sua materialità; ma va correlato alla scadenza di altro termine a giorni ed ha, per tale ragione, natura mobile e derivata da altro momento che va individuato in base a un criterio composito, fatto di calcolo materiale e regola giuridica, che è nel caso in esame il termine per il deposito della sentenza».

¹²⁶ È ciò che accade alla luce del fenomeno della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, come regolato dall'omonima l. 7 ottobre 1969, n. 742. Per insegnamento costante delle Sezioni Unite – v. Cass. S.U. 19 giugno 1996, Giacomini, in *Ced Cass.* n. 205335 – «il giorno di inizio del termine per impugnare non coincide più con il giorno in cui viene a cadere il termine fissato per legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, perché questo, a differenza del-

L'esito rappresentato può trovarci concordi¹²⁷ ma, è agevole supporlo, anche per prevenire facili obiezioni, esso serve a poco, se non è dato estraniarne 'tratti distintivi' onde adattarli ai nostri, diversi, obiettivi: proviamo, allora, ad inoltrarci nel sentiero considerato. Due enunciati direttivi sembrerebbero caratterizzarsi per diffusa fecondità: 1) «Nessuna indicazione normativa consente di limitare la portata del disposto dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. ai soli atti o attività delle parti... La regola della proroga del termine che cade in giorno festivo al primo giorno immediatamente successivo non festivo, risponde, per altro, a principio generale...»; 2) «[n]eppure esiste alcuna ragione extratestuale che giustifichi la limitazione della sfera d'applicazione della norma in esame alla sola attività delle parti. Anche il giudice, come le parti, dipende, per il deposito dei suoi atti dagli uffici di cancelleria. Ove l'ultimo giorno in tesi utile coincida con un giorno festivo, la chiusura degli uffici comporterebbe, per il giudice nello stesso modo che per le parti, l'impossibilità materiale di fruire dell'ultimo giorno utile». Parametriamone i contenuti ai nostri fini.

3.3.1 (segue): le potenzialità sottese ad un recente intervento delle Sezioni Unite penali

1A) «Nessuna indicazione normativa consente di limitare la *natura perentoria dei termini processuali penali* ai soli atti o attività delle parti... La regola della *sanzionabilità dell'inosservanza del termine assegnato* risponde, peraltro, a principio generale...»; 2A) «neppure esiste alcuna ragione extratestuale che giustifichi la limitazione della sfera d'applicazione della norma in esame alla sola attività delle parti. Anche il giudice, come le parti, *deve soggiacere ad un principio di autoresponsabilità in materia*. Ove l'ultimo giorno in tesi utile per agire, o per non agire, sia invano decorso, per il giudice, nello stesso modo che per le parti, è *possibile essere rimesso in termini per fatto incolpevole*» (in corsivo le interpolazioni apportate). Generalizzare può sì essere il portato di ragionamenti affrettati: nondimeno, le equazioni tracciate sembrano difficilmente confutabili. L'imperatività di cui su-

l'altro, non é soggetto alla sospensione prevista dall'art. 1 l. cit.»: venendone che, «ove il termine per la redazione della sentenza venga a collocarsi in detto periodo, la regola della decorrenza giuridica non determina coincidenza naturale di date, perché, intervenendo l'ulteriore regola della sospensione feriale, il termine per proporre impugnazione inizia a decorrere autonomamente a decorrere dalla fine del periodo di sospensione».

¹²⁷ Anche se, fondandosi la reprimenda dei giudici di legittimità, più che sulle censure di cui all'abuso del processo, sull'effettività del pregiudizio sofferto dal dolgiante, potrebbero adombrarsi scenari inquietanti per la tenuta della *rule of law* (alle nostre latitudini, del 'principio di legalità').

pra dovrebbe rispondere ad un principio generale; né parrebbe sussistere alcuna ragione extratestuale (*id est*, un interesse antagonista da tutelare) che ne limiti la sfera di operatività alle sole parti private. Vediamo, di conseguenza, di individuare i nodi controversi della disciplina che si addensano, *ratione materiae*, nelle prossimità dell'istituto della motivazione ritardata, *ex officio judicis*, del provvedimento che chiude fasi, o gradi, entro cui si decide.

Ora, quantunque sia vero che, stante stesura particolarmente complessa, «il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine» aggiornato *ex lege*, «può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia» (arg. *ex art.* 544, comma 3, c.p.p.), del pari corrisponde al reale che, dell'ipotetica... ma non troppo, violazione del menzionato *time-limit* lungo, non è dato chiedere conto endoprocessualmente¹²⁸. *Rebus sic stantibus*, che si tratti, ad ogni evenienza, di un nervo scoperto è avvertito in sedi più che qualificate: in occasione della cerimonia inaugurale dell'Anno giudiziario 2011, il Primo Presidente della Corte di Cassazione difatti raccomandava «un incremento delle complessive capacità produttive dei magistrati, in particolare attraverso l'adozione di **tecniche di redazione delle motivazioni delle sentenze**» (in grassetto nell'originale: *n.d.a.*) «e degli altri provvedimenti decisionali... improntate a maggiore sinteticità, che consentano la più ampia diffusione nella prassi giudiziaria del principio opportunamente espresso dall'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2. 7.2010 n. 104¹²⁹), secondo cui «*il giudice... redig[e] gli atti in maniera chiara e sintetica*»¹³⁰⁻¹³¹» (in corsivo nell'originale: *n.d.a.*). Tanto più ciò, riprendeva il Presidente Lupo, una volta che si fosse perlustrata l'opportunità «di estendere, nel processo penale, la non necessità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, facendone decorrere il termine di impugnazione da una data legalmente prefissata, una volta che entro quella data sia

¹²⁸ Sia ben chiaro: un giudizio disciplinare strutturato e non soltanto minacciato si qualificerebbe con (e per) ben altra incisività; ma l'esplorazione di siffatta prospettiva trascende i limitati orizzonti di questo elaborato.

¹²⁹ Recante «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

¹³⁰ Così E. LUPO, *op. cit.*, p. 219.

¹³¹ Dandosi invero conto, in prosieguo d'opera, dell'avviata sperimentazione «in corso nella Corte di cassazione civile in ordine all'adozione di un modello di sentenza (o di ordinanza a contenuto decisorio) "a motivazione semplificata", con riferimento ai vizi di motivazione o con mero richiamo dei precedenti conformi in caso di prospettazione di questioni giuridiche già risolte dalla giurisprudenza consolidata della Corte»: così *Id.*, *op. e loc. ult. cit.*

stato già depositato il provvedimento da impugnare. Il legislatore, nel 1991, ha ridotto il termine per il deposito delle sentenze da trenta a quindici giorni, nella illusoria previsione che, in tal modo, si accelerassero i tempi di redazione delle sentenze. Ciò ha di riflesso prodotto la conseguenza che in ogni caso (statisticamente ragguardevole) in cui l'estensore non sia in grado di rispettare tale ristretto termine, del deposito della sentenza debba essere dato avviso alle parti che hanno diritto di impugnazione mediante apposita notifica, con conseguente appesantimento della procedura e possibile causazione di irregolarità¹³²». Eccellente: ma ad uno sguardo meno superficiale non può nascondersi che focalizzare, in chiave aberrante, su 'metodi e tecniche' del buon *redde rationem* non è altro che circumnavigare, in luogo di risolvere, la denunziata prospettiva. Emblematiche le parole dell'illustre magistrato: necessità di «una data legalmente prefissata», ad obiettivo l'accelerazione di «tempi di redazione delle sentenze»; impossibile – o quantomeno di accentuata difficoltà – rispettare i *time limits* normativamente imposti.

Tanto premesso, sembra più immediato, e diretto, fissare un termine e, poi, garantirne l'effettività dotandosi di puntuale corredo sanzionatorio a fronte delle inosservanze verificatesi. Anche perché reclamare 'chiarezza e sinteticità' è un *wishful thinking* che, a parole, tutti mostrano di asservire ma che, a ben vedere, urta sensibilità invalse nella prassi¹³³; e inoltre, a che *pro* dolersi di scadenze disattese quand'anche dell'ipotetico *novum* manco si predispongano le coordinate minime di normazione (per intendersi, durata ed effetti)? Ciò appurato, tentiamo di validare le nostre proposte. Ad esordio, nulla sembrerebbe ostare a rimettere la disciplina dei termini¹³⁴ ai giudici: affidare l'incombenza al singolo magistrato giudicante potrebbe addirittura rivelarsi più funzionale ai nostri obiettivi. A ben vedere, è l'organo che procede a tenere il polso della situazione, conoscendo nei dettagli le necessità dell'accertamento (e, di conseguenza, quella di eventualmente dilazionare, per un *tot* indicato, la redazione della parte motiva della sentenza) più che un legislatore, per *habitus* mentale (e non solo), vincolato a provvedere giusta movenze generali ed astratte. Potrebbe allora ipotizzarsi una motivazione differita – *ex of-*

¹³² Cfr. E. LUPO, *op. cit.*, pp. 222-223.

¹³³ Tendenza inveterata a discettare, nella parte motiva, *de omni re scibili, arbor* classificatorio-retorico piuttosto che argomentativo-persuasivo nella selezione della narrativa di riferimento, e via seguitando.

¹³⁴ Il Primo Presidente della Corte di cassazione, si ricorderà, suggeriva di fare decorrere il «termine di impugnazione da una data legalmente prefissata»: così E. LUPO, *op. cit.*, p. 222.

fficio judicis – non eccedente trenta, o sessanta, giorni, a seconda che si tratti di casi *soft* o *hard*¹³⁵, da specificare, nella sua entità, in una con la *ratio* impeditiva della motivazione contestuale, al momento della lettura del dispositivo in udienza (o in camera di consiglio¹³⁶).

3.3.2. (segue): il controllo sull'inosservanza del termine di deposito della motivazione differita

Ma ciò identifica solo la parte emersa dell'*iceberg*: che fare allorquando il giudice impunemente¹³⁷ oltrepassi la soglia di eccedenza non è ancora stato rivelato, per vero. È questa volta a soccorrere, non giusta il profilo della tipologia dei rimedi ma in ordine all'improcrastinabilità nel farvi applicazione, è una recente pronunzia della Corte EDU. In una vicenda *versus* la Convenzione elvetica¹³⁸, un ricorrente, fra l'altro, si doleva del fatto che una Corte suprema cantonale, nel confermare l'esito di cui al giudizio di primo grado, avesse sì provveduto a rendere noto, nell'immediatezza del verdetto, formula terminativa e *quantum* sanzionatorio ma che, del pari, non avesse ottemperato all'obbligo di notifica della parte motiva entro i termini di legge, sopperendovi con cospicuo ritardo (quindici mesi in luogo dei fissati sessanta giorni). Interposto ricorso dinnanzi al Tribunale federale svizzero, *in parte qua* veniva a controbattersi che, incontestato lo sfioramento dei termini *de quibus* – e non si vede come altrimenti ci si sarebbe potuti disporre –, pur tuttavia sussistevano validi motivi per giustificare l'operato del giudice inadempiente: nell'ordine, l'eccessiva onerosità del carico pendente, la complessità del caso, la necessità di un'articolata stesura della motivazione. Tanto più che, a fronte dell'entità della condanna pronunciata (quindici anni di reclusione), un pur si voglia *dépassement du délai* «non sarebbe risultato idoneo a determinare pregiudizi significativi per l'interessato¹³⁹».

¹³⁵ Un'adeguata linea di displuvio potrebbe, al riguardo, essere offerta dagli elenchi o di cui agli artt. 51, comma 3-*bis* ed adiacenze o di cui all'art. 407, comma 2, lett. da *a*) a *d*) del codice di rito penale.

¹³⁶ Nella quale ultima evenienza i diretti interessati, non presenti o non ritenuti tali, dovranno essere notificati con il mezzo tecnico ritenuto più idoneo alla bisogna (arg. ex art. 148, comma 2-*bis*, c.p.p.) – a meno che, beninteso, non abbiano dichiarato *expressis verbis* di rinunziarvi.

¹³⁷ Tanto per esemplificare, nella sentenza a Sezioni Unite sui termini processuali penali (Cass. S.U. 10 gennaio, 2012, Rossi, *cit.*), all'udienza del 29 settembre 2011 consegue il deposito nella data di cui al parentetico tondo: ben più di novanta giorni, quindi. Piaccia o non piaccia, anche questo è un abuso del processo!

¹³⁸ Werz c. Suisse, 17 dicembre 2009, n. 22015/05, in <http://cmisep.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=werz%201%2022015/05&sessionid=99577594&skin=hudoc-en>.

¹³⁹ Werz c. Suisse, *cit.*, § 28.

Il giudice dei diritti umani, alla luce della sua giurisprudenza consolidata, respinge l'impostazione di cui allo Stato convenuto: nel dettaglio ciò che maggiormente conforta, pur tuttavia, sta nel fatto che, proseguendo il discorso, la Corte segnala come, a differenza di quanto avvertito dal tribunale elvetico, nulla osta a che «ne derivi, per conseguenza, uno "sconto pena" rispetto a quel che è stato irrogato...». Anzi, proprio avere constatato l'inosservanza del parametro della ragionevole durata, stante il disposto *ex art. 6, § 1, CEDU*, dovrebbe «importare un'assoluzione, una riduzione di pena, un ristoro indennitario o l'«abbattimento» delle spese processuali¹⁴⁰ – una volta osservato, inoltre, che i ritardi non dovrebbero compromettere né l'efficacia né la credibilità dell'amministrazione della giustizia¹⁴¹.

Rafforzati da questo autorevole supporto, pensiamo che l'esito non possa che impostarsi *secundum eventum litis*, ovvero a fronte della pronuncia di una sentenza di condanna oppure di una sentenza di assoluzione o di proscioglimento. Il che, fra l'altro, consente di archiviare talune obiezioni che potrebbero essere immediatamente opposte. Come già anticipato *ex ante*¹⁴², difatti, il mancato rispetto del termine per motivare non può importare un divieto di *reddere rationem* oltre quella scadenza¹⁴³ – e qui non tanto perché si impedirebbe l'esercizio di un «atto essenziale della giurisdizione¹⁴⁴» quanto piuttosto perché si costringerebbero i diretti interessati ad attendere *sine die* per presentare gravame o ricorso per cassazione. Altrimenti detto, se si ritiene che, nelle evenienze *de quibus* sia opportuno sanzionare il ritardo, è necessario individuare un *quid* che non impatti su diritti quesiti, o su aspettative, di terzi incolpevoli. Una volta accertata la colpevolezza al di là del ragionevole dubbio (cfr. art. 533, comma 1, primo periodo, c.p.p.), e fissata la conseguente sanzione, ogni sfioramento non può che recuperarsi agendo sull'entità del *quantum* di pena: per ogni giorno *ultra terminis*, un giorno in meno di reclusione o di arresto (e lo stesso, quantunque con doverosi adatta-

¹⁴⁰ Werz c. Suisse, cit., § 45.

¹⁴¹ Werz c. Suisse, cit., § 44.

¹⁴² V. *supra*, Cap. II, pp. 48-49.

¹⁴³ Del resto, a nostro modo di vedere, trattasi di una vicenda assimilabile a quella tratteggiata a fronte dell'intervenuta inefficacia dell'ordinanza che avesse disposto una misura coercitiva, una volta che il tribunale del riesame non si fosse pronunciato entro gli stretti termini previsti *ex art. 309, commi 9 e 10, c.p.p.*: l'organo giudicante ben può emettere la propria decisione *ultra terminis* – a fini ulteriori da quelli che attengono alla sopravvivenza del provvedimento cautelare –, ciò nulla rilevando all'obiettivo del riacquisto della libertà personale.

¹⁴⁴ B. NACAR, voce *Termini II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur. Aggiornamento*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2007, pp. 2-3.

menti, potrebbe valere altresì avuto alla pena pecuniaria, organizzando idonee tabelle compensative su ‘tassi di cambio’ giornalieri)¹⁴⁵. Una sorta di fungibilità *sui generis*, tra ritardi ed importi, dal beneficio innegabile: forte deterrenza all’osservanza dello scadenziario (fra l’altro, pattuito dal giudice) e prospettiva autoresponsabilizzante per la gestione ordinaria delle proprie incombenze. E, del resto, in tali evenienze, chiaramente delineabili come eccezionali – e pertanto non suscettibili di applicazione analogica –, già la Corte Europea dei Diritti Umani legittima che la riduzione di pena possa figurarsi quale *redress* ai sensi e per gli effetti *supra* contemplati¹⁴⁶.

Si va invece in ben altra sofferenza quando il giudizio sulle responsabilità epiloghi in una pronuncia di, più o meno marcata, estraneità ai fatti (assoluzione ovvero proscioglimento nel merito) o di esistenza di una condizione ostativa del procedere (giustappunto, proscioglimento *tout court*): qui non è lecito trasformare il contenuto liberatorio nel corrispondente punitivo (non fosse altro perché sarebbe l’incolpevole a patire la neghittosità altrui), né sottoscrivere una formula terminativa di minore ampiezza di quella di cui al letto dispositivo (non fosse altro giusta il profilo dell’efficacia extrapenale del *decisum*¹⁴⁷). Ogni mozione proponenda, allora, pecca, se non altro, di caducità: è giocoforza procedere al buio, nella consapevolezza della transitorietà di quanto suggerito. Con il che, a mero titolo dubitativo, potrebbe immaginarsi un meccanismo giusta cui, al pubblico ministero e, soprattutto, al danneggiato dal reato costituitosi parte civile, sia rimessa la valutazione circa l’opportunità di rendere una dichiarazione di gravame, o di ricorso, anticipata¹⁴⁸ (*scil.*: in difetto,

¹⁴⁵ Certo non nascondiamo che un’impostazione del genere potrebbe suscitare qualche disagio avuto riguardo alle funzioni riconosciute alla pena – *in primis*, quella tendenzialmente rieducativa *ex art. 27*, comma 3, Cost. Una modifica di tale natura, allora, non potrebbe che passare per il filtro del legislatore.

¹⁴⁶ V. *supra*, Cap. III, pp. 98-103.

¹⁴⁷ L’art. 652 c.p.p., difatti, vincola il giudice civile, o il giudice amministrativo, «quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di un diritto», rimanendo estranee a tale prospettiva ulteriori formule sì esoneranti nel giudizio penale ma non dispensanti nel successivo giudizio per le restituzioni e/o il risarcimento del danno (si mediti, tanto per esemplificare, sulla causa di giustificazione dello stato di necessità *ex art. 54 c.p.*, operativa in sede penale ma di libero accertamento in sede civile).

¹⁴⁸ Un istituto consimile, benché motivato da ragioni eccentriche a quanto *supra* addotto (per l’*imprinting* di riferimento v., difatti, l’art. 199 c.p.p. 1930, in ordine al quale cfr. G. GIOSTRA, sub *art. 199 c.p.p. abr.*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. CONSO e V. GREVI, Cedam, Padova, 1987, pp. 656 – 658) era nondimeno contemplato dall’art. 568-*bis* c.p.p., come volevasi in-

provvisorio, di motivi) che evidenzi l'intento *pro futuro* di impugnare¹⁴⁹. Anche perché – è la stessa giurisprudenza di legittimità a sottoscriverlo – nulla osterebbe ad impugnare prima del deposito della motivazione «se le censure dedotte si riferiscono ad aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo, e a condizione che il vizio denunciato sia apprezzabile senza necessità di far ricorso alla motivazione¹⁵⁰». Cosa di più immediata percezione del mancato rispetto di un termine evidenziato nel dispositivo del provvedimento impugnando, allora? In chiave ancor più problematica, infine, si potrebbe riflettere sull'opportunità di legittimare una doglianza del civilmente leso anche agli effetti penali. In fondo è su costoro che grava l'onere – neppure tanto indiretto – delle inadempienze altrui; in fondo, è a costoro che deve essere risarcito il tempo improvvidamente perduto dal giudice, per tramite di effettive politiche acceleratorie. Ma ciò con tutte le incertezze e con tutte le perplessità del caso.

terpolare dall'art. 8, comma 1, lett. *b*) del disegno di legge Alfano di riforma della giustizia. Eccone il testo, in mera retrospettiva storica: «Art. 568-*bis* (*Dichiarazione di impugnazione*) 1. Salvo che sia stata pronunciata sentenza contumaciale, entro tre giorni dalla lettura del dispositivo il pubblico ministero, l'imputato, il suo difensore e, limitatamente agli effetti civili, la parte civile, che intendono proporre impugnazione, formulano, a pena di decadenza, specifica dichiarazione. La dichiarazione è presentata mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza, anche a mezzo *fax*. 2. Nel caso di sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, la parte che non ha formulato dichiarazione di impugnazione può comunque proporre appello incidentale ai sensi dell'articolo 595».

¹⁴⁹ D'altra parte, settori qualificati della giurisprudenza della Cassazione legittimano un'impugnazione anticipata, ovvero proposta prima che l'appellante possa avere avuto conoscenza dei motivi: l'atto di specie «non è, tuttavia, per ciò solo automaticamente inammissibile, potendo tale inammissibilità essere esclusa quando i motivi del gravame non siano, di per sé, generici ma indichino i punti della sentenza impugnata di cui si chiede il riesame» (nella vicenda in questione, ad opera del giudice di appello), «nonché le ragioni a sostegno di tale richiesta»: così Cass. Sez. I, 23 aprile 1997, Hasani, in *Ced Cass.*, n. 207745. Di modo che, la specificità dei motivi dovrà «valutarsi sulla base delle censure in concreto» avanzate, la previsione di un *dies a quo* per l'impugnazione avendo, a funzione esclusiva, quella «di rendere individuabile il termine finale, ma non quell[a] di fissare un momento prima del quale l'impugnazione non possa essere esercitata»: Cass. Sez. V, 2 giugno 1998, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1999, p. 83. Per vero, esiste numerosa giurisprudenza orientata in verso antagonista: per una rassegna cfr. A.A. MARANDOLA, *Le disposizioni generali*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, diretto da G. SPANGHER, vol. V, *Le impugnazioni*, a cura del medesimo, Utet, Torino, 2009, pp. 158 e ss., nonché pp. 206 e ss.

¹⁵⁰ Così Cass. Sez. V, 2 luglio 2007, De Marco, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4265.

Bibliografia

- AA.Vv., *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di G. DEAN, Giappichelli, Torino, 2007
- AA.Vv., *La ragionevole durata del processo penale: garanzie ed efficienza della giustizia penale*, a cura di R.E. KOSTORIS, Giappichelli, Torino, 2005
- M.G. AIMONETTO, sub art. 603 c.p.p., in AA.Vv., *Commentario breve al codice di procedura penale*, diretto da G. CONSO e V. GREVI, Cedam, Padova, 2005, p. 2074
- M.G. AIMONETTO, *La «durata ragionevole» del processo penale*, Giappichelli, Torino, 1997
- V. ALBERTA, sub art. 303 c.p.p., in AA.Vv., *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da G. CONSO e V. GREVI, Cedam, Padova, 2005, p. 973
- E. AMODIO, *La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1422
- E. AMODIO, *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 797
- E. AMODIO, *Orario degli uffici giudiziari e garanzie costituzionali*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1103
- F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, dodicesima edizione aggiornata ed integrata da L. CONTI, Giuffrè, Milano, 2003
- R. APRATI, *Confermata l'insindacabilità della data di iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 513
- R. APRATI, *Intorno all'immediatezza dell'iscrizione della notizia di reato: sindacabilità del giudice e inutilizzabilità degli atti investigativi tardivi*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1329
- E. APRILE, *Le misure cautelari nel processo penale (artt. 272 – 325 c.p.p.)*, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2006
- G. ARIOLLI, sub art. 173 c.p.p., in AA.Vv., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Atti. Volume II (artt. 109 – 186)*, Nuova edizione, curato da G. LATTANZI e E. LUPO, Giuffrè, Milano, 2003, p. 585
- M. BARGIS, *Deposito di provvedimenti giudiziari dopo la chiusura dell'ufficio al pubblico*, in *Dir. pen. proc.* 1996, p. 607
- M. BARGIS, sub art. 12 l. 8/8/1995 n. 332 – *Modifiche al codice di proce-*

- dura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa*, in *La legisl. pen.*, 1995, p. 680
- H. BELLUTA, sub art. 17, in AA.Vv., *Giudice di pace e processo penale. Commento al D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e successive modifiche*, diretto da M. CHIAVARIO ed E. MARZADURI, Giappichelli, Torino, 2002, p. 141
- R. BRICCHETTI, *Con le nuove correzioni sui termini il dibattimento guadagna più tempo*, in *Guida dir.*, 2001, n. 4, p. 52
- M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale*, Giappichelli, Torino, 2003
- F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, Jovene, Napoli, 1994
- L. CARLI, voce *Termini (Diritto procesuale penale)*, in *Novissimo Dig. It.*, vol. XIX, Utet, Torino, 1973, p. 129
- F. CARNELUTTI *Come si fa un processo*, Eri, To, 1961
- F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, vol. III, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1947
- C. CARRERI, *La sospensione dei termini di custodia cautelare al vaglio delle Sezioni Unite. Verso una razionalizzazione dell'istituto*, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 286
- C. CARRERI, *La sospensione dei termini di custodia cautelare nei processi contro la criminalità organizzata. Una positiva novità del nuovo codice*, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 368
- F. CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, Giuffré, Milano, 2007
- E.M. CATALANO, *L'abuso del processo*, Giuffré Milano, 2004
- L. CATAMO, *Congelamento dei tempi del dibattimento ex art. 297, com. 4, e sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 304, com. 2, C.p.p.*, in *Giust. pen.*, 1992, III, 103
- V. CAVALLARI, sub art. 172 c.p.p., in AA.Vv., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, vol. II, Utet, Torino, 1990, p. 247
- V. CAVALLARI, sub art. 173 c.p.p., in AA.Vv., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, vol. II, Utet, Torino, 1990, p. 251
- V. CAVALLARI, sub art. 174 c.p.p., in AA.Vv., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, vol. II, Utet, Torino, 1990, p. 252
- V. CAVALLARI, *La restituzione in termine nel sistema processuale penale*, Cedam. Padova, 1957
- D. CENCI, *Restituzione in termini: forza maggiore e caso fortuito*, in *Giur. it.*, 1993, II, p. 455
- M. CERESA-GASTALDO, sub art. 309 c.p.p., in AA.Vv., *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 2005, p. 1007
- M. CERESA-GASTALDO, *Il riesame delle misure coercitive*, Giuffré, Milano, 1993
- M. CERESA-GASTALDO, *Sospensione, congelamento e proroga dei termini di custodia cautelare*, Giuffré, Milano, 1989

- C. CESARI, *Sospensione e «congelamento» dei termini di custodia: la Cassazione tenta una razionalizzazione del sistema*, in *Cass. pen.*, 1991, p. 2658
- M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale. Profilo istituzionale*, UTET, Torino, 2012, V^a ediz.
- M. CHIAVARIO, *Una riforma epocale?*, in *La legisl. pen.*, 2011, p. 1
- M. CHIAVARIO, *Processo «breve»? Lo vorremmo tutti... ma attenzione agli equivoci*, in *La legisl. pen.*, 2010, p. 273
- M. CHIAVARIO, voce *Giusto processo (processo penale)*, in *Enc. giur.*, vol. XV, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2001, p. 1
- G. CIANI, *Durata dei termini di custodia cautelare e processi di mafia: «congelamento» e sospensione tra vecchio e nuovo codice*, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 264
- G. CIANI, sub art. 297 c.p.p., in AA.Vv., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, vol. III, Utet, Torino, 1990, p. 195
- G. CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità. Introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali*, ristampa inalterata, Giuffrè, Milano, 1972
- F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 8^a ed., 2006
- F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 7^a ed., 2003
- P. CORSO, *Verso una disciplina processuale della prescrizione?*, in AA.Vv., *Azione civile e prescrizione processuale nella bozza di riforma della commissione Riccio*, a cura di M. MENNA e A. PAGLIANO, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 66-91
- P. CORVI, sub art. 179 c.p.p., in AA.Vv., *Codice di procedura penale commentato (con CD-Rom)*, a cura di A. GIARDA e G. SPANGHER, Ipsoa, Milano, 4^a ed., 2010, vol. I, pp. 1726 - 1729
- L. D'AMBROSIO, *La riforma dell'8 agosto 1995, Commento articolo per articolo. Art. 12. Le «contestazioni a catena»*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 1192
- G. DEAN, *Gli atti*, in AA.Vv., *Procedura penale*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 159
- M. DEGANELLO, *Procedimento in absentia: sulla 'tratta' Strasburgo-Roma una 'perenne incompiuta'*, in AA.Vv., *Convenzione europea sui diritti dell'uomo: processo penale e garanzie*, a cura di R. GAMBINI e M. SALVADORI, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p. 79
- C.U. DEL POZZO, *Osservazioni sull'art. 181 c.p.p.*, in *Giust. pen.*, 1952, III, p. 339
- M.L. DI BITONTO, *L'avvocazione facoltativa*, Giappichelli, Torino, 2006
- F.R. DINACCI, *L'inutilizzabilità nel processo penale. Struttura e funzione del vizio*, Giuffrè, Milano, 2008
- L. DIPAOLA, *Nota redazionale sine titolo*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1302
- L. DIPAOLA, *Sull'inosservanza (inevitabile) dei termini per decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3876
- V. FANCHIOTTI, *La durata del processo tra l'imidoneità degli strumenti interni e la prospettiva europea*, in <http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Fanchiotti%20-%20Durata%20del%20processo.pdf>, p. 1

- L. FERRAIOLI, *Commento*, in AA.Vv., *Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto*, a cura di G. ZANETTI, Carocci, Roma, 2003, p. 144
- P. FERRUA, *Il giusto processo*, 3^a ed., Zanichelli, Bologna, 2012
- P. FERRUA, *Il contraddittorio nella formazione della prova tra Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in AA.Vv., *Convenzione europea sui diritti dell'uomo: processo penale e garanzie*, a cura di R. GAMBINI e M. SALVADORI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p. 49
- P. FERRUA, *Il 'giusto processo*, Zanichelli, Bologna, 1^a ed., 2005
- P. FERRUA, *Realtà e finzione sulla durata della custodia cautelare*, in AA.Vv., *Il decreto «antiscarcerazioni»*, a cura di M. BARGIS, Giappichelli, Torino, 2001, p. 23
- G. FIANDACA e E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale. Ristampa aggiornata. Addenda: c.d. ex-Cirielli e «nuova legittima difesa»*, Zanichelli Bologna, 4^a ed., 2006, pp. 590-595
- P. FIORIO, sub art. 172 c.p.p., in AA.Vv., *Codice di procedura penale commentato (con CD-Rom)*, a cura di A. GIARDA e G. SPANGHER, Ipsoa, Milano, 4^a ed., 2010, vol. I, p. 1546
- P. FIORIO, sub art. 173 c.p.p., in AA.Vv., *Codice di procedura penale commentato (con CD-Rom)*, a cura di A. GIARDA e G. SPANGHER, Ipsoa, Milano, 4^a ed., 2010, vol. I, p. 1562
- P. FIORIO, sub art. 175 c.p.p., in AA.Vv., *Codice di procedura penale commentato (con CD-Rom)*, a cura di A. GIARDA e G. SPANGHER, Ipsoa, Milano, 4^a ed., 2010, vol. I, p. 1567
- R. FOIS, sub art. 172 c.p.p., in AA.Vv., *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 2005, p. 457
- R. FOIS, sub art. 173 c.p.p., in AA.Vv., *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 2005, p. 465
- R. FOIS, sub art. 174 c.p.p., in AA.Vv., *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 2005, p. 467
- R. FOIS, voce *Termini processuali penali*, in *Dig. disc. pen.*, Primo aggiornamento, Utet, Torino, 2000, p. 601
- G. FRIGO, *Un limitato aggiustamento normativo che svela le discrasie del rito in assenza*, in *Guida dir.* 2005, n. 18, p. 23
- P. GAETA, *Dell'interpretazione conforme alla C.E.D.U.: ovvero, la ricombinazione genica del processo penale*, in [www.penalecontemporaneo.it/upload/1341743365Gaeta PDF.pdf](http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1341743365Gaeta%20PDF.pdf), p. 1
- P. GAETA, *La prescrizione del reato come compensazione del processo irragionevolmente lungo: ovvero del criterio del «pregiudizio importante» nella giurisprudenza di Strasburgo*, in <http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1335434135Gaeta%20def.pdf>, p. 1
- N. GALANTINI, *Diritto di difesa e difetto di potere investigativo nella fase antecedente l'iscrizione della notizia di reato*, in AA.Vv., *Il rito accusato-*

- rio a vent'anni dalla grande riforma. *Continuità, fratture, nuovi orizzonti*, Atti del Convegno, Lecce, 23-25 ottobre 2009, Giuffrè, Milano, 2012, p. 37
- N. GALANTINI, voce *Vizi degli atti processuali penali*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Utet, Torino, 1999, p. 340
- V. GAROFOLI, *La durata ragionevole del processo (garanzia oggettiva) e la durata irragionevole del «processo breve» (garanzia soggettiva)*, in *Oss. proc. pen.*, 2010, n. 1, p. 1
- G. GARUTI, voce *Termini processuali penali*, in *Dig. disc. pen.*, Terzo aggiornamento. Tomo II – N – Z, Utet, Torino, 2005, p. 1575
- G. GARUTI, *La restituzione nel termine*, Cedam, Padova, 2000
- A. GIARDA, *Giudice unico e processo penale: il futuro anteriore*, in R. CAPONI, F.A. GENOVESE, A. GIARDA e G. SPANGHER, *La riforma del giudice unico*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 76
- A. GIARDA, voce *Termine (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, Giuffrè, Milano, 1992, p. 252
- G. GIOSTRA, *Il rapporto tra il fattore tempo e il procedimento penale*, in AA.Vv., *Azione civile e prescrizione processuale nella bozza di riforma della commissione Riccio*, a cura di M. MENNA e A. PAGLIANO, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 58-64
- G. GIOSTRA, sub art. 199 c.p.p. abr., in AA.Vv., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. CONSO e V. GREVI, Cedam, Padova, 1987, pp. 656-658
- L. GIULIANI, sub art. 297 c.p.p., in AA.Vv., *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da G. CONSO e V. GREVI, Cedam, Padova, 2005, p. 939
- F. GIUNTA – D. MICHELETTI, *Tempori cedere: prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, Giappichelli, Torino, 2003
- V. GREVI, *Il principio della «ragionevole durata» come garanzia oggettiva del «giusto processo» penale*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3204
- V. GREVI, *Scadenza del termine per la decisione da parte del tribunale del riesame ed orario di chiusura degli uffici giudiziari*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2614
- V. GREVI, *Ancora un vistoso abbaglio della Corte di cassazione in tema di (non) computo dei giorni di udienza ai fini dei termini di custodia cautelare nella fase di giudizio*, in *Cass. pen.*, 1991, p. 615
- V. GREVI, *Una erronea interpretazione in tema di «congelamento» dei giorni di udienza ai fini dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio*, in *Giur. it.*, 1991, II, p. 153
- F.M. GRIFANTINI, *Attività preparatorie del contraddittorio dibattimentale*, AA.Vv., *Il rito accusatorio a vent'anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti*, Atti del Convegno, Lecce, 23-25 ottobre 2009, Giuffrè, Milano, 2012, p. 231
- E. IANNELLI, *Una sentenza amara nella linea della legalità*, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 269
- G. ICHINO, *La fase delle indagini preliminari nei reati di competenza del*

- giudice di pace, in AA.Vv., *La competenza penale del giudice di pace. D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 88
- G. ILLUMINATI, *Interpretazione in claris e sconfinamenti legislativi in tema di computo dei termini massimi della custodia cautelare*, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 663
- R.E. KOSTORIS, *Verso un processo penale non più statocentrico*, in AA.Vv., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. BALSAMO e R.E. KOSTORIS, Giappichelli, Torino, 2008, p. 3
- B. LAVARINI, *Violazioni giudiziarie del diritto dell'UE e responsabilità dello Stato: un perentorio monito della Corte di Giustizia*, in *La legisl. pen.*, 2012, p. 105
- G. LEO, *Le sanzioni connesse al ritardo del provvedimento sulla richiesta di gratuito patrocinio*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 33
- F. LIMA, voce *Termini II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur.*, vol. XXXI, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1994, p. 1
- O. LUPACCHINI, *Neutralizzazione automatica dei termini intermedi della custodia cautelare e sospensione con ordinanza dei termini complessivi*, in *Giur. it.*, 1991, II, p. 160
- E. LUPO, *Un impegno per avviare la giustizia su binari di maggiore celerità senza danni per le garanzie fondamentali*, in *La legisl. pen.*, 2011, p. 190
- R. MANCINELLI, voce *Decadenza*, in *Enc. dir.*, vol. XI, Giuffrè, Milano, 1962, p. 793
- C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile. I – Nozioni introduttive e disposizione generali*. Editio minor, Giappichelli Torino, 4^a ed., 2005
- V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale italiano*, a cura di G. CONSO e G.D. PISAPIA, Vol. III, Utet, Torino, 6^a ed., 1970
- V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice*, Utet, Torino, 2^a ed., 1932, vol. III, p. 59
- A.A. MARANDOLA, *Le disposizioni generali*, in AA.Vv., *Trattato di procedura penale*, diretto da G. SPANGHER, vol. V, *Le impugnazioni*, a cura del medesimo, Utet, Torino, 2009, pp. 2-267
- G. MARINUCCI e E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 4^a ed., Giuffrè, Milano, 2012
- E. MARZADURI, *La riforma dell'articolo 111 della Costituzione tra spinte contingenti e ricerca di un modello costituzionale del processo penale*, in *La legisl. pen.*, 2000, p. 773
- ACH. MELCHIONDA, *Atti*, in AA.Vv., *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. CHIAVARIO ed E. MARZADURI, Utet, Torino, 2006, p. 1
- R. MENDOZA, sub *art. 172 c.p.p.*, in AA.Vv., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Atti. Prove. Volume II (artt. 109-271)*, Aggiornamento 2003-2007, curato da G. LATTANZI e E. LUPO, Giuffrè, Milano, 2008, p. 348
- R. MENDOZA, sub *art. 172 c.p.p.*, in AA.Vv., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Atti e Prove. Libri II e III (artt. 109 – 271)*, curato da G. LATTANZI e E. LUPO, Giuffrè, Milano, 1997, p. 369

- R. MENDOZA, sub *art. 173 c.p.p.*, in AA.Vv., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Atti e Prove. Libri II e III (artt. 109-271)*, curato da G. LATTANZI e E. LUPO, Giuffr , Milano, 1997, p. 378
- C. MENICETTI, sub *art. 173 c.p.p.*, in AA.Vv., *Codice di procedura penale commentato*, coordinato da A. GIARDA e G. SPANGHER, Ipsoa Milano, 2^a ed., 2001, 884
- M. MENNA, *Prescrizione del reato senza interruzioni, non «prescrizione del processo»*, in AA.Vv., *Azione civile e prescrizione processuale nella bozza di riforma della commissione Riccio*, a cura di M. MENNA e A. PAGLIANO, Giappichelli, Torino, 2010 pp. 94-106
- B. NACAR, voce *Termini II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur. Aggiornamento*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2007, p. 1
- A. NAPPI, *La ragionevole durata del giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1540
- M. NOBILI, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, Clueb, Bologna, 1989
- C. PANSINI, *Contributo dell'offeso e snodi procedurali*, Cedam. Padova, 2004
- D. PULITANÒ, *Sui rapporti tra diritto penale sostanziale e processo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 951
- D. PULITANÒ, *Tempi del processo e diritto penale sostanziale* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 507
- G. RICCIO, *Note sulla ragionevole durata del processo*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 4524
- G. RICCIO, *Una querelle chiusa in tema di computo dei termini di custodia cautelare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, p. 796
- G. RICCIO, *Un (grosso) equivoco giurisprudenziale su «congelamento» e sospensione dei termini di custodia cautelare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, p. 661
- G. ROMEO, *Le Sezioni unite decidono sui termini processuali (e, nell'occasione, su abuso del processo, truffa, abuso di ufficio ed altro ancora)*, in www.penalecontemporaneo.it/novita_legislative_e_giurisprudenziali/4-/1152
- L. SARACENI, *La vicenda degli imputati di Palermo: ancora un sussulto dall'emergenza*, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 272
- S. SAU, voce *Decadenza*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Utet, Torino, 1992, p. 547
- A. SCALFATI, *A proposito di riforme sulla durata del processo*, in *Processo penale e giustizia*, 2011, n. 2, p.1
- A. SCALFATI, *La fisionomia mutevole della persona offesa nel procedimento penale di pace*, in *Dir. proc. pen.*, 2003, p. 1192
- M. SCAPARONE, *Procedura penale*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2011, 2^a ed.
- M. SCAPARONE, *Procedura penale*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2010, 2^a ed.
- F. SIRACUSANO, *La durata ragionevole del processo quale «metodo» della giurisdizione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 768
- G. SOLA, *I termini*, in AA.Vv., *Trattato di procedura penale*, diretto da G. SPANGHER, vol. I, *Soggetti e atti*, tomo II, *Gli atti*, a cura di G. DEAN, Utet, Torino, 2008, p. 287

- G. SPANGHER, «*Durata ragionevole*»: piccole riforme non impossibili, in *Processo penale e giustizia*, 2012, n. 3, p. 1
- F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto*, Ecig, Genova, 2002
- M. TERRILE, *Sospensione e «congelamento» dei termini di custodia cautelare*, in *Foro it.*, 1991, II, p. 273
- P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, 9^a ed., Giuffré, Milano, 2008
- P. TONINI, *La nuova competenza penale del giudice di pace: un'alternativa alla depenalizzazione*, in *Dir. proc. pen.*, 2000, p. 930
- G. TRANCHINA, *I procedimenti per i reati di cognizione del tribunale monocratico e del giudice di pace*, in D. SIRACUSANO, A. GALATI, G. TRANCHINA e E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, vol. II, Giuffré, Milano, 2004, 4^a ed., p. 429
- G. UBERTIS, *Azione penale, contraddittorio e durata ragionevole del processo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 130
- G. UBERTIS, *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*; Raffaello Cortina editore, Milano, 2000
- G. UBERTIS, sub art. 175 c.p.p., in AA.VV., *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO e O. DOMINIONI, vol. II, Giuffré Milano, 1990, p. 247
- G. UBERTIS, sub art. 172 c.p.p., in AA.VV., *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO e O. DOMINIONI, vol. II, Giuffré Milano, 1990, p. 231
- G. UBERTIS, sub art. 173 c.p.p., in AA.VV., *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO e O. DOMINIONI, vol. II, Giuffré Milano, 1990, p. 237
- G. UBERTIS, sub art. 174 c.p.p., in AA.VV., *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO e O. DOMINIONI, vol. II, Giuffré, Milano, 1990, p. 239
- G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Giuffré, Milano, 2006
- G.P. VOENA, *Atti*, in G. CONSO e V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, 5^a ed., Cedam, Padova, 2010, p. 169
- G.P. VOENA, *Atti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 2^a ed., 2003, p. 160
- G.P. VOENA, *Atti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di G. CONSO e V. GREVI, CEDAM, Padova, 1^a ed., 2000, p. 153
- A. ZAPPULLA, *L'attuale disciplina non consente di sindacare le tardive iscrizioni nel registro delle notizie di reato*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 523



Questo volume è stato impresso
nel mese di settembre dell'anno 2012
presso Effegi s.a.s. - Portici (Na)
per le Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a., Napoli
Stampato in Italia / Printed in Italy

Per informazioni ed acquisti

Edizioni Scientifiche Italiane - via Chiatamone, 7 - 80121 Napoli

Tel. 0817645443 - Fax 0817646477

Internet: www.edizioniesi.it

